SCRITTORI D'ITALIA

FRA PAOLO SARPI

SCRITTI GIURISDIZIONALISTICI

A CURA DI GIOVANNI GAMBARIN

BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1958

SCRITTORI D'ITALIA

N. 216

OPERE DI FRA PAOLO SARPI

VIII

FRA PAOLO SARPI

SCRITTI GIURISDIZIONALISTICI

A CURA DI GIOVANNI GAMBARIN

BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1958

SULLA INSTITUZIONE, PROGRESSO ED ABUSI DELLE COMMENDE

(23 marzo 1609)

Serenissimo Principe,

Il negozio dell'abbazia della Vangadizza finalmente per la ragione della possessione doverá capitare inanzi Vostra Serenitá; nel qual caso sará necessario considerare non in termini generali, ma con specialitá quelle ragioni che toccano all'abbazia suddetta e che somministrerá il tempo e le altre circostanze. Ma questi particolari non potranno esser a pieno intesi da chi in generale non sará ben certificato in se stesso di dua punti: il primo, se le commende delle abbazie siino legitime o almeno tolerabili, o pur se siino abusi degni di emendazione e provisione: il secondo, se essendo abusi, il principe temporale sii obligato a tolerarli ed aspettare che la provisione venga da Dio, o pur se l'autoritá sua si estende ad interporsi, acciò ne succeda l'emendazione, ed a levar li impedimenti e constringere quelli che si oppongono a ricevere le provisioni delli canoni per levar li abusi. Io tratterò brevemente questi dui punti, incominciando dalla instituzione delle commende e passando allo stato dove si ritruovano al presente.

Le commende furono incognite nelli antichi tempi della Chiesa, quando si costumava, morto un prelato, provedere in pochi giorni di successore. Ma nascendo in progresso di tempo

qualche confusione per le guerre ed inondazioni de' barbari, per quali non si potevano radunare quelli a' quali toccava far la provisione, acciò la chiesa non ristesse senza governo, il superiore la raccomandava, fino al tempo della elezione del nuovo, a qualche persona d' integritá, che ne tenesse la debita cura tutto per servizio della chiesa, senza che il commendatario potesse pigliar per sé particella benché minima delli beni ed intrate. F. poiché, sí come avviene che li buoni usi degenerano in abusi, poco si curavano li superiori, doppo commendata la chiesa, di provederla di titulario, pertanto fu ordinato che per nessuna causa si potesse commendare chiesa per piú di sei mesi. Questa legge fu osservata allora da tutti, e sono anco al presente in obligo li vescovi di osservarla intorno le chiese parochiali della diocesi. Ma li pontífici romani non osservarono essi la legge fatta agli altri; anzi circa il 1300 diedero principio a dar le commende non solo per lungo tempo, ma anco a vita del commendatario, non però con potestá di disponer delli frutti del beneficio, anzi presupponendo come certissimo che il tutto deve esser in beneficio della chiesa; perilché quantunque alcuni delli commendatari pigliassero per sé qualche parte, tutti però stimavano che fosse un'usurpazione e che restassero in obligo di restituzione; e li dottori seguivano a dire che era abuso e che, salva la consuetudine, il commendatario non poteva pigliar niente per sé. Alcuni in progresso distinsero li cardinali dalli altri, dicendo che il cardinale commendatario poteva attribuir a sé l'avanzo oltre le spese condecenti e solite, poiché lo doveva spendere in servizio della Chiesa romana; ma che li altri commendatari non potevano pigliarsene per sé parte alcuna; e sempre generalmente da tutti le commende *ad vitam* furono biasmate e detestate, se ben l'abuso non era cosí in colmo come adesso, quando il commendatario vuole in alcuni luochi la maggior parte, in altri il tutto per sé.

Sarebbe cosa troppo longa il portar li autori che biasmano e detestano le commende, perché sono tutti; solamente per intiera informazione porterò qui il sommario d'una bolla che è posta nel corpo delle leggi canoniche, ed è di Clemente V[1], il qual però fu delli papi forse meno accurati nel suo carico. Questo papa, del

1307, l'anno secondo del suo pontificato, nella sua bolla narra come egli per affetti propri di amicizia e per gratificar diverse persone aveva commendato molte chiese e monasteri, non avendo considerato quanto questo importasse; ma doppo che piacque a Dio visitarlo con una pericolosa infermitá, incominciò pensarvi e cognobbe evidentemente che per tal causa viene abandonata la cura delle chiese e monasteri, che li beni loro sono dissipati, che le persone sottoposte a quelle chiese e li popoli ricevono assaissimi danni spirituali e temporali, e che a loro torna in danno quello che si diceva cedere in loro beneficio, aggiongendo che si debbe temere di pericoli e danni piú gravi non solo ad esse chiese e monasteri, ma ancora alla santa Chiesa romana. Per il che egli non volendo piú lasciar in piedi una causa di tanti dispendi, anzi volendo porgerli il debito ed opportuno rimedio, revoca tutte le commende e provisioni fatte da lui, in qualunque modo o tempo, in persona de' cardinali. Ognuno che attenderá quel che dica un papa non delli megliori né in buoni tempi, anzi in poco meno corrotti delli nostri, e quando fu visitato da Dio di infermitá, quali mali e quanto detestabili nascano per le commende, e che provisione egli facesse in rimedio dell'errore commesso da lui in concederle, con questo solo resterá certificato quanto detestabile sia l'abuso, e quanto ogni cristiano che abbia autoritá di porgervi rimedio sii tenuto a farlo. Né ha detto questo pontefice che per le commende si fraudano li testamenti della debita esecuzione, con tutto che sii legge naturale e indispensabile che le disposizioni testamentarie fatte secondo le leggi civili siino eseguite, e l'usurparsi li beni d'un morto contro la sua disposizione sii cosí chiaramente furto, come è usurparsi li beni d'un vivente contro il suo volere. Questa è cosa tanto chiara ed evidente che non fu bisogno a quel papa toccarla, ed al presente sará manifesta a tutti senza amplificarla. Non tacerò un celebre detto d'un vescovo di Parigi riferito da molti canonisti, che l'aver una chiesa in titolo è un matrimonio, ma averla in commenda è aver una concubina.

Fu giudicato necessario in concilio di Trento il porgere rimedio a tanti mali [2]; per il che l'anno 1551 decretarono li padri che

non si facessero piú commende di benefici regolari di nuovo, ma li soliti a conferirsi in titolo fossero onninamente, vacando, conferiti a persone professe. Dodici anni doppo, cioè ottobre 1563, fece il concilio decreto, esortando il pontifice che anco nelle abbazie commendate allora dove vi era convento di monachi fosse dato un capo dell'istessa regola, commandando poi assolutamente che quando vacassero non fossero piú commendate, ma date a monachi regolari eccellenti per virtú e santitá. Né qui conviene che alcuno inganni se stesso o altri dicendo che il concilio esorti il pontefice e non commandi, perché dal contesto ognun vederá chiaramente che il concilio esorta il pontefice quanto alla prima parte del decreto solamente, la qual è che nelli monasteri commendati, mentre il commendatario vive, sii posto un capo dell'istesso ordine per governo, ma vacando parla, anzi commanda assolutamente il concilio che siino ridotti in titolo; e la ragione della differenza è perché può sentir qualche difficoltá il papa a mettere un professo per capo dove vi sii un commendatario potente o favorito che resista; e però dice il concilio che il papa fará quanto li bisogni comporteranno; ma vacando la commenda, non vi è opposizione alcuna perché il papa non possi assolutamente metter il monasterio in titolo. Ma abbino quanto vogliono, e concediamo anco che questa seconda parte sii ortatoria rispetto alle opposizioni che al papa potessero esser fatte. Che opposizioni possono attraversarsi in un caso dove li popoli tutti ardentemente desiderino la restituzione del monasterio e che il principe ancora la ricerchi? Almeno in questi casi sono constretti seguire il giusto, la legge naturale, la disposizione delli canoni e il decreto del concilio. Adunque dalle cose suddette è chiaro che la commenda è un abuso, causa di molti mali, danni e inconvenienti, che il levarlo è opera santa e comandata da Dio e da tutte le leggi.

Resta il secondo punto: se il principe ha autoritá per intromettersi a procurare, o di piú anco a constringere quelli a chi appartiene, di levar questo abuso e li altri di tal genere, o pure se è tenuto lasciar fare alli ecclesiastici quello che piace loro, non intromettendosene, come in cosa dove l'autoritá temporale

non si estendi. In molti luochi della divina Scrittura, nelli concili generali ancora, e nelli sacri canoni spesso si ritruova che il principe è protettore della Chiesa; e li libri delli canonisti ne sono pieni. Ma la corte romana fa passar per mezzo delli suoi questa opinione, che il principe debbia protegere la Chiesa contro li secolari quando non ubidiscono all'ordine clericale, ma contro li ecclesiastici, se in qualche maniera dannificano la Chiesa, il principe non debbia né possi intromettersi, salvo che quando dalli maggiori sii ricercato a porgerli braccio contro li minori. In questa causa io non voglio moltiplicar in allegazioni che trattino dell'autoritá delli principi sopra la Chiesa in universale, né portar alcun luoco che patisca esposizione secondo il loro senso o che parli in altra materia che in quella de' beni temporali delle chiese; ma discendendo al particolare portare qui tradotti doi canoni, nel primo de' quali si vederá chiaramente che li popoli, quando vedono esser defraudate le chiese de' loro beni, debbono aver ricorso al principe; dall'altro apparirá che cosa debbe far il sommo pontefice quando il principe lo avvertisce delli inconvenienti nati nel suo governo pontificio, e lo ricerca che gli emendi.

Il primo canone parla con queste formali parole tradotte di latino [3]. « Sii lecito alli figli, nipoti o altri propinqui di parentela di colui che fondò over dotò la chiesa, usar questa ben intenzionata avvertenza, che se crederanno il sacerdote o ministro defraudar alcuna cosa delle dovute alla chiesa, lo raffrenino con onesti avvertimenti, overo lo denonzino al vescovo o al giudice, acciò lo castighi. Ma se il vescovo sará quello che commetterá tal falli, lo faccia intendere al metropolitano; e se il metropolitano fará esso tal cosa, non differisca di far penetrar questo all'orecchie del re. » Tanto dice il canone in questo proposito, aprendo la via alli popoli che, vedendo defraudate le chiese, se di questo hanno la colpa li prelati grandi, abbino ricorso al re per la provisione, presupponendo che il re provegga dove li ecclesiastici maggiori mancano al suo debito, come nel caso presente, dove la corte romana non pensa al provedere che siino spese l'entrate delle abbazie in quello che si doverebbe.

Ma aggiongiamo l'altro canone, il quale dimostra qual sii la maniera come debbe il sommo pontefice col principe che procuri l'emendazione degli abusi. Sono parole di Leon IV pontefice, che scrive all' imperatore circa l'anno 855, e dice [4]: « Noi vogliamo emendare ogni cosa secondo il giudizio nostro e delli deputati da voi, se abbiamo fatto alcuna cosa inconveniente, e se non abbiamo servato il sentiero della legge giusta verso li nostri sudditi; perché se noi, che dobbiamo corregger li peccati altrui, ne commettiamo di peggiori, certamente non saremmo discepoli della veritá, ma maestri degli errori piú che gli altri; il che diciamo con dolore. Per il che supplichiamo affettuosamente la clemenza di Vostra Altezza che mandi in queste parti suoi deputati che in tutto temino Dio, a far inquisizione sopra queste cose ed a ricercar il tutto diligentemente, come se la gloria vostra imperiale fosse presente. E non domandiamo solamente che esaminino diligentemente queste cose dette di sopra, ma ancora tutti gli altri negozi o maggiori o minori che siino stati difiniti da noi, acciò che le cose siino determinate da loro con legitimo esamine, perché per l'avvenire non resti cosa alcuna indiscussa e indefinita. » Dalle qual parole, senza che io ne deduca alcuna conseguenza, si vede che il pontefice non debbe, col principe che lo ricerca dell'emendazione di alcun abuso, ricorrere a diffenderlo ed escludere il principe dalla custodia che debbe avere della disciplina e buon governo della Chiesa, anzi mostrarsi pronto, come questo pontefice Leon IV fece. Ed ha voluto la providenza divina che questo capitolo di epistola fosse posto tra li canoni, acciò s' intendesse da tutti che non fu una umiltá singolare di quel pontefice, ma un debito di tutti li papi, essendo posto nel libro che è ricevuto dalla Chiesa per forma del governo di ciascun ordine ecclesiastico.

Muovono certamente piú li esempi che la dottrina: per il che io non posso restar di portar qui con semplice narrazione li modi come si sono governati li principi pii e santi, commendati alla posteritá per eterna memoria, restringendomi tuttavia a questa materia di benefici ecclesiastici. Per il che tralasciarò li molto antichi esempi, come di Costantino, del quale dice Eusebio che teneva cura e custodia della Chiesa come un vescovo comune di

tutte le cittá. Lasciarò ancora Teodosio, del quale sono piene le istorie ecclesiastiche, che invigilava per proveder li abusi che alla giornata entravano nella Chiesa. In que' tempi non erano benefizi. Ma passando a tempi piú vicini dirò come in transito che restano ancora nel corpo delle leggi civili quelle di Giustiniano imperatore, il quale sopra il governo delli beni ecclesiastici fece molti buoni statuti, prescrivendo il numero de' clerici delle chiese, ordinando chi doveva governar le entrate e in che dovevano esser spese. Longo sarebbe recitar tutto, ed alcun non ci farebbe sopra quella gran riflessione che conviene, essendo cosa di tanta antichitá, poiché passa mille anni. In tempi posteriori Carlo Magno e Ludovico suo figlio imperatori, celebrati per bontá, hanno fatto molte leggi per restituire il buon governo delle entrate ecclesiastiche, proibendo la pluralitá de' benefici e mettendo freno alla dissipazione delli beni che allora sottentrava. Ma se bene queste cose non passano ottocento anni, alcun le potrebbe stimar per vecchie e non accomodate alli usi nostri presenti, quando la corte romana ha assunto a sé la collazione di quasi tutti li benefici, dove li principi glielo permettono. Per il che io mi contenterò di portar l'esempio solo di san Ludovico re di Francia, quale essendo canonizzato dalla Chiesa romana, non si può dire che non sii posto per esempio d' imitazione, e non è di tanta antichitá, poiché morí del 1270. Questo santo re, del 1268, doi soli anni inanzi la morte sua, a punto quand'era nel colmo della santitá, giudicò necessario corregere li abusi della corte di Roma, pe' quali si disordinavano le chiese ed impoverivano li regni, sí come anco avviene al presente, e fece una costituzione che vive ancora, e la chiamò « pragmatica »[5], con sei articoli, il secondo de' quali è che li vescovi ed abbati delli monasteri fossero fatti dalli capitoli di essi e non altrove: il che a punto è quello che rimedierebbe alli mali presenti, se in tutte le abbazie vi fossero li suoi monachi, come sono nelle congregazioni, in cui facessero li abbati. Nel quarto articolo ordinò che le collazioni delli altri benefici si facessero in ciascuna diocesi secondo il ius commune; nel quinto narra che le chiese del suo regno, anzi esso regno stesso era impoverito per le esazioni della corte romana, e perciò ordina che

non possino esser imposte né levate senza consenso suo e della Chiesa gallicana. Nessun si potrá mai indur a credere che un re di tanta santitá, in sua vecchiezza, doppo esser stato due volte in Terra Santa, pieno di tante buone opere, avesse ardito di abbracciar tal impresa senza certezza che fosse secondo la volontá di Dio: tacerò che il papa di quel tempo non ne disse in contrario parola. Questa unica azione d'un tanto e tal re doveva bastare, non essendo fatta né in gioventú, né senza maturitá e come in transito, ma una legge perpetua fatta con le debite consultazioni da un re santo in sua vecchiezza, consumato in tutte le opere di pietá e santitá. Per tutto ciò non voglio restar di confirmare questo esempio con un simile dell' istesso santo, per mostrare che tutta la sua vita fu dell' istesso tenore, e che per queste opere egli ha meritato d'esser nel numero de' santi canonizzati. Per la longa assenza del re in Terra Santa restando il regno nel governo della madre, era passato il clero di Francia cosí inanzi nell'assumer a sé le cause temporali in pregiudicio dell'autoritá temporale, che li principi e nobili non potevano piú sopportare, onde del 1246 il duca di Borgogna, li conti di Bretagna, che allora non era ducato, e di Angolen e di Saint-Pol con molti altri della nobiltá fecero una confederazione insieme per liberare le loro terre e castelli dalli gravami che il clero aveva introdotto sopra di loro[6]. Il papa di que' tempi, che era Innocenzo IV, usò tutte le maniere per dissolverla, dando presenti alli sudetti principi, offerendo dignitá ecclesiastiche alli parenti loro; né mai poté farli dissistere. Il re san Ludovico volle intendere le cause della controversia e li capitoli di quella confederazione; ed inteso il tutto, approvò le cose convenute tra que' principi e ordinò che fossero eseguite. Resta adunque concluso che sii ufficio del principe temporale provedere che le chiese del suo stato siino governate secondo che alla disciplina ecclesiastica conviene.

Il male non si può far in nessun tempo ed in nessuna occasione. Il bene non è bene se non fatto nelle sue opportunitá: per il che trattandosi d'abbracciar qualunque impresa, prima convien sapere se quella è giusta ed onesta, ché non essendo tale, non è

lecito intraprenderla. Ma ancora che sii conosciuta per buona, non però se li debbe dar di mano, se prima non sará certificato che il tempo e le altre circonstanze lo permettino. Il primo capo l'ho trattato io, e mostrato che le commende sono un gran-d'abuso, che il levarle è servizio di Dio e cosa comandata dalli canoni e concili, che al principe appartiene osservare che ciò si faccia nello stato suo. Ma se questo bene sii opportuno eseguirlo nelle congiunture presenti, il mio sapere non era cosí: questo appartiene alla somma sapienza di Vostra Serenitá e di Vostre Eccellenze illustrissime.

Umilissimo e devotissimo servo

F. Paulo di Vinezia.

TRATTATO DELLE MATERIE BENEFICIARIE

[Intendimento dell'autore. — Origine e natura del beni ecclesiastici (p. 13). — La comunitá dei beni nella Chiesa primitiva (p. 14). — L'amministrazione affidata ai diaconi (p. 15). — Inizio dei beni stabili (p. 17). — Esenzioni concesse dai principi (p. 19). — Abusi nei lasciti e nelle acquisizioni (p. 20). — Abusi dei vescovi in occidente. Divisione delle rendite (p. 22). — Il monacato preferito al chiericato nei lasciti (p. 24). — Intervento dei principi nelle nomine e graduale esclusione dei fedeli. Origine dei patrimoni ecclesiastici (p. 25). — Origine dei benefici. Gli abati sottratti alla giurisdizione episcopale (p. 30). — Vescovi ed abati dispongono dei beni. Origine delle decime (p. 31). — Origine del cardinalato (p. 32). — Moltiplicarsi delle nomine senza corrispondente ufficio e beneficio. I vescovi titolari (p. 34). — Riforme ecclesiastiche di Carlo Magno: elezione, conferma, consacrazione del papa (p. 36). — Ordinamento democratico della Chiesa primitiva: concili, sinodi, concistori, canonici (p. 38). — Origine della giurisdizione ecclesiastica. Decadenza degli statuti carolingi. Restrizione dell'appellativo di papa al vescovo di Roma (p. 39). — Abbiezione del papato nel secolo X (p. 41). — La scomunica a difesa dei beni temporali (p. 43). — Se i beni siano *de iure divino* o *humano*; se del papa o della Chiesa (p. 44). — Contrasti per l'elezione dei papi e vescovi nel periodo degli Ottoni. La lotta delle investiture (p. 50). — Le collazioni dei principi ed il papato (p. 56). — Politica remissiva della Spagna (p. 59). — Usurpazione vescovile di potere politico e di beni. Le crociate fonte di nuove ricchezze per la Chiesa (p. 61). — Abusi nell'esazione delle decime. Accettazione di doni di pubblici peccatori (p. 62). — Il papa avoca a sé la collazione dei benefici. Le aspettative (p. 63). — Intromissione papale nelle elezioni dei capitoli e monasteri. Decretali di Gregorio IX (p. 68). — Violazione dell'obbligo di residenza (p. 69). — Benefici compatibili e incompatibili; la dispensa di piú benefici (p. 71). — Unione di piú benefici: origine e abusi (p. 73). — Origine delle commende. Il papa arbitro di tutti i benefici (p. 74). — Della alienazione dei beni ecclesiastici (p. 80). — Riserva, annata, quindennio (p. 82). —

Essendo raffreddato il fervore antico della caritá cristiana, che non solo mosse li principi e privati a donar alle chiese copiosamente ricchezze temporali, ma ancora induceva li ministri ecclesiastici a dispensarle santamente in usi pii, non è maraviglia se al presente pare che sieno mancati li fedeli dispensatori e successi in luoco loro altri diligenti solo in ritener ed acquistare; sí che sia stato necessario moderare con leggi gli eccessivi acquisti, e resti acceso un continuo desiderio negli uomini pii di veder anco restituita l'amministrazione delli beni possessi dalle chiese, se non a quell'antica esemplaritá, almeno a tollerabile moderazione. Li difetti che ci par vedere al giorno d'oggi non sono entrati nell'ordine clericale tutti insieme né cosí eccessivi in un istesso tratto di tempo, ma da una somma anzi divina perfezione per gradi sono descesi all' imperfezione che ora è manifesta a tutti e confessata dagli stessi ecclesiastici, e da alcuni tenuta per irremediabile. Con tutto ciò, piacendo a Dio nostro Signore di donar alli fedeli suoi tanta grazia, quanta donò alli nostri maggiori, non dobbiamo perdere la speranza di vedere le medesime maraviglie anche nelli nostri secoli. È ben necessario, sí come per gradi siamo pervenuti a questa profonditá di miseria, cosí per li stessi andarsi alzando, per ritornare verso quella sommitá di perfezione in quale fu la Chiesa santa. Il che non potendosi fare, se non conoscendo qual fosse dal principio l'am-

ministrazione delle cose temporali, e come sia mancato quel buon governo, a parte a parte è necessario inanzi ogn'altra cosa dire come la Chiesa di tempo in tempo ha acquistate le ricchezze temporali, e come in ciascuna mutazione deputasse li ministri per dispensarle o possederle: il che ci scoprirá gli impedimenti che in questi tempi attraversano una buona riformazione, e mostrará anco le maniere di superarli. E questo è il mio proponimento nel presente discorso della materia beneficiale tanto ampia.

Fu il principio delli beni ecclesiastici mentre ancora conversava in questo mondo nostro Signore Gesú Cristo; ed il fondo loro non era altro che le oblazioni delle persone pie e devote, le quali erano conservate da un ministro e distribuite in due opere solamente: una per le necessitá di nostro Signore e delli apostoli predicatori dell'evangelo, e l'altra per far limosina a' poveri. Tutto questo si vede chiaro in san Giovanni, dove dice l'evangelista che Giuda era quello che portava la tasca o borsa dove erano reposti li danari presentati al Signore; e che il medesimo andava spendendo, comprando le cose necessarie a loro overo distribuendo alli poveri, conforme a quanto il Signore alla giornata commandava. Considera sant'Agostino che avendo Cristo il ministerio degli angeli che lo servivano, non era in necessitá di conservar danari; con tutto ciò volse aver borsa per dar esempio alla Chiesa di quello che ella doveva fare; e per tanto sempre intese la Chiesa che dalla Maestá sua divina col suo proprio esempio fosse instituita la forma del danaro ecclesiastico, instruendo e di dove si dovesse cavare, ed in che cosa si dovesse spendere. E se nelli tempi nostri non vediamo osservato questo santo instituto, dobbiamo considerare che per nostro ammaestramento e consolazione racconta la Scrittura divina che allora anco Giuda era un ladro e usurpava per sé anco li beni communi al collegio apostolico; e venne a tanto colmo d'avarizia, che non parendoli assai quello che rubava, per far maggior somma di danari passò a tanta impietá, che vendette alli giudei la persona medesma di Cristo nostro Signore. E se noi, o leggendo le istorie overo osservando le cose occorrenti a' tempi nostri, ve-

dremo che li beni ecclesiastici siano spesi in gran parte in altri usi che pii, e che alcuno delli ministri, non contento di usurparsi quello che doverebbe esser commune della Chiesa e delli poveri, passi cosí inanzi che vendi anco per far danari le cose sacre e le grazie spirituali, non doveremo riferir ciò a particolare miseria de' nostri o d'alcuni tempi, ma ascriverlo a permissione divina per esercizio delli buoni, considerando che il principio della Chiesa nascente fu soggetto alle medesime imperfezioni. Ben doveremo ciascuno, secondo il grado e la vocazione sua, procurar il rimedio; chi non può altrimenti, con le orazioni; e chi può impedire il male, con ovviare e opporsi agli abusi, considerando che se ben Giuda non fu umanamente punito, perché erano complici delli suoi delitti quelli che dovevano castigarlo, mostrò nondimeno la divina provvidenza qual pena meritasse, e dispose ch'esso stesso fosse l'esecutore in se medesimo, per documento di quel che dovessero fare quelli che la Maestá sua avrebbe nelli tempi seguenti dati per tutori e defensori della sua Chiesa.

Doppoché Cristo nostro Signore montò al cielo, li santi apostoli seguirono nella chiesa di Gerusalemme l' istesso instituto d'aver il danaro ecclesiastico per li dui effetti sopradetti, cioè per bisogno delli ministri dell'evangelio e per le limosine de' poveri: ed il fondo di questo danaro erano similmente le oblazioni delli fedeli, quali anco, mettendo ogni loro avere in commune, vendevano le loro possessioni per far danari a quest'effetto; sí che non era distinto il commune della Chiesa dal particolare di ciascun fedele, come si usa ancora in alcune religioni che servano li primi instituti [7]. Erano molto pronti li cristiani in quei primi tempi a spogliarsi delli beni temporali per implicarli in limosine, perché aspettavano di prossimo il fine del mondo, avendoli Cristo nostro Signore lasciati incerti: e quantunque fosse per durare quanto si volesse, non l'avevano per considerabile piú che se fosse allora per finire, tenendo per fermo che la figura di questo mondo, cioè lo stato della vita presente, trapassa; per il che anco le oblazioni sempre piú s'aumentavano. Il costume però di non aver cosa alcuna di proprio, ma il tutto in commune,

sí che non vi fosse alcuno povero o ricco, ma tutti ugualmente vivessero, non uscí fuori di Gerusalemme; anzi nelle altre chiese che li santi apostoli edificarono non fu instituito, né in Gerusalemme durò molto lungamente. Imperoché ventisei anni doppo la morte di Cristo si legge che il publico era distinto dal privato, conoscendo ciascun il suo, ed essendovi anco il danaro commune in quella Chiesa, come nelle altre, fondato nelle oblazioni, le quali, poste in commune, servivano per li soli ministri e per li poveri, né era lecito viver di quel della Chiesa a chi aveva del suo. Laonde san Paolo ordina che le vedove, quali hanno parenti, siano spesate dalli suoi propri, acciò che li beni ecclesiastici possino bastar a quelle che sono veramente vedove e povere [8]. Il primo giorno della settimana, che per questa causa fu chiamato dominica, si congregavano li fedeli, e ciascuno offeriva quello che aveva messo da banda la settimana inanzi per li bisogni communi.

La cura di questi beni che nostro Signore, mentre fu in vita mortale, diede a Giuda, dopo l'ascensione gli apostoli per pochissimo tempo l'amministrarono eglino stessi; ma doppo, vedendo che per la distribuzione nascevano tra li fedeli mormorii e sedizioni, parendo ad alcuni di non participare quanto averebbono voluto del commune, e credendo che altri avesse piú del dovere, sí come il male è commune in tutti li tempi nella dispensa de' beni della Chiesa, conobbero gli apostoli che non potevano attendere a questo perfettamente ed insieme alla predicazione della parola di Dio; e determinarono di ritener per sé il ministero di predicare e insegnare, ordinando per quest'ufficio di tener cura delle cose temporali un'altra sorte di ministri: tutto in contrario di quello che vediamo fare nelli tempi nostri, quando al governo delle cose temporali attendono li principali prelati della Chiesa, e l'ufficio del predicare e insegnare la parola di Dio e la dottrina dell'evangelio è lasciato alli frati o a qualche poveri preti infimi nella Chiesa. Ma quei novi ministri, che li santi apostoli instituirono per governo delle cose temporali, si chiamarono diaconi; e cosí da tutto il corpo delli fedeli fu fatta elezione di sei a

questo effetto, quali gli apostoli ordinarono a tal ministerio: e dovunque essi fondarono chiesa, ordinarono anco diaconi nell'istessa maniera, come anco ordinavano li vescovi e preti e altri ministri ecclesiastici, cioè precedendo digiuni e orazioni, e susseguendo l'elezione commune delli fedeli, servando inviolabilmente quest'ordine di non deputar mai ad alcun carico ecclesiastico persona la quale prima non fosse eletta dall'universale della Chiesa, cioè da tutti li fedeli insieme. Quest'uso continuò nella Chiesa in tal maniera per circa duecento anni, sostentandosi con li beni publici li ministri ecclesiastici e li poveri ancora, né essendoci altro fondo, salvo che le oblazioni che erano fatte dalli fedeli nella Chiesa, le quali però erano abondantissime, perché ciascuno per fervore di caritá offeriva tutto quello che poteva secondo il proprio avere; sí che quando le facoltá delli fedeli d'una cittá erano abondanti per supplire alli bisogni della propria chiesa, si facevano collette anco per le altre chiese povere. Per il che anche san Giacomo, san Pietro e san Gioanni, quando riconobbero per consorti e compagni nell'evangelio san Paolo e san Barnaba, li raccomandarono quest'opera di raccogliere qualche limosina per la povera chiesa di Gerusalem, per quale anco narra san Paolo aver fatto raccolte in Macedonia, Acaia, Galazia e Corinto: e questo costume si osservò non solo vivendo li santi apostoli, ma anco doppo la morte loro. E nella cittá di Roma, dove le ricchezze erano amplissime, anco le offerte erano cosí abondanti, che intorno l'anno 150 non solo bastavano a sostenere li chierici e poveri cristiani di quella cittá, ma ancora a somministrare abondantemente alle altre chiese non solo vicine, ma anco lontane, dando da vivere in diverse provincie alli cristiani condannati a cavar metalli, e a' prigioni e altri miserabili cristiani. E per mostrare l'abondanza dell'oblazioni dirò solo questo, che Marcione, circa il 170, fece oblazione nella chiesa romana in una volta di cinquemila dramme d'oro; e perché ebbe certe opinioni non convenienti in materia della fede, fu scacciato dalla congregazione e restituitigli i danari intieramente, parendo a quella santa chiesa che sarebbe restata contaminata ritenendo la robba d'un eretico. Accrebbe poi tanto in tesori la chiesa di

Roma, che doppo il 250 erano desiderabili alli stessi imperatori romani; onde Decio principe ritenne san Lorenzo diacono romano per levargli li tesori ecclesiastici; a tanta ampiezza erano pervenuti: se bene s' ingannò quel principe credendo che li tesori fossero ammassati e conservati, perché quel santo diacono, accortosi della rapacitá del tiranno, e prevedendo la persecuzione imminente, dispensò il tutto in una volta, come erano soliti di fare soprastando simili pericoli: e la maggior parte delle persecuzioni fatte alla Chiesa doppo la morte di Commodo furono per questa causa, cioè perché li principi o li prefetti, ritrovandosi in strettezza di danari, per quella via volevano impadronirsi di quelli della Chiesa cristiana.

Doppo che le chiese furono fatte ricche, anche li chierici comminciarono a vivere con maggior commoditá, e alcuni, non si contentando di quel vitto commune della chiesa quotidiano, volsero vivere separatamente nella propria casa, e dalla chiesa avere la sua porzione separatamente in danari ogni giorno o per un mese continuo, e ancora per piú longo tempo: cosa che, se ben declinava dalla prima perfezione, nondimeno era tollerata dalli Padri. Non si fermò però in questo stato il disordine, ma incomminciarono li vescovi a mancare delle solite limosine alli poveri e ritener per sé quello che doveva esser distribuito; e con li beni della chiesa communi fatti ricchi, facendo anco delle usure per accrescerli e lasciando la cura dell' insegnare la dottrina di Cristo, tutti si occupavano nell'avarizia: le quali cose san Cipriano piange nel suo tempo fossero usitate, e conclude che per purgare la sua Chiesa da questi errori Dio permettesse quella gran persecuzione che fu sotto l' imperio di Decio, perché sempre la Maestá divina ha reformato la sua Chiesa, o suavemente col mezzo delli legitimi magistrati, o quando li eccessi sono passati troppo oltre, con l' istrumento di persecuzioni.

Ma se ben la Chiesa possedeva tante ricchezze, non ebbe però in questi tempi beni stabili; prima, perché non se ne curavano per la ragione suddetta, che stimavano il fine prossimo e tutte le cose mondane essere transitorie e di grave peso a chi tende al

cielo; poi ancora perché a nessun collegio o communitá o corpo, secondo le leggi romane, poteva esser donato o lasciato per testamento; né quello per qual si voglia causa poteva posseder beni immobili, se non era approvato dal senato o dal principe. Né questo si può metter in dubio, se ben vanno attorno alcune epistole sotto nome di papi vecchi, che rendono ragione perché li apostoli vendessero le possessioni in Giudea e li cristiani seguenti le conservassero, con dire che questo fu perché prevedevano li apostoli che la Chiesa cristiana non doveva rimaner in Giudea, ma sí bene fra le genti, quasi che nell'evangelio la causa del vendere non sia mostrata espressamente, quando Cristo disse alla sua Chiesa: « Non temete, o picciol compagnia: vendete quello che possedete e fatene limosina » [9]; e se ben Gerusalemme fu distrutta, alla sua reedificazione non avesse quantitá di cristiani, e anco non siano state distrutte delle cittá dove le chiese fra' gentili avevano possessioni. Ma è superfluo travagliarsi a mostrare questa falsitá, essendo cosa certa che quelle epistole sono supposte e state formate circa l'800 da quelli che anteposero, come si fa anco al presente, le ricchezze e le pompe alla moderazione apostolica instituita e commandata da Cristo. Ma nella confusione che fu nell' imperio molto continuata doppo la prigionia di Valeriano, essendo poco in osservanza le leggi, massime in Affrica, Francia e Italia, alcuni lasciarono overo donarono anche delli stabili alle chiese, li quali l'anno 302 furono tutti confiscati da Diocleziano e Massimiano; se bene in Francia, per la bontá di Costanzo Cloro cesare che la governava, il decreto dell' imperatori non si eseguí. Ma avendo questi prencipi rinonciato l' imperio, Massenzio otto anni doppo restituí tutte le possessioni alla Chiesa romana; e poco doppo Constantino e Licinio, concessa la libertá di religione alli cristiani e approvati li collegi ecclesiastici, che con voce greca chiamavano chiese, concesse generalmente per tutto l' imperio che potessero acquistare beni stabili, cosí per donazione come per testamento, esentando ancora li chierici dalle fazioni personali publiche, acciò potessero attendere piú commodamente al servizio della religione.

Non era in conto alcuno allora, né per molto tempo doppo in uso, il costume de' tempi nostri di donare o lasciar il suo alla chiesa, con obligo speciale di qualche particolar opera, come di fabbriche, maritaggi di donzelle, alimenti di orfani o d'altri; né meno con obligazione di messe o d'anniversari o altri uffici ecclesiastici; ma le persone donavano e lasciavano assolutamente; ed il legato o donativo era incorporato nella massa commune, che era fondo per le spese di tutte le opere pie: per il che, parlando delli beni ecclesiastici antichi, è verissimo che non sono dedicati ad alcuna opera particolare, ma non è giá vero che si possino spendere in ciò che l'uomo vuole, perché sono dedicati alla sola universitá delle pie opere. Fu grand'accrescimento anco le esenzioni che li principi concessero alli beni ecclesiastici, liberandoli dalle publiche contribuzioni; il che era giá per tutto inviolabilmente osservato, con gran sodisfazione delli prencipi e approbazione delli popoli; e non tornava in danno publico né in gravame della plebe per due ragioni: l'una, perché li beni ecclesiastici finalmente erano delli poveri, del popolo, onde l'esentarli non era altro che esentar quelli che non hanno e lasciar le contribuzioni a quelli che hanno, cosa reputata sempre giusta; l'altra, perché esentar uno quando ha poco e meno di quanto basta, non è gravame agli altri. Non debbe pertanto alcuno tirar conseguenza che anco nelli tempi presenti fosse giusta e conveniente l' istessa liberalitá de' principi verso la Chiesa, quando ella è fatta cosí ricca, che possede un quarto, e senza dubio piú di quanto il rimanente delle persone: e questo non lo spende piú per poveri, sí che l'esentarla sarebbe far il contrario di quanto li buoni prencipi hanno fatto, esentando li ricchi e mettendo le gravezze debite da quelli sopra li poveri. Per il che non sono meno pii li principi presenti che quelli d'allora; ma la materia è diversa: questi concederebbono essi ancora le esenzioni alla Chiesa se fosse povera; e quelli non l'avrebbono concesse, se fosse stata ricca.

La gran devozione de' principi e popoli, sí come fece crescere le ricchezze ecclesiastiche grandemente, cosí eccitò nelli ministri

ecclesiastici gran sete al moltiplicarle; dal qual eccesso non furono esenti manco li ben intenzionati; imperoché, vedendo come la distribuzione de' beni ecclesiastici cedeva in gloria di Dio e benefizio commune, concludevano che quanto piú vi fosse nella Chiesa da distribuire, tanto meglio fosse; onde s'adoperavano con ogni via e con ogni arte ad acquistarne, non avvertendo se il modo che usavano fosse legitimo e condecente all'equitá, ma pur che sortissero l'effetto, cioè la Chiesa acquistasse per qualunque via, li pareva aver fatto sacrificio a Dio. E certamente innumerabili e immensi mali nascono da questa sorte di persone zelanti, che appresso al zelo non adoprano la discrezione; perché parendo loro che ogni cosa inviata alla fine della religione, per qualunque via si voglia, sia buona, operano ben spesso contra la pietá e umanitá e mettono il mondo in confusione. Cosí avvenne nelli primi tempi. Doppo che la Chiesa ottenne facoltá di acquistare beni stabili, era creduto da alcuni religiosi che fosse servizio di Dio privare li propri figliuoli e parenti per donare alle chiese; per il che anco non tralasciavano arte alcuna per indur le vedove, donzelle e altre persone facili a privare le proprie case per lasciar alla Chiesa. Il disordine passò cosí presto li termini di poter esser superato, che fu necessitato il principe di provederci; e del 370 fu fatta legge, che se ben non privava le chiese di acquistare assolutamente, proibiva però agli ecclesiastici l'andar in casa di vedove e pupilli, e il ricevere per donazione o testamento alcuna cosa dalle donne non solo direttamente, ma neanco per mezzo di terza persona: la qual legge san Gieronimo confessa esser stata medicina per la corruzione entrata nelli chierici, passati troppo inanzi nel desiderio di acquistare cose temporali. E quella non bastò, chè anco pochi anni doppo, cioè 390, fu fatta un'altra legge, che la vedova quale si dedicava alli servizi della Chiesa non potesse donarli o lasciarli per testamento beni stabili o mobili preziosi di casa; di che altrove si è a lungo ragionato.

Né a sant'Agostino, che visse in questi tempi, piacque molto il soverchio acquisto; anzi apertamente diceva piacergli piú che le ereditá fossero lasciate alli propinqui o affini che alla chiesa:

e in fatti anco rifiutò delleereditá lasciate alla chiesa sua, dicendo apertamente che il ministerio ecclesiastico non stava in distribuire molto, ma in distribuire bene. Anzi riprendeva un novo modo di acquistare alle chiese trovato in quei stessi tempi, e questo fu comperando stabili con l'avanzo che si faceva dell'entrate. Il qual modo da quel santo fu sempre aborrito; né mai egli lo volse permettere nella sua chiesa; anzi diceva nelle publiche prediche che egli averebbe piú tosto voluto vivere delle oblazioni e collette, come si soleva fare nelli primi tempi della Chiesa, che aver cura di possessioni, la quale gli era grave e gl' impediva l'attendere intieramente al carico principale del vescovo, cioè delle cose spirituali, aggiungendo che era preparato di rinonciare le possessioni, pur che alli servi di Dio e alli ministri fosse proveduto il vivere, come nel vecchio Testamento, per via di decime o altre oblazioni, senza che dovessero esser soggetti alla distrazione che portava seco l'aver cura di cose terrene.

Ma, con tutti li freni posti dalli santi padri con le buone esortazioni e dalli prencipi con le buone leggi, non si poté però fare che li beni ecclesiastici non crescessero sopra il dovere: restava però il modo del governarli e dispensarli antico, il quale durò sino al 420 senza notabile alterazione. Ancora tutte le oblazioni e altre entrate ecclesiastiche, che si cavavano dalli beni stabili, erano in commune e governate dalli diaconi, e in aiuto loro dalli suddiaconi ed altri economi, ed erano distribuite per mantenimento delli ministri ecclesiastici e delli poveri: il collegio delli preti e il vescovo principalmente erano sopraintendenti, e si faceva in somma una entrata e una spesa di tutto, sí che il vescovo disponeva d'ogni cosa, li diaconi eseguivano, e tutti li chierici vivevano di quel della chiesa, se bene non tutti amministravano. Fa menzione san Gioanni Crisostomo che la chiesa d'Antiochia in questi tempi a spese publiche nodriva piú di tremila persone. È anco cosa certa che la chiesa di Gierusalem faceva le spese ad una infinita moltitudine di persone che da tutte le parti del mondo capitavano quivi. Resta memoria nelle istorie che Attico vescovo costantinopolitano sovveniva la chiesa di Nicea in Bitinia per il gran concorso de' poveri a quella cittá, talché ne furono numerati in un giorno diecimila.

Ma, doppo che furono separate la Francia, la Spagna e l'Affrica dall' imperio, ed erette in propri regni, ed estinta la successione di Teodosio, l' Italia, doppo l' inondazione di diversi barbari caduta in mano di re Goti, separato l'oriente dall'occidente, il governo delle Chiese si fece ancora differente: la Chiesa orientale seguí il governo commune giá instituito: in occidente li vescovi d'amministratori e sopraintendenti comminciarono ad impatronirsi e governare li beni della Chiesa con qualche arbitrio; onde nasceva gran confusione nella distribuzione di essi beni, e massime a danno delle fabbriche che ruinavano, e delli poveri ch'erano abbandonati: per il che circa il 470 fu statuito nella Chiesa occidentale che fossero fatte quattro parti: una fosse del vescovo, la seconda per li altri ministri, la terza per la fabbrica della chiesa, che comprendeva non solo lo edificio del luoco dove conveniva il popolo, ma anco delle abitazioni del vescovo, delli altri chierici e delli infermi e vedove; e la quarta per li poveri. Ma questi poveri nella maggior parte delle chiese, come san Gregorio narra, non s' intendevano se non li poveri del luoco, imperoché l'ospitalitá tutta toccava al vescovo, che a spese della sua porzione era obligato alloggiare li chierici forestieri e spesare li poveri che di fuori venivano. Non si dee però credere che questa divisione fosse in quattro parti aritmetiche e uguali, ma con proporzione; poiché in alcune chiese il numero de' chierici ricercava che piú fosse speso per loro che per li poveri; in altre il gran numero de' poveri e picciolo de' chierici ricercava altrimenti, sí come nelle cittá maggiori le spese delle fabbriche erano grandi, che non cosí nelle cittá ordinarie: per il che ogni chiesa, accettando il decreto di dividere in quattro parti, faceva le divisioni con diverse proporzioni, secondo che diversamente ricercava il proprio bisogno. So che alcuni riferiscono questa divisione a Silvestro pontefice, che fu centocinquanta anni prima, fondati sopra alcune scritture finte doppo, con poco onore di quella antichitá che non ancora era tanto macchiata. Si ritrova nel codice teodosiano una legge di Constanzo e Giuliano, del 359, che esenta li chierici mercanti dal pagar dazio perché quello che guadagnavano era delli poveri; tanto siamo lontani che partissero li beni

della Chiesa, perché lasciavano in commune li loro guadagni. Ma in questi anni che furono intorno il 500, quantunque le rendite fossero divise in quattro parti, non perciò erano divisi li fondi, cosí dei beni stabili come d'oblazioni e limosine, ma tutti governati insieme dalli diaconi e suddiaconi, e le entrate divise nelle quattro parti. Il che è stato necessario recapitolare in questo luoco, perché nelli tempi seguenti si narrerá una mutazione di governo tale, che in tutto e per tutto riesce contraria all'antica; sí come anco il modo dell'eleggere li ministri fu, come si è detto di sopra, instituito dalli santi apostoli: che li vescovi, preti e altri ministri della parola di Dio, e li diaconi ministri delle cose temporali fossero eletti da tutta la universitá de' fedeli, e dalli vescovi fossero ordinati col porli le mani in capo: cosa che durò senza alterazione. Il vescovo era eletto dal popolo e ordinato dal metropolitano con la presenza di tutti li vescovi comprovinciali, overo con loro consenso prestato per lettere da quelli che non potevano intervenire; e se il metropolitano si ritrovava impedito, l'ordinazione era fatta da tre delli vescovi vicini col consenso di esso e degli altri assenti: e doppo che molte provincie per miglior forma di governo furono poste sotto un primate, nell'ordinazione fu ricercato anco il consenso di quello. Li preti poi e diaconi e altri chierici erano presentati dal popolo e ordinati dal vescovo, overo nominati dal vescovo, e col consenso della plebe ordinati da lui. Un incognito mai era ricevuto; né il vescovo mai ordinava chi non era approbato e lodato, anzi proposto dal popolo: e tanto era giudicato necessario il consenso e l' intervento del popolo, che san Leone I pontefice alla longa tratta non poter esser valida né legitima l'ordinazione d'un vescovo che dal popolo non fosse richiesto e approbato. Il che anco dicono tutti li santi di que' tempi; e san Gregorio reputò che non potesse esser consecrato vescovo di Milano Constanzo eletto dalli chierici se non consentivano li cittadini, li quali, fuggiti per le incursioni, erano ritirati a Genova; e operò che si mandasse prima ad intendere la loro volontá: cosa degna da esser notata per li tempi nostri, quando si predica per illegitima e nulla quella elezione dove il popolo volesse la parte sua. Cosí le cose sono mutate, che sono

passate in usanza al tutto contraria, chiamandosi legitimo quello che allora si diceva empio, e iniquo quello che allora era riputato santo! Alcune volte il vescovo, fatto vecchio, si nominava egli il successore: cosí sant'Agostino nominò Eradio: ma questa nominazione non era di valor alcuno se non era approvata dal popolo: le quali cose tutte è necessario tener in memoria, per confrontarle con li modi che si vedranno usati nelli tempi susseguenti.

Ora è necessario far un poco di digressione per una nova causa, la qual ha portato aumento grandissimo alli beni ecclesiastici, e nacque in questi stessi tempi circa il 500, e questa fu un'altra sorte di collegi religiosi, chiamati monasteri. Il monacato nacque in Egitto circa l'anno 300 da quelli che fuggivano le persecuzioni, e di lá passò in Grecia, dove da Basilio circa il 370 fu formato nella maniera che ancora continua in quei paesi. Ma in Italia circa il 350 fu portato a Roma da Atanasio, dove ebbe poco seguito e consenso in quella cittá e nelli luochi vicini sino a questo tempo del 500, quando sant'Equizio e san Benedetto gli diedero forma stabile e lo diffusero: se ben l' instituzione di sant'Equizio poco si estese e presto mancò, e quella di san Benedetto si allargò per tutta l' Italia e passò anche oltre li monti.

Li monaci in quei tempi, e per lungo spazio doppo, non erano chierici, ma secolari, e nelli monasteri che avevano fuori delle cittá vivevano delle loro proprie fatiche di agricoltura e di altri artifizi, e insieme di qualche oblazioni fatte loro da' fedeli, il che tutto era governato dall'abbate: ma nelle cittá vivevano delle loro opere, e oltre di ciò di quello che li era constituito a spese publiche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto piú longamente. Li chierici, doppo divisi li beni della Chiesa, perdettero assai della devozione del popolo; onde erano pochi che donassero o lasciassero piú beni a loro; e perciò sarebbe stato il fine delli acquisti della Chiesa. Ma li monaci, continuando il viver in commune e le opere pie, furono causa che non si estinse nel popolo la liberalitá, ma, lasciati li chierici, si voltò verso di loro, quali furono istrumento grande di accrescere le ricchezze ecclesiastiche; e in progresso di tempo crebbero gran-

demente in possessioni ed entrate donate loro e lasciate per testamento, essendo ben spese allora da essi in mantenimento di molto numero di monachi e in ospitalitá, in educazione e scole di giovani e in altre opere pie. Fa conto l'abate Tritemio che li monasteri de' monachi benedettini erano sino al numero di quindicimila, oltra le prepositure e conventi minori. I monachi stessi si eleggevano l'abbate, che li governava spiritualmente e che reggeva anco li beni, cosí li offerti dalla caritá dei fedeli come anco quelli che si guadagnavano per le opere ed artifizi delli monachi; e in progresso quelli anco che si cavavano dalli stabili.

Ma li vescovi, in questi tempi che seguirono il 500, essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de' beni della chiesa, cominciarono anche a pensar un poco piú alle cose temporali e a farsi seguito nelle cittá, onde le elezioni si trattavano non piú con fine di servizio divino, ma con pratiche, passando ben spesso dalle pratiche alle violenze publiche. Per il che li prencipi, che sino a quell'ora non avevano avuto molto pensiero intorno a chi fosse eletto a quel ministerio, incomminciarono pensarci, essendo avvertiti dalli santi uomini di quei tempi che Iddio aveva commesso alla protezione loro la Chiesa, e però erano debitori, per commandamento della Maestá sua divina, di adoperarsi acciò le cose ecclesiastiche fossero maneggiate legitimamente. Vedevano anco li prencipi oculatamente quanto impedimento portassero alla tranquillitá dello stato e al buon governo della republica li interessi privati delli chierici ambiziosi e le pratiche sediziose che facevano per acquistare le dignitá ecclesiastiche; laonde, parte per rispetti divini e parte per umani, comminciarono a non lasciar che il clero e il popolo per le sue affezioni provedesse a loro modo, sí perché, essendo mutate le cose e non piú fuggito ma ambito il vescovato, si facevano pratiche, dove ne nasceva sedizioni e alle volte uccisioni popolari per opera delli concorrenti; ma anco perché alle volte erano eletti vescovi persone faziose e che tenevano secrete intelligenze con nemici del prencipe, quali non mancavano nelle confusioni di occidente; e alle volte erano elette persone che, acquistato seguito

del popolo, tentavano qualche novitá per attribuir a sé la giurisdizione delli magistrati, e concitavano il popolo a difendere le loro intraprese. Onde li prencipi statuirono che nessun eletto potesse esser consecrato senza il beneplacito loro o del magistrato, riservando il prencipe a sé la conferma delli vescovati maggiori, come in Italia di Roma, Ravenna e Milano, e lasciando alli ministri la cura de' vescovati minori. Ma attendendosi piú alla sostanza della cosa che all'apparenza, quando nella cittá era un soggetto eminente che tutti portavano, ed era noto al popolo che era di sodisfazione del prencipe, e al prencipe che piaceva al popolo, venendo l'occorrenza, quello era consecrato senza altro aspettare. Accadeva anco alcuna volta per accidente di qualche guerra o peste che alcuno si ordinasse prima che avesse la conferma del prencipe, come occorse a Pelagio II, precessore di san Gregorio, essendo Roma assediata da' Longobardi; il quale però, levato l'assedio, mandò a far scusa con l' imperatore san Gregorio, che allora era diacono, e a pregarlo d'aver per rato quello che la necessitá aveva constretto a fare.

Furono eletti in questa maniera li papi e li vescovi in Italia sino al 750 con la conferma imperiale: ma in Francia e nelli altri luochi di lá da' monti l'autoritá regia overo delli maestri di palazzo era in ciò piú assoluta, imperoché il popolo totalmente si ritirò dall'elezione quando il prencipe vi mise mano: gli uomini da bene, perché credendo esser ben proveduto dalli re, ebbero per superfluo intervenirvi; li cattivi, perché erano certi di non poter effettuare li loro disegni: onde li re diedero li vescovati essi soli per tutto questo tempo. In tutta la storia di Gregorio Turonense, da Clodoveo, primo re di Francia cristiano, sino al 590, non si vede alcun vescovo fatto, salvo che o per commandamento o di consenso del re; e san Gregorio, che è fatto papa di quell'anno, scrivendo alli re di Francia in diverse occasioni si lamenta con loro che non dassero li vescovati ad uomini sufficienti, e li prega a far elezione di persone di bontá e intelligenza; né mai riprende la provisione fatta dalli re, quando la persona provista era meritevole. Alli vescovi, che erano assonti senza autoritá del popolo, fu facile escluderlo anche dalla elezione dei preti, diaconi e altri

ministri ecclesiastici, e ridur al solo prencipe la potestá di nominarli senza intervento del popolo, essendosi anco parte di esso ritirato affatto dall' intervenire nelle congregazioni ecclesiastiche per attender alle cose loro familiari; altri per li inconvenienti che nascevano tra le fazioni popolari; altri per vedersi non stimati dal vescovo, fatto potente sí per le ricchezze che aveva da spendere, come per la dependenza dal prencipe da cui era nominato o confermato al vescovato. Il prencipe alcune volte nominava li ordinandi, alle volte lasciava anco la cura totale al vescovo, massime quando era pienamente confidente; la qual confidenza ancora era causa che il prencipe adoperasse spesso il vescovo o per comporre le difficoltá tra li popoli, o per terminare le cause difficili, facendo il rispetto della religione che li vescovi fossero piú creduti che li magistrati non erano; laonde attendevano anco piú a questo che ad insegnare la dottrina cristiana, carico dato loro al principio. D'onde venne che, trattandosi di fare un vescovo, conveniva aver piú tosto rispetto a far un savio mondano che un intendente delle cose della fede: il che dura ancora adesso, dicendosi che fuori delli luochi prossimi agli infedeli è meglio far vescovo un buon giureconsulto che un buon teologo. E certo sarebbe cosa ragionevole, quando l'ufficio principale del vescovo fosse di giudicar cause. Cristo nostro Signore, ordinando gli apostoli, disse: « Sí come il Padre ha mandato me, cosí io mando voi »; dal che essi intesero esser mandati ad insegnare: se adesso tutti sono instruiti sufficientemente e non ve n'è piú bisogno, si può attendere ad altro! Giá la cura principale del vescovo era insegnare; la seconda sopraintendere al governo de' poveri; cosí nella seconda come nella prima vi fu qualche relassazione: e però nel far anco la divisione nelle quattro parti suddette, essendo l'amministrazione delli beni in mano delli ecclesiastici, essi stessi furono quelli che divisero a loro modo; onde dove il vescovo e i preti erano persone di conscienzia la divisione si fece giusta; dove essi pensarono assai a sé, non essendoci chi proteggesse li poveri e meno la fabbrica, le porzioni di queste due furono assai picciole; e in alcuni luochi anco non toccò loro niente, ma tutto fu diviso tra il vescovo e li chierici. Anzi ancora

dove la divisione fu fatta con debita proporzione, restando tuttavia in mano delli ecclesiastici l'amministrazione della fabbrica e della parte delli poveri, a poco a poco queste si diminuivano, accrescendosi le altre due: e di questo ne fa fede il vedere che in pochissimi luochi la fabbrica ha proprie entrate, e per li poveri non restano se non li ospitali, quali però tutti sono di non antica instituzione.

La parte delli chierici nel principio non fu tra loro divisa; anzi il vescovo aveva cura di trattare ciascuno secondo li meriti: ma in successo li chierici assunsero a sé il carico di dividere, escluso il vescovo: e poiché ebbero la parte sua, dove né il vescovo né altri aveva che fare, essi ancora divisero fra loro, sí che ogni particolare incomminciò a conoscer il suo, e si lasciò di vivere in commune. Ma se bene le rendite erano cosí divise, restavano però li fondi tutti in un corpo governati dalli diaconi e suddiaconi, e le rendite riscosse da quelli e consegnate al vescovo e a ciascun delli chierici, secondo la proporzione delle loro parti. Ed in questi tempi in Italia le possessioni delle chiese erano chiamate « patrimoni ». Il che ho voluto rammemorare qui, acciò nessuno pensi che questo nome significhi qualche dominio supremo o qualche giurisdizione della Chiesa romana o del pontefice. Le possessioni di qualunque famiglia che venivano dalli loro maggiori, nelli tempi de' quali parliamo, si chiamavano il patrimonio di quella, e chiamavasi anco patrimonio del principe il fondo che egli possedeva in proprietá; e per distinguerlo dalli patrimoni de' privati si nominava *sacrum patrimonium*, come in molte leggi del libro XII del Codice si legge: si diede poi per l' istesse ragioni il nome di patrimonio alle possessioni di ciascuna chiesa. Si vede nelle epistole di san Gregorio nominati non solo li patrimoni della chiesa romana, ma anche il patrimonio della chiesa d'Arimini, il patrimonio della chiesa di Milano, il patrimonio della chiesa di Ravenna. Alle chiese poste in cittá di abitatori di fortuna mediocre non erano lasciate possessioni fuori del suo distretto; ma quelle delle cittá imperiali, come Roma, Ravenna, Milano, dove abitavano senatori e altre persone illustri, erano lasciate in diverse parti del mondo. Fa menzione

san Gregorio del patrimonio della chiesa di Ravenna in Sicilia, e d'un altro patrimonio in Sicilia della chiesa di Milano: la chiesa romana avea patrimoni in piú parti del mondo; si fa menzione del patrimonio di Francia, di Affrica, di Sicilia, delle Alpi Cozie e di molti altri luochi; anzi in tempo dell' istesso san Gregorio vi fu lite tra lui ed il vescovo di Ravenna per li patrimoni di ambedue le chiese, che si accommodò anco per transazione. Per far anco rispettare le possessioni della chiesa maggiormente, solevano dar loro il nome dal santo che quella chiesa aveva in speciale venerazione: cosí la chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di sant'Apollinare; e quella di Milano di sant'Ambrosio; e la romana diceva il patrimonio di san Pietro in Abruzzo, il patrimonio di san Pietro in Sicilia etc., al modo che a Venezia le publiche entrate si chiamano di san Marco. Nelli patrimoni del prencipe (quando non erano assegnati a' soldati) era posto un governatore con giurisdicione nelle cause che a quella professione aspettavano. Alcuni ecclesiastici della chiesa romana tentarono di usurpare di simili ragioni nelli patrimoni di quella chiesa, volendo far ragione da se stessi e non ricorrere al publico giudicio; la qual introduzione san Gregorio riprese e condannò, e proibí sotto pena di scommunica che non si facesse. Pagavano le possessioni ecclesiastiche tributi al principe, come manifestamente appare dal canone: *Si tributum*, che è di sant'Ambrosio[10]; ed è chiaro che Constantino Pogonato del 681 concesse esenzione dalli tributi che la chiesa romana pagava per li patrimoni di Sicilia e Calabria; e Giustiniano Rinotmato nel 687 remise il tributo che pagavano li patrimoni di Abruzzo e Basilicata[11]. Non riceveva la chiesa romana tanto grandi entrate da patrimoni suoi quanto alcuno crede; imperoché, narrando le storie che Leone Isaurico del 732 confiscò li patrimoni di Calabria e Sicilia, fanno menzione che rendevano d'entrata tra tutti tre talenti d'argento e mezzo d'oro, che fanno in nostra moneta, per non far minuto conto sopra la varietá delle opinioni quanto precisamente rispondi ad un talento, somma non maggiore di 5500 scudi, ed il patrimonio di Sicilia molto amplo non pagava piú di 2100 scudi.

Non è fuori del soggetto di cui parliamo saper questi particolari che occorsero mentre le possessioni della Chiesa restarono tutte in un corpo e sotto un governo stesso, se ben le rendite erano divise: il che non poté durare longamente, per le contenzioni che nascevano tra quelli a chi apparteneva l'amministrazione e gli altri che stavano alla loro discrezione. Onde per maggior espediente ciascun ministro incomminciò a ritener per sé le oblazioni che erano fatte nel suo tempio, le quali giá si solevano portar al vescovo acciò le dividesse; ma per recognizione della superioritá episcopale ciascuno dava la terza parte al vescovo, e qualche cosa di piú per onore, che fu poi chiamato il « cattedratico », perché era dato per riverenza della cattedra episcopale. Divisero anco li fondi, e assegnarono a ciascun la porzione sua. Queste mutazioni però non furono fatte in tutti li luochi insieme, né con un publico decreto, ma come avviene a tutti gli usi, che principiano in qualche luoco e si communicano successivamente agli altri, massime li cattivi, che hanno corso piú veloce e meno impedito.

In quei tempi, quando le cose ecclesiastiche furono ridotte a questo stato, erano distribuiti dalli prencipi agli uomini militari li fondi publici, con carico chi di custodire li confini, chi di servire il prencipe nelli governi civili, chi di seguirlo alla milizia, chi di custodire le cittá e fortezze; e questi, che con vocabolo franco e longobardo si chiamavano feudi, nella lingua latina, che ancora non era totalmente estinta, si chiamavano *beneficia*, come donati per beneficenza dal prencipe: per qual rispetto ancora alle porzioni delli fondi ecclesiastici, overo al ius di possederli, fu dato il nome di « benefici », perché erano donati dal prencipe, come li vescovati, o dal vescovo di suo consenso e concessione, come li altri, e anco perché li chierici sono soldati spirituali e fanno guardie ed esercitano milizie sacre. Le abbazie di lá da' monti erano ormai fatte molto ample e ricche; per questo li maestri di palazzo assonsero in sé l'autoritá di fare l'abbate; e questo con ragione assai apparente, perché li monachi allora, come s'è detto, erano laici, senza alcun ordine ecclesiastico. Vero è che non sempre lo davano essi, ma anco

alle volte concedevano per grazia alli monachi che se lo eleggessero. Ma in Italia, non essendoci monasteri molto riguardevoli in ricchezze fino al suddetto tempo del 750, li re goti, poi li imperadori e re longobardi non ne fecero gran conto; onde la elezione restò alli monachi con la sola sopraintendenza del vescovo. Ma li vescovi alle volte, intenti ad aggrandire, erano troppo molesti alli monasteri; per il che gli abbati e monachi, desiderosi di liberarsi da quella soggezione, trovarono il modo, ricorrendo al pontefice romano, che li pigliasse sotto la sua immediata protezione e li esentasse dall'autoritá delli vescovi. Fu questo facilmente consentito dalli papi, servendo loro e per avere nelle cittá d'altri persone immediatamente dependenti da loro, e per amplificare la potestá sua sopra li vescovi, importando molto che un membro cosí notabile, come li monachi erano, che in que' tempi quasi soli attendevano alle lettere, dependesse totalmente dalla sede romana.

Dato principio a questa esenzione, in brevissimo tempo tutti li monasteri restarono congiunti con la sede romana e separati dalli loro vescovi.

In Francia li vescovi fatti dal re, e molto piú li fatti da' maestri di palazzo, sminuita l'autoritá regia, si diedero tutti alle cose temporali; il che anco fecero li abbati: contribuivano soldati al re e andavano in persona alla guerra, non come religiosi per quivi far uffici di ministri di Cristo, ma armati, combattendo anco con le sue mani; per il che anco non furono contenti della quarta parte de' beni, ma li tirarono tutti a loro; onde li poveri preti, che nelle chiese ministravano alli popoli la parola di Dio e li sacramenti, restarono senza aver di che vivere. Per il che li popoli per loro devozione li contribuivano parte dell'aver proprio: il che facendosi in alcuni luochi piú largamente, in altri piú parcamente, ne nascevano alle volte querimonie: per il che, trattandosi spesso quanto fosse quello che si dovesse dare al suo piovano, passò in commune opinione esser conveniente, ad esempio della legge divina nel vecchio Testamento, il dare la decima; la qual essendo commandata da Dio a quel popolo, fu facil cosa

rappresentarla come debita anco sotto l'evangelio di Cristo, se bene da esso nostro Signore e da san Paolo altro non è detto, se non che al ministro si debbe dal popolo la sostentazione necessaria, e che il ministro od operaio è degno della sua mercede, e chi serve all'altare deve vivere dell'altare, senza prescrivere la quantitá determinata, perché in alcun caso la decima sarebbe poco, e in altro caso la centesima basterebbe. Ma perché questa è cosa chiara, e di sotto avremo bisogno di trattarne piú diffusamente, non dirò altro per ora, se non che in quel tempo, e per qualche secolo seguente, li sermoni che erano fatti nella chiesa, lasciate le materie della fede, non versavano in altro che in prove ed esortazioni a pagare le decime; cosa che erano sforzati li curati a fare e per il bisogno e per l'utilitá: e nell'amplificare oratoriamente, come occorre, spesso passavano tanto inanzi, che pareva mettessero tutta la perfezione cristiana nel pagare le decime; delle quali anco non contenti, né parendo assai le prediali, comminciarono a portare per necessarie anco le personali, cioè di quello che l'uomo guadagna con la sua fatica e industria della caccia, di ogni artificio ed anco dello stipendio militare. Di questi sermoni, ritrovandosene molti senza nome dell'autore, alcuni per errore o per studio furono attribuiti a sant'Agostino e altri scrittori antichi: ma, oltre che lo stile mostra che sono composti circa l'800, le istorie sono chiare che in Affrica né in oriente mai si sono pagate decime, e che il loro principio nacque, come si è detto, in Francia.

Passerò all' Italia, dove per molte centinara d'anni non era mai ordinato alcuno al quale non fosse anco assegnato insieme l'ufficio e carico suo speciale e proprio, salvo che qualche uomo celebre in dottrina o santitá, il quale, per attender alli studi sacri, non accettava di esser applicato a cura particolare; per il che si ordinava prete senza dargli parochia propria alla quale attendesse. San Gieronimo fu ordinato prete antiocheno, e san Paolino a Barcellona: ed eccettuata questa occasione, l'antichitá non conobbe la distinzione tra ordine e ufficio; e l' istessa cosa era allora ordinare che dare l'ufficio e la ragione di aver il vitto

dalli beni communi della chiesa. Ma dappoi che nelle confusioni che le guerre causavano negli stati molti chierici di valore e bontá erano scacciati dal loro ministerio, si ricoverarono a qualche altra chiesa, dove erano ricevuti e spesati come li propri chierici a spese communi; e alle volte mancando per morte o per altra causa qualche ministro di essa chiesa, l'ufficio di quello gli era assegnato per ministrar in esso, e questo chierico allora si diceva « essere incardinato », in maniera che quello il quale era assunto di prima ad un ufficio si chiamava ordinato a quello; ma chi, levato dal suo, era proveduto d'un altro, si chiamava incardinato.

Cominciò in Italia questo modo inanzi li seicento anni della Nativitá, quando per l' incursione de' longobardi molti vescovi e altri chierici furono scacciati dalli loro carichi: per il che, vacando uffici simili in altre chiese, erano incardinati in quelle; e li vescovi si chiamavano *episcopi cardinales*, li preti *presbyteri cardinales*. Alla chiesa di Roma e alla chiesa di Ravenna, che erano le principali, piú ricche e con piú carichi e ministeri, ricorrevano per lo piú quelli che erano scacciati dalli propri luochi; e quelle chiese, come piú ricche e abondanti, ricevevano piú di questi forestieri, e però avevano piú cardinali; il che anco era ricercato dalle suddette chiese, perché con questa via acquistavano da ogni luoco li piú insigni uomini, sí come al tempo presente si fa; e però poche volte ordinavano delli loro, ma spessissimo incardinavano forestieri, onde in quelle due chiese restò che tutti si chiamassero cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome; in quella di Ravenna durò fino al 1543, quando Paulo III per una sua bolla abrogò il nome de' cardinali nella chiesa di Ravenna. Cosí il nome di cardinale, che mostrava inferioritá, mutata significazione, è fatto nome di maggior dignitá, e viene detto che siano cardinali, cioè *cardines orbis terrarum*. Ma chi guarderá li concili fatti in Roma, dove sono intervenuti vescovi italiani e preti cardinali romani, vedrá che sempre li cardinali hanno sottoscritto doppo li vescovi; né alcun vescovo era fatto prete cardinale, anco nelli tempi posteriori. Li primi vescovi fatti cardinali furono qualche principali scacciati dalle sue chiese,

come Corrado magontino, scacciato per ribelle da Federico I imperatore, fu abbracciato da Alessandro III e fatto cardinale sabinense. Non avevano manco li cardinali romani alcun abito o insegne distinti sino ad Innocenzo IV, che del 1244, la vigilia di Natale, li diede il cappel rosso; a che Paulo II aggionse anco la berretta rossa, eccettuati li regolari; ma Gregorio XIV nel nostro tempo la concesse anco a loro. È stata necessaria questa poca narrazione, poiché versa sopra una dignitá che al presente è primaria nella Chiesa e alla quale pare non trovarsi titoli sufficienti al grado.

Dal principio sino poco inanzi il 500, come si è detto, ogni chierico era ordinato a qualche officio e viveva a spese communi: doppo fatti li benefizi, l' istessa cosa era ordinarlo e assegnargli l'officio da esercitare, e il beneficio dove cavar il vivere; né senza beneficio si ordinava alcuno. Ma in progresso di tempo, comparendo qualche soggetto atto a chiericare, se bene non vi era luoco e beneficio vacuo, per non perdere quella persona li vescovi l'ordinavano senza certo ufficio o titolo, e però anco senza beneficio, per aspettare che alcuno ne vacasse; e quelli ordinati senza titolo aiutavano li beneficiari, da' quali li era dato trattenimento. Ma in progresso di tempo crebbe a cosí eccessivo numero questa sorte di chierici ordinati senza titolo o beneficio, e si diminuí tanto la caritá nelli beneficiari a darli trattenimento, che, nascendone infinite indecenze e scandoli, bisognò provederci con legge e constringere li vescovi che ordinavano senza titolo a somministrar il vitto agli ordinati: e queste provisioni nel principio che furono statuite sopirono alquanto il disordine; il quale però non stette molto a risorgere; e piú volte represso, è sempre ritornato. Al che due cose hanno dato causa insieme: l'una, il desiderio di molti a farsi ecclesiastici per godere le esenzioni e liberarsi dalla soggezione de' principi; l'altra, l'ambizione delli prelati d'aver soggetti molti a chi poter commandare: né per ancora è ben provisto a questo disordine, sí che per tal causa non succedino in diversi regni molte indecenze, che sono causa di far perder al popolo il rispetto della religione.

Non è stato esente da questo inconveniente né manco l'ordine episcopale, sí che non siano stati ordinati vescovi chiamati titolari o, con voce derisoria, *nulla tenenti*. Non sono però cosí volgarmente trattati, come li altri chierici non beneficiati; imperoché, se bene si ordinano preti, diaconi e altri ministri inferiori senza carico né in fatti né in nome, non si è però accostumato sino al presente di ordinar vescovo senza diocesi dalla quale si denomini: per il che se gli assegna una cittá antica posseduta al presente da infedeli, da quale prenda il nome; dove non essendo alcun cristiano, l'ordinato resta col solo nome, senza popolo; e vive servendo qualche vescovo grande, quale non possi o reputi cosa inferior a sé l'esercitare per se stesso le fonzioni episcopali. Di tali vescovi titolari v'era gran numero inanzi il concilio di Trento: al presente è molto ristretto[12]. Ma perché adesso li padri gesuiti propongono questione se il papa potrebbe ordinar vescovi senza titolo alcuno, né vero né finto, sí come si ordinano preti e diaconi, e decidono che potrebbe, piaccia a Dio che questa potestá non si riduca in atto, e sia persa la riverenza anco a quell'ordine, la quale giá era grande verso tutti gli ordini ecclesiastici, quando non era ordinato se non chi era insieme destinato ad un ufficio, come si è detto; per la qual causa tutti risedevano al loro carico, perché non si poteva lasciar vacuo, e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio; onde era incognito il disordine di non resedere. Similmente era incognita la distinzione di beneficio che ricerca residenza e che non la ricerca; e o ricco o povero che fosse il beneficio, o di molto o di leggier carico, conveniva che il possessore servisse personalmente. Ma doppo che s' incomminciò ad ordinare senza titolo, avendo li titolari chi mettere in luoco suo, lasciavano il carico ad uno che attendeva con qualche poca provisione, ed essi attendevano ad altro. Cosí li vescovi in Francia servivano alla corte; e li parochi ancora, sostituito qualche povero prete. S' incomminciò a proveder al disordine non con legge o con constituzione, ma con castighi di censure e privazioni, in maniera che nei tempi de' quali parliamo, cioè nelli prossimi inanzi l'800, con questi castighi erano tenuti in freno. Ma cosí la divisione de' benefizi, come

anco l'ordinazione di non titolari e le provisioni per la residenza, non passavano senza qualche diversitá da un luoco all'altro; e anco nell' istessa chiesa non passavano senza qualche variazione, causata sí per li diversi pensieri delli vescovi che succedevano, come anco per diverse provisioni fatte di tempo in tempo dalli principi, per ovviare alli disordini causati dal troppo volere di qualche ecclesiastico, o dall' impazienza di qualche popolare, che non si poteva veder escluso totalmente dalle cose ecclesiastiche.

Molta variazione passò sino a Carlo Magno, il quale, ridotta sotto l'obedienza sua Francia e Germania, riformò anco le cose ecclesiastiche, riducendole ad uniformitá, che in diversi luochi erano diversamente instituite, rinnovando molti delli vecchi canoni conciliari andati in dissuetudine; e facendo egli diverse leggi ecclesiastiche per la distribuzione de' benefizi secondo l'esigenze di quei tempi, restituí in parte alli parochi le possessioni che li vescovi, come si è detto, avevano tirato a sé, ordinando che ad ogni prete curato ne fosse assegnata una della quantitá che in quel tempo chiamavasi « manso ». Passò allora in Italia il costume di dare la decima alla chiesa parochiale, che giá molto inanzi era introdotto in Francia. Aggiunse però Carlo di novo che il vescovo, come sopraintendente e pastore generale, potesse dare quell'ordine sopra la distribuzione delle decime che paresse a lui; per il che li vescovi, dove erano molte e grasse, ne disposero in diverse maniere: se ne attribuirono parte a loro, parte alli preti della sua cattedrale, e ne assegnarono anco qualche parte alli monasteri, con carico che essi mettessero un vicario alla cura, dandogli la porzione conveniente: e oltre all'assignazione del vescovo, alle volte le chiese non parochiali se ne appropriavano qualche parte, che in progresso di tempo poi difendevano con la prescrizione. Li prencipi ancora ne applicarono alle chiese verso quali avevano maggior devozione. Restituí Carlo la libertá alli popoli di eleggere li vescovi, concedendo che il clero e popolo dovesse eleggere uno della propria diocesi, il quale fosse presentato al prencipe; e quando da quello fosse ap-

provato e investito dandogli il pastorale e l'anello, dovesse essere consecrato da' vescovi vicini. Restituí anco alli monaci la facoltá di elegger l'abbate del loro proprio monasterio: statuí ancora che li vescovi dovessero ordinar preti quelli che fossero presentati dalli popoli e dalle parochie.

Stabilí anco Carlo l'elezione del pontefice romano in simil maniera, sí come era anco instituita quando l' imperatori orientali dominavano Roma; cioè che fosse il papa eletto dal clero e dal popolo, e il decreto dell'elezione fosse mandato all' imperatore, il quale se lo approvasse, l'eletto fosse consecrato. Vero è che, morto Carlo, quando l' imperatori della sua posteritá sono stati deboli di forze o di cervello, li papi eletti dal popolo si sono fatti consecrare senza aspettar il decreto dell' imperatore: cosí fece Pascale con Lodovico, figliuolo di Carlo, se bene mandò poi a scusarsi con esso lui che non era ciò proceduto per sua volontá, ma per forza del popolo che cosí aveva voluto. Sono ben alcuni, quali dicono Lodovico aver rinonciata la facoltá di confermar il papa, e perciò allegano il canone *Ego Ludovicus*[13], il quale altri uomini di molta dottrina per piú ragioni mostrano falso e finto; nel che è superfluo affaticarsi, perché certo è che Lotario, figlio di Lodovico, e Lodovico secondo suo nepote confermarono tutti li papi eletti nelle loro etá.

In questi tempi, nelli precedenti e susseguenti, quando, per aspettare la conferma del prencipe assente, alcune volte passava qualche mese inanzi che l'eletto fosse confirmato e poi consecrato, egli inanzi la consecrazione non si portava per papa, né administrava, salvo che qualche cosa particolare che urgente necessitá costringesse provedere di presente, né vi fosse altro che vi attendesse, come avvenne a san Gregorio; né si chiamava *episcopus*, ma *electus*. Anzi non teneva manco il primo luoco, ma lo teneva l'arciprete, al quale anco si dava questo titolo, cioè *servans locum sanctae Sedis apostolicae*. Ma doppo che li principi furono esclusi, come al suo luoco si dirá, passava sempre poco tempo dall'elezione alla consecrazione; né per questo si diceva che l'elezione sola dasse il papato, ma che la consecrazione: per il che se alcun eletto moriva inanzi d'esser consecrato, non era posto nel cata-

logo e numero delli pontefici, come avvenne ad un Stefano eletto doppo la morte di Zaccaria, del 752, che non fu consecrato, e però non fu posto nel catalogo [14].

Papa Nicolò II, per quel che pare, fu il primo quale dechiarò del 1059 che se l'eletto pontefice non potrá esser intronizzato per occasione di guerra o malignitá d'uomini, abbia nondimeno come vero papa autoritá di reggere la Chiesa romana e di disponere delli beni di quella. Restano nondimeno anco al presente le reliquie; imperoché, se il papa fa una bolla inanzi la consecrazione, non dice: *pontificatus nostri anno primo*, ma dice: *a die suscepti a nobis apostolatus officii*; e non è mancato nelle occasioni chi ha detto che il papa non si debbe inanzi chiamar *episcopus*, ma *electus*, né può usar bolla: e a papa Clemente V furono fatte tali opposizioni, onde egli del 1306 fece una bolla, dove proibí sotto pena di scommunica, che nessuno mettesse a campo queste difficoltá: onde al presente si tiene per articolo, contra quello che l'antichitá ha creduto, che per la sola elezione de' cardinali il papa riceva tutta l'autoritá: e perciò li scrittori di questo tempo si sono affaticati per metter in numero e catalogo quel Stefano di cui dicemmo; e per tanto hanno mutato il numero agli altri Stefani seguenti, chiamando il secondo terzo, e il terzo quarto, e cosí sino al nono, che lo numerano decimo, con molta confusione tra li scrittori vecchi e novi, nata solo per interesse di sostentare questo articolo.

Il governo di santa Chiesa nel suo principio ebbe forma affatto democratica, intervenendo nelle deliberazioni principali tutti li fedeli. Cosí vediamo che tutti intervennero nell'elezione di Mattia all'apostolato e nella elezione delli sei diaconi; e quando san Pietro ricevette Cornelio centurione gentile alla fede, ne rese conto alla Chiesa tutta. Similmente nel concilio celebrato in Gierusalem intervennero gli apostoli, li preti e gli altri fratelli fedeli; e le littere furono scritte a nome di tutti tre questi ordini. In successo di tempo, quando la Chiesa crebbe in numero, ritirandosi li fedeli alle cose di casa loro, lasciate quelle della congregazione, il governo restò nelli soli ministri, e si fece aristocra-

tico, eccetto la elezione che si fece popolare; onde tutte le cose si risolvevano con concili. Li vescovi della stessa provincia si congregavano col metropolitano almeno due volte l'anno, facendo sinodo provinciale; li chierici col vescovo la sinodo diocesana; e vi era una congregazione quasi quotidiana, la quale si chiamava il consistoro, ad emulazione della radunaza de' consiglieri dell' imperatore, alla quale era dato questo nome. Nel consistoro ecclesiastico intervenivano col vescovo li capi delle chiese della cittá; cosa che, passata in disuso in tutti li luochi, resta solo l'imagine in Roma. Ivi si proponevano, discutevano e risolvevano tutti li negozi ecclesiastici. Ma doppo che li benefizi furono eretti, li preti, avendo il suo vivere separato, curarono poco le cose communi e lasciarono d' intervenire al consistoro, onde quello si disusò. Ma in luoco di esso i vescovi fecero una radunanza di tutti li chierici della chiesa loro cattedrale, per servirsi di quelli cosí per consiglio, come per ministri nelli governi, li quali ricevendo la porzione del vivere da una massa commune, dove ogni anno, dove ogni mese, dove ogni giorno, si chiamarono canonici, dal vocabolo *canon*, che nell' imperio occidentale significava la misura del formento che bastava per il vitto o d'un privato o d'una casa o d'una cittá; e questa instituzione di canonici precedette di poco li tempi di Carlo Magno, e fu anco meglio stabilita da lui.

È anco necessario notar qui che in questi tempi, per essere i benefici molto ricchi, si creavano vescovi li principali della corte e delle cittá, alli quali il principe ancora commetteva molta parte del governo politico, prima straordinariamente, e poi, vedendosi che riusciva bene, anco ordinariamente; non però in tutte le cittá all' istesso modo, ma secondo le occorrenze del luoco e il valore o bontá del vescovo, ed anco secondo la poca attitudine del conte alle volte, al quale si suppliva col rimetter al vescovo: il che fu causa che poi, degenerando la posteritá di Carlo, che finalmente si affogò nel profondo dell' ignoranza, li vescovi pensarono esser meglio per loro non riconoscere piú quell'autoritá dal prencipe donde veniva, ma attribuirla a sé solamente ed

esercitarla come propria del vescovato, e chiamarla giurisdizione ecclesiastica: e tale fu il principio di quella che noi veggiamo adesso sempre contesa con li prencipi, e che mette qualche confusione alle volte nel buon governo civile.

Le cose statuite da Carlo Magno non ebbero longa durata, per il poco valore delli principi della sua posteritá che ebbero l' imperio; onde di lá da' monti con facilitá le cose tornarono alli primi abusi. Il popolo in pochi luochi e poche volte ebbe parte nell'elezione delli vescovi, e meno nell'elezione degli altri ministri ecclesiastici; ma li vescovi ordinavano e davano li benefici a chi loro piaceva, eccetto quando alcun era proposto dal prencipe, che in quel caso non mancavano di ubidire. Il pontefice romano fu sempre eletto dal popolo e confermato dall' imperatore prima che si consecrasse; e li altri vescovi italiani non erano consecrati se prima l' imperatore non li approvava. In Francia e in Germania molto piú. Il pontefice romano, se voleva favorir alcuno alli vescovati vicini a Roma, ricorreva all' imperatore, e pregava che si degnasse darli il vescovato; e se li veniva fatto instanza di consecrar alcuno che non avesse le littere imperiali che lo concedessero, ricusava di farlo, e raccordava che prima si ottenessero. Ma scacciata d' Italia la posteritá di Carlo Magno nell'884, Adriano III fece decreto che il pontefice si consecrasse senza l' imperatore.

Non è stato fuori dell'argomento che, avendo proposto di trattare delli benefizi, abbiamo ragionato del papato, e siamo anco per ragionare nell'avvenire, essendo quello uno tra li benefizi, e nominato per benefizio specialmente da Clemente III, in tempo che il ponteficato romano era non solo asceso al colmo della grandezza, ma aveva anche nome di dignitá propria, per distinguersi dagli altri. È notissima cosa che anticamente il nome di santo e santissimo, beato e beatissimo, era commune a tutti li fedeli di Cristo, quando tutti ancora aspiravano alla perfetta santitá. Dappoi che li secolari attesero molto piú del conveniente alle cose mondane, questi nomi restarono all'ordine clericale; e doppo la declinazione delli clerici inferiori, restarono alli soli

vescovi; finalmente dati li vescovi alle cose mondane, restò al romano solamente; il quale li ha poi ritenuti non come titoli di bontá, sí come erano, ma come titoli di grandezza. Il nome di pontefice era ed è commune a tutti li vescovi; anzi restano ancora canoni dove tutti li vescovi sono chiamati sommi pontefici. Il nome di papa, che par il piú proprio, si dava ad ogni vescovo. Viene chiamato papa san Cipriano vescovo di Cartagine, san Gieronimo dá questo titolo a sant'Agostino; ed in tempi piú posteriori Sidonio Apollinare chiama molti vescovi papi, ed è chiamato papa da loro. Restano del *Decreto* di Graziano molti canoni, nella inscrizione de' quali Martino vescovo di Bracara in Portogallo è chiamato papa. Gregorio VII del 1076 fu il primo che decretò che il nome di papa fosse suo proprio, né si potesse attribuir ad altri; e passò cosí in opinione, per non dir in fazione, che Anselmo lucense, uno de' suoi seguaci, disse non esser meno improprio ed empio il plurale del nome *Deus* che quello del papa.

Ma tornando alli tempi che seguirono la linea di Carlo Magno, in Francia fu inventato un modo, il quale se ben pareva a favore delli secolari, le chiese però con quello crebbero in ricchezze in immenso; e questo fu un contratto, che si chiamò « precario », pel quale a chiunque donava il suo proprio alla chiesa, la chiesa gli concedeva a posseder in sua vita quell' istesso, e ancora il doppio tanto; e se voleva spogliarsi anco dell'usufrutto, gli dava da godere tre volte tanto di altri beni della chiesa. Passò poi anco in Italia. Il contratto per il tempo d'allora era utile a quello che triplicava le sue entrate, e accommodava quelli che si vedevano senza posteritá o curavano il presente senza cura di posteritá; ma in fatti l'utile era della chiesa, la quale doppo la morte di colui acquistava il fondo intieramente.

Da questo tempo seguirono immense confusioni in Italia, cosí nel governo politico come nell'ecclesiastico, e specialmente nel papato, sino al 963, nelli quali ottant'anni non ricerchi alcuno una vera forma e faccia dello stato ecclesiastico, ma solo un preparativo generale di mutazione e un caos d'impietá. Furono scommunicati papi dalli loro successori; tagliati e annullati gli

atti fatti da loro e li sacramenti amministrati; sei papi scacciati da quelli che volevano mettersi in loro luoco, e due anco uccisi; e papa Stefano VIII cosí malamente difformato nella faccia, che non si lasciò mai veder in publico. Fu fatto papa da Teodora, famosa meretrice romana, per la fazione che aveva in Roma, il suo moroso publico, che si chiamò Gioanni X. Fu anco fatto papa in etá di venti anni Gioanni XI, che era figlio bastardo d'un altro papa morto diciotto anni prima; e tanti inconvenienti nacquero in questi anni, che li scrittori dicono in quei tempi non esservi stato pontefici, ma mostri. Il cardinal Baronio, non sapendo scusar alcuno di quei disordini, dice che la Chiesa allora per il piú stette senza vero pontefice, non però senza capo, restando il suo capo spirituale Cristo in cielo, che non l'abandona. Ed è ben cosa certa che Cristo non ha mai lasciato né lascierá mai la Chiesa sua, né può mancare la sua divina promessa ch'egli sará con lei sino al fine del mondo: e in questo ogni cristiano debbe sentir e credere quello che il Baronio dice, pensando anco che quello che allora avvenne sia avvenuto altre volte, e che sí come in quei tempi la sola assistenza di Cristo conservò la Chiesa, cosí l'ha conservata e conserverá in tutti li simili accidenti in quel medesimo modo, con tutto che non vi fosse ministerio di papa.

Può ciascuno da se stesso giudicare come fossero trattate le altre chiese d' Italia, considerando qual è lo stato di tutte le membra nelle gravi indisposizioni del capo. Non stavano però meglio fuori d' Italia, dove li grandi davano li vescovati a' loro soldati, e ancora a' putti in etá puerile. Eriberto conte, zio di Ugo Capeto, fece suo figlio di etá d'anni cinque arcivescovo di Rems; e papa Gioanni X confermò quella elezione. In quei tempi nessuno ricorreva a Roma per devozione; ma sempre chi disegnava alcuna cosa contra li canoni e usi ecclesiastici, se non trovava nel suo paese chi l'approvasse, ricorreva a Roma, dove si davano dispense d'ogni cosa; e l'ambizione o avarizia si copriva con la dispensazione apostolica. Li papi, essendo quali abbiamo detto di sopra, non facevano distinzione di quello che potessero o non potessero, stimando aumento della loro gran-

dezza ogni cosa che fosse sostenuta da qualche potente: questi per loro interesse defendevano quello che impetravano. Il popolo, parte per sua semplicitá, parte per il terrore de' potenti, approvava quello che non poteva impedire, onde si stabilí un'opinione che di qualunque cosa, subito che si avesse la conferma da Roma, ogni errore passato fosse coperto.

Alcuno crederebbe che avendo la poca cura, quale aveva l'ordine ecclesiastico delle cose spirituali, fatto raffreddar il fervore delli secolari a donar alle chiese, si fosse fatto fine agli acquisti novi degli ecclesiastici. Nondimeno non fu cosí; imperoché, quanto era diminuito nelli prelati la cura spirituale, tanto piú erano intenti a conservare li beni temporali, e avevano convertito le armi spirituali della scommunica, che si usava solo per la correzione de' peccatori, a difesa delle possessioni temporali, e per ricuperarle anco, se per caso la poca cura de' precessori le avesse lasciate perdere. E nel popolo tanto era il terrore delle censure, che nessuna cosa metteva maggior spavento; e cosa mirabile era che e capitani e soldati, del resto sceleratissimi senz'alcun timore di Dio, che usurpavano quello del prossimo senza alcun riguardo d'offendere sua Maestá divina, guardavano con gran rispetto, per timor delle censure, le cose della Chiesa. Da questo mossi molti di poco potere, desiderosi di assicurar il suo dalle violenze, ne facevano donazione alla chiesa, con condizione che ella glielo desse in feudo con una leggiera recognizione. Questo assicurava li beni, che dalli potenti non erano toccati, come quelli il cui dominio diretto era della chiesa. Mancando poi la successione mascolina delli feudatari, come spesso avveniva per le frequenti guerre e sedizioni popolari, li beni cadevano nella chiesa.

Poiché sino al presente abbiamo detto in qual maniera siano stati acquistati li beni ecclesiastici stabili e la ragione di decimare quelli de' laici, questo luoco persuade che si tratti e si risolvi, prima che passar inanzi, la questione trattata nelli nostri tempi, cioè se li beni ecclesiastici siano posseduti *iure divino* o

humano, e chi ne abbi il dominio. La commune opinione distingue le possessioni lasciate alle chiese per testamento o per donazione de' fedeli o in altra maniera da esse acquistate, dalle decime, primizie e altre oblazioni. E quanto alle possessioni, tutti concordano che si debbono chiamare beni temporali, e che sono posseduti dalle chiese *iure humano*. Imperoché certa cosa è, come di sopra si è narrato, che essendo proibito a qual si voglia collegio l'acquistare stabili, la Chiesa, prima per permissione poi doppo per concessione degli imperatori, ebbe facoltá d'acquistare; e appresso vi è il canone: *Quo iure* [15], dove si afferma che con solo fondamento delle leggi umane si dice: « questa possessione è mia, questo servo è mio », e che, levate le leggi delli prencipi, né la Chiesa né altri potrebbe dire che cosa alcuna fosse sua. E nessuno può dubitare che la divisione delle possessioni non sia per legge civile; e parimente li modi di transferire li dominii da uno all'altro, la donazione, il testamento e tutti li contratti e tutte le disposizioni sono leggi umane. Sono stati nel mondo republiche e regni dove il testamento era incognito: *iure romano* al solo cittadino romano è concesso fare testamento: non è possibile che il modo di acquistare sia per ragione umana, e la continuazione dell'acquisto sia per divina. Quando alcuna cosa è donata o legata alla Chiesa, essendovi difficoltá se quel titolo sia valido, si giudica per le leggi umane; e tenendo legitima ragione, si mette al possesso secondo quelle: adonque anco in virtú di quelle, e non altrimenti, continua nel dominio e nella possessione. Ma poiché in questo ognuno concorda, non passerò piú inanzi: solo aggiungerò come per corollario che da questo si risolve chiaramente e senza difficoltá se l'esenzioni che hanno le possessioni ecclesiastiche sono *de iure divino* overo *humano*, poiché il possedere ed il modo di possedere vengono sempre dall' istessa legge; e i giureconsulti dicono che dall' istessa viene la servitú o libertá de' fondi, dalla quale anche viene il dominio. Sarebbe gran contraddizione dire che la Chiesa avesse una possessione *iure veneto*, la qual avesse una libertá *alio iure*.

Ma quanto alle decime, sono due opinioni: una delli canonisti, l'altra delli teologi e delli canonisti che insieme studiano

la sacra Scrittura. Dicono li canonisti che le decime sono *de iure divino*, perché nel Testamento vecchio Dio diede alli leviti la decima, come la Scrittura divina racconta. E non è meraviglia che dicano cosí, perché, non versati nella lezione delli libri sacri, non essendo la loro professione d'intendere li misteri della religione cristiana, non trattano questo articolo della religione cristiana, cioè che Dio per Moisè diede al popolo ebreo la legge, la quale quanto alle cose cerimoniali e giudiciali fosse propria di quella nazione sino all'avvenimento di Cristo, il qual era per levarle la virtú obligatoria; sí che la legge delle decime è ben legge divina mosaica, ma non legge divina naturale né cristiana: obligava quel popolo solo d'allora; adesso non obliga alcuno. Può bene chi regge una republica far leggi simili a quelle, ma non obligheranno come divine, né si doveranno chiamare tali, ma sí bene leggi civili del prencipe che le constituisce. Fu una legge divina mosaica che il bestemmiatore fosse ucciso: questo adesso non ci obliga, né chi non l'occide pecca; e potrebbe il prencipe imporre per la biastema pena capitale, e sarebbe giusta, e si doverebbe servare; non però si direbbe legge divina, se ben Dio giá la diede al popolo ebreo, ma legge del prencipe politico. In queste e in molte altre occorrenze, dove allegano questi uomini la Scrittura vecchia a loro interesse e soggiongono che è *de iure divino*, bisogna distinguerli l'equivocazione che quel ch'è *de iure divino* naturale o cristiano ci obliga, ma quello che è *de iure divino* mosaico non ci obliga; e se chi ha un governo fa un statuto simile a quello, egli è *de iure humano*.

Non posso restar di dire che non per ignoranza trattano in questa materia, ma per ingannare li incauti e col nome di ius divino convalidare le cose loro e darsi reputazione. Ma si potranno convincere qui e serrargli la bocca. In quell'istesso contesto della Scrittura Dio commanda che sia data la decima alli leviti; commanda anco che non possino posseder terreno e che si contentino delle decime: se per questo precetto il popolo è *iure divino* obligato a dar loro le decime, essi saranno obligati a non aver possessioni. Ma appresso Dio commandò le decime solo de' frutti della terra, e le leggi canoniche dicono che si paghino an-

cora della mercanzia, della milizia, della caccia e di qualonque opera umana per quale si guadagni. Se Dio commandò al popolo ebreo la sola decima prediale, la personale sono sforzati dire che non sia commandata se non per legge umana. Li teologi, che io non ne nomino alcuno in particolare perché nessuno è escluso, e molti canonisti con loro, dicono concordemente esser precetto della legge divina naturale che il ministro della religione vivi del suo ufficio che presta servendo al popolo nelle cose divine, ed esser special precetto di Cristo nostro Signore nell'evangelio che al ministro, qual serve il popolo nella predicazione della parola di Dio e ministerio ecclesiastico, sia somministrato il vivere. In che quantitá, non è determinato, perché, secondo il numero delle persone, la condizione delli luochi e tempi, il molto una volta è poco un'altra; sí che il far parte al ministro di Cristo è *de iure divino*. Che questa parte sia una decima o una vigesima, o una maggiore o minore, questo è statuito per legge umana o per consuetudine, che vagliono l' istesso. E quando si legge in alcune decretali che Dio ha instituito la decima, e che la decima è *de iure divino*, intendono la parte determinata per una indeterminata, intendendo decima, cioè quella parte che è debita e necessaria; overo che Dio ha instituito la decima nel vecchio Testamento, a similitudine di che la legge ecclesiastica ha instituito l' istesso nel Nuovo. Per il che generalmente possiamo dire che li beni ecclesiastici, di qualunque sorta siano, sono sotto il dominio di chi n'è padrone, e posseduti per leggi umane. Né alcuno mova dubio sopra quella parte indeterminata, che è debita per legge divina naturale ed evangelica, perché, come ben narrano li leggisti, altro è che una cosa sia debita, altro è che se ne abbia dominio. La cosa di che si ha dominio si può dimandare drittamente in giudicio, come si dice, *actione rei vindicationis*, né si sodisfa con darli l'equivalente; ma il creditore può solo per azione personale dimandar il debito, essendo il debitore obligato dargli tanto, ma non piú questo che quello. Da questa risoluzione resta anco con facilitá deciso se li benefici sono *de iure divino* o *de iure positivo*; imperoché essendo li stabili e le decime posseduti *de iure humano*, anco li benefici fondati sopra

quelli averanno la forza dell' istessa ragione. Oltre che dalle cose suddette, si potrá piú agevolmente certificarsi di ciò, perché se la Chiesa è stata tanti anni con beni stabili goduti in commune e non divisi in benefici, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è che li benefici sono creati dagli uomini in progresso. E perciò che in questo tutti concordano, non mi estenderò piú in longo: solo dirò che se ben queste considerazioni paiono assai sottili, sono però necessarie, come le cose seguenti mostreranno.

Dalla resoluzione della prima quistione sarebbe chiaro che risponder alla seconda: chi abbia il dominio delli beni ecclesiastici (delli stabili si parla, perché delli frutti sará il suo luoco nel quarto quesito)[16]. Imperoché, se sono posseduti per legge umana, non resta se non vedere a chi la legge li abbia concessi. Alcuni dicono che questi beni sono di Dio; e senza dubio dicono il vero, perché la Scrittura divina apertamente dice che della Maestá sua divina è tutta la terra e qualunque cosa è sostentata da quella: ma in questa maniera ogni cosa è di Dio, e non piú questi beni che qualunque altri. Una sorte di dominio universale è il divino; un altro dominio ha ogni principe supremo nel suo stato, che seguendo Seneca si può chiamare dominio d' imperio, overo, secondo la dottrina de' giureconsulti, dominio di protezione e giurisdizione; un altro ha ciascun privato, che è il dominio di proprietá del quale parliamo e del quale cerchiamo adesso. Né si può dire che Dio abbia l'universal dominio di tutto, ma abbia insieme la proprietá di quei beni, come il re ha l'universale in tutto il regno, e nondimeno possiede in privato e ha la proprietá di quella porzione che è di cosa sua. Impercioché al dominio universale del prencipe si può far aggiunta col particolare della proprietá, per la quale cresce e si aumenta; ma il divino ha una universalitá cosí eccellente e infinita, che non può ricever aggionta e a quale repugna essere particolarizzata, sí come anco repugna che sia communicata a qual si voglia creatura; per il che nessuno può dire: essendo Dio patrone di questi beni, io, che ho l' istesso tribunale, l' istesso consistorio e l' istessa corte con lui, son io ancora patrone. Anzi egli è non meno servo di qual si voglia minimo.

Però altri, venendo alla libera, dicono che il papa è patrone e ha il dominio; e questo lo provano per la decretale di Clemente IV, che la plenaria disposizione di tutti li benefici appartiene a lui [17]. A questa opinione s'oppone san Tomaso con dire che il papa si può ben dire dispensator principale, ma in modo alcuno non si può chiamare né patrone né possessore: la qual dottrina esplica il cardinale Gaetano, aggiongendo che il papa non può né donar né in altro modo disponere delli beni ecclesiastici, ma solo far di quelli quanto si può stando tra li termini del dispensatore. E la ragione del Gaetano è molto chiara ed efficace. Questi beni erano prima d'un patrone che ha transferito il dominio suo per donazione o per testamento; ma nessuno di quelli ha mai avuto intenzione di donar o lasciar al papa; adonque il dominio non è passato in lui. Per il che esso Gaetano e Adriano VI papa dicono che il dominio de' beni sia nella Chiesa, cioè nell'universitá de' fedeli del luoco al quale li beni sono lasciati, sí che delli beni della Chiesa romana il dominio sia nell'universitá de' romani. Si sa da tutti che l'universitá *in iure* è come una persona capace di possedere; in qual maniera si dice la tal cosa esser publica della cittá, cioè di nessun particolare ma di tutti insieme. Molti testamenti lasciano a simil modo, come si lasciò alla scuola di san Rocco, al monasterio de' Frari ecc. Questa dottrina si conforma molto bene con l'uso antico della Chiesa e col modo di parlare delli canoni. Non v'ha dubio che dovendosi denominare li stabili dal nome d'una persona, si denominano da chi ne ha il dominio: ma tutti li canoni e l'uso antico li chiamarono beni della Chiesa; adonque essa ne ha il dominio. Né altramenti sentono quelli che dicono questi beni esser di Cristo; imperoché le chiese cristiane tutte da antichissimo tempo sono state denominate non solo dal nome della cittá, ma ancora dal nome di quello che è stato primo e piú celebre vescovo in quella, come la romana si è chiamata di san Pietro, la alessandrina di san Marco, la ravennate di sant'Appollinare, onde anco li beni di quelle chiese prendevano il nome dalli stessi santi, e li beni della chiesa romana sono detti di san Pietro. Per il che si legge appresso tutti li scrittori vecchi questi modi di dire, cioè il patrimonio di

san Pietro, le terre di san Pietro, le possessioni di san Pietro, il patrimonio di santo Appollinare, le entrate di santo Appollinare, ecc. E perché Cristo è universal capo e protettore di tutte le chiese, quello che è della Chiesa universale e di qualonque particolare si dice patrimonio di Cristo, beni di Cristo, ecc., che tanto vuol dire quanto della Chiesa il cui capo è Cristo, non altrimenti che li beni della republica veneta si dicono di san Marco, cioè di quella republica che porta il nome di san Marco. E veramente di tutto quello che fu acquistato quando li beni ecclesiastici in ciascuna diocesi erano in commune, quella universitá della chiesa ne fu patrona, perché tutte le donazioni e tutti li testamenti erano fatti a quella. Certa cosa è che quei beni furono acquistati né poterono esser acquistati se non da quelli a chi la legge concesse acquistarli: ma le leggi di Constantino concessero che potesse esser donato alli collegi cristiani, cioè alle universitá delli cristiani che si trovavano nella cittá; adonque il dominio è di quei collegi. Ma dappoi che sono state fatte le divisioni e instituiti li benefizi, li legati o donazioni sono stati fatti alle chiese particolari, anzi per il piú ad un'opera pia particolare in esse chiese; per il che non si può di qual si voglia cosa dire chi ne sia patrone, se non vista la disposizione de' testatori e donatori. Per il che, dovendo parlare con fondamento, non possiamo dir piú se non che li prelati ed altri ecclesiastici sono governatori, administratori e dispensatori delli beni ecclesiastici per farne quello che fu disposizione di chi li donò o lasciò, e non altro; e patrone è quella persona o particolare o universale, a favore di cui la donazione o il legato fu fatto. Per il che dovrebbe anco ogni rettore di chiesa veder con diligenza le obligazioni lasciategli per eseguirle; e se altrimenti si fa, bisogna imputare all' imperfezione umana: né può alcuno persuadersi che per la longhezza del tempo possi aver prescrizione; imperoché quella suppone la buona fede, la qual non è mai stata in nessuno, sapendo ognuno in sua conscienza che que' beni non sono stati lasciati acciò si faccia quello che si fa.

Ma chi avrá in dominio quei beni ecclesiastici de' quali non si sa la istituzione? La legge naturale e civile è che in quello di che è mancato totalmente il patrone privato succeda la communitá; adonque di questi resterá patrona la chiesa. In modo che in poche parole li beneficiari sono dispensatori delli beni del beneficio, ma patrone ne è quello a favore di chi è fatta la donazione o vero il testamento; e quando non si sappia, resta patrona la chiesa. Non osta a questo che vi siano leggi delli principi ed ecclesiastiche che proibiscano l'alienazione, imperoché il pupillo è vero patrone del suo, e pur non può alienare: il dominio è un ius di fare della cosa quello che si vuole, quanto la legge permette: la qual legge lega con condizione alcune sorti di persone che hanno bisogno di governo alieno. Tal è l'universitá o communitá.

Non si dovrá maravigliare alcuno se tanti moderni scrittori in simili questioni, come in questa che fa il pontefice assoluto padrone di tutti li benefizi e di tutti li beni ecclesiastici, defendono opinioni contrarie all'antichitá ed a quelle instituzioni che ebbero origine da' medesimi apostoli e uomini apostolici, perché, come con gran sentimento si doleva san Cipriano, è una delle umane imperfezioni che dove li costumi si doveriano conformare alle buone dottrine e leggi, per il contrario le dottrine di uomini interessati s'accommodano alli costumi; e si potrá osservare in tutto il corso di tanti secoli non essersi introdotta novitá, eziandio concernente la religione, che immediate non abbia incontrati difensori. Che maraviglia sará che questo avvenga in quelle novitá e introduzioni che servono a ricchezze, commodi e umani interessi, a quali molti possino aspirare? Ma seguitiamo.

La confusione che fu in Italia nelle cose politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti re e imperatori, causò anco nelle altre cittá estremo disordine nelle cose ecclesiastiche, essendo li vescovi e li abbati ora fatti dalli principi, ora intrusi dalla potenza propria; e li altri ministri ecclesiastici similmente fatti ora da quelli che dominavano nelle cittá e ora dalli vescovi, e alcune volte li benefizi anco occupati da chi aveva potenza o favor popolare.

In questo anno 963 venne in Italia Ottone di Sassonia con arme, e se n' impadroní; e per dar forma al governo, congregato un picciol concilio di vescovi, privò papa Gioanni XII, il quale, se ben della maggior nobiltá romana e di gran seguito in quella cittá, era fatto papa in etá minore di diciotto anni e viveva nel pontificato con esercitar adulterii, pergiuri e altre maniere poco religiose. Si fece renonciar Ottone dal popolo e da papa Leone VIII, creato da lui in luoco di Gioanni, l'autoritá di crear il papa e li altri vescovi in Italia; la qual ritenne esso e il figlio e nepote suo dell' istesso nome sino al 1001 per trentotto anni; e del numero di dodici papi che furono in quel tempo, due ne furono creati dal principe quietamente, li altri in sedizioni; per il che anco il primo Ottone ne menò uno pregione in Germania; e Ottone III ne menò un altro: uno fu strangolato da quello che volse esser fatto in luoco suo, uno fuggí, rubato il tesoro delli ornamenti della chiesa; e un altro si ritirò a volontario esilio; di maniera che anco in questi anni incontriamo in pontefici che, come dice Baronio, sono nel catalogo solo per empir il numero, ché del rimanente la Chiesa non aveva altro capo che Cristo. Ma li altri vescovi e li abbati erano creati dall' imperatori senza contradizione alcuna: e il modo era che, morto il vescovo, si portava il suo pastorale e l'anello all' imperatore, il quale, avendo determinato a chi conceder il beneficio, investiva quello dandoli l'anello e il pastorale; ricevute le quali insegne, andava al possesso e si faceva consecrare dal suo metropolitano e dalli vescovi vicini; il qual costume ancora si servava in Francia e in Germania. Gli altri benefici minori erano conferiti dalli vescovi o dalli abbati sotto quali erano, eccetto se il principe nominava alcuno al beneficio vacante, che a quello era dato senza replica; overo se dal prencipe era raccommandato per aver un benefizio quando vacasse, che per ragione di quella espettativa concessa dal principe li veniva proveduto dal vescovo colla prima vacanza. Cosí governavano li Ottoni senza contradizione delli papi; se ben il secondo di essi dimorò longhissimo tempo in Roma, dove anco morí e fu sepolto.

Doppo la morte degli Ottoni si conservò negl' imperatori successori la stessa podestá di dare li vescovati e abbazie, e anco di nominare alli benefici minori, overo dare delle espettative alli benefici che fossero per vacare. Bensí, diminuendosi l'autoritá imperiale in Roma, ritornarono le confusioni in quella chiesa, perché, avendo il popolo reassunto l'autoritá di elegger il papa ed elettone tre quietamente, furono eletti con qualche moto di fazione Benedetto VIII e Gioanni XX, fratelli, uno doppo l'altro; e morto quest'ultimo, fu eletto Benedetto IX loro nepote, in etá di anni dodici, il quale, oltre molti altri eccessi, vendè parte del pontificato ad un Silvestro III e un'altra parte a Gregorio VI. E tutti tre sedevano in Roma nell' istesso tempo con molta confusione; massime che questo Gregorio si era armato di soldati a piedi e a cavallo, e con molta uccisione occupata la chiesa di san Pietro con le armi, aggrandiva la sua parte: per il che Enrico Negro imperatore venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Silvestro, relegò in Germania Gregorio e privò il popolo romano di poter piú far papa. E fece egli tre papi successivamente, tutti tedeschi di nazione; li quali, eletti dall' imperatore, assonsero le insegne e l'abito pontificale senz'altro. Il terzo, che fu Brunone vescovo di Tul, avendo assonto per la deputazione dell' imperatore l'abito in Frisinga, e fatto con quello viaggio sino a Clugní, Ildebrando monaco, alunno della chiesa di san Pietro di Roma, uomo di singolar accortezza, volle con arte restituire la elezione alli romani; e conseglió Brunone, che vestito d'abito pontificale si chiamava Leone IX, a vestirsi da pellegrino ed entrar in Roma, cosicché sarebbe stato piú grato al popolo romano. Acconsentí Leone, ed entrò in Roma vestito da pellegrino, e dal popolo a soggestione di Ildebrando fu acclamato pontefice romano. Ma quest'arte non impedí che, morto Leone, l' imperator in Magonza non eleggesse Geberardo aistatense, che immediate messe l'abito e si chiamò Vettor II. L' imperatore allora non solo donava li benefici, ma fece anco constituzione contro quelli che li ottenevano per simonia, perdonando gli errori commessi sino a quel tempo, e imponendo pene per l'avvenire.

Morí Enrico Negro, lasciato l' imperio al figliuolo Enrico IV, che gli successe in etá puerile. Durando la minoritá del quale, se bene li papi erano creati col consenso delli tutori dell' imperatore, e li vescovi e abbati erano investiti da lui con l'anello e pastorale, li papi nondimeno, valendosi dell'occasione, acquistarono a poco a poco qualche maggior libertá, attaccatisi anco ad una parte delli tutori, che vennero tra loro a differenza e fecero fazioni: onde Nicolò II fece una constituzione intorno l'elezione del papa, ordinando che passasse prima per li vescovi cardinali, poi fosse proposto alli altri chierici cardinali, in terzo luoco al clero e popolo, in quarto luoco si ricercasse il consenso dell' imperatore. In qual modo essendo stato eletto Alessandro II suo successore, l' imperatore non volle confermarlo, né accettare la scusa che li cardinali mandarono a fare con l'ambasceria d'un di loro, dicendo che ciò fosse fatto per fuggire un'aspra dissensione civile; e il tutto con gran rispetto dell' imperatore, essendo l'eletto suo amico. Ed elesse l' imperatore per papa il vesvovo di Parma ad instanza di Gerardo da Parma, suo cancelliero. Ma tre anni doppo, mutate le cose nella corte imperiale e deposto Gerardo cancelliero, fu insieme deposto il vescovo di Parma dal papato, e accettato Alessandro: il quale del 1072 essendo fatta in Germania congiura dalli bavari e sassoni contra l' imperatore, si congionse con loro ed entrò nella lega; e l'anno seguente citò l' imperatore a Roma come imputato di simonia per aver conferito vescovati per danari. Fu l'azione pontificia molto maravigliosa, non essendo mai alcun pontefice passato tant'oltre; ma presto andò in silenzio per la morte del papa; doppo il quale pervenne al pontificato Gregorio VII senese, monaco, il quale, eletto dalli romani, fu approvato dall' imperatore. Ma del 1076, essendo stato tre anni nel pontificato, ritrovandosi l' imperatore ancora giovine e con molti moti in Germania, si deliberò di voler escluderlo in tutto dall'elezione delli vescovi e abbati; e gli fece un monitorio, che non dovesse per l'avvenire impedirsene. Fece gran resistenza l' imperatore; onde il papa lo scommunicò, assolvè li soggetti dal giuramento di fedeltá e lo sospese dall'amministrazione del regno d' Italia e di Germania: scommunicò

anco li vescovi suoi ministri; si collegò con li suoi ribelli; concitò la madre propria dell' imperatore contra il figlio; e nel tempo che passò sino al 1085, quando il papa morí esule in Salerno, scommunicò l' imperatore quattro volte, e fece un decreto generale, che se alcun chierico riceverá vescovato o abbazia da mano laica, non sia tenuto per chierico da alcuno, e sia privato dell'entrar in chiesa; e il simile a chi riceverá altri benefici : alla qual pena soggiaccia anche l' imperatore, re, duca, marchese e conte e ogni potestá o persona secolare che ardirá dar investiture di benefici.

Sostenne la sua causa l' imperatore con le armi contra li collegati col pontefice, e fu seguito dalla maggior parte delli vesvovi; onde il pontefice fu in gravissimo pericolo. Ma egli, che giá aveva scommunicati li normanni come usurpatori delli regni di Sicilia e Puglia, si voltò all'aiuto loro; li consentí tutto quello per che li perseguitava, e li assolse dalla scommunica. E se per questa causa Roberto re di Napoli e di Sicilia, che per inanzi era persecutore del papa, non si fosse voltato a sua difesa per far contrapeso all' imperatore, egli sostentava la sua causa con intiera vittoria : ma per gli aiuti di Roberto il pontefice, se ben esule; si sostentò. E morto quello, per li aiuti stessi e di tre Ruggieri dell' istessa famiglia continuò l' istessa contenzione anco con due successori di Gregorio, ambidua monachi dell' istesso ordine; l' ultimo de' quali, che fu Urbano II, in premio delli servizi prestati dalli normanni diede ad uno di loro la bolla della monarchia di Sicilia, concedendogli in fatti maggior maneggio nelle cose ecclesiastiche di quello che voleva levar all' imperatore : per il che, oltra le scommuniche che piú volte replicò con l' imperatore, e le rebellioni che gli eccitò contra, gli fece anco rebellare il suo primogenito; e col mezzo di quello escluse l' imperatore quasi d' Italia. Ma morto questo, il pontefice che successe, replicate le scommuniche còntra l' imperatore e suscitate molte rebellioni, fece anco rebellare l'altro figlio, col quale venuto il padre a guerra, una volta vinto e l'altra vittorioso, finalmente venne a condizioni d'accordo, nelle quali fu ingannato, e ridotto in vita privata, lasciò l' imperio al figlio, che pur Enrico si chiamava.

Morto Enrico IV, Pascale, che cosí aveva nome il pontefice, quarto tra quelli che, incomminciando da Gregorio VII, combatterono con scommuniche e armi spirituali per levare l' investitura delli vescovati e abbazie all' imperatore, fece concilio in Guastalla, e poi a Troia di Francia; e renovò in ambidua li concili li decreti di Gregorio VII e Urbano II, che nessun laico si potesse impedire nelle collazioni de' benefici. In Francia non fu accettato il decreto dal re; anzi egli continuò secondo il costume; ed anco l' imperator Enrico V figlio si opponeva, il quale finalmente del 1110 venne in Italia armato per la corona dell' imperio: a che essendosi il papa opposto per le controversie vertenti tra loro, convennero che Enrico andasse a Roma per la corona, messa in silenzio la controversia delle investiture, della quale né l'una né l'altra parte dovesse parlare. Andò Enrico a Roma, dove il pontefice Pascale, parendoli esser superiore di forze, non stando fermo alle condizioni, voleva che rinonciasse le investiture; ed Enrico, confidato nelle forze sue, ardí in contracambio di proporne che il papa revocasse il decreto, dicendo di non voler esser inferiore a Carlo Magno, Lodovico Pio e ad altri imperatori, che quietamente e pacificamente avevano date le investiture: onde, crescendo le contese, l' imperatore fece pregione il papa e la maggior parte de' cardinali, e con loro si slontanò dalla cittá. Si trattò l'accordo; e finalmente convenne il papa di incoronarlo, di lasciargli la collazione de' benefici e di non scommunicarlo per ciò, e gli giurò l'osservazione dell'accordo; e il pontefice, celebrata la messa, partí l'ostia, e con la metá communicò se stesso, con l'altra metá l' imperatore, con imprecazioni esecrande e spaventevoli a qual di loro fosse violatore delle convenzioni. Il papa, tornato a Roma, disse voler osservar l'accordo, ma però li legati suoi scommunicarono l' imperatore; ed esso doi anni doppo, che fu del 1112, fece concilio e confermò li decreti di Gregorio e Urbano, che nessuno pigliasse investiture da' laici; e fece che il concilio annullò l'accordo fatto con l' imperatore, e finalmente del 1116 lo scommunicò ancora.

Morí Pascale, e gli successe prima Gelasio II, poi Calisto II, con quali durò la contenzione; e da tutti essi fu successivamente

l' imperatore scommunicato. Questi tre pontefici non si valsero solo della scommunica, ma eccitarono anco contro l' imperatore molte sedizioni; capo di quali fu Lotario sassone, quale, mosse le armi, ebbe diverse vittorie. Finalmente del 1122, vedendosi Enrico in tante difficoltá, rinonciò alle investiture; e fu quietato un tumulto durato cinquantasei anni sotto sei papi, con scommuniche d' infinito numero di persone ed ecclesiastiche e secolari che aderivano all' imperatore, e con morte di innumerabili persone dall'una parte e dall'altra in sessanta battaglie fatte da Enrico padre e in dieciotto fatte da Enrico figlio: *tantae molis erat* mettere li fondamenti di quell'edificio che abbiamo veduto ridotto al colmo della fabbrica, del quale siamo per parlare!

Nell'occorrenza suddetta seguíta tra Pascale ed Enrico il giudicio del mondo fu vario, dicendo alcuni che il consenso prestato dal papa fu nullo, come fatto per timore, trovandosi egli e tanti cardinali in mano dell' imperatore; e però che con ragione se gli oppose Pascale e restò di osservarlo; ma per l'altra parte si diceva che, se il consenso del pontefice fu invalido per esser estorto con timore, non meno si doverebbe tener per invalido il consenso prestato dall' imperatore per timore di tante scommuniche e anatemi, di tante rebellioni e macchinazioni. Per che causa è sottoposto a restituzione quello che è fatto per timore di pregionia, e non quello che è fatto per timore di anatemi e per paura di veder tutto il suo stato e popolo in confusione e guerra civile? Usarono alcuni in concilio alla presenza di Pascale questo dilemma: se il decreto e bolla sua, per quale consentiva l' investitura all' imperatore, era legittimo, conveniva osservarlo; se era iniquo e, come alcuni dicevano, eretico, adonque era eretico e iniquo anco il papa autore. È ben certo che una cosa giusta e debita, se ben fatta per timore, è valida; e che nessuno, sia chi si voglia, è scusato se per qualunque timore opera contro la legge di Dio.

La contenzione delli pontefici con li imperatori in questa materia del dare le investiture delli vescovati e abbazie non si fermò solamente nell' Italia e Germania, regni dell' imperatore,

ma nelli stessi tempi anco in Francia alcuni delli vescovi, eccitati dall'esempio e interesse, si opponevano al re per l' istessa causa; ma perché non tutti erano d'accordo a collegarsi col papa contra il re, per il piú il re la vinceva, e li papi si contentavano d'acquistar pian piano quello che era impossibile tutto insieme. In Inghilterra, avendo sempre li re conferiti li vescovati e le abbazie, del 1102 Anselmo arcivescovo di Cantorberí negò di voler consecrare li vescovi provisti dal re, aderendo alli decreti fatti dalli papi; e la contesa durò molti anni, sostenendo il re la sua autoritá, e defendendo l'arcivescovo con l'aiuto del papa la sua opposizione. Credette il re poter persuadere quello che reputava giusto al papa, e gli mandò perciò un ambasciatore, il qual ebbe dal pontefice cosí dure risposte e minacce, che per rintucciarle l'ambasciatore fu necessitato dirgli che il re non voleva cedere la sua autoritá se avesse dovuto perder il suo regno: al che non meno arditamente replicò il papa che non lo voleva permettere, se dovesse perder il capo. Stette il re constante, e ad Anselmo convenne partire dal regno; né poté tornare, se non consentendo alla volontá regia. Ma morto quel re senza eredi maschi, e successa qualche guerra civile, fu facile agli ecclesiastici vincerla e introdur in Inghilterra quello che era stato introdotto nell' imperio, dove, doppo la cessione di Enrico, del quale si è detto, il papa ottenne il suo intento. Vero è che del 1132 Lotario sassone, successore di Enrico V imperadore, ricercato da Innocenzio II che volesse riconoscer per pontefice lui e non il suo avversario, negò di farlo se dal papa non gli erano restituite le investiture rinonciate da Enrico: e forse il papa le averebbe concesse; ma san Bernardo, molto familiare di Lotario, lo persuase a desistere, mettendogli in considerazione che, avendo egli fatto guerra con Enrico suo precessore e signore ad instanza di papa Pascale per questa causa, il voler doppo farsi defensore della pretensione di Enrico era un dechiarare se stesso rebelle, e che avesse mosso guerra al suo signore quando defendeva causa giusta.

Quello che suol avvenire doppo le gran vittorie, cioè che non tutte le forze dell' inimico sono estinte e spesso risorgono le reliquie della parte vinta con le pretensioni vecchie, le quali cose

il prudente vincitore temporeggia con destrezza piú tosto che opponersegli apertamente per non rinovare la guerra; avvenne nell'occasione presente. Non potêro li pontefici avere la vittoria cosí intiera d'una tanta pretensione, che in qualche luoco non restasse alcuna sorta di benefici in poter de' laici, e che qualche prencipe alle volte per qualche necessitá del suo governo non dasse senza rispetto del papa qualche vescovato al primo modo. Restò in Francia la regalìa, che è un ius del re di conferire tutti li benefici semplici vacanti doppo la morte delli vescovi sino che è creato il successore; restò in Germania un ius all' imperatore di dare un solo delli canonicati in molte chiese; e cosí diverse autoritá particolari furono ritenute da alcuni prencipi. Li papi, acciò, combattendo questi usi particolari, non rinovassero la contenzione a pericolo di perder il tutto, overo, lasciandoli correre, non facessero pregiudicio alla causa universale, pensarono esser necessario provedere con negozio ed arte. Trovarono temperamento col far scriver alli canonisti ed altri scrittori da loro dependenti che questi prencipi godevano quell'autoritá per privilegio concesso dal papa. Questo alli papi serví a riputazione, per far apparire che li prencipi non avevan ragione alcuna se non per loro grazia, e li assicurò ancora dal poter pretendere piú inanzi; e fu facilmente passato dalli prencipi, a' quali pareva che fosse un assicurarli dalle molestie che li papi potessero darli, aggiongendo titolo ecclesiastico alla loro possessione per farla piú sicura. Ma l'evento mostrò che fu veneno quello che era stimato medicina; perché circa il 1300 Bonifacio VIII esercitò acerbe contese con Filippo Bello di Francia, acciò cedesse l'autoritá delle regalie suddette; e passarono cosí inanzi, che quel regno con scommuniche e interdetti, con la privazione del re e con la concessione del regno ad Alberto imperatore se l'avesse acquistato, fu posto in gran pericolo. Nel principio, quando s'assentí da quelli a chi tornò conto in concessione apostolica conservarsi quello che era proprio del prencipe, non fu ben pensato che li pontefici pretendono poi di poter revocare li privilegi concessi da' predecessori, anco senza causa, se ben mai mancano pretesti per finger cause; e che qualonque possede per titolo proprio e si con-

tenta di riconoscere per grazia altrui, è come chi lasciando il proprio fondo va a fabbricare nell'alieno.

Ma all'altro incontro, quando alcun prencipe, rotta la pazienza, conferiva qualche beneficio principale, il che il re d' Inghilterra e di Sicilia facevano spesse fiate, li papi per non attaccar contenzione non dicevano altro al prencipe; ma, per non lasciarsi pregiudicare, con le pratiche per mezzo de' monaci operavano che l'eletto rinonciasse in mano del papa, promettendogli che sarebbe dal papa investito, e cosí averebbe quietamente quello a che, se non si fosse contentato, il papa si sarebbe opposto e gli avrebbe messo tutto in difficoltá. Di questa pratica usata allora frequentemente dalli pontefici ne fanno lunga menzione Florenzio Wingerinense e Ivo Carnotense, scrittori di quei tempi, come di cosa ordinariamente fatta in Germania e Francia, con questa forma di parole, «che li pontefici con una mano pigliavano, e con l'altra rendevano». Questo partito era facilmente accettato, come quello che faceva uscire di travaglio; e il medesimo re, se lo veniva a risapere doppo, se la passava come cosa che non faceva mutazione in effetto, senza considerare quello che importasse per l'avvenire. Del qual modo si vagliono anco adesso contra li vescovi cattolici di Germania, che non ubidiscono le loro reservazioni, come a suo luoco si dirá.

In Spagna la natura quieta e prudente della nazione insieme col buon governo di quei re furono causa che in un moto cosí universale essi la passarono in quiete: aiutò forse anco questo l'esercizio in che erano tenuti dalli saraceni, che li faceva pensare a star uniti con li loro re e vivere in quiete. Li re non hanno mai ricercato di sottoporre gli ecclesiastici piú del conveniente; ed essi non si sono mai collegati co' forestieri per esentarsi dalli re piú del dovere. Li re ancora, subito veduto che li pontefici romani avevano con la forza, col terrore e con le pratiche ottenuto qualche cosa negli altri regni, procuravano di accommodarsi all' istesse cose, in maniera che facesse alterazione al loro governo quanto minore fosse possibile. Per il che, quantonque fosse consueto per li tempi inanzi che li vescovi e altri ecclesiastici

ministri fossero ordinati conforme all'uso antico, fatta l'alterazione narrata negli altri stati, non vollero prendere contenzione con li pontefici, ma con un prudente temperamento essi si contentarono che non fosse ordinato alcun vescovo senza loro consenso; anzi, per assicurarsi bene, Alfonso VI ne ricercò l'approbazione da Urbano II, il quale concesse al re il iuspatronato di tutte le chiese del suo regno. Hanno proceduto quei re tutto altramente che li germani e franchi e angli: essi si sono contentati di riconoscere in grazia da altri quello che era suo, purché ciò servisse a possederlo piú pacificamente; questi hanno combattuto per non riconoscer il suo da altri; tutti però con prudenza. Vedevano questi che era una via di perder il tutto e di diventare soggetti, poiché la dimanda pontificia non era il termine della sua intenzione, ma un grado di passar piú oltre: consideravano li suoi sudditi, massime gli ecclesiastici, inclinati alla libertá, per non dire licenza, e però pronti ad accordarsi col forestiero per diminuire l'autoritá del loro prencipe; onde vedevano esser necessario che non vi fosse porta aperta per la quale potessero ricorrere. Ma li spagnoli, confidati nella quiete delli loro soggetti, non ebbero ragioni di temere che spontaneamente si movessero a ricorrere fuori del regno. Ben considerata l'angustia delle cose loro in que' tempi, ebbero buona ragione di temere che chi era stato sufficiente di far rebellare li soggetti a principi tanto maggiori di loro, non usasse contra loro le istesse arti; e pertanto prudentissimamente si risolsero di ricevere spontaneamente quello che maggiori di loro erano stati costretti doppo molte guerre a tollerare.

Ora per conclusione, in questo tempo che passò tra il 1122 dalla renoncia fatta da Enrico sino al 1145, fu quasi per tutto stabilito che, morto il vescovo, l'elezione del successore si facesse dal capitolo de' canonici e fosse confermata dal metropolitano; e morto l'abbate, l'elezione fosse fatta dalli monachi e confirmata dal vescovo, se il monastero non era esente; e se era esente, fosse confirmata dal papa: li altri benefici che erano « *de iure patronatus* » fossero conferiti dal vescovo alla presentazione de' patroni; li altri tutti fossero nella libera disposizione episcopale.

Restava il pontificato romano, che, escluso il prencipe, pareva dovesse ritornar alla libera elezione del popolo: ma del 1145, venuto Innocenzo II a differenza con li romani, ed essendo da loro scacciato dalla cittá, egli in contracambio privò loro della potestá di elegger il papa.

Nelle turbe che successero per le cause suddette, molte cittá sollevate dalli vescovi confederati col papa si rebellarono dall' imperatore, e li vescovi se ne fecero capi, onde ottennero anco le publiche entrate e le ragioni regie. E quando le differenze si composero, avevano preso cosí fermo possesso, che fu necessitato il prencipe conceder loro in feudo quello che di fatto si erano usurpato; onde anco acquistarono li titoli di duchi, marchesi, conti, come molti ne sono in Germania che restano anco tali e in nome e in fatti, e in Italia di nome solo; il che fece ecclesiastica gran quantitá di beni secolari, e fu aumento molto notabile non solo nelle turbe di che abbiamo parlato, ma in quelle ancora che seguirono sotto gli imperatori svevi.

Li monachi in questo tempo s'erano intromessi grandemente a favorire le imprese delli pontefici contro li prencipi; per il che anco perderono assai della riputazione di santitá: anzi si perdette anco in veritá molto della disciplina e osservanza regolare nelli monasteri, poiché s' intromessero nelli negozi di stato e di guerra; per il che anco cessarono gli acquisti loro, se non in qualche picciole congregazioni instituite novamente in Toscana, quali non s' intromessero in questi moti e conservarono la disciplina; e però, continuando la devozione del popolo verso loro, furono istromenti di acquistare novi beni, ma non molti però, essendo essi pochi.

Ma un'altra occasione passò, la quale fece fare grand'acquisti nelli secoli di che si è parlato, e fu la milizia di Terra Santa. E fu allora cosí intenso il fervore di andar o contribuir a quell'acquisto, che le persone, non tenendo conto delle robe, delle mogli e delli figli, si mettevano in questa milizia, e vendendo il suo passavano il mare; anzi le donne istesse, senza aver rispetto alla loro figliuolanza, vendevano li beni per sovvenir alla guerra.

Li pontefici con loro brevi ricevettero sotto la protezione sua e degli altri prelati le cose e li negozi de' crocesignati (cosí si chiamavano quelli che andavano alla guerra); e questo apportò alle chiese quell'accrescimento che suol apportare l'esser tutore, curatore o procuratore di vedove, pupilli e minori; né il magistrato secolare poteva pensar pure di defendere alcuno, per il terrore delle censure che allora s'adoperavano senza risparmio. S'aggionse un gran punto: e fu che Eugenio III constituí che ognuno potesse per quell'opera pia alienare eziandio li feudi che teneva; quali, se il padrone non poteva ricever esso, anche contra il voler suo potessero esser pigliati dalle chiese: il che fece via ad acquistare molto largamente. Avvenne ancora che li pontefici romani si valsero delle arme preparate per Terra Santa a qualche imprese che aummentarono il temporale della Chiesa romana: e ancora li legati pontifíci e li vescovi de' luochi dove le suddette arme si congregavano per unirsi a far viaggio, si valsero di esse per diversi aummenti della temporalitá delle chiese. Ancora, essendo offerta e raccolta molta quantitá di danari cavati dalli fedeli, donne massime e altri che erano inetti a servir alla guerra in propria persona, cosí per riscuotersi dal voto fatto, come per ottenere indulgenze e altre concessioni, non tutta fu spesa in quella guerra: ne partecipò senza dubbio qualche prencipe, ma notabile parte ancora restò in mano delli prelati; per il che le cose ecclesiastiche fecero qualche aummento. Appresso di questo s' instituirono le religioni militari delli Templari, Ospitalieri ecc. per defesa del tempio fabbricato in Gierusalem e delli pellegrini che quivi andavano, e per combattere contra li saraceni; la qual cosa, se ben nova che fosse instituito religioni per sparger sangue, fu però ricevuta con tanto fervore, che in brevissimo tempo acquistarono ricchezze grandi. Tutte queste maniere portarono grand'aummento alle ricchezze ecclesiastiche.

Fu anche un modo di dar accrescimento assai notabile alli beni ecclesiastici il riveder bene la materia delle decime; e dove non erano pagate, procedere con censure che si pagassero non solo le prediali delli frutti della terra, ma le miste ancora, cioè

delli frutti degli animali, e ancora le personali dell' industria e fatica umana. Alle decime aggionsero le primizie ancora, le quali furono primieramente instituite da Alessandro II, imitando in ciò la legge mosaica, nella quale furono commandate a quel popolo. La quantitá di esse da Moisé non fu stabilita, ma lasciata in arbitrio dell'offerente: li rabbini doppo, come san Girolamo testifica, determinarono la quantitá, che non fosse minore della sessagesima né maggiore della quarantesima; il che fu ben imitato dalli nostri nel piú profittevole modo, avendo statuito la quarantesima, che nelli tempi nostri si chiama il quartese. Determinò Alessandro III, circa il 1170, che si procedesse con scommuniche per far pagar intieramente le decime delli mulini, peschiere, fieno, lana e delle api; e che la decima fosse d'ogni cosa pagata prima che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere li frutti: e Celestino III, circa 1295, statuí che si procedesse con scommuniche per far pagar le decime non solo del vino, grano, frutti degli alberi, pecore, orti e mercanzie, ma del stipendio de' soldati, della caccia, e ancora delli mulini a vento. Tutte queste cose sono espresse nelle decretali de' pontefici romani: ma li canonisti sono ben passati piú oltre, dicendo che il povero è ubligato a pagar decima di quello che trova per limosina mendicando alle porte, e che la meretrice sia tenuta pagar decima del guadagno meretricio; e altre tali cose, che il mondo non ha mai potuto ricever in uso.

Le decime erano pagate alli curati per il servizio che prestavano al popolo nell' insegnare la parola di Dio, ministrare li sacramenti e fare le altre fonzioni ecclesiastiche; onde per questi ministeri non si pagava cosa alcuna. Qualche persona pia e ricca donava, se le piaceva, per la sepoltura delli suoi o nel ricever li sacramenti, qualche cosa; e passò cosí inanzi l'uso, che la cortesia fu convertita in debito, e s' introdusse anco in consuetudine il quanto si dovesse pagare; e si venne alle controversie, negando li secolari di voler pagare cosa alcuna pel ministerio delli sagramenti, perché per ciò pagavano le decime; e gli ecclesiastici negando di voler fare le fonzioni, se non se gli dava quello ch'era in usanza. Rimediò a questo disordine Innocenzo III, circa

il 1200, proibendo severamente alli chierici di pattuire cosa alcuna per il ministerio e di negarlo a chi non voleva pagarli, e commandò che senz'altro facessero le fonzioni; ma doppo quelle fossero li secolari con censure sforzati a servare la lodevole consuetudine (cosí dice il papa) di pagar quello che era solito, mettendo molta differenza tra lo sforzare inanzi per patto e sforzare doppo con censure, approvando questo per cosa legitima, e proibendo quello come simoniaco: mutato nome, riservata la cosa stessa [18].

Un'altra novitá ancora fu introdotta contra li canoni vecchi, quale fece molto per l'acquisto. Era proibito per li canoni di ricever alcuna cosa per donazione o per testamento da diverse sorti di publici peccatori, da sacrileghi, da chi restava in discordia col proprio fratello, dalle meretrici ed altre tali persone. Furono levati affatto questi rispetti, e ricevuto indifferentemente da tutti: anzi a punto li maggiori e piú frequenti legati e donativi sono di meretrici e di persone che per disgusti con li suoi lasciano o donano alla Chiesa. Cosí li pontefici romani non solo usavano gran diligenza per aiutare gli acquisti, quanto anco per conservare la potestá di distribuire gli acquistati; la quale, come si è detto, era con tanta opera e sangue cavata di mano delli prencipi e ridotta nel clero. A che per proprio interesse tutto l'ordine ecclesiastico non solo acconsentí, ma si aiutò con le predicazioni e con la penna, sempre inculcando che fosse stata usurpazione de' popoli e tirannide de' principi l'aversi eglino intromesso in parte alcuna nella distribuzione dei benefici, e massime nell'elezioni del papa. E a' nostri giorni uno delli argomenti trattato da Baronio per tutti li suoi *Annali*, con ogni opportunitá e importunitá, è questo, che fosse un'empia e tirannica usurpazione di quei prencipi e popoli che s' intromessero nelle elezioni de' vescovi e massime del papa; non avendo considerazione che li miglior papi sono stati li proveduti dalli prencipi, e che sempre, quando li soli ecclesiastici hanno fatto elezione, sono nati disordini infiniti. Ma quel che piú importa è che pontefici di santissima vita ed imperatori di eterna memoria

hanno commendata quella pratica e giudicata necessaria; né adesso si può biasimarla senza vituperare due dozzine di papi santi, e in particolare san Gregorio.

Se da principio si fosse scoperto l'arcano ove tendesse questo levare dalli prencipi le investiture, gli ecclesiastici non si sarebbero lasciati persuadere alla novitá: ma credettero trattarsi del proprio loro interesse e libertá; però si cominciò la pratica che si davano li benefici nel modo suddetto tutti nella sua diocesi, chi per elezione delli capitoli, chi per collazione del vescovo: e il pontefice romano parimente dava quelli della diocesi di Roma, né s' intrometteva di dar benefici fuori della sua diocesi, se non alcuna volta in un solo caso, cioè quando alcun prelato, andato a Roma per devozione o per negozio, lá moriva, e nella compagnia di quello era qualche persona insigne dell' istessa nazione, il pontefice immediate creava quello in luoco del morto, e lo mandava scrivendo alla diocesi overo monasterio, e dolendosi della morte del defonto, e consolandoli con la sostituzione di quello che egli li mandava. Questa cosa fu facilmente consentita, sí perché occorreva pochissime volte, come perché pareva anco un favore del pontefice, né vi era causa di ricusare la persona, essendo meritevole e del paese: ma quando la nova della morte perveniva al luoco, se dal papa non era stato proveduto giá nel modo detto, non aspettavano altro, ma facevano le provisioni loro secondo il solito. In altro caso il papa non trattava cause beneficiali fuori della diocesi romana.

Era nondimeno il pontefice romano molto benemerito di tutto l'ordine chiericale, poiché tanti pontefici con tante loro fatiche e travagli, con tanto sangue sparso li avevano acquistato questa potestá e dominio sopra li benefici, ed escluso li prencipi che da antico tempo, e li popoli che dal principio avevano posseduto quella ragione; perilché era fatto gran conto di lui dalli vescovi, e cercavano gratificarlo in qualonque modo potevano; il che diede animo alli pontefici di usare con li vescovi quel modo che usavano gli imperatori, cioè raccommandarli qualcuno, acciò lo provedessero di beneficio conveniente. Queste preghiere al principio

parevano molto strane alli prencipi, aprendosi una porta per quale il forestiero avesse ingresso a beneficiarsi nel loro regno; se ben erano favoritamente ricevute e con gratificazione corrispostogli dalli vescovi, che, attenti solo ad escludere li prencipi, non pensavano mai che altri, col privar essi, potesse assumersi le collazioni de' benefici. Ma presto, per l'utilitá che riceveva la corte da quelli che facevano presenti per esser favoriti presso al papa, e per le spese delle bolle, comminciarono a moltiplicar tanto le preghiere e raccomandazioni del papa, che li vescovi venivano privati quasi di tutte le collazioni; onde furono sforzati alle volte passar senza compiacerle. Trovarono li pontefici rimedio a questo, aggiongendo alle preghiere il commandamento: cosa che fece nel principio ubidire; ma per esser troppo frequente, necessitò li vescovi a transgredir il commandamento, e senza rispetto di quello o delle censure in esso contenute, fare le collazioni secondo li propri rispetti e della loro chiesa; e bisognava poi che a cosa fatta il papa si contentasse, poiché non vi era altro rimedio, e li perdonasse.

Sarebbesi facilmente fermato il corso col quale si ottenevano li benefizi a Roma; ma fu inventato rimedio in corte; imperoché, oltre le preghiere e li commandamenti, aggionsero un esecutore, che se il vescovo non conferisse il beneficio, dovesse egli conferirlo e punir ancora il vescovo per la disubidienza. Non però usavano di tal modo se non parcamente, e quando il vescovo fosse stato contumace. Ma finalmente, per spedirla piú presto, si passò a concedere le preghiere, il mandato e l'esecuzione tutto insieme. Le chiese e li vescovi perciò si sentivano molto gravati, e li prencipi e le nazioni si dolevano non solo per esser privati delle facoltá loro, ma ancora perché con tal modo li benefici soliti darsi per antichissimo costume alli naturali, capitavano tutti in forestieri che stavano nella corte romana; onde spessissime volte erano fatti vescovi e parochi quelli che non intendevano la lingua popolare né per la molta differenza erano atti ad impararla, come molti italiani beneficiati in Inghilterra. E crebbe tanto il disordine, che fu proibito dalli pontefici romani il poter aver beneficio, massime curato, a chi non intendesse la lingua del

popolo, riservando a sé la potestá di dispensare: il che non levò il disordine, ma solo accrebbe la spesa agl' impetranti e l'utilitá alla corte, non restandosi di dare l'espettative a' forestieri, concedendo loro appresso un breve di dispensa. Ma quantunque agli uomini di buon zelo dispiacesse cosí ampla autoritá che la corte romana s'era assonta, era però gratissima a numero grande di chierici ed altre persone desiderose di benefici, soggette però ad impedimenti canonici che li rendevano inabili. Questa sorte di persone nessun vescovo ardiva di promoverli, ritenendo la debita riverenza alli canoni: con tutto ciò quello che nessuno voleva fare lo faceva facilmente il papa, dispensando contra ogni canone e constituzione ecclesiastica, introdotto il dire: « *de plenitudine potestatis* », e la clausula « *non obstantibus* », che adesso si mette in ogni bolla beneficiale: anzi che li pontefici stessi nella distribuzione de' benefici della Chiesa romana de' buoni tempi facevano professione d'esser piú osservatori delli canoni che qualonque altri vescovi; e una delle glorie de' santi pontefici, come si può vedere in san Leone e successori, era la pontuale osservanza de' canoni in se medesimi prima, poi negli altri. Né si debbe dire che quelli fossero di minor autoritá; ben certamente erano di maggior bontá e sapere, e non ardivano fare se non quell'istesso che era concesso agli altri, dove che doppo a Roma s'è fatto tutto quello che altri non ardiva di fare.

San Bernardo, qual visse nei primi tempi di queste introduzioni, con tutto che non fossero cosí passate inanzi come avvenne doppo, le reprende acremente scrivendo ad Eugenio III, dolendosi che la cittá di Roma fosse il luoco dove concorressero gli ambiziosi, avari, simoniaci, sacrileghi, concubinari, incestuosi per aver benefici, poiché negli altri luochi non trovavano chi volesse riceverli, essendo Roma quella sola che rende lecito e legale quello che per tutto è riputato illecito.

Non sapevano li pontefici medesimi negare che la concessione di queste espettative non fosse un gravame alle chiese: anzi Gregorio IX (*Mandatum apostolicum*) [19] lo confessa con aperte parole; e per ciò furono restrette con metterci dentro questa clausola: « se non abbiamo scritto per un altro », inducendo

costume che ogni papa potesse dar un'espettativa in qualonque chiesa, e non piú. Usavano ancora di revocare nel principio del pontificato le espettative concesse dal precessore, acciò avessero piú facilmente luoco le loro, overo quelli che le avevano ottenute fossero necessitati per convalidarle averne di nove con nova spesa: alle volte anche revocavano le concesse da loro propri per far tornare l' impetranti alla convalidazione con nove bolle e nova spesa. Per li benefici elettivi, che sono li vescovati e abbazie, non si davano espettative, non essendoci esempio che dalli prencipi fossero state date; ma la corte inventò altri modi, co' quali tirarono anco spesse volte la collazione di quelli a Roma, statuendo molte condizioni da dover esser necessariamente osservate prima di venire all'elezione, ed altre nella celebrazione di essa, e ricercando diverse qualitá nella persona dell'eletto; aggiongendo che quando alcuna di quelle non fosse servata, gli elettori fossero privati per allora della potestá di eleggere, la quale si devolvesse a Roma. Oltre questo ancora, o per li diversi rispetti degli elettori o per altre cause, nasceva tra loro difficoltá sopra la validitá dell'elezione: perilché una delle parti appellava a Roma, dove per il piú si dava il torto ad ambedue, ed era l'elezione invalidata, e tirata la collazione del vescovato o abbazia per quella volta in Roma. Quando anco la corte intendeva esser occorsa vacanza di qualche buon vescovato o abbazia, spediva subito una precettoria che non si procedesse all'elezione senza sua saputa, e con onesto colore di aiutare o di prevenire li disordini che potessero occorrere, mandava persona che assistesse e presedesse all'elezione, per opera della quale con diverse vie e maneggi faceva cadere l'elezione in quello che doveva esser di maggior beneficio di Roma.

Occorrendo adonque per le cause soprascritte che poche elezioni di vescovati e monasteri erano celebrate, che per alcuno di quei rispetti non fossero esaminate in Roma, onde il pontefice romano quasi in tutte sussequentemente s' intrometteva, coprendo questo con onesto titolo di devoluzione per servizio publico, poiché li elettori ordinari mancavano di quello che era

debito loro, parve loro opportuno metterci la mano anco precedentemente, o col commandare, quando pareva loro, alli elettori che non venissero ad elezione senza loro licenza, o che non eleggessero se non col conseglio di alcune persone nominate da loro. Cosí con diverse maniere vennero ad assumere qualche parte nelle elezioni ancora. Questi modi, usati variamente secondo l'esigenze de' casi, non ebbero forza di legge, ma piú tosto di consuetudine o di ragionevolezza sino al 1227, quando Gregorio IX, considerato come Teodosio formò la politica dell' imperio, raccolti li rescritti suoi e delli prencipi precessori in un libro che fu poi chiamato il *Codice teodosiano*; e Giustiniano, accommodate al tempo che allora correva le leggi antiche e ridotti in un corpo li decreti de' suoi precessori, li chiamò il *Codice Giustinianeo*; cosí esso Gregorio IX formò una polizia, ridotti in un corpo tutti li rescritti e casi seguiti che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso commune quello che per un luoco particolare, e forse in quel solo caso speciale, era statuito; e aboliti gli altri, chiamò quel libro *Decretale di Gregorio IX*, che principiò di fondare e stabilire la monarchia romana, massime nella materia beneficiale; nel qual libro vi è molto piú concernente l'edificazione de' processi che l'edificazione dell'anime.

Li vecchi collettori de' canoni, Graziano particolarmente, raccolse tutto quello che reputò fare alla grandezza pontificia, eziandio non senza mutazioni, alterazioni e anche falsificazioni de' luochi onde cavava le sentenze; e si credette d'aver inalzata quell'autoritá al sommo dove potesse ascendere. E per quei tempi non s' ingannò: ma mutate le cose, quella compilazione non fu piú a proposito, ma al suo chiamato *Decreto* successe questa *Decretale*, che poi anco non ha sodisfatto; ma, secondo che di tempo in tempo li pontefici si sono andati avanzando in autoritá, si sono formate nove regole; onde nella materia beneficiale particolarmente non hanno piú luoco né il *Decreto*, né il *Decretale*, né il *Sesto* [20], ma altre regole, come si dirá.

Il modo grande di beneficiare della corte romana col donare tanti benefici tirava lá ogni sorte di chierici; quelli che non

avevano benefici, per acquistarne; quelli che ne avevano, per aspirar a maggiori o migliori; onde oltre le cause vecchie s'aggionse anco questa a fare che molti non resedessero. La corte non poté dissimularlo, perché ogni diocesi si doleva che le chiese fossero senza governo, e del male ne dava la causa a chi veramente l'aveva; perilché fu risoluto farci qualche provisione. Non parve però alli pontefici di questi secoli che fosse bene procedere come per l' inanzi con castighi, sí perché il disordine era troppo commune, come anco perché questo era un modo di mandare fuori di Roma tutti; il che quando si fosse fatto, la corte restava vota, e ognuno averebbe atteso ad acquistare li benefici dal suo vescovo, appresso il quale personalmente fosse stato, piú tosto che mandando soldi e messi a Roma per acquistar aspettative. Si trovò per tanto un temperamento, che fu far leggi che commandassero la residenza a quella sorte di beneficiati che poco potevano aspettare dalla corte, non parlando niente degli altri. Cosí Alessandro III, del 1179, commandò la residenza a tutti li beneficiati che hanno cura d'anime: fu poi aggiunto anco tutti quelli che hanno dignitá, amministrazione o canonicato. Di altri beneficiati inferiori non fu mai detto che non fossero obligati a residenza; non fu però manco commandato loro che resedessero; perilché a poco a poco si reputarono non obligati, in modo che anco nacque una distinzione di benefici che ricercano residenza e d'altri semplici che non obligano a quella. Perilché li dottori dissero in progresso che *de iure* tutti sono obligati alla residenza, ma per consuetudine eccettuati li benefici semplici.

Era vulgatissimo detto: *beneficium datur propter officium*; perilché disubligati questi dalla residenza, non avendo ufficio alcuno, pareva che restasse il beneficio semplice come cosa vana nella chiesa. A questo fu trovato rimedio con una equivocazione. Le ore canoniche, quali prima erano celebrate nella chiesa da tutta la fraternitá, e poi alcuno si fece lecito dirle privatamente, circa l'anno 800 acquistarono nome di *officium divinum*, il qual essendo da tutti celebrato o in commune o in privato, si salvò la veritá della proposizione: *beneficium datur propter officium*, cioè per recitare l'officio divino, non per servir il popolo fedele

resedendo nelle chiese ed esercitando il carico, come di giá si faceva. Assicurata adonque per questa via la conscienza di molti beneficiari di poter restar assenti dalla chiesa del beneficio, parve anco necessario di trovar modo che, quando fosse stato bisogno di far restar in corte alcuno delli obligati alla residenza, si potesse far senza derogar alle leggi; onde Onorio III, circa il 1220, dechiarò che chi era in servizio del papa non fosse obligato a risedere. Non restava altra cosa, salvo che trovar un modo come si potesse a qualche ricco beneficio curato levare la residenza: né questo mancò; imperoché, essendo cosa ordinaria che nelli tempi quando il parroco è impedito legittimamente, egli può deputar un vicario che servi per lui dandoli conveniente mercede, cosí si ritrovò che si potesse, con l'autoritá del papa però, crear un vicario perpetuo, assegnatogli una porzione bastante, e lasciando il rimanente al rettore, obligando quel vicario perpetuo alla residenza. Il rettore, se ben tira la maggior parte dell'entrate, resta libero; della porzione del quale è fatto un beneficio come semplice, e quella del vicario resta la provisione del curato. E sí come fu incognito alla Chiesa antica che alcun beneficio fosse dato salvo che per l'ufficio, e pertanto che ciascuno fosse obligato servire nel suo carico personalmente; cosí non fu mai deputato uno a doi carichi, non solo per esser impossibile quando s'hanno da esercitare in diversi luochi, ma anco perché reputavano quei santi uomini che non fosse poco il farne uno bene; e vi sono molti canoni, dove si riferiscono le instituzioni antiche che uno non possi esser ordinato a dua titoli né servire in due chiese.

In questi tempi, quando si distinse li benefici in quelli che hanno annessa la residenza e che non, conseguentemente si passò a dire che di quelli dove non era necessario servir in persona propria, si poteva averne piú d'uno; e nacque la distinzione de' benefici compatibili e incompatibili. Quelli che vogliono residenza sono tra loro incompatibili, non potendo l'uomo dividersi in due luochi: ma questi con gli altri a' quali non è necessario servire personalmente, e questi tra loro, sono compatibili.

Nel principio però fu proceduto in questa materia con gran

rispetto, e non si passò piú oltre che a dire, solamente quando un beneficio non fosse sufficiente per il vivere del chierico, se ne potesse aver un altro compatibile; ma non ardivano passar al terzo mai; né meno al secondo, se il primo fosse stato bastante. Al vescovo non fu istesa mai l'autoritá piú oltre; ma al papa fu aggionto che avesse autoritá di concederne anco piú di due, quando li due non bastassero per il vivere; e questa sufficienza per il vivere dalli canonisti è tagliata molto larga, perché nelli semplici preti dicono che comprendi il vivere non solo per il beneficiato, ma per la sua famiglia, de' parenti, e per tre servitori e un cavallo, ed anco per ricever forestieri: ma quando il beneficiario fosse nobile o litterato, oltre questo, tanto piú che si uguagliasse alla nobiltá sua. Per un vescovo poi è maraviglia quello che dicono; de' cardinali basti il detto commune della corte: *aequiparantur regibus*. Ma tutto questo procedendo con li termini ordinari, ché per dispensa ogni canonista tiene che il papa può conceder ad uno di tener benefici fino a che numero gli piace; e di fatto le dispense della pluralitá de' benefici passarono tant'oltre che Gioanni XXII circa il 1320 le revocò tutte, restringendo le dispense a doi soli benefici. Il che essendo fatto con riservarsi a sé la disposizione degli altri (come parlando delle riserve si dirá), non fu creduto allora che fosse fatto per levare l'abuso, ma per il guadagno, massimamente perché quel pontefice fu sottil inventore de' modi per accrescere l'erario. E ne fece fede il tempo, imperoché si tornò non solo alla pluralitá di prima, ma ancora a maggiore; e sino alli tempi nostri abbiamo veduto e vediamo dispense senza misura.

Concordano tutti li canonisti e casisti che tali dispense debbono esser date per causa legitima, e che pecchi il papa se senza quella le concede: ma se quello che si vale della dispensa senza legitima causa concessa sia scusato, non sono d'accordo: altri dicono che quella suffraghi inanzi Dio e inanzi gli uomini; altri, che serva per fuggire le pene delle leggi canoniche, e che in conscienzia e appresso a Dio non vaglia ponto. Questo parere è seguito dalli piú pii; il primo è piú grato alla corte, alla quale non piace che sia posta legge, né che si possi regolare l'autoritá

del papa, massime nella materia beneficiale, perché tengono anco alcuni di essi, se bene con grande contenzione d'altri, che il papa possi anco concedere piú benefici curati per dispensa: della qual opinione però non si sono valuti, poiché hanno trovati altri modi di dare piú benefici curati, con colore e pretesto che paressero uno; e queste trovate ebbero principio nelli stessi tempi sopradetti. Uno di questi modi è l'unione, l'altro la commenda, delle quali conviene anco parlare adesso.

Antichissima cosa fu che quando un popolo per accidenti di guerra o peste o inondazioni si riduceva a tanta paucitá, che non poteva sostener la spesa per il mantenimento d'un ministro, il vescovo dava la cura di quel popolo al paroco vicino, e insieme gli applicava quelle poche entrate; e questo era unire due parochie. Similmente quando le cittá si diminuivano, e perciò non potevano sostentar il vescovo convenientemente, il metropolitano con li vescovi congregati in concilio ne davano due o piú ad un solo vescovo; e queste si chiamavano unite; sí come per il contrario, quando cresceva il numero del popolo, e un solo non poteva supplir a tutti, una cura veniva divisa in due. Anco sino al tempo presente sono usati lodevolmente questi modi, li quali sono per servizio di Dio e beneficio spirituale e commoditá delli popoli. Ma doppo si passò a fare delle unioni anco per commoditá di qualche luoco pio, per il qual modo sono stati uniti delli benefici a qualche vescovato, a qualche monasterio o a qualche ospitale povero. Per virtú di questa unione il beneficiato par bene che abbia dua benefici, ma in veritá ne ha uno. Inventò la subtilitá umana, volendo dare dua benefici incompatibili ad una persona, unirne uno all'altro durante la vita di quella, in maniera che dandoli il principale, era dato in conseguenza anco l'unito, di modo che si salvava benissimo la legge di non aver piú che un beneficio in apparenza, ma in essistenza non era se non osservanza delle parole con transgressione del senso: la chiamano li giureconsulti fraude della legge. Questo serví ancora per poter dare un beneficio curato ad un putto o altra persona senza lettere e senza obligo di ricevere gli ordini sacri: unendo il bene-

ficio curato ad un semplice durante la vita, e conferendo il semplice in titolo, restava il beneficiario patrone anco del curato, e le parole della legge erano benissimo osservate. Ma il poter unire benefici *ad vitam* non fu mai concesso alli vescovi per causa alcuna, anzi reservato al solo pontefice romano. Alcuni legisti la chiamano unione in nome, ma in fatti è relassazione della legge, e l'hanno per dannabile: perilché anco in qualche regno è stata proibita. Fu longamente usata dalla corte romana: adesso non è piú in uso, come neanco molte altre cautele, per non le chiamare fraudi, come queste che parlano troppo legalmente, per le cause che si diranno venendo alli nostri tempi.

Anco la commenda ebbe una buona instituzione antica, imperoché, vacando un beneficio elettivo, vescovato, abbazia overo un beneficio che fosse iuspatronato, al quale l'ordinario per qualche rispetto non potesse provedere immediate, la cura di quello era raccommandata dal superiore a qualche soggetto degno, fintanto che la provisione si faceva, il quale però non aveva facoltá di valersi delle entrate, ma solo di governarle; ed a questo si pigliava persona eccellente, e perciò d'ordinario era un beneficiato, al quale la cura commendata era di gravame, ché bisognava contentarsi per solo servizio della chiesa. Questo non si poteva dir avere il beneficio commendatogli, se non molto impropriamente; e perciò in realtá non aveva due benefici. Con tutto ciò, per non far difficoltá di parlare, nacque una massima tra canonisti, che uno poteva avere due benefici, uno in titolo, l'altro in commenda. Non durava la commenda se non sino alla provisione nel principio; in progresso si commendava per qualche tempo, che alle volte era assai longo; perilché il pontefice romano proibí alli vescovi il commendare piú che per sei mesi, non facendo la regola per sé; anzi per stilo di corte la commenda contrasse un poco di uso non affatto lodevole; e fu, che quando la volontá del pontefice era di dar ad alcuno un beneficio, né si poteva farlo o per mancamento di etá o perché il beneficio fosse monacale e la persona fosse secolare, o per qualche altro rispetto, glielo commendava fintanto che acquistasse le

qualitá necessarie per averne il titolo. Ma finalmente intorno il 1350, posti da canto tutti li rispetti, li pontefici, ritenendo li altri vescovi ristretti nel termine delli sei mesi, essi passarono a dare la commenda *ad vitam*, la quale se si dá a chi abbia in titolo un altro beneficio incompatibile, serve benissimo in parole la legge che non si può dare due benefici, se non uno in titolo, l'altro in commenda; ma il senso è fraudato, perché il commendatario *ad vitam*, quanto alle utilitá, è come il titolario. Anco col dar in commenda il beneficio ad uno che non abbia le qualitá ricercate dalli canoni non si contraviene alle parole di essi, ma se gli dá in fatti e non se gli dá in parole. Le commende de' vescovati e altri benefici sono quasi disusate in Italia; delle abbazie restano per le cause che nelli nostri tempi dirassi. Con li modi suddetti tirarono a sé li pontefici gran parte della disposizione beneficiale in tutti li regni cristiani occidentali, perché nelle chiese orientali non li fu permesso mai disponer d'un atomo, non solo nelli ultimi secoli di quell' imperio, quando totalmente li greci si separarono, ma neanco nelli primi, quando eravamo uniti in un corpo, eccetto che in Soria e in Grecia, nelli tempi e nelle parti che furono sotto il dominio de' francesi e veneziani. Ma le littere pontificie, che disponevano delli benefici nelli modi suddetti, se ben erano per lo piú ubidite, non però senza qualche lamento e mormorio, e col metter bene spesso in disputa se il papa poteva far questo o quello.

In Italia non si opponevano al pontefice, se non qualche uomo pio per rispetti di conscienzia e servizio divino, essendo nel rimanente utile agl' italiani, che soli erano cortegiani romani, l'autoritá ampla del pontefice, per mezzo del quale ricevevano entrate di lá da' monti. In Spagna la prudenza di quella nazione col negozio deludeva le arti della corte. In Inghilterra, come regione dove li benefici sono molti e ricchi, li cortegiani romani facevano grand'acquisti; perilché del 1232 fu fatta in quel regno una lega di chierici e soldati anglesi contra li chierici romani beneficiati in quell' isola, e furono depredate le loro robe ed entrate. Il papa commandò al re sotto pena di scommunica che li castigasse e perseguitasse con le armi temporali, e alli prelati

che li scommunicassero. Ma furono trovati essere in tanto numero, che né il re ardí toccarli, né li prelati ardirono di adoperare le armi spirituali. Stettero quiete le cose pochi anni; perilché papa Innocenzio IV genovese, ripreso animo, mandò un Martino suo parente, per mezzo del quale rinovò li modi della corte; onde gli anglesi ricorsero al re, lamentandosi che li italiani occupavano ogni beneficio. Il re scacciò dal regno Martino; e facendo far conto di quanto il papa cavava d' Inghilterra, trovò che era uguale all'entrata del re, cioè 60,000 marche. Propose il re di questo querele nel concilio di Lione, lamentandosi delli gravami suddetti: a che rispose il papa che il concilio non era congregato per ciò, e non era tempo di attenderci. Nella stessa cittá di Lione, al tempo del concilio, il papa volle dar alcune prebende di quelle chiese ai suoi parenti; di che fu moto grande nella cittá, e fu il papa avvertito che sarebbono stati gettati in Rodano; perilché il pontefice li fece occultamente partire.

Non cessò per questo la corte dalle sue imprese; anzi del 1253 l' istesso papa commandò a Ruberto vescovo lincolniense, uomo in quei tempi celebre in dottrina e bontá, che conferisse certo beneficio ad un genoese contro li canoni; il che parendo al vescovo inconveniente e ingiusto, rispose al papa che onorava li commandamenti apostolici conforme alla dottrina apostolica, perché quel *non obstantibus* è un diluvio d' inconstanza, mancamento di fede, perturbazione della tranquillitá del cristianesmo; che è grave peccato defraudare le pecore del suo pasto; che la Sede apostolica ha ogni potestá in edificazione, nessuna in destruzione. Ricevuta questa risposta, il papa si sdegnò gravemente: ma il cardinal Egidio spagnolo, uomo prudente, tentò di mitigarlo, mostrandogli che il procedere contro un uomo cosí riputato, per causa tanto aborrita dal mondo, non poteva partorire buon effetto. Ma mentre il papa pensa modo di risentirsi, s'ammalò Roberto; e in fine della vita tenne li stessi ragionamenti, e morí con opinione di santitá, e fu fama che facesse miracoli. Il papa, udita la morte, fece formar un processo al re, che il morto fosse disotterrato; ma la notte seguente ebbe il papa in visione o in sogno Roberto vestito in pontificale, che lo riprese

della persecuzione alla memoria sua e lo percosse in un fianco col calzo del pastorale. Si destò il papa con eccessivo dolore in quel luoco che lo afflisse sino alla morte, qual seguí pochi mesi doppo. Del 1258 Alessandro IV suo successore scommunicò l'arcivescovo di Jorck per una causa simile; il quale perseverando nella sua deliberazione, sopportò la persecuzione con molta pazienza; e avvicinato alla morte, scrisse al papa una lettera molto prudente, esortandolo ad imitare li suoi precessori santi e a levare le novitá dannose alla Chiesa ed all'anima sua propria. Morí con opinione di santo e martire.

In Francia ancora fu bisogno in questi tempi far una provisione, quale racconterò doppo aver avvertito che per questi ed altri impedimenti quali li prencipi e li vescovi ponevano alli tentativi della corte, essi mai pensarono di desistere: anzi Clemente IV del 1266 si risolvé di buttare li fondamenti con quali esso o li successori potessero dechiararsi assoluti patroni in tutte le collazioni de' benefici per tutto il mondo, e levarsi dal bisogno di trovar sempre modi ed arti per tirare le collazioni a Roma. E fece una bolla, la quale non conclude altro, salvo che la reservazione delli vacanti in curia, dicendo che la collazione di quelli per antica consuetudine è riservata al papa, e però questa consuetudine egli l'approva e vuole che sia osservata: ma per concludere soltanto questo, fa un proemio ipotetico, dicendo: « Abbenché la plenaria disposizione di tutti li benefici pertenga al pontefice romano, sí che non solo può conferirli quando vacano, ma anco può inanzi la vacanza conceder ragione per acquistarli, nondimeno l'antica consuetudine piú specialmente ha riservato li vacanti in curia; perilché noi approviamo tal consuetudine »[21]. Se il papa avesse fatto un editto concludente che la disposizione di tutti li benefici toccava a lui, il mondo si sarebbe messo in moto, e cosí gli ecclesiastici come li principi e li altri patroni laici averebbono detto le loro ragioni: ma questa proposizione messa in una condizionale, senza conclusione, passò facilmente, senza che si fosse avvertito quanto importasse. Anzi due anni doppo, cioè del 1268, senza aver alcun rispetto a questa bolla, san Luigi re di Francia, vedendo che le provisioni fatte

dalla regina sua madre, reggente mentre durò la sua minoritá e l'assenza in Terra Santa, non giovavano per levar le confusioni introdotte nella materia beneficiale, fece la sua celebre *Pragmatica*[22], dove commandò che le chiese cattedrali avessero le elezioni libere, e li monasteri similmente; che li altri benefici tutti fossero dati secondo la disposizione della legge, e non potesse esser levata alcuna imposizione dalla corte romana sopra li benefici senza consenso suo e della Chiesa del suo regno. L'andata del santo re in Affrica contro li mori, e la morte che successe del 1270, e il bisogno che la casa d'Angiò ebbe del favore pontificio per stabilire il suo regno in Napoli e ricuperare quello di Sicilia, e la facoltá che il papa concesse al re d' imponer decime sotto pretesto della guerra di Terra Santa, fecero che li francesi facilmente lasciarono racquistare alla corte l' istessa autoritá. Onde, del 1298, Bonifacio VIII pose la constituzione di Clemente nelli decretali, e fece che quello che era ipotetico e incidentalmente detto fosse il principale, e per dargli maggior autoritá lo pose sotto nome di Clemente, lasciando in ambiguo se fosse il quarto o il terzo, onde adesso in alcuni esemplari si legge «terzo», in altri « quarto ». Perilché allora fu dato principio a credere questa proposizione, cioè che la plenaria disposizione di tutti li benefici ecclesiastici pertiene al papa. Il che potendosi intendere in senso non affatto perverso, cioè che il papa abbia piena podestá, ma regolata però dalle leggi e ragione, Clemente V poco doppo evacuò ogni buona intelligenza con dire che il papa abbia non solo piena potestá, ma anco libera sopra tutti li benefici; la qual libertá s' intende dalli canonisti esente da ogni legge e ragione, sí che egli può, non ostante la ragione o interesse di qual si voglia chiesa o particolar persona, eziandio patrone laico, farne tutto quello che gli piace. Questa proposizione con ogni occasione si pone nelle bolle, e non è canonista che non la passi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo che il papa nella collazione di qual si voglia beneficio può concorrere con l'ordinario e anco prevenirlo, e piacendogli cosí, dar anco autoritá a chi gli piace di poter similmente concorrere con l'ordinario e prevenirlo, sí come hanno poi data questa facoltá alli legati con una constituzione generale.

Nessuna cosa è piú degna di maraviglia nella considerazione beneficiale, quanto che, essendo cosa chiara come la luce di mezzo giorno che l'elezione delli ministri fu prima del popolo fedele, poi passò nelli prencipi (dappoi che, ricevuta la fede cristiana, misero qualche pensiero alle cose della Chiesa), e finalmente si ridusse nel solo ordine ecclesiastico, esclusi li secolari, per il maneggio di Gregorio VII e suoi successori (sempre però restando in ciascuna diocesi la elezione e collazione delli benefici e uffici di essa, quale poi a poco a poco li pontefici romani hanno assunto a sé con li modi detti e che si diranno); tuttavia li canonisti, o per animositá, o perché non sia professione loro saper alcuna cosa fuori delli decretali, hanno detto e dicono alli nostri tempi, senza rispetto della notoria veritá che è in contrario, che giá il papa provedeva tutti li vescovati e altri benefici, e che egli poi concesse per grazia l'elezione alli capitoli e la collazione alli vescovi. Né si debbe dubitare che un giorno non debbia esser riposto questo punto negli articoli della nostra fede, per far passare nella Chiesa una dottrina direttamente contraria a quella che fecero predicare allora. Ne' quali tempi Anselmo, vescovo di Lucca, scrisse tre libri contra Guilberto antipapa a favore di esso Gregorio VII che ancora si trovano[23], in tutto il secondo de' quali con autoritá de' pontefici, de' padri santi, de' concili universali, per consuetudine osservata dal tempo degli apostoli sino al suo, che scriveva del 1080, prova che l'elezione de' vescovi, da lui chiamati pontefici, spetta al clero e popolo della propria diocesi, e che li piissimi imperatori Constantino, Constante, Valentiniano, Teodosio, Arcadio, Onorio, Carlo, Lodovico e gli altri prestanti per fede e religione, mai hanno violata tale consuetudine osservata nella santa Chiesa dal tempo degli apostoli; e portando una constituzione di Carlo e Ludovico Pio nel *Capitolare* che li vescovi siano eletti dal clero e popolo della propria diocesi secondo li canoni, dice che questa constituzione è consonantissima a quella de' santi padri, e non meno che se dal concilio niceno o da qualunque altra sinodo universale, fu dallo Spirito Santo per bocca di quell' imperatori promulgata. Ove si vede che, per cavar dalle mani de' principi le elezioni,

ebbero per tradizione il contrario di che oggidí vogliono che da' canonisti sia scritto e dá noi creduto: onde è ben necessario o che li canonisti errino, o abbino errato li allegati dal Lucense. E se l'ordinazione de' vescovi nelle diocesi loro nel modo narrato era in libertá di cadauna delle chiese, come li padri e concili insegnavano, e concessagli dal medesimo nostro Signor Gesú Cristo, non parlano tanto sconciamente quelli che dicono la corte avere poste in servitú tutte le chiese sotto pretesto di difendere la loro libertá.

Questo tempo ricerca che avendo parlato in diverse occasioni di vari modi d'acquistare beni alle chiese, io tocchi il modo di conservarli, qual'è con proibire ogni sorte di alienazione, cosa per diametro contraria a quello che la primitiva Chiesa osservava. Imperoché, se ben le chiese, quando fu lecito per le leggi delli prencipi l'acquistar stabili, ritenevano quelli che erano donati o lasciati, era però in libertá del vescovo non solo di valersi delle entrate, ma di vendere anco li fondi stessi per fare le spese necessarie in mantenere li ministri e li poveri, e anco di donarne secondo l'esigenza; e l'autoritá di dispensatore concessa al vescovo non si estendeva solo sopra li frutti, come adesso, ma anco sopra li fondi istessi e altri capitali. Il che da principio era amministrato con sinceritá, sí che però non ne nascevano inconvenienti; e durò anco longamente nelle chiese povere, dove, per esserci pochi beni e li vescovi di non grand'autoritá, non vi era materia di transgressione: ma nelle chiese ricche e grandi, dove la riputazione dava ardire alli vescovi di tentare quello che ad ognuno non sarebbe stato permesso, e l'abondanza dava materia di poter valersi di qualche parte ad arbitrio, li vescovi comminciarono ad eccedere li termini della modestia, dal dispensare passando al dissipare, onde fu necessario provederci. Né la provisione venne dagli ecclesiastici, ma dalli secolari, in pregiudicio de' quali era: imperciohé, diminuendosi li beni publici della chiesa, non pativano li chierici, che erano li primi a cavare il loro vitto, ma li poveri, che restavano nell'ultimo.

Nelle principalissime chiese, che erano Roma e Constantino-

poli, la provisione fu anco primieramente necessaria; perilché Leone imperatore con una sua legge del 470 proibí ogni alienazione alla chiesa di Constantinopoli; e del 483 Basilio Cecina, prefetto pretorio del re Odoacre in Roma, vacante la sede di Simplicio, con un decreto fatto nella chiesa ordinò che non potessero esser alienati li beni della chiesa romana: il che da tre pontefici seguenti non fu trovato strano. Ma del 502 Simmaco papa, essendo stato estinto Odoacre ed ogni sua potenza, congregò un concilio di tutta Italia, dove propose come per grand'assurdo che un laico avesse fatto constituzione nella chiesa, e con assenso del concilio la dichiarò nulla: ma per non parer che ciò facesse per voler seguire nel disordine, fu nel concilio fatto decreto che il pontefice romano e li altri ministri di quella chiesa non potessero alienare, specificando che il decreto non obligasse altra chiesa che la romana solamente.

Li tempi seguenti mostrarono che vi era bisogno della stessa legge in tutte le chiese; perilché Anastasio estese la legge di Leone a tutte le chiese soggette al patriarca constantinopolitano, a quali tutte proibí il poter alienare. Ma Giustiniano imperatore del 535 fece una constituzione generale a tutte le chiese di oriente, occidente e di Affrica, ed anco a tutti li luochi pii, con proibizione che non possino alienare, eccetto solo per nutrir poveri in caso di fame straordinaria, e di riscuoter pregioni, nelli quali concesse l'alienazione conforme all'antico costume del quale sant'Ambrogio fa menzione, che non solo le possessioni, ma anco li vasi si vendevano per queste cause. La legge di Giustiniano fu osservata nelli tempi seguenti nell'occidente sino che Roma restò sotto l' imperio orientale; e vi sono molte epistole di san Gregorio che fanno menzione di beni alienati per riscatto di schiavi. Anzi dalli tempi di Pelagio II sino ad Adriano I per anni duecento fu incredibile la spesa che faceva la chiesa romana per ricomprarli dalli longobardi, cosí acciò levassero li assedi, come acciò non molestassero il contado: e san Gregorio ne rende buon testimonio del suo tempo. Non aveva credito allora la dottrina che corre al presente, che dalli bisogni communi siano esenti li beni ecclesiastici; anzi tutto in contrario quelli erano li primi ad

esser spesi, inanzi che si venisse a poner contribuzioni sopra le private cose.

Dappoi che fu stabilito l' imperio in Carlo Magno, restando le leggi romane senza autoritá, tornò l'abuso; onde furono fatte diverse proibizioni da diversi concili, in Francia massime, dove la dissipazione era maggiore. Ma doppo che li pontefici romani assunsero piú parte nel governo delle altre chiese, vedendo che la proibizione universale faceva poco effetto, non mancando pretesti alli prelati per eccettuare dalla legge commune ogni caso particolare, fecero diverse ordinazioni dal 1000 sino al 1250, prescrivendo certe formule di sollennitá, le quali servivano per freno e impedimento. Ma, in questo tempo del quale parliamo, Innocenzo IV comminciò a dechiarar nulle le alienazioni fatte senza quelle condizioni; e Gregorio X in concilio di Lione del 1274 ordinò che non si potesse alienare se non oltre le necessitá suddette, colla licenza ancora del papa: il che si è servato e si serva sino a' nostri giorni, non concedendo mai alienazione alcuna, se non con evidente utilitá: essendo affatto disusato il vendere per alimentare poveri in straordinaria fame o per riscuotere schiavi, interpretandosi che questo fosse in danno e non in utilitá della Chiesa. Cosí sono rivoltate le cose, che dove giá era opera di somma perfezione cristiana il vendere e dar a' poveri, adesso questo sarebbe sottoposto a gravi censure! Ma la perfezione è ritenere li stabili ecclesiastici, non potendosi manco permutare senza l'evidente utilitá; e le proibizioni di alienare, che erano fatte contra gli ecclesiastici a favore delli laici, sono voltate in altre contra li laici a favore degli ecclesiastici.

Ma ritornando alla dechiarazione di Clemente IV e V, e alla dottrina commune che il papa possi concorrere e prevenire ciascun collatore de' benefici, questo non fu di gran profitto, salvo che quanto alli benefici vacanti in luochi vicini alla corte, sí che la vacanza potesse esser saputa presto; ché quanto alli lontani, non serviva il poter concorrere né prevenire, perché, inanzi si sapesse in corte, la provisione era fatta dall'ordinario e aveva sortito effetto. Perilché fu inventata la « reservazione », che è

un decreto per quale il papa, inanzi che un beneficio vachi, dechiara che quando vacherá, nessuno lo possi conferire, e la collazione che alcuno facesse sia di nessun effetto. E perché questa è una materia odiosa, come bene anco la glossa dice, per farla ricevere al mondo e ingiottire dolcemente, fu dal suo principio usata con parcitá; perilché parve troppo dura l'assoluta riserva che Clemente IV aveva fatta delli vacanti in curia: onde Gregorio X la restrinse ad un mese solamente, lasciando che doppo quello si potesse fare le ordinarie provisioni. Clemente V vi aggionse la riserva della chiesa cattedrale e del monastero di Santa Croce di Bordeos per una volta; papa Gioanni XXII suo successore estese il passo un poco piú, e fece una constituzione per riformare la pluralitá de' benefici, proibendo il poterne tener piú d'uno curato e un altro senza cura con dispensa, eccetto alli cardinali, commandando che chi ne aveva piú li rassegnasse; e per l'avvenire chi, avendo un beneficio curato, ne ricevesse un altro, dovesse parimente rassegnar il primo, e li rassegnati fossero riservati alla sua disposizione. La bolla, per il fine apparente di levare la pluralitá de' benefici, fu speciosa; e la riserva, se ben non ha altro fine che l'utile della corte, passa via come cosa accessoria e che par in prima faccia senza gravame, perché ancora non scopriva ove s'indrizzava.

Qui è necessario fermarsi alquanto, perché questo papa diede molti esempi alli suoi successori nelle collazioni de' benefizi, che servivano a congregare tesori. Egli divise molti vescovati grandi, fece di abbazie vescovati; e vacando il beneficio ricco, usò di darlo a chi ne avesse un altro poco inferiore, dando quello che vacava ad un altro; e si valeva cosí di questo modo, che alle volte per una vacante faceva sino sei provisioni, transferendo sempre da un meno ricco ad un piú ricco, e al minimo provedendo di un beneficio novo; sí che tutti erano contenti e tutti pagavano.

Inventò anco le «annate», gravame sopra li benefici inanzi lui non udito, e che per qualche tempo generò grandissimi scandali. Quando gli imperatori e re conferivano li benefici, se quelli che

vi aspiravano facevano qualche donativo o pattuivano col principe o con li suoi ministri di dare qualche porzione delli frutti ed entrate delli benefici per ottenerli, questo allora era acerbissimamente ripreso dalli pontefici, che dicevano esser una cosa illecita, allegando l'evangelio: *gratis accepistis, gratis date*, e chiamando il ricevere doni o parte delli frutti una vendita delle cose spirituali, un contratto simoniaco, passando anco alcuni a chiamarlo eresia; se ben non mancavano in quei tempi chi scusavano con dire che diversa cosa era il ministerio di Cristo e l'autoritá di sciogliere e legare dalla possessione delle cose temporali ch'era congionta nel beneficio, e che per causa di questo temporale non era inconveniente che il prencipe ricevesse alcuna porzione per li bisogni della republica; e di ciò fu anco fatto una solenne disputa.

Ma questa risposta non sodisfaceva alli uomini pii e dotti. Imperoché, se ben l'entrata de' benefici è cosa temporale, il ius però ed il titolo per quale si posseggono è cosa spirituale. A tutti parve, e par anco sino al presente, che con buone ragioni fosse ripreso questo modo dalli pontefici, e chiamato simonia. Questo difetto fu adoperato per primo pretesto di levare le collazioni delli benefici alli prencipi. Ma, acquistato che ebbe il pontefice romano con li progressi soprascritti gran parte della potestá della quale spogliarono gl' imperatori, Gioanni XXII, del 1316, ordinò che per tre anni ognuno che otteneva beneficio di maggior rendita che ventiquattro ducati dovesse nell'espedizione delle bolle pagare l'entrata di un anno; il che però, finiti tre anni, fu continuato cosí da lui come dalli successori; se bene in diversi luochi fu fatto qualche resistenza, e in alcuni fu ricevuto di pagare la metá dell'annata solamente, e in altri luochi certa sorte di benefici solamente fu obligata a pagare, restando eccettuati gli altri. Questa introduzione era riputata molto grave dalle famiglie private, essendo pagato dal beneficiario la annata con li denari di casa, restando il pericolo che morisse prima che rifare la casa di quelle spese; e li prencipi l'ebbero per molto grave al loro governo, facendo uscire dal dominio cosí notabile parte del danaro, senza che lo stato ne riceva utilitá alcuna; e tanto piú par

grave, quanto quella spesa è congionta con spese di bolle, dispense e presenti precedenti, che tutte levano il danaro, che è il nervo delle forze, il quale non torna mai, come fa per via delle altre mercanzie.

Quando questa novitá fu introdotta dal pontefice, le persone ordinarie non seppero vedere che differenza fosse tra questo pagamento e quello che fu cosí biasmato nelli tempi che li prencipi davano li benefici. Ma gli uomini litterati in quei primi tempi universalmente la dannarono come cosa simoniaca. In progresso di tempo alcuni studiarono modi di giustificarla, in maniera che si divisero, altri riprendendola come cosa illegitima, simoniaca e proibita dalle leggi divine ed umane, altri lodandola come cosa lecita, anzi necessaria e debita al pontefice romano; passando questi innanzi sino al defendere che il papa non solo possi dimandar un'annata, ma anco piú, come quello che è assoluto patrone eziandio di tutti li frutti, non che di una parte: li quali anco dicono che per qualunque contratto quale il papa faccia nella collazione delli benefici, non può commetter simonia. E certo, se egli fosse patrone, come dicono, la conseguenza resterebbe chiara, perché ogni persona può contrattar il suo in quella maniera che piú le piace, senza far torto ad alcuno. Ma né Dio né il mondo pare che lo consenti. Questo pontefice fu cosí intento a cavar danari d'ogni cosa, che in venti anni di pontificato congregò incredibil tesoro. Certo è che nello spendere e donare non fu piú ristretto che li suoi precessori; e pure lasciò alla sua morte venticinque millioni. Racconta Gioanni Villano che ad un suo fratello dal collegio delli cardinali doppo la morte del papa fu dato carico d' inventariar il denaro, e che trovò diciotto millioni in moneta coniata, e sette millioni in vasi e verghe da lui pesati [24].

L'annata nella sua instituzione da papa Gioanni XXII non si estese, salvo che alli benefici che si conferivano, e pagavasi nell'espedizione delle bolle: cosa che continuò sino a quel tempo. Ma doppo fu anco imposto obligo di pagar l'annata ogni quindeci anni a tutti li benefici, che per esser uniti a monasteri, ospitali o luochi pii non mai vacano; la qual imposizione fu chiamata però « quindennio »: il che Paulo II circa il 1470 constituí

solo quanto alli benefici uniti doppo il 1417 dal pontefice romano: ma Paulo IV l'ampliò a tutti li benefici uniti eziandio inanzi; e Sisto V comprese non solo gli uniti dalla Sede apostolica, ma ancora quelli che fossero uniti da legati, nonci, vescovi ed altri.

Ma tornando all'origine prima delle annate, quelli che s'opposero all' invenzione di Gioanni XXII con zelo di impedire che le annate non passassero piú oltre, non solo non hanno ottenuto il suo intento, ma sono stati causa di farle defendere ed estendere ancora, sí come alcuni che si opposero allora alla reservazione, hanno fatto contrario effetto. Imperoché doppo questo, Benedetto XII, del 1335, sotto pretesto di voler provedere di persone idonee alli benefici, reservò alla sua disposizione e provisione durante la sua vita solamente tutti li benefici vacanti in curia, come s'era fatto per inanzi, e ancora tutti li vacanti per privazione delli beneficiati, overo per translazione ad un altro beneficio; e ancora tutti quelli che fossero rinonciati in corte, e tutti li benefici delli cardinali, ufficiali della corte, legati, nonci ed altri rettori e tesorieri nelle terre della chiesa romana; li benefici ancora di quelli che vanno alla corte per negozi, se nell'andare o nel tornare morissero circa quaranta miglia da essa corte distanti; e ancora tutti quelli che vacassero perché li possessori loro avessero ricevuto un altro beneficio. Queste reservazioni comprendevano assai benefici e restringevano molto l'autoritá delli ordinari, e facevano passar assai benefici in forestieri: con tutto ciò, perché la reservazione fu solo durante la sua vita, fu ricevuta. Non è però mai da credere che una cosa utile a chi domina, instituita per qualche picciol tempo, debbe restar circonscritta da quello. Imperoché, morto Benedetto XII, Clemente VI suo successore fece l' istesse riserve; perilché il re d' Inghilterra Odoardo III, vedendo che per causa di quelle e delle espettative tutti li benefici del regno andavano in forestieri, commandò sotto pena capitale che le provisioni beneficiali del papa non fossero ricevute nel suo regno. Il papa scrisse al re dolendosene ed esortandolo a cessare. Rispose il re pregando il papa a reformare le cose che sono in vergogna della Chiesa e scadolo della plebe, aggiongendo che li suoi maggiori hanno arricchite le chiese, le quali per le

provisioni e imposizioni romane sono occupate da esteri e indegni, contra la mente e intenzione de' testatori; che perciò viene anco indebolito il regno; che il papa è per pascere, non per tosare le pecore: che giá li re davano li benefici; che hanno concessa l'elezione al clero a petizione delli papi, ed ora mo li papi vogliono essi levare l'elezione introdotta da loro e usurparsela: perilché sará conveniente tornar alla prima instituzione, che li benefici siano conferiti dal prencipe. Questa contenzione, che durò mentre il papa visse, fu cagione che Innocenzo VI, successore di Clemente, revocò tutte le sue riserve per una sua constituzione, che incomincia: *Pastoralis*, la quale al presente non si trova, ma di essa fanno menzione molti celebri canonisti.

Ma pochi anni doppo furono di novo restituite; perilché Odoardo, del 1373, mandò ambasciador a Gregorio XI in Avignone, facendo instanza che le reservazioni fossero affatto annullate. Si mise la cosa in negozio, che durò due anni; finalmente del 1375 il papa le annullò totalmente. Ma morto lui, fu il principio del gran scisma del 1378, per quale essendo due papi, erano anco due corti romane, e perciò le spese duplicate, le quali anco erano molto maggiori del solito per li bisogni del spendere che li papi avevano nel perseguitarsi o defendersi l'uno dall'altro. Onde l'uno e l'altro tornarono in piedi tutti li modi di cavar danari, e in ambidue le corti la simonia era apertissima, e li benefici si vendevano alla libera e si levavano di mano delli ordinari quanto piú si poteva.

Sino a questo tempo non si era scoperta la corte romana apertamente, che non si mirasse ad altro che al soldo; di tutte le cose che si facevano, era resa causa con qualche apparenza o di proveder alle chiese meglio che li ordinari non facevano, overo di proveder di beneficio qualche persona meritevole. Ma Urbano VI si dechiarò perché s' intromettesse nelli benefici con ordinare che non valesse l' impetrazione se non era fatta menzione del valore del beneficio. Giá il beneficio si dava principalmente per le cose spirituali; le temporali venivano accessorie; poi delle spirituali non si fece menzione alcuna; non si considerò il carico, ma solo l'emolumento. Dura anco alli giorni nostri l' istessa instituzione; e dandosi autoritá alli nonci di conferire qualche benefici minori,

dal valore delle entrate si statuisce quali siano li grandi e li piccioli: e nelle reservazioni delli monasteri non vi è alcuna cura dello spirituale, ma sono riservati quelli che eccedono il valore di duecento scudi, e lasciati liberi li inferiori. Questo serve acciò la camera riceva l'annata piú giusta; imperoché se due impetrano un beneficio, ed uno esprima il valore maggior dell'altro, restano vane le bolle di chi l'ha espresso meno, e si eseguiscono quelle del piú. Alcuni dicono che questo sia un metter all' incanto e dar *plus offerenti*: altri dicono che sia acciò la camera non sia defraudata del suo: ma questa considerazione pertiene al capo delle annate.

Ritornando al tempo dello scisma, nessuno nega che nelle corti romane il disordine non fosse grande: il quale crebbe anco piú, poiché alcuni regni e provincie, scandolizzati da cosí vari modi, si riducevano a non riconoscere né l'uno né l'altro dei papi; onde bisognava cavare da quelli che rimanevano tanto quanto da tutti.

La Germania ricusò di star soggetta alle reserve ed espettative: e li ordinari conferivano li benefici senza nessun risguardo delle ordinazioni di Roma. In contrario Innocenzo VI per questa causa, del 1359, mandò un legato in Germania per dar nuove bolle a quelli che erano entrati per collazione episcopale, pagandole però, e per farli far composizione sopra li frutti riscossi, con lasciarli a chi rendesse qualche parte alla camera. Ma dovendo per tal causa uscire molto danaro di Germania, Carlo IV imperatore si oppose e proibí l'estrazione, dicendo che bisognava riformare li costumi del clero, non le borse. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente quando si aggiunse il terzo papa nel 1409, al quale se bene li francesi aderirono e resero obedienza, nondimeno tennero fermo un editto del re fatto tre anni inanzi, per quale proibivano le reservazioni ed altre esazioni della corte, sinché da un concilio generale legitimo fosse proveduto. Non era il re molto capace del governo, ma Luigi duca d'Orlians, che lo governava, era autore di tutti li editti: perilché, ucciso quello, fu facile a papa Gioanni XXIII reacquistar autoritá di conferir benefici in Francia, dando nominazione al re ed alla regina, e al

delfino, e alla casa di Borgogna per tutti li loro servitori, valendosi poi egli del rimanente; il che la corte conservò sino alla morte di quel re, imperoché Carlo VII suo figlio, che gli succedette, rinovò gli editti.

In Italia ancora furono fatte varie provisioni da diversi stati diversamente, le quali tutte tendevano a levare gli abusi. Testifica Baldo che sino li bolognesi fecero provisioni beneficiali, e in particolare ordinarono che non fossero conferite, salvo che a' nativi di quella cittá e suo contato; né li papi erano molto stimati allora; anzi, essendo Gioanni XXIII in Fiorenza con la sua corte, nacque certo disordine nella collazione d'un beneficio, perilché quella republica lo privò della potestá di conferir benefici nel loro stato per cinque anni.

In questi tempi si inventarono clausule inestricabili da mettere nelle bolle, come mettendo differenza tra le suppliche segnate per *concessum* e quelle che sono segnate per *fiat*; dalle espedite con clausula *motu proprio* alle altre con la clausula *anteferri*, che fa di miglior condizione; dalle qual invenzioni nasceva che piú bolle erano impetrate sopra l' istesso beneficio, ed oltre le piú annate pagate, nascevano anco liti che bisognava poi trattare a Roma con beneficio della corte. S'aggionse il sostituir un altro al litigante, se moriva, acciò col suo fine non fosse il fine della lite; ma dalla morte di quello si cavava un'altra annata e la continuazione della lite, la qual anco moltiplicando, furono trovate le clausule: *si alteri, si neutri, si nulli*, per quali si dava anco il beneficio ad un terzo durante pure la lite tra li due primi: il che constrinse li prencipi, per levare le confusioni, discordie e liti tra li loro sudditi, a ripigliare nel foro secolare la cognizione del possessorio delli benefici; cosa che se ben legitima, era stata per connivenza delli prencipi levata dalli magistrati secolari ed assunta dal foro ecclesiastico.

Dalle provisioni che erano fatte da qualche prencipe per ritener il corso delle introduzioni nove nella materia beneficiale nelli loro stati, pigliava la corte occasione di trovarne delle altre, cosí per fare li stessi effetti sotto altri pretesti, come per moltiplicare modi dove potevano, e con quelli supplire a quanto non si poteva fare dov'era giá provisto.

In questi tempi si trovarono le resignazioni; non le buone e lodevoli, ché queste sono antichissime, ma certe altre, delle quali il mondo al presente non si loda. Non fu mai lecito a chi era posto in un carico ecclesiastico il lasciarlo di propria autoritá, ed era ben conveniente che chi s'aveva dedicato ad un servizio e ne aveva ricevuta la mercede, che era il beneficio, perseverasse servendo. Nondimeno, perché qualche legitima causa poteva occorrere, per quale fosse necessario, o almeno utilitá publica o privata che alcuno se ne spogliasse, fu introdotto per costume che si potesse con autoritá del superiore per qualche causa legitima rinonciare: e le cause che si praticavano erano, se per infirmitá di mente o di corpo o vecchiezza fosse fatto inabile; se per inimicizia d'uomini potenti nel luoco non potesse senza pericolo fare la residenza. Quando la rinoncia era ricevuta dal vescovo, il beneficio era tenuto per vacante, ed il collatore a cui apparteneva lo conferiva con l' istessi modi, come se fosse vacato per morte. S' introdusse in questi tempi il rinonciare non per alcuna causa urgente, ma solo ad effetto che il beneficio fosse conferito ad un nominato dal rinonciante: e come a cosa nova convenne anco dar nome novo, e chiamarla *resignatio ad favorem,* imperoché è fatta solo per favorir il resignatario, acciò che abbia il beneficio. È ben in libertá del superiore ricever o no la rinoncia, ma non la può ricevere se non dando il beneficio al nominato. Questo, se ben fu un modo d' introdur successione ereditaria nelli benefici, e perciò dannoso all'ordine ecclesiastico, riuscí utile alla corte, in quanto piú frequentemente si conferiva il beneficio, ed ella ne riceveva piú annate.

L'avarizia e li altri affetti mondani insegnarono anco a molti d' impetrare e ricevere benefici non con animo di perseverar in quelli, ma con pensiero di goderli sinché se ne ottenesse di migliori, overo sinché si mettesse a segno qualche disegno di matrimonio o d'altro genere di vita; o pur sinché qualche fanciullo pervenisse all'etá, a quale poi si potesse rinonciare: cosa che dalli uomini pii non fu mai scusata, e si tiene per commune opinione che qualunque riceve un beneficio con disegno di rinonciarlo, non possa con buona conscienza ricevere li frutti: il che

alcuni di piú larga conscienza non lo vogliono dire cosí generalmente di tutti, ma di quelli soli che lo fanno con disegno d'abbandonare l'ordine clericale. Per le rinoncie *ad favorem* riuscendone emolumenti a chi le riceve, la corte, acciò il frutto fosse tutto suo, proibí alli vescovi di ricever tali rinoncie, e riservò che il solo pontefice romano lo potesse fare. E perché molti beneficiari, quando si sentivano vicini a morte, per tal via si facevano un successore, fu ordinato per regola di cancelleria che non valesse la rinoncia fatta dal beneficiato infermo a favore d'uno, se il renonciante non sopraviveva venti giorni doppo prestato il consenso.

In questi tempi pareva scemato il fonte delle oblazioni dei fedeli. Giá mentre durò la guerra di Terra Santa, e doppo qualche anno, mentre vi fu speranza che quella si rinovasse, per quella causa molto oro perveniva all'ordine ecclesiastico. Ma perduta ogni speranza, si fermarono le oblazioni. Fu nondimeno preso esempio da quest'opera, e introdotto il dar le indulgenze, remissioni e concessioni a chi porgesse e contribuisse per qualche opera pia; e quotidianamente s' instituivano nove opere per ciascuna cittá, per quali era data indulgenza da Roma, partorendo questo molto frutto all'ordine clericale ed alla corte che ne partecipava. E questo tanto inanzi passò, che del 1517 nacque in Germania la novitá che ciascuno sa. Papa Pio V all'etá nostra provide con una constituzione, per quale annullò tutte le indulgenze concesse con la clausula delle mani adiutrici, cioè con obligo di offerir denari; cosa che non ha ancora fermato il corso di questa raccolta. Imperoché, se bene le indulgenze ora si danno senza quella condizione, nondimeno nelle chiese sono messe fuori le cassette, e il popolo crede di non ottener il perdono se non offerisce.

Ma tornando a questi anni dello scisma, per quanto tocca all'acquistar di novo entrate e beni stabili alle chiese, pareva che fosse a fatto perduta la speranza. Giá li monachi non avevano piú credito di santitá; il fervore della milizia sacra non solo intiepidito, ma estinto; li frati mendicanti, che tutti furono in-

stituiti doppo il 1200, avevano credito perché s'erano spogliati a fatto della potestá d'acquistar stabili e fatto voto di vivere di sole oblazioni e limosine, onde pareva che qui dovesse fermarsi l'aumento di beni stabili. Fu però trovata una buona via, la quale fu il concedere per privilegio della Sede apostolica alli frati mendicanti di poter acquistare stabili, che per voto e instituzione loro era proibito. Molte persone loro devote erano prontissime di arricchirli, né restava se non il modo. Questo trovato, subito li conventi de' mendicanti furono in Italia, Spagna e altri regni fatti in breve tempo assai commodi di stabili: solo li francesi s'opposero alla novitá, dicendo che sí come erano entrati nel regno con quella instituzione di povertá, conveniva che con quella perseverassero; né mai sino al presente hanno voluto permettere che acquistino; dove in qualche altri luochi li acquisti loro sono stati assai notabili, massime nelli tempi dello scisma, quando tutto il rimanente dell'ordine clericale era in poco credito.

Fu levato lo scisma nel concilio di Constanza, avendo uno delli papi rinonciato, ed essendo stati li altri due privati; e del 1417 fu eletto in concilio Martino V. Speravano tutti che dal concilio e dal papa fosse posta regola a tanti disordini della materia beneficiale; e di fatto il concilio propose al papa li articoli da reformare le reserve, annate, grazie, espettative, commende e collazioni. Ma desiderando il novo papa e la corte di tornar a casa, ed essendo anco tutti li padri del concilio stanchi per la longa assenza dalle case loro, fu facilmente rimesso il trattare materia cosí ardua e che ricercava tanto tempo al futuro concilio, che era intimato per celebrarsi in Pavia cinque anni doppo. Il che mosse li francesi a non voler aspettare novo concilio; onde fu per arresto del parlamento ordinato che non si prestasse obedienza al papa se prima non fosse intimato e accettato da lui l'editto regio, che leva le reservazioni ed estrazioni di danari. Perilché, avendo Martino mandato noncio per dar conto al re della sua elezione, rispose il re che l'averebbe accettato con condizione che li benefici elettivi fossero conferiti per elezione, e le reserve ed espettative levate. Il papa si contentò per allora;

ma del 1422, acquistato alcuni dell'universitá a suo favore, tentò di far ricevere le reservazioni: con tutto ciò non poté ottener l' intento, anzi fu proceduto contra li suoi fautori con pregione. Il pontefice mise l' interdetto in Lione, e il parlamento ordinò che non fosse servato; e seguí la contenzione sino del 1424, quando il re si compose col papa che sua Santitá avesse per legitime le collazioni fatte sino allora, e per l'avvenire fossero accettati tutti li suoi commandamenti: ma il procuratore e l'avvocato generale con molti signori si opposero all'esecuzione; e rappresentato al re il danno del regno, fecero andar in fumo l'accordo fatto col re.

In questo mentre si fece il concilio di Pavia, il quale doppo principiato fu transferito a Siena e spedito con gran celeritá, non essendosi in esso trattato cosa di momento, ma solo dato speranza che nel concilio da celebrarsi doppo sette anni in Basilea s'averebbe riformato il tutto. Nel fine de' quali sette anni morí Martino, e seguí nel ponteficato Eugenio IV, sotto il qual nel concilio basiliense del 1431 fu fatto la provisione tanto necessaria e tanto desiderata alli disordini della materia beneficiale. Furono proibite le reservazioni, eccetto delli vacanti in curia; furono anco proibite le espettative, le annate e tutte le altre esazioni della corte. Il pontefice, vedendosi restringere la potestá e le ricchezze, non poté sopportare; si oppose al concilio. Tentò prima di transferirlo altrove, in luoco dove potesse maneggiar li prelati: il che ripugnando loro, non gli poté riuscire, e passarono molte contenzioni tra il papa e il concilio, a quali alla giornata gli uomini pii interponendosi trovarono temperamento. Finalmente essendo pur risoluto di proveder alle estorsioni di danari, e il papa di conservare l'autoritá e commoditá sua, vennero a rottura irreconciliabile. Il papa annullò il concilio, e il concilio privò il papa e n'elesse un altro, onde nacque scisma nella Chiesa. Fu accettato quel concilio in Francia e in Germania; e del 1438 fu publicata in Francia la pragmatica tanto famosa[25], per quale si restituirono le elezioni alli capitoli e le collazioni alli ordinari e si proibirono le reservazioni come nel concilio basiliense.

In Italia quel concilio non fu ricevuto, e tutti aderirono al papa; onde le reservazioni presero piede; anzi ciascun pontefice le rinova senza difficoltá, e introduce ancora novi aggravi nella collazione beneficiale, nessun de' quali mai si modera, se non quando si trova modo di fare l' istesso effetto per via piú facile. Introdussero Giulio II e Leone X le reservazioni mentali, che cosí chiamavano, e con un altro nome reservazioni *in pectore*, che non si publicavano come le altre, né si sapevano: se non che, vacando un beneficio, se l'ordinario lo conferiva o alcuno andava per impetrarlo, rispondeva il datario che il papa l'aveva in sua mente riservato: modo che durò qualche anni, ma poi si disusò, perché tornava incommodo anche alla medesima corte di Roma. Li altri modi passarono tutti in eccesso, imperoché circa le resignazioni *in favorem* giá introdotte e praticate s'aggiunse il resignare solo il titolo del beneficio, reservando a sé tutti li frutti di esso: il che in essenza non era altro se non restar patrone del beneficio appunto come prima che fosse renonciato, ma constituendosi solo un successore, il quale fosse ben in nome titolario inanzi la morte del renonciante, ma di fatti non avesse ragione alcuna: ed acciò il novo titolare, volendo raccoglier egli li frutti ed assignarli al renonciante, non si potesse far patrone di qualche cosa, fu aggionto anco che al renonciante non solo fossero reservati tutti li frutti, ma ancora egli potesse esigerli con propria autoritá. Non restava al resignante altro che lo facesse differente dal total patrone, se non che, se il titolario fosse morto prima di lui, egli restava ben con tutti li frutti del beneficio, ma non poteva piú crearsi un successore, e il titolo poteva esser dal collatore dato a chi piaceva a lui, che doppo la morte del renonciante fosse succeduto. Non mancò alla corte ottimo rimedio anche per questo, il quale fu il « regresso ».

Nelli tempi primi della Chiesa era un santo e lodevol uso che chi era ordinato ad una chiesa mai in sua vita lasciava il carico per aver beneficio di maggior rendita o di maggior onore. Pareva a ciascuno assai fare l'ufficio suo al meglio: per necessitá alle volte il superiore, che non aveva persona atta a qualche

gran carico, pigliava una occupata in altro minore, e per obedienza la transferiva al maggiore: cosa che poi fu per maggior commodo overo utile ricercata da alcuni; onde la translazione inusitata si fece usatissima. E tanta era la sollecitudine di ciascuno di crescer in grado, che spesse volte, lasciato il posseduto e impetratone un altro, riuscendo l' impetrazione viziosa, restava privato di ambidua: il che essendo inconveniente, l'uso ottenne che se l' impetrazione del secondo luoco non poteva aver effetto, il beneficiato ritornasse senza altro al primo; e questo si chiamava « regresso ». A similitudine di questo fu inventato di conceder al resignante una facoltá, che qualonque volta il resignatario morisse o rinonciasse il titolo, egli possi senz'altro ritornar al beneficio resignato, e con propria autoritá prender di novo la possessione e farla sua, come se mai l'avesse rinunziato: e quando anco non ne avesse ricevuto la possessione prima della rinoncia (nel qual caso il regresso non può aver luoco), potesse per accesso ed ingresso prender la possessione similmente di propria autoritá, senz'altro ministerio di giudice; e questo si chiamò « regresso ». Però il ricevere ed ammettere le rinoncie con queste condizioni, e con esse dar il titolo al resignatario, non è stato permesso mai dal pontefice romano ad altri, ma se l'ha riservato a lui solamente. Questo modo era dannato da tutti li scrittori, massime dall'universitá di Francia, e proibito dal parlamento, né si poteva coprire con nessun bel pretesto dell'antichitá: perilché vi erano alcuni che si facevano conscienza e si vergognavano di usarlo; per sodisfazione de' quali ne fu trovato un altro di origine antica, ma, secondo il solito, accommodato alle cose presenti. Questo fu la « coadiutoria ».

Antichissima e lodatissima usanza fu nelle chiese che quando alcun ministro o prelato o altro era fatto inabile o meno atto ad esercitar il suo carico per vecchiezza, infirmitá di mente o di corpo o per altra causa, esso si pigliava, o il superiore gli dava, uno in aiuto che portasse il carico insieme con lui: però questo non aveva che fare nell'ufficio o beneficio, se non mentre viveva quello di cui era coadiutore; qual morto, si faceva un novo tito-

lare. Questa provisione fu sempre lodata, né le fu mai fatto opposizione alcuna. Doppo si pensò che quando si facesse che il coadiutore succedesse anco, ne nascerebbe maggior bene, perché esso sarebbe piú diligente, maneggiando cosa che doveva esser sua; gli altri l'amerebbero e riputerebbero piú come proprio, non come alieno; onde si fece il coadiutore con futura successione: cosa che ebbe defensori e oppugnatori. Si oppugnava con dire che ogni successione nel beneficio ecclesiastico è dannabile e porge occasione di procurar o desiderare la morte altrui. Si defendeva col celebre esempio di sant'Agostino, che da Valerio suo precessore fu fatto coadiutore con futura successione: il qual esempio non serve troppo bene, perché sant'Agostino stesso doppo lo biasmò e non volse imitarlo; e non si vergognò di dire che fu da lui e dal precessore ciò fatto per ignoranza. Ma li tempi che diciamo non solo davano li coadiutori con futura successione alli prelati ed altri che tengono administrazione, ma ancora nelli benefici semplici, dove non ci è a che aiutare, in maniera che il coadiutore resta puro nome, e non ci è di reale se non la futura successione, che è la cosa aborrita dalli canoni.

Si usava in questi tempi, da qualonque beneficiario che voleva farsi un successore, indifferentemente secondo il diverso gusto o fare un coadiutore con futura successione, o resignar in favore di quello riservandosi li frutti e con regresso; ma però questo era riservato al solo pontefice, e per nessuna maniera concesso ad altri collatori.

In Germania il concilio di Basilea fu da alcuni ricevuto, e non da altri; e per tanto diversamente erano intese le cause beneficiali. Per proveder alle diversitá e dissensioni, del 1448 fu concordato tra Niccolò V e Federico imperatore in questa guisa: che li benefici vacanti in curia fossero riservati al papa, e del rimanente delli elettivi si procedesse per elezione: quanto agli altri, li vacanti in sei mesi fossero del papa, nelli altri sei fossero distribuiti dalli ordinari collatori; aggionto anco, se il papa non avesse in termine di tre mesi conferiti li spettanti a sé, si devolvesse la collazione alli ordinari. Non fu per tutta Germania ricevuto il concordato; ed alcune diocesi sino al 1518 servavano

il concilio basiliense, che annulla tutte le riserve. Ma in progresso di tempo anco chi ricevette il concordato nel principio, restò poi di osservarlo; e si defendevano dicendo che il concordato non fu ricevuto generalmente, o ha perduto il vigore per la dissuetudine, in maniera che (non trattiamo di quelle cittá dove li vescovi e li capitoli si sono partiti dalla chiesa romana) anco nelle chiese che restano sotto l'obedienza poco o niente era osservato. Clemente VII del 1534 fece una severa bolla, ma ebbe poco effetto. Un'altra ne fece Gregorio XIII, del 1576, senza miglior successo. Nella dieta di Ratisbona, 1594, il cardinale Madruccio[26], legato di papa Clemente VIII, fece gran querimonie per nome del papa sopra di questo, né apparve frutto. Al presente resta l' istessa varietá e confusione. La corte romana non ha se non duo rimedi: uno per mezzo delle confessioni delli gesuiti, li quali operano per termine di conscienzia che li beneficiari proveduti dalli ordinari si contentino di pigliare le bolle da Roma, ed alcuni lo fanno: l'altro rimedio usato dalla corte, ma nelli benefici importanti e con persone in parte dependenti da loro, è che, fatta una elezione o collazione contra il concordato, la corte l'annulla, ma conferisce poi essa il beneficio alla stessa persona: rimedio in altre occasioni ancora giá molto usato, non perché giovi nell' istesso tempo, ma perché, servando quelle scritture, se ne vagliono poi alli tempi seguenti per mostrare che avessero obedienza.

In Francia la pragmatica ebbe rigidi combattimenti da Pio II, alli quali s'opposero constantemente il clero francese e l'universitá di Parigi. Perilché il papa si voltò al re Luigi XI, e gli mostrò com'era disdicevole a lui che nel suo regno si servassero li decreti del concilio basiliense, contra il quale egli, essendo primogenito regio e partito dal padre per disgusti, andò con arme, ricevuti danari da papa Eugenio IV, per disturbar il concilio. Alle qual ragioni il re Luigi, del 1461, cesse e revocò la pragmatica. Ma seguendo reclamazione dell'universitá e remostranze del parlamento, le quali ancora si ritrovano, dove rappresentavano al re li gravami del regno e dell'ordine ecclesiastico,

con conto fatto minutamente che in tre anni era andato per cause beneficiali a Roma quattro milioni, dopo tre anni la pragmatica fu dall'istesso re restituita. Si oppose poi Sisto IV, e fece un concordato per distruggerla, il quale si trova ancora; ma quello non fu ricevuto, e la pragmatica restò. Innocenzo VIII, Alessandro VI e Giulio II fecero ogni opera per levarla, né mai potêro ottenerlo.

Finalmente Leon X fece un concordato col re Francesco I, per quale fu abolita la pragmatica, e statuito che alli capitoli delle chiese cattedrali e conventuali fosse a fatto levata la potestá di elegger il vescovo e abbate; ma vacando li vescovati e abbazie, il re nominasse persona idonea, alla quale fosse dal papa conferito il beneficio: che il pontefice romano non potesse dar aspettativa né far riserve generali o speciali; ma che li benefici vacanti in quattro mesi dell'anno fossero conferiti dalli ordinari alli graduati delle universitá, e li vacanti nelli altri otto mesi fossero da essi ordinari conferiti liberamente: che solamente ogni papa nella sua vita potesse aggravar qualonque collatore dei benefici, se ne ha da conferire tra dieci e cinquanta, a conferirne uno secondo la disposizione di sua Santitá; e se ne avesse cinquanta o piú, a conferirne due. E se bene nell'accettare il concordato vi furono molte difficoltá, e l'universitá appellò al futuro concilio legitimo, vinse nondimeno l'autoritá ed utilitá del re Francesco, ed il concordato fu publicato in Francia e posto in esecuzione. In maniera che, dappoi che tanti pontefici dal 1076 sino al 1150 combatterono con scommuniche di infinite persone e morte d' innumerabili per levar alli prencipi il conferire li vescovati e dare l'elezione alli capitoli; per il contrario Pio II con cinque delli suoi successori hanno combattuto per levar alli capitoli di Francia l'elezione e darla al re; e finalmente Leon X l'ha ottenuto. Cosí le mutazioni degl' interessi portano seco mutazione e contrarietá di dottrina!

Il re Francesco fece molte leggi ancora per regolare il possessorio delli benefici, ed il concordato fu servato da lui. Ma dal figlio Enrico II, quando fu in guerra con papa Giulio III per causa di Parma, fu interrotta l'osservazione per qualche anni;

imperoché del 1550 il re proibí che si ricevesse alcuna provisione de' benefici dal papa, e commandò che tutti fossero conferiti dalli ordinari: ma fatta la pace, il tutto si compose, e tornò l'osservanza del concordato. Ma del 1560 furono tenuti gli Stati in Orlians nella minoritá di Carlo IX, dove furono regolate le collazioni de' benefici e levate molte delle cose contenute nel concordato. Successero le gran confusioni e guerre nel regno; e fu mandato il cardinale di Ferrara legato in Francia[27], il qual ottenne che si sospendesse le ordinazioni d'Orlians, con promessa che il papa in breve averebbe proveduto esso alli abusi per quali le ordinazioni erano fatte; del che poi non si fece altro, onde al presente il concordato resta. Cosí sono passate le cose in Germania ed in Francia.

Ma lo stato d' Italia, che ultimamente abbiamo descritto, si è mutato in gran parte per la celebrazione del concilio di Trento, il quale fece molti decreti in questa materia per proveder alli abusi sopradetti che dominavano: e se ben dal suo principio, che fu del 1545, incomminciò ad attendere a queste correzioni e fece molti decreti, non furono però posti in esecuzione, salvo che doppo il fine, che fu del 1563; perilché si può dire che tutte le provisioni si riferiscono a questo tempo. Fu intenzione di quel concilio rimediare a tre cose: primo alla pluralitá delli benefici; secondo alla successione ereditaria; terzo all'assenza delli beneficiati. E per proibire ogni pluralitá ordinò che uno eziandio che fosse cardinale non potesse aver piú d'un beneficio: e se quello fosse cosí tenue che non bastasse per le spese del beneficiario, potesse averne un altro che fosse però senza cura d'anime; proibí le commende delli benefici curati *ad vitam*, che era una coperta di farne aver dua; ordinò anco che li monasteri per l'avvenire non fossero commendati, e quelli che sino allora erano, quando vacassero fossero ridotti in titolo: proibí ancora le unioni *ad vitam*, che era un altro pretesto di dare piú benefici sotto nome di uno. Per levare la successione proibí affatto li regressi e accessi; proibí ancora le coadiutorie con futura successione assolutamente, eccetto nelle cattedrali e monasteri, dove ammoní che non si concedessero dal pontefice se non per giuste cause.

Della residenza fu trattato li quattordici ultimi mesi con qualche contenzione; imperoché era nata poco inanzi una questione tra li dottori, se la residenza delli vescovi e altri curati alle loro chiese fosse *de iure divino* o vero *canonico*: perilché anco il concilio fu diviso, in maniera che nell'aprile del 1562, essendo fatto scrutinio del numero da ambe le parti, furono trovati sessantasette che sentivano esser *de iure divino*, trentatre che sentivano essere *de iure positivo*, e trenta che erano di parere non doversi decidere questo ponto senza trattarne prima col pontefice[28]. Nel primo numero erano gli oltramontani ed altri vescovi rifiutati; nel secondo e terzo li dependenti dalla corte. Quando la residenza fosse fatta *de iure divino*, ne seguiva che il papa non avrebbe potuto dispensarla, ma che anco l'autoritá delli vescovi sarebbe stata *de iure divino*, e nessun uomo avrebbe potuto restringerla: cose che miravano alla depressione della grandezza della corte, perilché era da ambe le parti sostentata l'opinione con grand'ardire. La cosa passò alle pratiche, onde doppo quattordici mesi si commandò bene la residenza, non dechiarato però *quo iure* il curato fosse obligato; solo furono aggiunte pene alli non residenti; del rimanente furono le cose lasciate nello stato di prima.

Delle reservazioni, ponto principalissimo, le quali erano accresciute sopra modo, il concilio non parlò, perché toccavano la propria persona del papa; perilché anco restarono, anzi furono accresciute doppo.

Pareva che con aver levato le unioni e commende *ad vitam*, li regressi e coadiutorie, fosse provveduto se non al tutto, almeno a gran parte. Fu però trovato subito un remedio, che non solo fece istesso, anzi maggiore che li quattro suddetti, e questo fu la « pensione ». Non è cosa solo di questi nostri tempi il metter pensione sopra li benefici; solo è novo il modo; e la frequenzia è propria de' nostri tempi. Quando li beni ecclesiastici erano in commune, il nome fu inaudito; doppo fatti benefici, la regola o canone praticato da tutti era che li benefici fossero intieramente e senza diminuzione conferiti. Dappoi che li

chierici tra loro diedero principio a litigarli, quando la causa era dubia, cedendo una parte le ragioni sue, se le concedeva una parte dell'entrate con nome di pensione: ancora se doi beneficiari per alcun buon rispetto con l'autoritá del superiore permutavano li benefici, quando le entrate non erano uguali, si risarciva quello che lasciava il piú ricco con una pensione. Appresso ancora, quando alcuno resignava con la licenza del prelato, era lasciato a lui una pensione di che potesse vivere. Di queste tre sorti di pensioni si trovano decretali de' pontefici che furono circa il 1200; e queste sorti anche li francesi admettono per giuridiche, ricusando di admettere le altre, le quali sono quelle che si dánno solo per dar da vivere ad uno, ad un altro perché è benemerito della Sede apostolica, ad un altro perché è litterato o perché è onesto di costumi, o perché ha servita la chiesa overo il prelato; ancora perché solo abbia la grazia del papa. Tutte queste, dicono li canonisti, sono giuste cause, per quali si può dar pensione, e non hanno rispetto di aggiongere che anco senza causa alcuna il papa può dare pensione sopra qualsivoglia beneficio a qualunque persona gli pare; e colui che riceve eziandio senza causa veruna, ma per sola volontá del papa, in conscienzia è sicuro. Al presente adonque, in luoco che giá si tenevano doi benefici curati, uno in titolo, l'altro in commenda, overo si univano *ad vitam*, e il beneficiato era costretto stipendiare chi servisse in uno di essi, al presente lo fa dar a quello in titolo ed a sé per pensione quell' istesso che egli ne cava: e torna il medesimo, anzi piú suo vantaggio, perché era pur soggetto a dar conto delli errori che il suo sostituto faceva, ed aveva pur qualche necessitá di pensarci; che cosí niente ne riposa sopra lui, e l'utilitá è l' istessa. Similmente chi faceva un coadiutore o rinonciava con regresso, doveva aver qualche pensiero del beneficio di che aveva parte e poteva tornare tutto suo; ma rinonziando, riservatasi pensione, resta libero d'ogni cura, d'ogni pensiero; e se il resignatario muore o cede, a lui non importa, il quale ha la sua pensione libera e senza fastidio.

Ancora è molto piú utile aver pensione che beneficio. Prima molti benefici ricercano l'ordine sacro e l'etá di poterlo ricevere;

per la pensione basta la prima tonsura e l'etá di sette anni. Anzi le pensioni si dánno anche a' laici, come per ordinario alli cavalieri di san Pietro, instituiti da Leon X, ed a quelli di san Paolo, instituiti da Paulo III, e alli cavalieri pii, instituiti da Pio IV, ed a quelli di Loreto instituiti da Sisto V, quali possono avere chi centocinquanta, chi centoventi scudi di pensione, ed a qualonque piace al pontefice. Delli benefici, anco nei tempi che se ne teneva piú d'uno, vi era sempre che dire; ed era necessaria la dispensa, che pur faceva spendere: e con tutto ciò li dottori mettevano anco in dubio se sicurava l'uomo in conscienzia. Delle pensioni se ne può avere senza scrupolo in ogni numero, e non vi è pensione incompatibile. Si può dare la pensione con autoritá di transferirla in un altro a proprio beneplacito; cosa che non si può ne' benefici senza passare per li termini e per le cerimonie delle rinoncie; e le rinoncie non vagliono se non sopravvive il resignatario venti giorni: che la pensione si può transferire anco in ponto di morte.

Quello che sopra tutto importa è che la pensione si può estinguere, il che in italiano vuol dire farne pecunia numerata; che ogni contratto fatto nel beneficio si reputa simoniaco. Estinguere la pensione non vuol dir altro che ricever una quantitá di danari per liberar il beneficiario dal pagarla: la qual quantitá si tassa per accordo, secondo la maggior o minor etá del pensionario. Non vi era giá inanzi l'etá nostra modo di far d'un beneficio danari contanti; questo sarebbe stato con offesa infinita di Dio e degli uomini. Adesso si fa lecitamente. Io ho un beneficio di duecento scudi, lo rinonzio ad Antonio, riservandomi pensione di cento, la qual immediate, ricevuti settecento scudi, io la estinguo, cioè la rinoncio; e cosí ho del mio beneficio fatti settecento scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti, ai quali pare che questo circuito sia l' istesso come se vendessi il mio beneficio per settecento scudi; ma mostrano ben aver grosso giudicio. Molte altre cose sono in quali è molto piú commoda la pensione come si usa adesso, che le unioni, commende, coadiutorie e regressi. Alcuni, magnificando la commoditá di far danari che il papa ha per li bisogni della Sede apostolica, dicono che se

aprisse li regressi, caverebbe quanto volesse: e mostrano di non intendere la materia beneficiale. Non s'averebbe per questo un quattrino: è molto piú utile e commoda la pensione. Perciò fu facile eseguir il concilio, perché tornò anco commodo. Ma il levare di commende dalli monasteri, che parimente il concilio commandò, non s'ha posto in esecuzione fino al presente; anzi molti, che erano in titolo, sono stati di novo commendati, non essendosi trovato modo di farlo con commodo. La pensione non può esser imposta da alcuno, salvo che dal papa; cosa di grand'emolumento alla corte romana.

Questa mutazione ha fatto l' Italia per il concilio di Trento, quale non avendo trattato delle reservazioni, ed essendo quelle anco accresciute, ed ogni giorno crescendo, restano bene cinque sesti delli benefici d' Italia alla disposizione del papa, con buona speranza che il sesto che rimane sia per compire l' intero.

Per le regole di cancellaria sono riservati al papa tutti li benefici che si riservarono Gioanni XXII e Benedetto XII; ed appresso sono riservati tutti li ottenuti da qualonque persona, essendo ufficiale di corte, se ben doppo fosse uscito dell'ufficio. Sono ancora riservati tutti li patriarcati, arcivescovati, vescovati e monasteri d'uomini che eccedono il valore di dugento fiorini d'oro; ed ancora tutti li benefici che s'aspettano alla collazione di qualsivoglia e vacano dalla cessione, privazione o morte del collatore, sinché il successore averá pigliato pacifico possesso: ancora le dignitá maggiori doppo le pontificali nelle chiese catedrali, e le dignitá principali nelle chiese collegiate; li priorati, prepositure ed altre dignitá conventuali; le precettorie di tutti gli ordini, eccetto militari; li benefici di tutti li familiari del papa e di qualonque cardinale, ancora che non siano piú alli servizi loro, o perché siano partiti, o perché il cardinale sia morto. Ancora tutti li benefici delli cortegiani romani che muoiono in viaggio, quando la corte cammina; tutti li benefici delli camerieri e cursori. Oltre tutti questi benefici che comprendono tutti li principali e una gran parte degli altri, si riserva il pontefice tutti li benefici di qualonque sorte che vacano in otto mesi dell'anno, lasciandone agli altri quattro mesi solamente, e questo quanto

agli altri benefici non nominati di sopra. Oltre questi, ancora sono riservati per constituzione di papa Pio V tutti li benefici vacanti per causa di eresia o per confidenzia, e tutti quelli che non saranno conferiti secondo il decreto del concilio di Trento: le quali reservazioni tutte chi le metterá insieme, ritroverá che almeno cinque sesti sono del papa, ed un sesto di tutti gli altri collatori insieme.

Per rendere le lodi a chi sono debite, non è da tralasciar la diligenza usata dalli pontefici romani per non lasciare che li vescovi ed altri collatori de' benefici dassero luoco ad alcun abuso. Mai hanno permesso loro il poter unire benefici *ad vitam*, né parimente il commendarne *ad vitam*: non hanno permesso che potessero dispensare sopra la pluralitá di incompatibili, né concedere regressi né coadiutorie con futura successione: ed usando l' istessa diligenza adesso non concedono che possino imponer pensione, eziandio minima, sopra il beneficio: medesimamente non admettono che possino ricevere le resignazioni *ad favorem*, anzi anco nel ricevere le resignazioni assolute, che sono state antichissimamente nella chiesa usate, papa Pio V, del 1568, proibí sotto gravissime pene a tutti gli ordinari che, ricevuta la risegna d'un beneficio, non potessero conferirlo ad alcuno consanguineo, affine o familiare del resignante, avvertendo che né con parole né con cenni o altri segni fosse loro dimostrata altra persona a cui il resignante desiderasse che fosse fatta la collazione del beneficio.

Si afferma constantemente da tutti li canonisti e casisti che ogni patto in materia beneficiale è simoniaco, quando sia fatto senza partecipazione del papa; ma con suo consenso ogni cosa sia legitima, avendo per constante questa universale proposizione, cioè il papa in materia beneficiale non può commettere simonie; la quale non dá troppo buon'edificazione al mondo; se bene li piú modesti canonisti la limitano, distinguendo esser alcuna sorte di simonia proibita per legge divina, ed altra per legge umana, aggiongendo che il pontefice è esente solo dal commettere la simonia proibita per legge umana. Ma con tutto

questo inciampano nelle medesme difficoltá, perché quello che non è male di sua natura né proibito da Dio non merita questo nome, ed è superfluo far una legge umana per non osservarla; e chi mirerá l' interno e non si fará pretesto con le parole, vederá che tutto è proibito da Dio. E certamente non si può dire che in questa parte di tenere gli altri vescovi in officio il pontefice abbia mancato; ed è stata grazia divina molto grande fatta alli pontefici che abbino potuto tener sincero da simonia il rimanente della Chiesa; se bene non hanno potuto estendere questo bene a se medesimi né alla loro corte. E se un giorno, come vi è speranza, entrerá pensiero in alcun buon pontefice di riformare la corte, sará cosa facilissima il farlo col solo ricevere anco per sé quelle leggi che sono date agli altri vescovi; e potressimo aspettar in breve una cosí utile reformazione, quando l'adulazione non la tenesse lontana col metter inanzi alli pontefici che, essendo eglino in possessione, almeno in Italia ed in altri pochi luochi, di non star soggetti a regola alcuna, non è bene che se ne privino e faccino questo pregiudicio alla Sede apostolica. Ma dalle cose di sopra dette è molto ben chiaro se il pontefice romano abbia pienissima autoritá sopra li beni e benefici ecclesiastici, sí che non sia soggetto ad alcuna regola nel maneggiarli. Imperoché, procedendo con ragione, se la chiesa di ciascun luoco è patrona delli beni che possede perché il dominio è stato transferito in lei da chi ne era patrone prima con la permissione del principe, che con la legge gli dava l'acquistare, resta che li beni medesimi debbino essere nel governo e amministrazione di quelli che sono deputati a tal carico, prima secondo la disposizione della legge, poi secondo le condizioni che prescrive il donatore e testatore anteriore patrone, e finalmente secondo che la chiesa, fatta patrona, ha concesso, non però contrariando alla disposizione di quelli da chi ha causa. E questo è tanto chiaro ed evidente, che non può esser messo in dubio se non da chi o non ha senso commune, overo nel trattare e parlare non segua quello che interiormente sente. Li chierici sono fatti administratori di questi beni per leggi che hanno concesso alli collegi cristiani il poter acquistare stabili, e per li testamenti e donazioni di quelli che hanno lasciato li beni

loro, e per l'autoritá che la Chiesa ha dato ad essi chierici nelli canoni; adonque essi sono obligati a governare e dispensare quei beni secondo le leggi, disposizioni donatorie e disposizioni testamentarie, e secondo li canoni; e quello che in contrario fosse fatto non si può chiamare se non ingiustizia, ingiuria e usurpazione.

Dicono mo' li canonisti che il papa sopra li beni e benefici ecclesiastici ha pienissima autoritá, sí che può congiongerli, dividerli, estinguerli, sminuirli, erigerne di novi, darli *ad nutum, ad tempus, sub conditione*, riservarli, mutarli, conferirli inanzi che vachino, imporli servitú, gravezza e pensioni; e universalmente che nelle cose beneficiali la volontá del papa è in luoco di ragione. Non basta questo, ma aggiongono ancora che il papa può permutare in altre opere li legati *ad pias causas*, e può alterare le disposizioni delli testatori, applicando ad altro quello che essi avevano ordinato ad un'opera pia. Martin Navarro con alcuni delli canonisti piú moderati limita questa proposizione che il papa possi commutare l'ultima volontá, restringendo solo quando vi sia causa legitima di farlo, ché altramente sarebbe privar uno del suo e della potestá che gli fa la legge naturale e divina; descendendo anco a questo particolare, che il papa non può senza causa dar ad una chiesa quello che è lasciato ad un'altra. Dice ancora Navarro che il detto della glossa approvato dalli canonisti, cioè « nelle cose beneficiali la volontá del papa è in luoco di ragione », s' intende solamente nelle cose che sono *de iure positivo*, ma non in quello che non si può fare senza contravenir alla legge naturale o divina: e quelli che non dánno illimitata potestá al papa escluderebbono anco li canoni della Chiesa universale. Aggionge ancora il suddetto dottor Navarro che dicendosi nelle *Clementine* che la libera disposizione delli benefici pertiene al papa, si debbe intendere libera, cioè senza licenza o consenso e non ostante la contradizione di qual si voglia, ma però senza pregiudicio del terzo: la qual esposizione se noi admetteremo, come par conveniente admettere, si vederebbe una grand'opposizione alle reservazioni, perché queste sono con pregiudicio delli vescovi; e al dar il beneficio ai forestieri, perché è con pregiudicio

di quei del paese, a favore dei quali sono fatti li testamenti: e anco non sarebbe egli troppo favorevole alla pretensione di poter mutare le ultime volontá, essendo di pregiudicio alla memoria dei defonti. So bene che a questo gli altri rispondono che tutto questo è vero quando non vi sia causa legitima: ma il ponto sta chi sará giudice della legitimitá della causa, perché quando all' istesso pertenga, la cui autoritá si vuol restringere, tanto è dargli l'autoritá assoluta come la limitata dalla causa legitima, se la legge non è superiore. Sono ben notande le cose che Navarro aggionge, dicendo che alla nostra etá l'opinione delli giurisconsulti, che allargano tanto la potestá papale nella materia beneficiale, è in molto credito per piacer a quelli che ambiscono molti benefici, quali l'accettano come accommodata alla sua ambizione e avarizia; e che udí dire publicamente ad un teologo e un canonista celebri che piglierebbono volontieri tutti li benefici del regno, se il papa glieli dasse; ma che in contrario Pio V gli disse che li giurisconsulti sono soliti attribuir al papa piú potestá del conveniente: al qual egli rispose che sono anco alcuni che ne levano troppo, ma che conviene camminare per la via di mezzo, attendendo insieme alle leggi divine ed umane, non facendo come li giurisconsulti moderni che magnificano tanto le leggi umane che rispondono contra le divine. Io non intendo però di repugnare all'opinione che dona tanta potestá, per la riverenza che debbo al pontefice di cui si tratta: solamente proponerò alcune difficoltá, che quando le averanno risolute sará chiarissima la veritá in questa materia.

E prima, se il papa ha questa cosí ampla autoritá, chi glie l'ha data? Non Cristo, perché l'autoritá data da lui è solo nelle cose spirituali, di sciogliere e legare, cioè rimettere e ritenere li peccati. Poi li beni ecclesiastici si possedono *iure humano* e non *divino*, per quello che è stato risoluto di sopra: adonque egli non ha ricevuto questa potestá da Dio. Dalle leggi delli principi, dalle disposizioni testamentarie e dalli canoni delle chiese meno, imperoché tutti questi hanno dato l'administrazione agli ecclesiastici di ciascuna chiesa sopra li beni e benefici di essa, e prescrit-

tamente anco con determinate condizioni, che non possino esser mutate. Adonque da queste egli non l'ha. Altri patroni non si trova che siano, né alcuno può aver autoritá, se non concessa da questi: adonque resta vedere dove per altra via gli sia stata data.

A questo dubio si può aggionger un secondo: se il pontefice ha questa autoritá, qual è la causa che li suoi precessori per mille e piú anni mai ne hanno esercitato niente? Non si può attribuir ciò all'esserne di bisogno adesso, che non fosse in quei tempi, imperoché nelli secoli che passarono dall'800 sino al 1100, per trecento anni li disordeni furono cosí grandi per tutta Europa, che in comparazione di quelli li presenti sono tollerabili; pure nessun pontefice s'intromise nelli beni delle altre chiese, che avevano tanto bisogno d'esser governati. Ed anco doppo che incominciarono li papi ad intrommettersene in qualche parte, nessuno prese mai sino a Clemente IV cosí ampla ed assoluta potestá; anzi lo stesso Clemente non ha direttamente publicato tanta potestá, ma trattando altro e quasi incidentemente: modo che non suole far intiera prova, poiché le cose incidentalmente dette in un modo, direttamente considerate ed esaminate bene spesso sono in altra maniera espresse. Né manco si può dire che questa autoritá serví a bene, imperoché per questa pare che siano introdotti quasi tutti gli abusi. Di qua sono venute le commende, le pensioni, li regressi, le unioni, le resignazioni, le espettative, le reservazioni, le annate, le quindenne ed altri modi, che nessuno difende se non iscusando con la corruzione generale de' tempi.

Resta ancora una terza dubitazione non meno considerabile in questa materia, ed è che di questa autoritá cosí assoluta, doppo che li pontefici hanno principiato a valersene, li regni cristiani sempre si sono doluti e li hanno fatto qualche opposizione, come nell' istoria di sopra si è narrato, sí che li pontefici sono stati necessitati moderarsi. E la moderazione non è stata condescendendo essi a lasciar di esercitare l'autoritá pretesa, ma per modo di transazione usato nelle ragioni non chiare, concordando con li regni e per forma di contratto risolvendo sino a che termini la potestá loro si estendesse: cosa che non s'averebbe potuto fare

in pregiudicio delli successori, quando fosse nel pontificato quell'autoritá cosí libera. Papa Leone X per levare la prammatica fa il concordato; e cosí egli stesso lo chiama nella bolla. Non concorda chi ha una pienissima autoritá, ma tratta con li sudditi come superiore e per modo di concessione. Non faccio forza sulla voce, ma tratto la cosa stessa. Non solo Leone la dimanda *concordia*, ma dice ancora: « *Illam veri contractus et obligationis inter nos et Sedem apostolicam praedictam ex una, et praefatum regem ex altera partibus legitime initi* » [29]. Dimanderá qui alcuno che ciò sia dechiarato. Essendo il pontificato romano in differenzia con il regno di Francia, pretendendo il pontefice di aver assoluta autoritá sopra li benefici per riservarsegli ecc., e pretendendo il regno che l'autoritá sia delli loro prelati, formano due parti litiganti; e per impor fine alla controversia fanno un contratto legitimo di obligazione, per quale dechiarano qual debbia essere l'autoritá dell'una e qual dell'altra. Come potrá dir alcuno che la pretensione del pontefice fosse legitima e chiara? Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltá, e rimetto al giudicio de' savi se vi sia qualche risposta: ben dirò che, servando quello che per piú di mille anni è stato servato, che li beni ecclesiastici siano administrati in ciascuna diocesi li suoi dalli suoi ministri propri, si fugge ogni difficoltá: e se gli esempi ci debbono instruire, saranno meglio e piú fruttuosamente dispensati che ora non sono.

Nelle tre questioni prime si è trattato delli fondi e beni stabili ecclesiastici; ora resta la quarta, dove segue il trattare delli frutti o rendite ed entrate di quelli. Li santi padri, che hanno scritto inanzi la divisione delli beni in quattro parti, tutti concordemente hanno detto li beni ecclesiastici esser beni de' poveri, ed il ministro ecclesiastico non aver altro potere in quelli, salvo che di governarli e dispensarli secondo li bisogni di questi, dechiarando non solo per ladri, ma anco per sagrileghi quei ministri che se ne valessero per altri usi fuori della loro instituzione. Non maneggiavano tutti gli ecclesiastici li beni (se ben tutti erano spesati di essi, sí come anco era somministrato il vivere a vedove,

poveri e altre persone miserabili), ma li soli diaconi, suddiaconi ed altri economi erano destinati a questo, e rendevano conto al vescovo, ed in alcuni luochi anco al presbiterio. Fatta la divisione ed instituiti li benefici, se ben parerebbe che il vescovo e li preti ed altri chierici potessero far quello che loro pareva delle entrate beneficiali come di parte loro propria, con tutto ciò li scrittori parlano dell' istessa maniera, dicendo che delle entrate del beneficio non può il chierico valersi se non quanto il moderato suo bisogno ricerca, e che il rimanente è obligato spendere in opere pie: e con molta ragione, imperoché la divisione non può mutare la sostanza della cosa, ed un bene che sopra sé abbia obligazione, se viene diviso, restano ambe le parti con l'obligazione stessa. Fra gli altri che scrivono, seguita la divisione, san Gregorio, che fu poco piú di cento anni doppo, e san Bernardo, che fu quasi mille anni doppo, esclamano gravissimamente contra quelli che spendono in mali usi le entrate delli benefici, come contro usurpatori delli beni communi ed omicidi de' poveri, che doverebbono esser sostentati da quelli, Cosí scrissero tutti li dottori sino al 1250, quando s' incomminciò a trattare le cose piú sottilmente; e tenendo per cosa ferma, come da tutti li vecchi era stato detto, che era peccato spendere malamente quello che avanza il moderato bisogno del chierico, fu ricercato se li benefiziati, non spendendo nelli usi debiti quello che sopra il bisogno gli avanza, pecchino solamente come pecca chi malamente spende il suo, o pure se anco oltre il peccato siano obligati alla restituzione, come chi malamente consuma quel d'altri. Se essi sono patroni delli frutti de' benefici o, come le leggi dicono, usufruttuari, quantunque pecchino mal administrando, però non fanno ingiustizia contra alcuno, né sono tenuti risarcir alcuno, poiché non hanno mal governato quel d'altrui, ma il suo proprio; ma se essi sono dispensatori con sola potestá di ricevere li suoi bisogni, che la legge chiama usuari, quando non dispensano rettamente restano con obligazione di rifar altrettanto quanto hanno consumato; anzi quelli che da loro ricevono per contratti gratuiti, cioè a chi essi donano o lasciano in testamento, sono obligati renderlo, come

avendo ricevuto da chi non era patrone. La conscienzia constrinse a metter a campo questo dubio, il qual trattato per questi trecentocinquanta anni, ancora resta in controversia con pari numero d'autori da ciascuna parte: ed ultimamente con severe opposizioni ed apologie fu in controversia fra Martino Navarro, canonista e casista molto stimato, e Francesco Sarmiento, tenendo Navarro che li chierici non sono patroni ma dispensatori, sí che non solo peccano, ma sono obligati alla restituzione. Il cardinale Gaetano ebbe un'opinione di mezzo: che altro fosse parlare delli vescovi e abbati ricchi, ed altro di quelli che hanno solo il condecente o poco piú; e che questi, non avendo piú che la parte sua, ne sono patroni; ma li piú ricchi hanno ancora fra le entrate loro la parte della chiesa e delli poveri, e però sono obligati fare le limosine e le altre opere pie per giustizia, cioè con obligo, ed a loro ed a chi da loro riceve, di restituzione; descendendo anco a questo particolare, che sono obligati alla restituzione quelli che ricevono beni ecclesiastici dal papa per arricchire, esaltarsi o nobilitarsi, essendo dissipazione ed usurpazione ogni donazione delle cose ecclesiastiche non fondata in pietá o necessitá.

Io credo che senza sottil disputazione si possi risolvere tutti li dubi occorrenti in questa materia. E primieramente, per parlar a parte di quelle entrate che per li testamenti od altre loro originarie instituzioni sono dedicate e ordinate a qualche opera pia, credo che siano cosí obligate a quella, che l'appropriarle a sé o ad altri usi mondani possi esser chiamato liberamente usurpazione di quel d'altri: e se alcuno delle beneficiati ecclesiastici resta di eseguire le instituzioni di quali ha cura, applicando a sé o ad altri quelle entrate, non credo potersi sotto pretesto di qualsivoglia scusa o bolla scusare di non esser in pari grado ad ogni esecutore di testamento che applica a sé quello che è lasciato dal testatore ad altri: e reputo che ognuno qual non ingannerá se stesso, averá per constante questa veritá. Dall'altro canto il debito vuole che chi è servito paghi la mercede all'operaio, il quale possi farne quello che a lui piace: né può esser dubio che il cantore, l'organista ed altri tali che servono alla

chiesa non siano patroni della mercede che perciò hanno. Non è inconveniente dire che anco li preti ed altri chierici per li servizi che prestano alla chiesa debbino avere la sua mercede della quale siano patroni: e quando un beneficio è instituito con un particolar obligo di servire in determinata cosa alla chiesa, come sono molti canonicati, mansionarie, prebende teologali ed altri tali benefici, non è inconveniente dire che sia mercede di quell'opera.

Restano li benefici cosí antichi che è perduta la memoria della loro instituzione; e però non si sa se avessero obligo alcuno over no; ma anco qui l'uomo di conscienzia sará ben certificato, quando considererá la quantitá delle entrate ed il servizio ch'egli presta alla chiesa; perché, se questi dua si bilanciano, può credere che il beneficio sia un salario suo; ma se le entrate avanzano di molto, non potrá mai appresso se stesso fingersi sí semplice, che creda tante entrate essergli lasciate per farne quello che vuole, e non sappia esser necessario che la instituzione portasse seco qualche obligo, non essendo verisimile che per lui solo tanto fosse assegnato. La controversia tra li dottori, che è difficile, disputando in universale, da risolvere, è facilissima e senza difficoltá praticando nelli particolari; e la conscienzia, a chi non l'ha per propria malizia suffocata interiormente, sul particolare risolve facilmente tutte le difficoltá, ché Dio non ha lasciato incertezza ad alcuno che vogli camminare secondo li suoi commandamenti.

Quanto agli acquisti novi, ogni persona prudente averebbe pensato che fossero al fine, overo almeno che poco piú ed assai lentamente si potesse acquistare. Li chierici, li monaci e le milizie non hanno piú persona che porti loro devozione. Li mendicanti, che giá hanno avuto facoltá di acquistare, non possono sperare di eseguire dove non l'hanno potuto fare sino ad ora; e dove hanno acquistato, se insieme non hanno perduto la devozione, possono sperar ancora qualche aumento, ma molto leggiero. Quegli altri che si sono fatti escludere dal privilegio che il concilio di Trento ha concesso a tutti dell'acquistare, come li capuccini, conservano la buona opinione per causa della loro

povertá; laonde, subito che mutassero in minima parte il loro instituto, non acquisterebbono stabili, e perderebbono le limosine. Adonque pare che non resti modo d'andar piú inanzi. Chi vorrá instituir ordine con facoltá di acquistare non averá credito: chi lo fará con vera mendicitá non può sperar acquisti durante quella, né credito se la muterá. Ma con tutto ciò non ha mancato anco modo proprio e singolare al nostro secolo, e non inferiore a tutti li passati; e questo è stato l' instituto delli gesuiti, il quale, professando una mistura di povertá e di abondanza, con la povertá acquista il credito e la devozione, ed ha l'altra mano capace di possedere, la quale riceve quello che la Compagnia acquista. Hanno instituito le case professe con proibizione di poter posseder stabili, ma li collegi con facoltá di acquistare e possedere. Dicono, e bene, che nessun governo semplice nel mondo è perfetto, ma che la mistura è utile ad ogni cosa; che lo stato di povertá evangelica pigliato dalli mendicanti ha questo mancamento, che non si può regger con quello, se non li giá incamminati, il numero de' quali non può esser grande; ma essi nelli collegi ricevono ed instruiscono la gioventú, e la rendono atta, doppo l'acquisto delle virtú, a vivere nella povertá evangelica: perilché la povertá è ben lo scopo e fine loro essenziale, ma accidentalmente ricevono le possessioni. Con tutto ciò è meglio fermare la credulitá sopra quello che si vede in effetti, che sopra quanto si predica in parole: sino al presente scrivono essi d'aver case professe ventuna e collegi duecento novanta tre, dalla proporzione di qual numero ognuno potrá concludere quello che sia essenziale e quel che è accidentale a loro. Certo è che li acquisti fatti da loro sono grandissimi, e che camminano ancora verso l'aumento.

Sí come il temporale tutto che la Chiesa possede viene da limosine ed oblazioni de' fedeli, cosí parimente la fabrica dell'antico santuario nel vecchio Testamento fu fatta di limosine ed oblazioni. Allora quando fu offerto dal popolo quanto bastava, e tuttavia le oblazioni continuavano, li soprastanti alla fabrica ebbero ricorso a Moisè, dicendo: il popolo porta troppo per l'opera che il Signore ha comandato. E Moisè mandò un pro-

clama che nessuno facesse piú offerta al santuario, perché era stato offerto quanto bastava e d'avanzo. Si vede che Dio non vuole il superfluo nel suo tempio; e se nel Testamento vecchio, che era mondano, non volle tutto per li suoi ministri, meno lo vuole nel novo. Dove hanno da terminare questi acquisti? Quando s'ha da dire tra noi: il popolo ha offerto piú di quello che basta? Allora che li ministri del tempio erano la decimaterza parte del popolo, avevano la decima, e non era lecito passare; adesso che non sono la centesima, hanno forse piú della quarta parte. Non è conveniente che l'aumento delli beni ecclesiastici sia infinito, e sia ridotto tutto il mondo ad affittuali. Le leggi umane tra' cristiani non hanno determinato la quantitá delli beni che alcuno possedi, perché chi oggi acquista, dimani aliena. È molto singolare uno stato perpetuo di persone che sempre possino acquistare, né mai alienare. Alli leviti nel vecchio Testamento erano date le decime, perciò che erano la ereditá di Dio; e per tanto era proibito loro aver altra parte: cosa che conviene, chi vuol valersi delli privilegi loro, a pigliarli tutti, e non quel solo che concerne il proprio profitto.

È stato abondantemente detto come siano stati acquistati li beni ecclesiastici, a chi fosse commessa la loro cura, e come dispensati. Non si è parlato niente quello che si facesse quando alla morte del beneficiario si ritrovavano alcuni delli frutti non ancora disposti, se esso per testamento ne disponeva, o se *ab intestato* passavano in altre persone. Mentre che li beni di ciascuna chiesa erano in commune e governati con un solo conto, certa cosa è che quanto si ritrovava in mano d'un ministro restava tuttavia incorporato alla sua massa e governato dal successore nell' istesso modo. Ma eretti li benefici, furono anco insieme fatti canoni che qualonque parte fosse trovata in mano del beneficiario, alla sua morte fosse della chiesa; e per la chiesa, se ella era collegiata ed aveva commune mensa, fu inteso il collegio di quella; ma se il beneficiario era senza colleghi, per nome di chiesa s' intese il successore, quale doveva quel residuo administrare al modo stesso che era tenuto il precessore defonto,

a cui erano avanzati li beni. Cosí si costumò di fare sino all'anno 1300. Ma perché li chierici beneficiati ben spesso avevano altri beni del proprio patrimonio, overo anco acquistati con la propria industria ed arte, fu insieme detto che di questi fosse assoluto patrone e potesse lasciarli per testamento a chi gli piacesse; ma delle entrate del beneficio non potesse disporre per causa di morte. Dal che ne seguí che li chierici possessori di benefici tenui non eccedenti le spese testavano di tutto il suo, e se col suo risparmio avessero anco avanzato qualche cosa del beneficio, lo riputavano acquistato per industria e ne disponevano all' istesso modo. Il che ha introdotto una consuetudine in molti regni cristiani, che li beneficiati inferiori possino testare anco delle entrate de' suoi benefici; e non testando, succedino in quelli gli eredi *ab intestato*, come anco nelli patrimoniali. Ma quello che era lasciato dalli vescovi restava secondo li canoni antichi alla chiesa. Doppo questo in alcuni regni anco li vescovi per consuetudine acquistarono la facoltá di testare eziandio delli frutti ecclesiastici, in maniera che intorno il 1300 si ritrovavano tre diverse consuetudini in diversi paesi: una, dove nessun chierico poteva disponere delle entrate de' benefici avanzategli; l'altra, dove erano le entrate nell' istesso conto che le cose patrimoniali e proprie; la terza, dove li chierici inferiori disponevano, ma quello che restava alli vescovi andava alla chiesa. Nelli tempi seguenti il 1300, quando li pontefici romani ebbero piú bisogno di danari del solito, mandarono suoi ministri nelli regni dove le chiese solevano ereditare dal beneficiato morto, quali, prima che fosse fatto il successore, applicavano il tutto alla camera del pontefice: la qual cosa succedeva facilmente, perché vacando il beneficio, non vi era chi per suo interesse contradicesse, e creato il successore, si quietava in cosa fatta con poca difficoltá. S' incomminciarono a mandare tali ministri per tutto dove si poteva, e a chiamarsi quello che restava alli morti con questo nome: « spoglie », e li ufficiali pontifíci mandati per esse si chiamarono « collettori ». Presero queste spoglie li pontefici dove potêro cosí con silenzio, senza che vi fosse alcun ordine o legge che ciò concedesse; ma sempre con qualche mormorio cosí degli eredi del prete morto

come anche delle altre persone, per le severe estorsioni che facevano li collettori e sottocollettori, li quali mettevano in conto di spoglie eziandio gli ornamenti delle chiese, e davano molta molestia agli eredi anco sopra li beni acquistati con industria o cavati dal patrimonio, tentando di farli apparire come cavati dalli benefici, ed in dubio di qual qualitá fossero, sentenziando che pertenessero alla camera, e travagliando chi se gli opponeva con scommuniche e censure.

In Francia l'uso aveva introdotto che le spoglie de' vescovi ed abbati si applicassero al papa. E del 1385 Carlo VI lo proibí, ordinando che li eredi succedessero cosí in esse, come nelli beni patrimoniali. In molte regioni l'uso introdotto ha continuato sino a questo secolo, quando per le estorsioni delli collettori crebbe cosí la querimonia di molti, che alcuni ebbero ardire di opporsi apertamente e negare che le spoglie de' chierici morti toccassero alla camera del papa. Perilché del 1544 Paulo III fu il primo che sopra questa materia fece una bolla, dove, narrato che alcuni curiosi per usurparsi le ragioni della camera apostolica e defraudarla mettevano in dubio se li beni de' prelati ed altre persone ecclesiastiche chiamati *spoglie* pertengano alla camera, per non esservi alcuna constituzione apostolica che glieli applichi; se ben dall'aver mandato collettori in diversi luochi apparisce chiaramente esser stato mente della sede apostolica di riservarle ed appropriarle alla sua camera, per tanto egli dechiara ed ordina e constituisce che alla camera pontificia pertengono le spoglie di tutti li chierici morti in qualonque regni e dominii, cosí di qua come di lá dalli monti, cosí di qua come di lá dalli mari, quantunque non siano mai stati deputati collettori in quelli. Di maniera che volendo li troppo diligenti liberar alcune poche provincie da questo gravame, hanno causato che sia stato imposto a tutto l'universo. Per ancora non si è venuto all'esecuzione, se non nelli luochi soliti. Ma di tutte le cose è avvenuto cosí, che si sono fatte le bolle, e per il moto che il mondo fa delle novitá, lasciate qualche tempo senza esecuzione, con buona opportunitá poi, come se fossero state eseguite al suo tempo e per malizia di alcuni levate di uso, con censure ed altre forze se gli dá l'esecuzione.

Le spoglie sino al 1560 non comprendevano se non quello che si ritrovava alla morte del chierico, cavato dalle entrate ecclesiastiche. Nel suddetto anno Pio IV fece una bolla, che sotto nome di « spoglie », le quali per tutto il mondo, in tutti li dominii di qua e di lá dalli monti e mari, sono della camera, s'intendi anco tutto quello che il chierico acquisterá per mercanzia illecita ed in altra maniera contra li canoni: cosa che comprende assai, perché mercanzia illecita chiamano dove la cosa qual si compra tal si vende. Per li canoni poi sono proibiti a' chierici molte sorte di giuochi usati e molte servitú, per quali vie s'acquista assai; laonde ritornò per questo alla camera molto guadagno; e sará una grand'entrata se si potrá eseguire le bolle delle spoglie in mezza Italia, dove per ancora non sono in esecuzione, ed in Germania ed in Francia ed in altri regni, che non l'hanno ancora ricevute; sí come anco nelli regni di Castiglia non fanno spoglie tutti li chierici, ma solo li vescovi, per legge di Carlo V e di Filippo II.

Defendono li canonisti il ius delle spoglie con questo fondamento, che il papa sia patrone di tutte le entrate ecclesiastiche; e quelli che parlano piú modestamente dicono administratore. Per la qual dottrina anco si è introdotto in Roma che se alcuno si averá usurpato indebitamente qualche beneficio, overo averá in altro modo rubato la chiesa, si accorda con la camera apostolica di darne a lei una parte e poter tener il rimanente con buona conscienzia; e fatto l'accordo, e pagato quanto si è convenuto, ognuno dice che del rimanente sia assoluto e lo possi lecitamente tenere come suo, perché il papa è, come si è detto, o patrone o administratore universale.

Le spoglie anco al tutto non comprendevano se non quello che s'attrovava alla morte del chierico, cavato dalle entrate ecclesiastiche. Nel sudetto anno Pio IV fece una bolla, che sotto nome di «spoglie», la qual per tutto il mondo, in tutti li dominii di qua e di là delli monti, estese a favor della camera, e intende anco tutto quello che il chierico acquisterà per mercanzia illecita ed in altra maniera contra li canoni: cosa che comprende assai, perché mercanzia illecita chiamano dove la cosa qual si compra tal si venda. Per li canoni poi sono proibiti a' chierici molte sorte di guadagni usati e molte arti, per quali vie s'acquista assai; laonde ritornò per questo alla camera molto guadagno; e sarà una grand'entrata, se si potrà esseguire le bolle delle spoglie in tutta Italia, dove per ancora non sono in esecuzione, ed in Germania ed in Francia ed in altri regni, che non l'hanno ancora ricevute, sì come anco negli regni di Castiglia non fanno spoglie tutti li chierici, ma solo li vescovi, per forza di Carlo V e di Filippo II.

Defendono li canonisti il jus delle spoglie con questo fondamento, che il papa sia patrone di tutte le entrate ecclesiastiche, o quelli che parlano più modestamente, dicono administratore. Per la qual dottrina ancora è introdotto in Roma che se alcuno si averà usurpato indebitamente qualche beneficio, ovvero averà in altro modo rubato la chiesa, si accorda con la camera apostolica di darne a lei una parte e poter tener il rimanente con buona conscienza; e fatto l'accordo, e pagato quanto si è convenuto, ognuno dice che del rimanente sia assoluto e lo possi lecitamente tenere come suo, perché il papa, e come si è detto, o patrone o administratore universale.

SOPRA L'OFFICIO DELL' INQUISIZIONE

(18 novembre 1613)

Scrittura prima

Serenissimo Principe,

Seguendo con la debita riverenza il commandamento fattomi da Vostra Serenitá, di ridur insieme ed ordinare tutta la materia spettante all'uffizio dell' inquisizione contro l'eresia, ho ritrovato il tutto esser stato cosí ben regolato nelli tempi passati dalli consegli della serenissima Republica, che al presente non vi è altro bisogno, se non porre insieme quello che in diverse occasioni è stato terminato, e seguir quanto deliberò l'eccelso Conseglio de' Dieci e Zonta nel 1550, 22 novembre, carta 8., cioè che in tutto il dominio procedi uniformemente e conforme a quello che si osserva in questa inclita cittá; come anco fu concordato fra il sommo pontefice Giulio III e la serenissima Republica nel 1551, carte 18 e 19. E questo, secondo il mio riverente parere, si fará facilmente, se le ordinazioni, in diverse occorrenze fatte, saranno ridotte in capi, a ciascuno soggiongendo separatamente il tempo della publica deliberazione: il che sará a similitudine d'un capitulare, dove tutt' insieme si vedrá in una raccolta breve e summaria quanto è necessario osservare; e si potrá dar copia o delli capitoli soli, o congionti con la deliberazione nominata, come meglio sará giudicato.

Questa raccolta de' capitoli farò nella presente scrittura. Alla quale aggiongerò appresso una seconda, considerando a capo per

capo le ragioni e cause per quali da principio fu cosí constituito per onor di Dio e publico servizio, e per quali anco è necessario continuar l'osservanzia per mantenimento della santa e divina religione e della publica tranquillitá.

I. — Sí come in Venezia per antica e publica deliberazione sono deputati tre senatori inquisitori contra l'eresia per assister a tutto quello che nell'ufficio dell' inquisizione vien trattato, cosí in ciascuna delle cittá soggette sono deputati li rettori per dover intervenire in persona alla formazione de' processi ed a tutto quello che operano li vescovi, vicari ed inquisitori in materia d'eresia. Cosí essendo per antica consuetudine introdotto e praticato, e con molte deliberazioni confirmato, finalmente fu concordato con il pontefice Giulio III, e scritto a Roma ed a tutti li rettori per deliberazione del Conseglio de' Dieci e Zonta delli 26 settembre 1551, carta 19.

II. — In caso che alcuna volta, per necessario impedimento, nissun delli rettori potesse intervenire, debba ritrovarsi il vicario del podestá. Cosí fu deliberato dal medesimo Conseglio nel 1548, 29 novembre, carta 26; overo, quando questo ancora fosse occupato per causa legitima, un altro delli curiali od altra persona mandata particolarmente dal rettore.

III. — E se alcuno delli rettori sará di quelli che si cacciano nelle cose di Roma, non doverá intervenire, né impedirsi in modo alcuno nelle cose dell' inquisizione; ma doverá lasciar il carico al suo collega; e dove fosse un solo rettore, e si cacciasse, abbia il carico in luoco suo il camerlengo di maggior etá. Cosí fu deliberato in Conseglio de' Dieci e Zonta, 1574, 9 giugno, carta 29.

IV. — Il carico delli assistenti non è d' intromettersi giudicialmente in alcuna espedizione ed azione che sia fatta in quel tribunale, né quanto alla cognizione, né quanto alla sentenzia; ma solo di star presenti ed attendere diligentemente a tutto quello

che dalli giudici ecclesiastici sará fatto; dovendo essi assistenti in quattro sorti d'occorrenze, che possono avvenire, operar in uno dei seguenti quattro modi:

Il primo, se sará fatta deliberazione ad onor di Dio, estirpazione dell'eresie e gastigo delli colpevoli di tal sceleratezza, esequir prontamente la determinazione fatta, overo prestar favore, aiuto e braccio a l'esecuzione.

Il secondo, se l'azione degli ecclesiastici si vedesse essere con usurpazione dell'autoritá temporale, overo qualche operazione precipitosa che potesse capitare a scandolo e tumulto nella cittá o nello stato e turbazione della publica tranquillitá, o pur con ingiusta e manifesta oppressione del suddito sotto pretesto di gastigar il delitto, il carico dell'assistente sará operare con ogni prudente e destro modo che l'ecclesiastico si riduca alli termini della giustizia ed equitá e sia fatto capace dell'onesto; il che quando non possi ottenere, altro non doverá fare, che ovviare l'esecuzione, dando conto al principe ed aspettando li suoi commandamenti.

Il terzo, quando dagli ecclesiastici fosse proposta o deliberata cosa di momento, quale gli assistenti dubitassero esser di pregiudicio all'autoritá temporale o poter terminare a tumulto, scandolo overo oppressione, come si è detto di sopra, con prudente e destra maniera interponer tempo e far soprasedere, scrivendo al principe li motivi della sua dubitazione, ed aspettando risposta.

Il quarto, quando vedessero li giudici ecclesiastici negligenti nell'estirpar l'eresie, o troppo tardi nell'espedizione della causa, acciò qualche infezione non prendesse radice, doveranno con prudenza e destrezza eccitarli all'esecuzione del loro debito; e non giovando o non bastando l'opera loro per rimediar al mancamento, dar aviso al principe.

V. — Gli assistenti non presteranno giuramento di fedeltá o di secretezza o di qual si voglia altra cosa in mano dell' inquisitore o altro ecclesiastico; ma ben saranno tenuti all'uno ed altro per la fedeltá e secretezza che debbono al principe. Cosí deliberò il Senato il dí 5 settembre 1609, c. 50.

VI. — Perilché anco doveranno dar conto di qualunque cosa si fará di tempo in tempo, e massime di quelle che reputeranno esser d' importanza o di conseguenza. Cosí è publica deliberazione del 1547, 22 aprile, c. 6.

VII. — Occorrendo la morte dell' inquisitore, overo intendendo che per qual si voglia altro rispetto si sia per far mutazione, debbino immediate dar aviso al principe ed all'ambasciadore a Roma. Cosí fu deliberato in Senato del 1612, 13 ottobre, c. 52.

VIII. — Non admetteranno novo inquisitore che non venga con lettere del principe, essendo ciò anco ordinazione canonica e deliberazione del Senato sotto il dí sopradetto.

IX. — Doveranno li assistenti trovarsi presenti alli processi che si formano nell'ufficio dell' inquisizione, non solo contra le persone secolari, ma ancora contra le ecclesiastiche, eziandio regolari, quando ben fossero dell' istesso monastero dell' inquisitore, essendo cosí giusto e terminazione del Collegio con li capi del Conseglio de' Dieci, sotto il 30 giugno 1568 c. 28; del Senato, 1607, 1° settembre, 1609, 5 settembre, c. 70, e 1613, 9 agosto. Il che s' intenda non solo quando la denoncia sará stata data nel medesimo ufficio, ma se ben fosse data altrove, in qualunque luoco si voglia, ed inanzi prelato di qual autoritá si sia.

X. — Gli assistenti, per adempir questo carico, non doveranno permettere che senza la loro presenza, o de' loro curiali, sia fatto atto giudiciale di qual si voglia sorte, incomminciando dalla denoncia sino alla diffinitiva. Cosí è deliberazione del Senato de' 5 settembre 1609, c. 50, e 1613, addí 9 agosto. Il che comprende doppo la denoncia l'esamine de' testimoni, decreti di citazione o cattura, constituti de' rei, produzione de' capitoli ed esamine e difesa; torture, assoluzioni e condannazioni, abiurazioni e purgazioni, e generalmente tutto quello che viene scritto nel processo.

XI. — Non lascieranno d' intervenire a ciascuno delli atti sudetti, eziandio sotto prestesto che sia cosa leggiera, o che li sia dall' inquisitore communicato, o per qual si voglia altro rispetto. Cosí è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Né si assumeranno facultá di dar licenzia che alcun atto, benché minimo, sia fatto senza loro presenzia, eccedendo ciò ogni facultá del rappresentante.

XII. — E quando occorresse che dalli giudici ecclesiastici senza l'assistenza fosse formato alcun processo, l'averanno per nullo, e non eseguiranno overo permetteranno che sia eseguito cosa alcuna in conseguenza di quello, ma ben concederanno che si possi formar nuovo processo con l'assistenza. Cosí deliberò il Senato sotto li 18 genaro 1591, e fece dir al nuncio apostolico il dí 8 giugno 1592, c. 33 e 6 luglio 1599, c. 34, e 1592, 8 agosto, c. 35 e finalmente sotto li 18 febbraro 1594, c. 36 ecc. e c. 37, 38. E se in un processo ben incomminciato fosse fatto atto alcuno particolare senza l'assistenza, procureranno che sia cassato, overo almeno circondato e ridotto il processo nelli termini ch'era inanzi quell'atto.

XIII. — Non permetteranno che senza l'assistenza sia formato alcun processo informativo, eziandio per mandarlo altrove fuori dello stato. Questa facultá è stata richiesta dal sommo pontefice, all'eccellentissimo Senato, e non fu concessa sotto li 9 marzo 1560, c. 20.

XIV. — E perché non basta la presenzia quando anco quella non sia notata nel processo, averanno avvertenza che nel principio di ciascun decreto overo atto, dove dal notario saranno nominati il vescovo e l' inquisitore come giudici, immediate sia soggionto: « con l'assistenza e presenza del nostro podestá e nostro capitano ». E cosí fu accordato nel 1551, c. 22 ecc.

XV. — Non permetteranno che nelli processi sieno posti decreti o precetti che vengano da autoritá fuori del dominio: ma

se da Roma o da altrove sará scritta cosa, la qual dall' inquisitore sia giudicata essere per servizio di Dio e per giustizia, non consentiranno che però il decreto sia fatto per altro nome che dell'ufficio inquisizione della cittá, con l'assistenza solamente. Cosí è deliberazione del Senato, 8 luglio 1580, c. 30 e 7 settembre 1590, c. 33, e 1599, li 4 settembre, c. 44.

XVI. — Non concederanno che sieno mandati fuori del dominio processi né prigioni, se ben fossero imputati solo di delitto commesso altrove, e se ben li complici si ritrovassero in altro dominio prigioni, senza dar prima conto al principe ed aspettar suo commandamento. Cosí deliberò, quanto a' prigioni, il Conseglio de' Dieci e Zonta, 1567, 17 giugno, c. 43. ecc. ed il Senato, 1597, 7 giugno, c. 40; e quanto a' processi, per deliberazione del Senato 1589, 8 luglio, c. 30.

XVII. — Se il vicario pretorio o altro curiale o alcun'altra persona sará assistente in luoco delli rettori, non faccia per modo alcuno il consultore, ancorché fosse solito farlo in presenzia dei rettori, essendo questi due offici distinti ed incompatibili; ma possi solo parlar, sí come li medesimi rettori, estragiudizialmente, ed eseguire quello che sará decretato, overo soprasedere, secondo l'esigenza.

XVIII. — Gli assistenti non concederanno retenzione contra qual si voglia persona, se non sará prima fabricato il processo informativo con la loro assistenza, per quale appari che l' imputazione sia espressamente di eresia o di caso spettante all'ufficio dell' inquisizione. È decreto del Senato, 1597, li 5 luglio, c. 40, e l' istesso anno, 23 agosto, c. 23. E se il caso fosse dubio o difficile da distinguere, facendo soprasedere daranno aviso, aspettando ordine dal principe. Fu deliberato dal Senato nel sudetto decreto del 1597, li 23 agosto, c. 23.

XIX. — Per tanto non permetteranno che l'ufficio dell' inquisizione proceda in casi di sortilegi o divinazioni, se non conteni-

ranno eresia manifesta, ordinando cosí la legge canonica, e per deliberazione del Senato del 1598, 10 ottobre, c. 41, communicata anco con la Santitá del pontefice, e per deliberazione delli 23 genaro c. 42 e per un'altra delli 3 dicembre dell'anno medesimo, c. 44. Ed essendo dubio se il caso contenga eresia o no, sia giudicato al foro ordinario, ché cosí la legge canonica vuole e li dottori sentono.

XX. — Li casi parimente di erbaríe, strigaríe, malie e malefíci non potranno esser assonti dal santo ufficio, se non vi sará indicio o suspicione di eresia per abuso de' sacramenti o per altro rispetto. E quando la strigaría portasse indicio di eresia e ne fosse seguíto qualche maleficio di morte, debilitazione o turbamento di mente di alcuna persona, rispetto agli indíci di eresia doverá il caso pertinere all' inquisizione; e rispetto al maleficio toccherá al foro secolare, secondo la parte del Maggior Consiglio, 1410, 28 ottobre, c. 52. E quello delli due fori che sará il primo ad assumer la causa spedirá anco primo la parte sua; e fatte ambe le espedizioni, saranno eseguite ambedue le sentenzie.

XXI. — Gli eccessi di biastema ordinaria non doveranno esser lasciati all'ufficio della inquisizione, ma giudicati al foro secolare, conforme alla disposizione della legge ed uso di tutto il cristianesmo. Fu confermato in Senato del 1599, 15 maggio c. 4, 23 e 44. Le biasteme chiamate ereticali, che rendono indicio e suspicione di eresia, quanto a questa parte dell' indicio e suspicione spettano all'ufficio dell' inquisizione, ma quanto alla sceleratezza della biastema sono del foro secolare; ed ambidoi doveranno far la parte sua, espedendo il suo processo; prima quello che sará stato il primo ad incomminciarlo; e fatte ambedue le sentenzie, si dará l'esecuzione ad ambedue, conforme alle deliberazioni del Senato 1595, 12 agosto, c. 38, 39; e 11 novembre, c. 39 ecc. Il che si osserverá contra chi dasse ferite o tirasse pietre nell' immagini di Cristo nostro Signore o delli santi. Disse il Senato, 1599, 15 maggio c. 42 ecc. Il simile sará delle biasteme publiche ditte per irrisione, come cantando salmi contrafatti o litanie obscene ed impie. Cosí deliberò il Senato sotto li 8 maggio 1599, c. 42.

XXII. — Il delitto parimente di pigliar due mogli non potrá essere assonto dall' inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indicio di eresia, nel qual caso il delitto aspetta al secolare, e da lui doverá esser giudicato; e quanto all' indicio di eresia, rimesso all' inquisizione, dove, quando il caso sará spedito quanto a questo capo, la sentenzia del secolare sopra il delitto si manderá ad esecuzione. Ma se il delitto di prender due mogli sará solo, doverá esser giudicato dal secolare. Cosí è deliberazione del Senato del 1591, 8 giugno, c. 33 e 34, ed 8 agosto 1592, e 18 genaro, c. 35; 1598, 31 luglio, c. 31 ecc.; 1599, 9 giugno, c. 43 e 1602, 23 marzo, c. 45.

XXIII. — Similmente non permetteranno li assistenti che all' inquisizione si trattino cause di usura di qual si voglia sorte, essendo ciò proibito dalle leggi canoniche.

XXIV. — Non permetteranno che nell'ufficio per qual si voglia causa si proceda contra giudei né contra altra sorta d' infideli di qual si voglia setta per imputazione di delitti commessi in parole over in fatti. E se all' inquisizione sará denonciato che da alcuno di essi fosse detta biastema contra la nostra santa fede, overo sedutto alcun cristiano o dato scandolo di qual si voglia sorte, doveranno li ecclesiastici aver ricorso al magistrato secolare, il quale secondo l'esigenza del delitto li castigerá severamente. Il che essendo statuito per li decreti pontifíci, fu deliberato dal Senato, 1591, 12 ottobre, c. 33 e 28 genaro, c. 35.

XXV. — Non doveranno parimente permettere che l'officio dell' inquisizione proceda contro alcuno di nazione cristiana, la qual tutta intiera viva con riti propri diversi dalli nostri e si regga sotto propri prelati, come greci ed altri tali, eziandio che l' imputazione fosse contra articoli tenuti da ambe le parti; e se sará notificato agli ecclesiastici che da alcuni di loro sia dato scandolo, doveranno ricercar il magistrato secolare che proveda, al quale appartenirá castigar il delinquente, secondo l'esigenza del delitto, e con severitá. Cosí fu risposto al nuncio nel Collegio

sotto il dí 4 settembre 1609, asserendo che in tal maniera è stato sempre osservato.

XXVI. — Se alcuno per mercanzia o per altri negozi andato ad abitar oltra i monti, sia imputato a Roma o altrove che, doppo l'esser in quelle regioni oltramontane, abbia commesso fallo, non permetteranno che sia citato per cridatore o per affissione di cedoloni, overo alla casa dei parenti; ma sia lasciato il giudicio a quell' inquisizione che ne ha avuto la notizia. Di che vi è terminazione del Collegio, 1610, 3 settembre, c. 29.

XXVII. — Non permetteranno esecuzione alcuna contra li beni de' condannati, o presenti overo in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, avendo il Conseglio de' Dieci e Zonta deliberato sotto il 5 novembre 1568, c. 23 che sieno relasciati agli eredi legitimi; a' quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

XXVIII. — Non permetteranno che da quell'ufficio sia publicata bolla pontificia overo ordine alcuno della congregazione di Roma, né novo né vecchio, senza darne prima conto al principe, come fu terminazione di Collegio, 1607, 2 agosto, c. 25 ecc.

XXIX. — Similmente non permetteranno che sia publicata o stampata alcuna proibizione di libri di qual si voglia sorta, fatta con qual si voglia autoritá doppo il 1595, se non servate le condicioni del concordato tra la Sede apostolica e la serenissima Republica, concluso l'anno 1596, 24 agosto, c. 25 e 173 [30].

XXX. — Non permetteranno che dall'uffizio dell' inquisizione sia fatta legge o commandamento qual si voglia ad alcuno di arte o professione secolare, come sono i doganieri, albergatori, osti, beccari. etc., circa li modi di alloggiar, vendere ed esercitar l'arte o professione loro. Ma se il vescovo o l' inquisitore riputeranno alcuna cosa necessaria o conveniente per l'onesto e regolato vivere, abbiano ricorso al magistrato secolare. Cosí è deliberazione del Senato nel 1609, 5 settembre, c. 50 ecc.

XXXI. — Né parimente possi l' inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno delli sopradetti artefici, né castigarli per mancamenti o falli commessi nell'esercizio dell'arte o professione loro: ma intendendo che in ciò sia commesso alcun fallo, abbia ricorso al magistrato, che dovrá castigare ogni errore e scandolo. Cosí decretò il Senato nella deliberazione sopradetta.

XXXII. — Non permetteranno che dall' inquisizione sia fatto alcun precetto o monitorio a qual si voglia communitá, per qualonque rispetto si sia, né meno ad alcun giusdicente in quello che s'aspetta al ministrar la giustizia: ma tutto quello che pretenderá dalla communitá o fori giudiciali, lo tratti col solo rappresentante publico, come fu deliberato dal Senato, 1568, 3 settembre, c. 24.

XXXIII. — Volendo l' inquisitore nel suo ingresso promulgar editto generale, li assistenti lo potranno permettere, non contenendo piú che li sei capi ordinari, i quali sono: primo, contra quelli che sono o conoscono eretici o sospetti d'eresia, e non li denonciano. Secondo, contra quelli che fanno conventicoli e riduzioni per trattar di falsa religione. Terzo, contra quelli che, non essendo ordinati, celebrano messa o ascoltano confessioni. Quarto, contra li biastemiatori ereticali. Quinto, contra quelli che impediscono l'ufficio dell' inquisizione, overo offendono ministri di quello, denonciatori o testimoni per operazioni spettanti ad esso uffizio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano o fanno stampare libri di eretici che trattano di religione. Cosí fu risoluto dal Senato, consentendo la Sede apostolica, sotto il 23 maggio 1608, c. 43 sino 50. Ma se l' inquisitor pensasse di metter nell'editto altro capo, l'assistente con destra maniera operi che soprasseda, e dia conto al principe, aspettando risposta.

XXXIV. — Occorrendo alcun caso nelli castelli e ville, sia trattato ed espedito nella cittá con l'assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Conseglio de' Dieci e Zonta, 1551, 26 settembre, concordata col sommo pontefice, c. 19 e 27.

XXXV. — E quando occorresse caso in alcun territorio che non avesse inquisizione propria, ma fosse in spirituale sotto prelato ed inquisitore d'un'altra terra del dominio, il publico rappresentante, nel luoco dove il caso fosse occorso, presterá ogni aiuto ed esecuzione, mandando anco il reo nel luoco dove è soggetto in spirituale, acciò che lá si possi formar il processo ed espedir la causa con l'assistenza del rappresentante del medesimo luoco dov'è l'uffizio dell' inquisizione, secondo la deliberazione del Conseglio de' Dieci e Zonta, 1555, 23 marzo, c. 27.

XXXVI. — Se alcuno cittato dall'ufficio dell' inquisizione resterá contumace e, secondo il costume di quell'ufficio, sará dechiarato eretico e lasciato alla corte secolare, debbiano bandirlo diffinitivamente o per tempo, secondo che parerá alle conscienze loro, da tutte le terre e luochi, navili armati e disarmati, e dalla cittá di Venezia e suo distretto, sí come fu deliberato nel Conseglio de' Dieci e Zonta, 1563, 23 dicembre, c. 20.

XXXVII. — Alli condennati dall'ufficio dell' inquisizione a preggione perpetua overo temporale, se fuggiranno di preggione, diano quei bandi che alla conscienzia loro parerá, sí come fu deliberato nel Conseglio de' Dieci e Zonta, 1564, 7 aprile, c. 21.

XXXVIII. — Quelli che fossero inquisiti e citati per eresia in alcuna giurisdizione, e fuggissero nel dominio, restino condannati per quattro anni in una preggione serrata e separata da quelle che sono per altri delitti, e paghino lire mille dei piccioli da esser dati a quelli che li daranno nelle mani della giustizia: e finiti li quattro anni, restino banditi da tutti li luochi terrestri e maritimi, navili armati e disarmati, e dalla cittá di Venezia e suo distretto, potendo anco l'ufficio dell' inquisizione darli maggior pena, secondo la parte del Conseglio de' Dieci e Zonta del 1568, 12 aprile, c. 28.

XXXIX. — Appartiene al giudicio dell' inquisizione di punir il calunniatore o testimonio che averanno deposto il falso contra

alcuno in quell'uffizio, se la falsitá apparirá dall' istesso processo: ma se vi fosse bisogno di nova instanza e processo per farla apparire, li assistenti non consentiranno che l' instanza sia ricevuta ed il processo formato, ma che il tutto sia lasciato al giudice ordinario di essi imputati di falso, essendo cosí di giustizia secondo il commun parere delli buoni dottori.

Oltre l'aver ridotto a questi trentanove capi le deliberazioni fatte dalla serenissima Republica in varie occasioni in materia di eresia, debbo riverentemente rappresentare a Vostra Serenitá che altre volte fu dato principio a radunarle in un libro, nel quale furono raccolte circa la terza parte. Li senatori eletti per assistenti in Venezia o per rettori nelle cittá di fuori, desiderosi di operar bene in questo particolare, leggono quel libro; e presupponendo che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, né altro di piú s'aspetti al loro carico, restano non intieramente informati della volontá publica e di tutto quello che è necessario sapere; onde il libro, sí come compíto causerebbe ottimi effetti, cosí imperfetto non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte scritte; restano molte bianche, dove si potrebbe far copiare le altre ordinazioni publiche, e far perfetto il libro, se da Vostra Serenitá fosse giudicato cosa di publico servizio. E col rimettere umilmente il tutto alla somma prudenza di Vostra Serenitá, grazie.

Scrittura seconda

Avendo nella prima scrittura ridotto a trentanove capitoli tutto ciò che debbono li rappresentanti publici osservare ed operare nell'ufficio dell' inquisizione, restano soggetto della presente due azioni, l'una per dimostrare che l' intervento ed assistenza del magistrato in quell'uffizio è legitima, giuridica e necessaria; l'altra per render le cause e ragioni di ciascun capitolo particolare.

Ma, per esplicar bene e fondatamente il primo punto, è necessario che io narri quando, come e per che cause l'ufficio

dell' inquisizione fosse instituito nella cristianitá, ed in qual tempo e con che forma fosse admesso in questa inclita cittá.

Di qua adonque incomminciando, dirò prima che, quantonque le eresie, per divina permissione e per esercizio e prova delli buoni cattolici, fossero seminate nel mondo in quei medesimi tempi che ebbe principio la santa Chiesa, cioè doppo l'ascensione di Cristo nostro Signore al cielo, nondimeno il particolare ufficio dell' inquisizione contro gli eretici non ebbe principio se non doppo l'anno 1200.

Li santi apostoli lasciarono per rimedio di questa pestilenza che l'eretico fosse ammonito una, due volte; e perseverando nell'ostinazione sua, li cattolici si separassero dal suo consorzio e lo scommunicassero. Né si passò piú oltre fino alli tempi che Constantino abbracciò la santa fede e fu imitato dai successori. Allora tra le altre cose dalli santi furono insegnati li príncipi che portando essi due qualitá, l'una di cristiani, l'altra di príncipi, con ambedue erano obligati servir Dio: in quanto cristiani, osservando li precetti divini come ogn'altro privato; ma come principi dovevano servir sua Maestá divina in ordinar bene le leggi, indrizzando li sudditi alla pietá, onestá e giustizia, castigando tutti li transgressori delli precetti divini del decalogo; maggiormente però quelli che peccano contra la prima tavola che risguarda l'onor divino, che contra la seconda, qual ha rispetto alla giustizia tra gli uomini; e però piú obligati a punire le biasteme, le eresie ed i pergiuri, che li omicidii e li furti. Per questa causa, contra le eresie fecero diverse leggi, registrate nelli codici di Teodosio e Giustiniano, imponendo alli colpevoli pene pecuniarie, bandi, privazione di parte o di tutti li beni, secondo le circonstanze delli delitti; l'esecuzione delle quali leggi commisero alli ministri loro secolari.

Ogni giudicio criminale ha tre parti: la cognizione della ragione del delitto, la cognizione del fatto e la sentenzia. Nel giudicio di eresia la cognizione di ragione è se la tal opinione sia eresia o no; la cognizione del fatto, se la tal persona accusata o denonciata ha difeso o tenuto o dato indicio di tenere quella opinione; la sentenzia sta in assolvere dall' imputazione l' innocente o condannar il ritrovato colpevole.

La prima cognizione, cioè qual opinione sia eresia, è stata sempre ecclesiastica, né può per alcun rispetto appartenere al secolare; e quando in quei tempi nasceva difficoltá sopra qualche opinione, gl' imperadori ricercavano il giudicio delli vescovi; e se bisognava, congregavano concili. Ma la cognizione del fatto, se la persona imputata era innocente o colpevole per darli le pene ordinate dalle leggi, e la sentenzia di assoluzione o condanna, tutto apparteneva al secolare.

Alcuni delli santi vescovi e prelati in quei tempi, doppo aver decchiarato le opinioni eretiche e separato dalla Chiesa come scommunicati ed anatematizzati quelli che le tenevano, non s' intromettevano piú oltre; né ardivano darne notizia alli magistrati, temendo che fosse opera di non intiera caritá. Alcuni altri, avendo veduto che il timor del magistrato secolare vinceva la pertinacia degli ostinati ed operava quello che non poteva far l'amore della veritá, riputavano che fosse debito loro di notificare alli giudici secolari le persone degli eretici e le loro operazioni cattive, ed eccitarli ad eseguire le leggi imperiali. Ma perché se qualche volta alcun predicatore eretico causava notabil turba, li giudici, attendendo piú alla sedizione che all'eresia, passavano anco a pena capitale, li ecclesiastici in questi casi s'astenevano di comparir al tribunale; anzi sempre facevano uffici sinceri con li giudici che non usassero contra li delinquenti pene di sangue. San Martino in Francia scommunicò un vescovo perché aveva accusato certi eretici a Massimo, occupatore dell' imperio, quali da lui furono fatti morire. Sant'Agostino ancora, molto zelante di tener monda la Chiesa, per tenerla monda da questa mala semente faceva instanza frequentissima e molto sollecita alli proconsoli, conti ed altri ministri imperiali in Affrica che eseguissero le leggi delli principi, e notificava loro li luochi dove li eretici facevano conventicoli, e scopriva le persone: sempre però che vedeva alcun giurisdicente inclinato a procedere contra la vita, lo pregava efficacemente per la misericordia di Dio, per l'amor di Cristo e con altre simili adiurazioni che desistesse dalle pene del sangue. In una epistola a Donato proconsole di Affrica gli dice apertamente che se egli persevererá in castigar

gli eretici nella vita, li vescovi desisteranno dal notificarli; e non essendo notificati da altri, resteranno impuniti, e le leggi imperiali senza esecuzione. Ma procedendo senza pene di sangue, essi averebbono invigilato a scuoprirli e notificarli per servizio divino ed esecuzione delle leggi.

In questa maniera furono trattate nella Chiesa le cause di eresia sotto l' impero romano sino l'anno della nostra salute 800, quando diviso l'occidentale dall'orientale, questa forma restò nell'orientale sino al suo fine. Nell'occidentale non fu bisogno che li principi facessero leggi overo avessero molto pensiero a questa materia, atteso che per trecento anni che passarono dall'800 sino al 1100, rarissimi eretici si trovarono in queste parti: e quando pur avveniva caso alcuno (il che pochissime volte occorse), il vescovo lo giudicava nella maniera che procedeva contra li altri delitti ecclesiastici, come contra violatori di feste, transgressori de digiuni ed altri tali, giudicandoli e castigandoli essi medesimi in quei luochi dove dai principi era loro concesso esercitar giurisdizione: ma dove non avevano simile autoritá, invocavano il braccio secolare che li castigasse.

Doppo il 1100, per li dispareri continui che per cinquant'anni inanzi erano stati tra li papi e l' imperadori, e per quelli che durarono tutto il centenario seguente sino al 1200 con frequenti guerre e scandoli e poco religiosa vita del clero, nacquero innumerabili eretici, l'eresie de' quali piú communi erano contra l'autoritá ecclesiastica. In questi tempi per il gran numero di tal peste di eresia, dove la multitudine eccedeva, conveniva per necessitá tollerarli; dove si poteva, il vescovo procedeva in quelle cause, come nelle altre, nel modo detto di sopra; e li pontefici romani con spesse lettere li esortavano ed eccitavano al loro debito: né sino a questo tempo del 1200 si udí questo nome di uffizio d' inquisizione o di inquisitori contra l'eresia. Ma essendo li vescovi e li loro vicari poco atti e meno diligenti di quello che li pontefici romani avrebbono desiderato e sarebbe stato necessario, furono in quei tempi opportunamente instituite le due religioni di san Dominico e di san Francesco; ed in breve s'empirono delle piú dotte e piú zelanti persone di quel secolo, dedicate tutte per

sostener la Chiesa romana e l'autoritá pontificia; de' quali servendosi li pontefici contra gli eretici, li mandavano per predicare e convertirli, per esortar li principi e li populi catolici a perseguitare li ostinati, e per informarsi in ciascun luoco del numero e della qualitá delli eretici, del zelo de' catolici e della diligenza dei vescovi, e portar relazione a Roma; dal che ebbero il nome di inquisitori. Non avevano però tribunale, ma ben altre volte eccitavano qualche iusdicente a bandire o punire gli eretici che trovavano; alle volte eccitavano qualche potente ad armarsi contra loro; altre volte eccitavano il populo, mettendo una croce di panno sopra la veste a chi voleva dedicarsi a questo, e li univano e conducevano all'estirpazione delli eretici. E durò questo modo per cinquant'anni, cioè sin al 1250.

Fu molto aiutata l' impresa di quei padri inquisitori da Federico II imperatore, il quale nel 1224, essendo in Padova, promulgò quattro editti in questa materia, ricevendo l' inquisitori sotto la sua protezione, ed imponendo pena del fuoco alli eretici ostinati ed alli penitenti di perpetua preggione, e commettendo la cognizione alli ecclesiastici, e la condannazione alli giudici secolari. E questa è la prima legge che imponga pena di morte alli eretici; la quale, per le acerbe discordie che nacquero nelli tempi seguenti tra quell' imperatore e tre pontefici l'uno doppo l'altro, non partorí il buon effetto di estirpar l'eresie introdotte, anzi, essendo occupati nelle guerre e dissensioni cosí li pontefici e gli altri prelati, come l' imperatore e li suoi ministri, l'eresie ebbero campo di radicarsi ed ampliarsi. Finalmente, morto nel sopradetto anno 1250 l' imperator Federico, ed essendo le cose di Germania in confusione, e l' Italia in un interregno che durò ventitré anni, il pontefice Innocenzio IV, restato per la morte dell' imperadore quasi arbitro in Lombardia ed in qualche altre parti d' Italia, applicò l'animo all'estirpazione dell'eresia, la quale aveva fatto gran progressi nelle turbazioni passate; e considerate le opere prestate in questo servizio dalli frati di san Domenico e san Francesco con la loro diligenza senza aver rispetto a persone o a pericoli, ebbe per unico rimedio il valersi di loro con adoperarli non come prima solo a predicare e congregar cru-

cesignati e far esecuzioni estraordinarie, ma con darli autoritá stabile ed erigerli un tribunale fermo, il quale d'altro non avesse cura. A questo due cose s'attraversavano: una, come si potesse senza confusione smembrar le cause di eresia dal foro episcopale che le aveva sempre giudicate e constituir un ufficio proprio per esse sole; l'altra, come escludere il magistrato secolare, al giudicio del quale era commesso il punir li eretici per le antiche leggi imperiali e per le ultime di Federico, ed ancora per propri statuti che ciascuna cittá era stata constretta ordinare, per non lasciar precipitar il suo governo in quei gran tumulti.

Al primo inconveniente trovò il pontefice temperamento; il qual fu di far un tribunale composto dell' inquisitore e del vescovo, nel quale però l' inquisitor fosse non solo il principale ma il tutto, ed il vescovo vi avesse poco piú che il nome. Per dar anco qualche apparenza de autoritá al secolare, li concesse di assegnare li ministri alli inquisitori, ma ad eletta delli inquisitori medesimi; di mandare con l' inquisitore, quando andasse per il contado, uno de' suoi assessori, ma ad eletta dell' inquisitore istesso; di applicare un terzo delle confiscazioni al commune; ed altre tal cose, che in apparenza facevano il magistrato compagno dell' inquisitore, ma in esistenza servo.

Restava provedere il denaro per le spese dell'ufficio. Queste pensò d' imponere alle communitá, quali del publico pagassero quattordici ufficiali, e le spese che fossero andate nel custodir li priggioni ed alimentar gl' impriggionati. E cosí risoluto, essendo in Brescia, l'anno 1251, deputò li frati di san Dominico inquisitori in Lombardia, in Romagna e Marca Trivisana, e sette mesi doppo scrisse una bolla a tutti li rettori, consigli e communitá di quelle tre provincie, prescrivendo loro trentun capitoli che dovessero osservare pel prospero successo del novo ufficio; commandando che li capitoli fossero registrati nello statutario del commune ed osservati inviolabilmente. Diede poi autoritá alli inquisitori di scommunicarli ed interdirli, se non li osservassero. Non si distese il pontefice per allora ad introdur inquisizione nelli altri luochi d' Italia e fuori, dicendo che le tre provincie sopranominate erano piú sotto gli occhi suoi e piú amate da lui; ma la

vera causa fu perché in queste egli aveva grand'autoritá, essendo senza principe, e facendo ogni cittá governo da sé sola, nel quale anco il pontefice aveva la parte sua, ché gli aveva aderito nell'ultime guerre. Ma con tutto questo non fu facilmente ricevuto l'editto; onde Alessandro IV suo successore, sette anni doppo, cioè 1259, fu constretto moderarlo e rinovarlo, tuttavia commandando alli inquisitori che con le censure constringessero li reggimenti all'osservanza. E per l' istessa cagione Clemente IV, sei anni doppo, cioè 1265, lo rinovò nel medesimo modo; né però fu eseguito per tutto, sí che anco quattro altri seguenti pontefici non fossero constretti adoperarsi per superar le difficoltá che s'attraversavano nel far ricevere l'ufficio in qualche luoco. Nascevano le difficoltá da dui capi: l'uno per la poco discreta severitá dei frati inquisitori e per le estorsioni ed altri gravami; l'altro perché le communitá ricusavano di far le spese. E però finalmente risolsero di deponere la pretensione che le spese fossero fatte dal publico; e per dar temperamento al rigor eccessivo degli inquisitori diedero qualche parte di piú al vescovo: il che fu causa che con minor difficoltá l'ufficio s' introducesse in quelle tre provincie di Lombardia, Marca e Romagna, e poi in Toscana ancora, e passasse in Aragona ed in qualche cittá di Germania e Francia. Nel regno di Napoli non fu introdotto, per la poco buona intelligenza tra li pontefici e li re.

Dalla Francia e Germania presto fu levato, essendo alcuni delli inquisitori stati scacciati da que' luochi per li rigori ed estorsioni, ed altri partiti per mancamento de' negozi. Per la qual causa anco si ridussero a poco numero in Aragona, ché negli altri regni di Spagna non avevano penetrato. Nel 1484 il re Ferdinando Cattolico, avendo estinto il regno de' maumetani in Granata, per purgar li regni suoi e della moglie Elisabetta da mori e giudei fintamente convertiti, eresse col consenso del pontefice Sisto IV un tribunale d' inquisizione in tutti li regni di Spagna, Sicilia e Sardegna da lui posseduti, nella forma che dura ancora sin al presente, il qual giudica non solo gl' imputati di maumetismo o giudaismo, ma di eresia ancora. La forma allora introdotta ed ancora durante è che il re nomina un inquisitore

generale per tutti li regni suoi al papa, e la Santitá sua lo conferma. Del resto poi la corte romana non viene admessa d' intromettersi piú oltre. L' inquisitore nominato dal re e confermato dal pontefice nomina li inquisitori particolari in ciascun luoco, li quali però non possono entrar nel carico se prima non hanno l'approbazione regia. Il re ancora deputa un conseglio o senato sopra questa materia nel luoco dov'è la corte, del qual l' inquisitor supremo è presidente, e questo conseglio ha suprema giurisdizione, consulta tutti li negozi, fa nuove ordinazioni quando vede il bisogno, determina le differenze tra gl' inquisitori particolari, punisce li defetti dei ministri, ascolta le appellazioni, e non referisce ad altri che al re. Vorrebbe il regio consiglio che nel regno di Napoli s'introducesse l' inquisizione soggetta a quella di Spagna, come è anco in Sicilia, Sardegna e India; e la corte romana la vorrebbe dependente da sé, allegando, oltre all'autoritá pontificia spirituale, anco la temporale di superioritá che il papa tiene in quel regno. Nel 1547 don Pietro di Toledo viceré volse superar la difficoltá, e venne all'esecuzione; la qual cosa eccitò tanta commozione e sedizione populare, che fu in pericolo d'una guerra tra quel popolo e li spagnoli presidiari, con morte di molti di ambe le parti; e restando li spagnoli superiori per aver le fortezze, il tumulto si acquetò, e dal viceré furono puniti li principali, parte di morte, parte di esilio. Cessò però dall' impresa d' introdur l' inquisizione, non tanto per timor di nuova sollevazione, quanto per gli efficaci uffici del papa e de' cardinali, restando in Spagna il pensiero d'effettuar un giorno la deliberazione, ed in Roma parimente la resoluzione di opporsi; onde fino al giorno d'oggi si resta senza inquisizione in tutto quel regno, e se qualche caso occorre, è ispedito dal vescovo, overo è delegato da Roma ad altro prelato, il quale però non opera, se prima non ha l'*exequatur* dal viceré.

Nelli Paesi Bassi, dopo nata la setta luterana, furono dalli magistrati secolari, senz'altro ufficio d' inquisizione, puniti li eretici ora di morte ed ora di esilio. Li qual magistrati avendo per copia degli eretici rallentato il rigore, del 1550 deliberò Carlo V imperatore introdur l' inquisizione nella forma di Spagna,

e publicò anco il decreto. Ma essendo avvertito da Maria, regina di Ongaria, sua sorella e governatrice di quei stati, che tutti li mercanti forestieri sarebbono partiti e le cittá sarebbono rimaste senza traffico, con un altro editto decchiarò che l' inquisizione non dovesse aver potestá sopra forestieri; e quanto alli nativi mitigò anco molto la forma. Né però fu data esecuzione alla volontá dell' imperadore se non imperfettamente, ma per il piú la giustizia contra eretici restò ancora nel magistrato, e sempre andò rallentandosi maggiormente; onde Filippo re, del 1559 e in anni seguenti, tentò di novo l' introduzione dell' inquisizione spagnola in diversi modi; né fu possibile stabilirla per varie resistenze, fino che del 1567 fu coll'arme fermata dal duca d'Alva: la qual però, essendo immediate successe le guerre, fu sempre piú restretta e de luochi e de autoritá, sinché fu redotta a niente: nel qual stato è al presente.

Questa inclita cittá per grazia di Dio si conservò intatta dalla contagione di eresia nelli tempi precedenti il 1232; della qual cosa è manifesto segno che nella promozione del duce Jacopo Tiepolo, 1229, dove si fa menzione della forma di procedere a pene per castigo di molte sorte de delinquenti, l'eresia non viene nominata; e del 1232, quando lo stesso duce publicò lo statuto dove si ordina il castigo di molti delitti, ed in particolare delli malefizi ed erbaríe, dell'eresia non si fa menzione, come senza dubio s'averebbe fatto, se in quei tempi la cittá avesse sentito quella peste.

Ma doppo che papa Innocenzio IV tentò di privar Federico imperadore dell' imperio, regni e stati che possedeva, essendo perciò posta gran parte della cristianitá in arme, e tutta in disputa la Lombardia e Marca Trivisiana e Romagna, allora divise in fautori del papa e dell' imperatore, s' infettarono di varie opinioni perverse; e ritirandosi molti a Venezia per vivere in sicurtá, la prudenza di questo governo del 1249 prese rimedio per provedere che la cittá non s' infettasse della contagione del rimanente dell' Italia; e però fu deliberato che fossero eletti uomini da bene, discreti e catolici per inquirire contra li eretici, e che il patriarca di Grado, vescovo di Castello e gli altri vescovi

del dogado, da Grado a Cavarzere, giudicassero delle opinioni loro; e quelli che da alcuno delli vescovi fossero dati per eretici, fossero condannati al fuoco per sentenzia del duce e conseglieri, overo dalla maggior parte di loro; le qual cose si veggono nella promissione del duce Marino Morosini in quell'anno 1249. Ma acciò che la morte di qualche vescovo non interrompesse l'opera, fu aggionto nella promissione di Giacomo Contarini, duce del 1275, che l' istesso si facesse di quelli che fossero dati per eretici dalli vicari episcopali in caso di morte dei vescovi.

Questa istituzione fu appunto quell' istessa che si contiene nel corpo delle leggi civili e che si costumava nell' imperio romano: imperoché prima la cognizione del fatto era delli giudici laici, deputati dal publico ad inquirire contra gli eretici, quali, scoperti, eran giudicati dalli vescovi se la loro opinione contraveniva alla fede. Il che fatto, il duce e li consiglieri facevano la sentenzia, non come meri esecutori, ma come veri giudici: il che chiaramente dimostrano quelle parole: « o della maggior parte di loro », che non si possono dire se non di chi ha voto deliberativo.

Per le instanze fatte dai pontefici Innocenzio, Alessandro, Urbano e Clemente, e da sette altri papi che li seguirono, non poté esser indutta la serenissima Republica a ricever l'ufficio dei frati inquisitori instituito dal pontefice; le bastava quel secolare instituito da lei medesima con buon frutto in servizio di Dio. Avevano inanzi agli occhi li frequenti disordini che nascevano pel novo ufficio nelle altre cittá, perché li frati inquisitori spesso nelle prediche, eccitato il populo e fatti li crocesignati, si movevano con tumulto; dove molti delli crocesignati facevano le loro vendette contra gl' inimici loro sotto nome di eretici; ed altri anco innocenti sotto quel nome restavano oppressi da chi voleva la robba loro. E doe notabili sedizioni furono in que' tempi: una in Milano, del 1242, l'altra in Parma, del 1279, ch'ebbero a mettere in rovina quelle cittá. Il naturale instituto della serenissima Republica di tenersi alle cose vecchie e provate, e li disordini degli altri luochi constringevano a mantener l'ufficio istituito del 1249.

Ma assonto al pontificato Nicolò IV dell'ordine de' frati minori, egli, e per effettuare le deliberazioni de' suoi precessori, e per aggrandire li frati del suo ordine, a' quali portava molto affetto, fece cosí grand' instanza, che fu risoluto di ricever l'ufficio, ma con tal limitazioni, che non potesse partorir scandolo: e di ciò fu presa parte, congregati tutti li consegli della Republica insieme; e fu deliberato che il duce solo avesse facoltá di dar aiuto agl' inquisitori per esercitar il loro ufficio, e che fosse fatto un deposito di danari del commune con un amministratore, il qual dovesse far le spese per quell'ufficio e ricevere anco tutti li emolumenti ed utilitá che si traessero da quello. Questa deliberazione fu significata al papa per publico mandato del medesimo Consiglio; ed il pontefice, avendola veduta ed esaminata, se ne contentò; anzi esortò che si osservasse; e di tutto ciò formò una bolla, data in Rieti sotto il 28 agosto dell' istesso anno 1289, inserendo in quella la deliberazione sopradetta del Maggior Conseglio, fatta sotto li 4 dell' istesso mese. E questo è il principio in Venezia dell'ufficio dell' inquisizione, misto di secolare ed ecclesiastico, come sino al presente continua.

Qui è necessario fermarsi per considerare che l'ufficio dell'eresia in questo dominio non è dependente dalla corte romana, ma proprio della serenissima Repubblica, e independente, eretto e constituito dalla medesima, e stabilito per contratto e concordato con la Sede apostolica; e perciò debbe reggersi con le proprie consuetudini e ordinazioni, senza obligo di ricevere ordini d'altrove. Di che vi sono quattro chiarissime ragioni. La prima, perché, quantunque da Innocenzo IV e dalli pontefici seguenti fossero fatti ordini per stabilire in ogni cittá l'ufficio dell' inquisizione romana, nondimeno quelli non ebbero luoco in questa Republica. La seconda, perché l'ufficio dell' inquisizione non è instituito in virtú d'alcuna bolla pontificia, ma per deliberazione del Maggior Conseglio. La terza, perché il pontefice Nicolò solamente prestò consenso a quello che era deliberato dalla Republica. La quarta, perché le spese e li emolumenti dell'ufficio erano del publico e non degli ecclesiastici; onde essi, in quello

che all'ufficio appartiene, dependevano dal secolare institutore. Le spese che si facevano non erano cosa leggiera; imperoché, oltre le straordinarie delle catture e alimenti de' retenti, si pagava all' inquisitore per suo salario ducati dodici d'oro al mese, che al presente farebbono piú di ducati trentasei. E questa veritá, che l'ufficio sia veneto e non soggetto ad altri, la dimostra un accidente seguito dodici anni doppo la prima instituzione, cioè del 1301, quando fra Antonio inquisitor fece un monitorio a Pietro Gradenigo duce che dovesse giurar di osservar le constituzioni papali ed imperiali contra gli eretici; al quale rispose il duce in scrittura publica che egli non doveva far altro giuramento, poiché nella promissione sua aveva giurato conforme a quanto era stato concordato con Nicolò IV, né doveva obligarsi ad altre ordinazioni apostoliche o imperiali, perché non erano conformi a quel concordato: e l' inquisitore si ritirò dal suo tentativo, e cedette.

Non ho ritrovato quando la prima volta fossero preposti li tre inquisitori che assistevano per nome del principe; ma è verissimile che fossero deputati da lui con li conseglieri in quel principio, sí perché, non essendo memoria in contrario, cosí si debbe presupporre, come anco perché, inanzi la erezione di questo ufficio dell' inquisizione misto di secolare e di ecclesiastico, vi era l'ufficio puro secolare, al quale erano eletti nobili per inquirire contra eretici, come di sopra si è narrato: onde si può presupporre che l'elezione ed il nome continuasse.

Imperò, tenendo questa veritá per ferma, nel primo capitolo si dice che, sí come sono tre assistenti all'ufficio dell' inquisizione in Venezia, cosí debbono li rettori assistere nelle cittá soggette, perché è termine legale indubitato che le cittá soggette debbono regolarsi secondo le leggi e consuetudini della cittá dominante, fuorché nelli particolari che, per privilegio e grazia del principe, sono concessi a ciascuna cittá. E parimente le libertá ed immunitá della cittá dominante sono communicate alla suddita immediate che entra nella soggezione; e cosí si osserva in tutti li regni e stati; e quella sola disposizione legale ed uso è sufficiente per far legitima l'assistenza delli rettori in tutto il dominio.

Ma oltre la disposizione legale vi è anco un particolare concordato[31] colla Sede apostolica contratto del 1551, l'occasione del quale fu che avendo l'eccelso Conseglio de' Dieci e Zonta, per raccordar alli rappresentanti il loro debito, acciò che per negligenza non fosse introdotto qualche abuso, scritto a tutti li rettori che dovessero ritrovarsi presenti alla formazione delli processi nell' inquisizione, la corte romana reputò che fosse novitá con pregiudicio dell'autoritá ecclesiastica, ed il pontefice Giulio III ne fece indoglienza con l'ambasciator, dicendo che fosse contra li decreti pontifici, e ch'egli sopra ciò voleva anco farne una bolla. Rispose l'ambasciator che non era cosa novamente deliberata, ma antichissima, ed innovata per conservar la giurisdizione, e non per assumersi punto di quello che all'ecclesiastico tocca, anzi per aiutarlo. Si contentò il pontefice della risposta, e soggionse: « Se quei signori vogliono essere coadiuttori, siano benedetti: ma se vogliono essere *coniudices,* non possiamo tollerarlo ». E riputando il pontefice che fosse negocio da penetrar in fondo, e non contentarsi di parole, massime per il grande moto che era tra li cardinali, per questa causa mandò espresso a Venezia Achille de' Grassi, eletto di Montefiascone, al qual diede commissione, il 17 agosto di quell'anno 1551, con queste parole: « Vi mandiamo per pigliar qualche appuntamento del proceder nelle cause di eresia. Si tiene che l'assistenza della potestá secolare in quella cittá e dominio sia necessaria: questa non improviamo, anzi desideriamo, purché sia senza ingerirsi nella cognizione e sentenza ». E poco piú a basso. « Ci contenteremo d'ogni forma grata a quella Republica, purché sia *citra cognitionem et sententiam* ». Arrivato il nuncio espresso a Venezia, fu facile il convenire, poiché ambe le parti avevano l' istesso senso: onde fu immediatamente concordato con quattro capitoli:

I. — che li rettori siano presenti al formar dei processi, ed a tutto ciò che operano li vicari e inquisitori.

II. — che sia in libertá dei vicari, inquisitori e rettori, secondo la qualitá dei casi, chiamar quei dottori che parerá conveniente.

III. — che, occorrendo caso nelli castelli e ville, sia spedito nella cittá principale con li medesimi ordini.

IV. — che li rettori un giorno della settimana almeno si ritrovino con li vicari e inquisitori per attender a questa materia.

In conformitá del concordato, sotto il 26 settembre fu scritto a tutti li rettori ed a Roma. Il pontefice, veduto il concordato, l'approvò, e ordinò al vescovo di Ravello, suo noncio ordinario in Venezia, che dovesse scrivere l' istesso alli vicari e inquisitori dello Stato: ed egli cosí precisamente scrisse loro sotto il dí 21 ottobre, avvertendoli di piú che nelli atti, decreti e sentenzie che si faranno in questa materia con la presenza delli rettori si scriva sempre dal notaro a ciò deputato questa clausula, cioè: *cum assistentia et praesentia clarissimorum dominorum N. N.*

Il primo concordato, trattato con papa Nicolò l'anno 1289, e questo ancora, ciascuno da sé, sono bastanti di operare; ma tanto piú congionti insieme operano che per nessuna bolla o decreto che si facesse da qualsivoglia pontefice, di qualsivoglia tenore, non può esser levata questa autoritá. Chi concede grazia la può rivocar con causa: ma quello che è convenuto e concordato è irrevocabile; onde non doverá moverci punto qualsivoglia decreto che fosse fatto a Roma, come quello che fece Gregorio XIV, del 1591, decchiarando che, per essere il delitto di eresia puro ecclesiastico, il secolare non poteva intervenire in quel giudicio. E quantunque da qualche pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse papa Leone X in questo proposito: « Non ostanti le consuetudini confermate dalla Sede apostolica », tal derogazione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, altro convenire e concordare. E quando dicesse: «non ostanti li concordati colla Sede apostolica», sarebbe una nullitá, perché è contradizione che una cosa sia concordata tra noi, e sia sotto l'arbitrio di uno di essi solamente. S'ha da tener per certo che sempre la corte fará ogni tentativo per escludere il secolare e tirare sotto di sé intieramente gli uffici di questo stato sopra l'eresia. Ma nissun fatto d'altri può metter in dubio o causar pregiudicio, pur che li pregiudici non vengano da questo canto per negligenza nell'esecuzione. Nel che si ha l'esempio di Spagna, dove essendo la forma dell' inquisizione soggetta al re, stabilita per concordato del 1484, per nessuna bolla o ordina-

zione fatta a Roma li spagnoli hanno voluto alterazione alcuna. E però non è stato atto di molto buona fede che, stampandosi in Roma il direttorio l'anno 1584, vi sia stato aggionto quel breve di papa Leone X detto di sopra, diretto alli vescovi e inquisitori di questo dominio; dove, per occasione di certi casi assai notabili occorsi in Valcamonica, quel papa scrisse che il magistrato secolare non abbia che far nell'ufficio dell' inquisizione: solo sia obligato eseguir la sentenzia senz'altro. Il qual breve non dovevano per modo alcuno stampare; prima, perché non l'hanno cavato da luoco autentico; secondo, perché allora non fu eseguito, né forse veduto. E di ciò ne è manifesto indizio che, essendo il breve dato a' 15 febraro del 1521 alla romana, trenta giorni doppo, cioè, sotto i 20 e 24 marzo, l'eccelso Conseglio de' Dieci e Zonta, per ovviare ad innumerabili estorsioni fatte dagli ecclesiastici, ordinò che, non ostanti le sentenzie prononciate dall'ufficio dell'inquisizione, dal vescovo di Limisso[32] con doi dottori deputati dalli rettori fossero rifatti li processi e portati a Brescia, e giudicati coll' intervento delli rettori medesimi. Al che il noncio anco acconsentí, e cosí fu eseguito. Documento manifesto che quel breve di Leone o non è vero, o non si vide, o non ebbe luoco. Però non doveva esser stampato, massime essendo seguito il concordato con Giulio doppo quel tempo. Ma sí come la corte romana non desisterá mai da fomentar la pretensione sua, cosí converrá esser vigilanti ad ovviare che la negligenzia non faccia pregiudizi alla giornata, non mettendo mai piú in trattazione materia cosí fermamente stabilita; imperoché l'averla anco posta in trattazione allora del 1551, quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato un grandissimo pregiudicio contra il concordato del 1289.

Ma che, oltre l'esser legitima e giuridica la sentenzia, sia necessario anco il conservarla con ogni spirito, li rispetti publici e privati lo demonstrano chiaramente. La potestá che Dio dá al principe non è un dono fatto per bene di lui proprio, che però egli possi lasciar diminuire senza peccato; ma se ben viene immediate da Dio, è però data per beneficio del populo; onde, se si diminuisce, non resta cosí sufficiente per il buono ed intiero

governo; ed il suddito ne riceve danno, e la Maestá sua divina offesa. Se ben il principe non ha obligo alcuno al suddito di governarlo, l'ha però a Dio; e la protezione che ne tiene, se ben verso esso suddito è grazia, è però verso la Maestá divina un debito, il qual non si può ben eseguire, se non conservando intiera e non lasciando diminuire l'autoritá publica. L'ufficio dell' inquisizione, quanto è piú santo e necessario degli altri, se non è ben amministrato ma abusato tanto è piú grave e dannoso. Dove è in mano di religiosi giusti e prudenti, vi è bisogno che a quelli sia data occasione di perseverar tali con guardarli ed osservarli, ché altrimente la commoditá di poter operar arbitrariamente fa trascorrere anco il santo; ma dove l'amministratore non ha tutte le qualitá necessarie, convien ovviare alli eccessi. Per li tempi passati s'è veduto alle volte gravati li sudditi con rigori eccessivi da chi col mostrarsi zelanti hanno voluto far luoco all'ambizione overo profittarsi di quel d'altri: per tanto è necessario avvertire che l'avarizia o l'ambizione non dannifichi il privato; senza che, anco in un padre di buona conscienzia il zelo indiscreto, che suol esser nelle persone non versate negli affari mondani, ha bisogno di questo freno. E contra le cose publiche non sono meno dannosi li medesimi effetti di ambizione, avarizia e indiscrezione, perché quando un potentato non ha la grazia di chi commanda nelle cose ecclesiastiche, la religione è adoperata per pretesto, a fine di opprimerlo.

Del 1322 papa Gioanni XXII publicò un severo monitorio contra Matteo Visconte, signor di Milano, condannandolo di eresia; e sotto questo pretesto commandò alla serenissima Republica che non tenesse commercio con lui né con suoi sudditi: con tutto che altra causa non avesse, se non che il Visconte seguiva le parti di Ludovico Bavaro imperadore, nemico del papa. E l' istesso anno fra Guido Rangoni, vescovo di Ferrara, e fra Buono inquisitore ammonirono la serenissima Repubblica che non fosse tenuto commercio con Rinaldo ed Opizo da Este e loro aderenti e sudditi, perché essi avevano condannati per eretici: né però vi fu altra causa, se non perché ricuperarono Ferrara occupata dalli pontifici. Del 1355, tenendo Malatesta e

Galeoto Malatesti la cittá di Rimini, papa Innocenzo VI commandò a Venezia che non fosse tenuto con loro né con gli aderenti commerzio, perché li aveva per sospetti di eresia. Il medesimo pontefice in quell' istesso anno usò la medesima maniera con la serenissima Republica contra Francesco Ordelafo per causa del dominio di Forlí, e contro Gioanni e Guielmo Manfredi per causa di Faenza, facendo anco predicare la crociata contra loro. E nondimeno questi gran moti e condanne di eresia andarono in fumo, immediate che l' imputati si contentarono di riconoscere le terre dal pontefice in vicariato: chiaro ed indubitato documento che l' imputazione di eresia era solo per gravare e constringere alle convenzioni umane disegnate.

Ma venendo a cose moderne, nelle differenze che Paulo IV ebbe col re Filippo II di Spagna, che pur erano temporali, quel pontefice, cosí in consistoro come trattando con ambasciadori de' principi e con ogni sorte di persone, sempre diceva e replicava che il re e l' imperador suo padre erano eretici. S'è anco veduto nelle occasioni passate che li libri scritti a favore della causa della serenissima Republica furono proibiti dall' inquisizione romana e da altre dello stato ecclesiastico sotto questa coperta di eresia, con tutto che le cose trattate fossero pure temporali, costumate ed approvate da tutti li regni cristiani[33]. E il cardinale Bellarmino, avendo tre anni sono publicato un libro dove sottopone li principi al pontefice nelle cose temporali[34], ardisce di trattar da eretici tutti quelli che dicono il principe nel temporale non aver altro superiore che Dio, con tutto che quattro quinti delli cattolici cosí credano. Le qual cose mostrano che, valendosi la malizia d'alcuni di questo ufficio per interessi umani e poco onesti, è necessario guardar bene come viene esercitato, e non lasciarli prender piede di poterlo abusare, perché alle occasioni poi si vuole provedere, e si trova che il tempo è passato.

In Milano, dove l' inquisizione esercita grande autoritá, successe circa il 1580 un pericoloso caso. Il cardinal Borromeo, che doppo fu santo, visitando alcune terre della diocesi milanese suddite de' Svizzeri, andava ordinando molte cose che insospettirono quei governi; onde mandarono un ambasciatore a Milano

per ricercar il governatore che facesse partir di lá il cardinale, acciò non succedesse qualche novitá. L'ambasciator andò in Milano a smontare in casa d'un mercante, per condursi con commodo ad esponer la ambasciata sua. L'inquisitor lo riseppe, ed immediate andato con li suoi ministri, lo menò legato prigione al suo convento. Il mercante rapportò il successo al governatore, quale fece immediate liberar l'ambasciatore, e l'onorò e ascoltò; onde li Svizzeri, quali non ebbero prima notizia della prigionia che della liberazione, dissero apertamente che se li fosse andata la nova della prigionia sola senza quella della liberazione, averebbono imprigionato il cardinale; al quale mandò il governatore a significar il tutto, ed il cardinale, accommodatosi alla necessitá, si partí, e le novitá furono ritrattate. Questi pericoli mostrano che non solamente la malizia può causar degl' inconvenienti, ma anche la imprudenza e il zelo indiscreto: e però conviene invigilare assiduamente e non lasciar diminuire quella facoltá d'intervenire in tutte le azioni di quell'ufficio, la quale Dio per sua providenza ha fatto fin adesso conservare, e mediante la quale si può ovviare a tutti li pericoli publici, ed anco alli gravami delli sudditi.

Essendo adonque chiaramente mostrato che l'ufficio dell'inquisizione non è antico nella santa Chiesa, e che in questo dominio è stato instituito, nella forma al presente costumata, dalla Republica medesima come ufficio suo proprio, e stabilito per concordati con la Sede apostolica; ed essendo esplicate le cause che indussero a questa deliberazione e la necessitá che constringe a conservare inviolata la forma giá instituita; restano con queste considerazioni pienamente esplicati e provati li fondamenti del primo capo dell'altra scrittura.

Il secondo e terzo non hanno bisogno di esser maggiormente decchiarati o comprobati. Il quarto, dove si espone il carico delli assistenti in quattro casi, quanto al primo che è di eseguire le giuste terminazioni delli giudici, non può esser messo in difficoltá. Il secondo e terzo, d'impedire la determinazione usurpativa dell'autoritá temporale overo precipitosa, o con manifesta

ed ingiusta oppressione, e nelli casi dubbi far soprasedere ed avisare, sono non meno necessari del primo, perché li inquisitori per lo piú eccedono la loro potestá legitima. E per prova di questo non fa bisogno allegar altro testimonio che delli medesimi pontefici romani: Clemente V, nel concilio generale di Vienna (ed è registrato nel corpo canonico)[35] dove dice che gli erano andate all'orecchie querelle di molti contro li inquisitori, perché estendevano l'ufficio della podestá loro oltre li termini assegnatigli, in maniera che riusciva a danno de' fedeli quello che fu instituito per augmento della fede; ond'era necessario, per gloria di Dio ed acciò quel negozio camminasse bene, far diverse provisioni; e diede molte regole per ovviare alli disordini introdotti; Clemente VI ancora commesse a Bertrando cardinale di san Marco, suo legato nelle terre della Chiesa, d' inquirir degli eccessi delli inquisitori e ministrar giustizia a chi si lamentasse di loro: documenti chiari che in tutti i tempi corre qualche eccesso che ha bisogno di remedio, se non è ovviato.

Ma, dato che inquistore nissuno eccedesse mai li termini della sua podestá, quella però non è cosí ben regolata, che non abbi bisogno di esser ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo basta assai attender quello che hanno stampato nel *Direttorio* in Roma del 1584, che formalmente dice tradotto dal latino: « Se gl' inquisitori volessero esercitar tutto l' imperio della loro potestá, facilmente moverebbono tutti a sedizione ». E queste parole sono scritte con proposito di ammonir li inquisitori che se ben una cosa parerá a loro giusta, quando è pericolosa debbano avisar Roma. Ma qua non si debbe concluder cosí, perché Roma, lontana ed occupata dalli rispetti propri, non può dar buon giudicio delli pericoli altrui. Ma ben queste confessioni della corte romana mostrano esser necessario, a chi vuol tenere il suo dominio quieto e li sudditi protetti, aver diligente riguardo e moderare con destra maniera quella potestá che in se stessa è confessata esorbitante e spesso anco viene ecceduta ed abusata.

Del 1518 si scoprirono numero grande d' incantatori e malefíci nella Valcamonica, e per poca diligenza delli rettori di Brescia il giudicio fu lasciato ad arbitrio delli ecclesiastici. Da questo

nacquero cosí esorbitanti estorsioni e querelle di oppressi, che l'eccelso Conseglio de' Dieci fu constretto annullar tutte le cose fatte e far venir a Venezia li vicari dei vescovi e inquisitori, ed operare che da altri giudici con assistenza delli rettori le cause fossero rivedute; e con tutto ciò con difficultá fu quietato quel populo che non si movesse a sedizione. Non è perduta la memoria delle sedizioni estreme eccitate in Roma, morto Paulo IV, in quali le preggioni dell' inquisizione furono popolarmente rotte e l'ufficio con tutte le scritture abbrucciato; e similmente il pericolo che corse la cittá di Mantoa del 1568. Alle qual cose non è possibile provedere, se il magistrato a cui incombe la cura della quiete della cittá non impedisce le deliberazioni eccedenti e precipitose, e se occorrendo cosa di dubio o pericolo, non fa soprasedere. Né questo può essere riputato dall'ecclesiastico di pregiudicio, poiché, soprasedendo, meglio si delibera; e nissuna cosa impedisce che il differito non si possi eseguir con maggior maturitá; dove se in caso di pericolo si lasciasse correre qualche esecuzione che riuscisse a male, o non si potrebbe rimediare, o non intieramente. Il principe, avisato, può o con l'autoritá sua, o con significare al pontefice, far passar con quiete qualche cosa che senza sua saputa averebbe fine cattivo.

La quarta parte del capitolo, cioè che li rettori ed assistenti eccitino all'esecuzione dell'uffizio con desteritá li inquisitori quando fossero negligenti, è propriissima del magistrato secolare: prima, per la ragione di sant'Agostino, che al loro ufficio s'aspetta operare che sieno puniti li delitti che immediate sono contra la Maestá divina, come le biasteme, eresie e pergiuri, piú di quelli che offendono gli uomini; poi anco perché l'eresia non solo offende la Maestá divina, ma ancora porta notabil turbazione alla quiete publica, la cura della quale riposando sopra il magistrato che è superiore in una cittá, non potrebbe lasciarla incorrere in pericolo d' infettarsi senza mancar del suo debito. Li inquisitori debbono attender a tener il populo mondo dalle eresie per servizio di Dio solamente: il magistrato e per servizio di Dio, e per publico del buon governo; e però, come quello a cui la cura maggiormente incombe, debbe anco maggiormente vi-

gilare ed eccitare gli altri. Né a questo alcun può far opposizione, dicendo che li secolari, se ben in magistrato ed anco principi, sono figli, e li ecclesiastici sono padri, e però questi sono superiori, e non conviene che il figlio si assumi di riprendere e ammonire il padre. Imperoché l'equivocazione ed il cavillo si vede manifesto. Se in una cittá fosse in magistrato superiore un figlio di famiglia, quello nelle cose familiari e domestiche di casa sarebbe soggetto al padre, ma nelle publiche e civili superiore. Li ecclesiastici sono padri in Cristo, onde il magistrato debbe essere soggetto loro nelle cose domestiche della casa di Dio; da loro debbe ricevere la dottrina di Cristo e li divini sacramenti, quali sono le cose famigliari in quali il figlio è soggetto al padre spirituale: ma nelle publiche, che sono il castigo de' delitti ed il tranquillo viver civile, eziandio li padri spirituali sono soggetti a quel figlio che ne ha la cura come magistrato publico. E se l'ecclesiastico ha potestá o giurisdizione per correzione di qual si voglia delitto, non l'ha da altri che dal principe, a cui solo Dio l'ha data.

Ho detto di sopra che nel giudicio concorrono tre parti: la conoscenza di ragione, cioè quali siano le opinioni eretiche; e questa è pura ecclesiastica: la cognizione del fatto, cioè qual persona sia colpevole ed infetta, e la sentenzia. Queste due sono temporali, e giá nel romano imperio esercitate dal secolare. Se adesso anco queste due sono lasciate alli ecclesiastici, questa è stata concessione de' principi. La serenissima Repubblica, che le esercitò dal 1259 fino al 1289, in quell'anno le concesse all'ufficio dell' inquisizione, maneggiato da ecclesiastici, ma con l'assistenza del secolare. Se gli ecclesiastici mancassero al suo debito, ricaderebbe l'autoritá in chi l'ha concessa, non però privandone sé; e però non è maraviglia se il secolare debbe esser sopraintendente a chi esercita un carico concesso da lui, con ammonire ed eccitare in quelle maniere che il decoro di amendue le persone comporta.

Il quinto capo, che li rettori e assistenti non prestino giuramento di fedeltá o secretezza in mano dell' inquisitore, è di

somma considerazione, atteso che per tal giuramento resterebbono d'esser rappresentanti il principe, e diventarebbono ministri dell' inquisitore. È cosa chiarissima che chi giura fedeltá o secretezza, massime senza eccezione, è tenuto servarla a chi ha giurato, non avendo riguardo all' interessi di qualunque altro; laonde il rappresentante non potrebbe opporsi ad alcuna azione dell' inquisitore, se ben contraria alli rispetti del principe, overo avisarlo delle cose occorrenti in quell'ufficio, senza contravenire al suo giuramento. Ma il publico rappresentante, eziandio quando si tratta delle cose spettanti all'ufficio dell' inquisizione, non debbe aver mira ad altri rispetti né ad altri commandamenti, salvo che a quelli del principe; adunque non può giurar fideltá né secretezza ad altri. Dove il tribunale dell' inquisizione è puro ecclesiastico, v' intervengono secolari per consultori, ed alle volte per fiscali o notari o per altri ministeri, li quali giurano all' inquisitore; ma perché li secolari intervenienti sono dipendenti e soggetti all'ecclesiastico, il tribunale non resta di esser puro ecclesiastico. In questo stato il tribunale è misto, non per li consultori secolari od altri ministri, ma solo per li rappresentanti publici assistenti, che non dipendono dall'ecclesiastico, ma soprastanno in luoco del principe.

Gli ecclesiastici da molte centenara d'anni in qua non hanno altro scopo, che assumersi giurisdizione temporale: di che ne hanno anco fatto grande acquisto con gran perturbazione delli governi. Al presente piú che mai mirano a questo, e nel particolare dell' inquisizione nello stato della serenissima Republica tendono con ogni accortezza a tirarla interamente all'ecclesiastico. Questo farebbono facilmente, quando potessero introdur il giuramento, facendo il rappresentante ministro loro; il che quando fosse introdotto, li scrupoli di uno, la poca intelligenza di un altro, li uffici che sarebbono fatti col mezzo delli confessori opererebbono che li rispetti dell' inquisitore e di Roma sarebbono anteposti alli publici, overo almeno inciterebbono nella mente dubi cosí potenti, che non lascierebbono mai operar bene. Il che anco risolve una risposta che qui potrebbe esser data, cioè che si potesse ricevere quel giuramento, salvi li rispetti del principe;

risposta che non leva li pericoli, perché le cose dette di sopra turbarebbono la mente degli uomini talmente, che mai non lasciarebbono aver luoco quella sana intelligenza. Ma per colorare il loro tentativo, due cose dicono gl' inquisitori: una, che Federico commandò a tutti li consuli e potestá delle cittá che giurassero; l'altra, che il re di Spagna giura. Ma Federico non commandò che fosse giurato alli inquisitori, perché, come di sopra si è mostrato, l'ufficio dell' inquisizione non era instituito, ma che giurassero in publico a lui di esser diligenti a spiantar l'eresie che erano radicate. Non entravano allora i consuli e potestá in ufficio dell' inquisizione con li ecclesiastici, ma essi soli con l'autoritá imperiale condannavano gli eretici, e giuravano all' imperatore di farlo fidelmente: e con tutto ciò quella forma durò poco; ed attesta Gioanni d'Andrea, famoso canonista, quale fiorí nel 1300, che al suo tempo giá anco quel giuramento era andato in dessuetudine. Il re di Spagna Filippo II introdusse di far un publico giuramento non in mano d' inquisitori, ma a Dio, di non comportar mai che eretici vivessero liberamente nelli stati suoi: il che non è giuramento di fideltá né segretezza all'ufficio il quale dipende dal re e da lui riceve commandamenti, ma un prometter a Dio e levar alli sudditi speranza di poter ottener da lui libertá di conscienza.

Al medesimo modo li duci antichi della Republica giuravano di punir gli eretici nella loro promissione; che non era giuramento all' inquisitore, ma a Dio ed alla Republica. L'equivocazione sta che altro è giurar assolutamente, altro è giurar in mano. Il giurar assolutamente non rende obligato se non a Dio; il giurar in mano è quello che dá suggezione ed obligazione a quello che dá il giuramento; né publico rappresentante può giurar in altra mano che del principe, sí come non può esser soggetto ad altri. Per le quali considerazioni sará necessario in ogni tempo tenir in osservanza questo quinto capo, come punto non tanto di somma, quanto di total importanza.

Il tener avisato il principe di tutto quello che giornalmente avviene in materia d'eresia, come nel sesto capo si contiene, è

cosa di servicio divino e necessaria al buon governo. Dove l' inquisizione è in mano di ecclesiastici solamente, non permettono che di quanto succede in quell'ufficio sia alcuna cosa communicata alli principi. In questo stato, dove il tribunale è misto, sí come la mira loro è che l'assistente (poiché non possono escluderlo) divenga loro ministro, cosí fanno ogni opera che tenga secreto quello che viene trattato, mettendo in carico di conscienzia se alcuna cosa sará communicata senza licenza dell' inquisitore, con questa massima, che cause della fede debbono restar presso li giudici della fede.

Tra le altre perverse opinioni de quali abonda il nostro secolo infelice, questa ancora è predicata, che la cura della religione non appartenga al principe; e colorata con doi pretesti: l'uno, che per essere cosa spirituale e divina non s'aspetti all'autoritá temporale; l'altro, perché il principe, occupato in maggior cose, non può attender a questi affari. E certo è degna di gran maraviglia la mutazione che il mondo ha fatto. Altre volte li santi vescovi nessuna cosa piú predicavano e raccomandavano alli principi che la cura della religione: di niuna cosa piú li ammonivano e modestamente riprendevano, che del trascurarla: e adesso nessuna cosa piú si predica e persuade al principe, se non che a lui non si aspetta la cura delle cose divine, con tutto che in contrario la Scrittura sacra sia piena di luochi dove la religione è raccomandata alla protezione del principe dalla Maestá divina, la quale ancora promette tranquillitá e prosperitá a quei stati dove la pietá è favorita, sí come minaccia desolazione e destruzione a quei governi dove le cose divine sono tenute come aliene. E li esempi di ciò abondano, de' quali non comportando questa scrittura longa narrazione, solo dirò che David, entrato in un regno disordinato internamente ed esternamente, essendo occupatissimo e nella guerra e nel formar la policia, con tutto ciò pose la principal sua cura nelle cose della religione; e Salomone, entrato in regno quietissimo e ordinatissimo, parimente attese piú alla religione che a qual si voglia altra parte del governo. Li principi piú commendati alli secoli passati, come Constantino, Teodosio, Carlo Magno, san Lodovico non sono lodati maggior-

mente se non d'aver posto la principal opera loro in protegere e regolare le cose della Chiesa.

È un grand' inganno il rappresentar questa parte per cosa di minor momento che debbia esser tralasciata per attender ad altro; poiché questa, negletta, suole provocar l' ira divina; e l'esperienza quotidiana in questi tempi mostra che non può restar tranquillo un stato nascendo mutazione nella religione; e que' medesimi che conseglino li principi di non intromettersi in cose della Chiesa dicono però in altre occasioni la vera religione esser fondamento delli governi. Sarebbe grand'assurditá, tenendo ciò per vero, sí come è verissimo, il lasciarne la cura totale ad altri, sotto pretesto che sono cose spirituali dove la temporale autoritá non arriva, overo che il principe abbia maggior occupazione di questa.

Chiara cosa è che, sí come il principe non è pretore né prefetto né proveditore, cosí parimente non è sacerdote né inquisitore; ma è ben anco certo che la cura sua è di soprantendere e contener in ufficio e procurare che sia fatto il debito cosí da questi come da quelli. E qui sta l' inganno, ché la cura particolare della religione è propria delli ministri della Chiesa, sí come il governo temporale è proprio del magistrato: ed al principe non conviene esercitar per se medesimo né l'uno né l'altro, ma indrizzar tutti e il star attento che niuno manchi all'ufficio suo, e rimediare alli defetti delli ministri. Questa cura è del principe, cosí nella materia di religione come in qual si voglia altra parte del governo. E sí come nelle altre materie, per ben maneggiare quella parte a lui propria, debbe esser avisato di tutte le occorrenze, cosí debbe esser minutamente informato di tutto quello che avviene in materia di religione. Li inquisitori d' Italia per ogni corriero minutamente avisano Roma di tutto ciò che nell'uffizio si fa: maggiormente al principe, a cui piú importa il saperlo, debbe esser dato conto. Sarebbe molto utile quando le cose trattate nello stato restassero in quello solamente, come si osserva dall' inquisizione di Spagna che dá conto al re solamente e non avisa altrove. Ma poiché questo sarebbe difficile da otte-

nere, per ora basta che sia saputo dal principe quanto è saputo anco dagli altri che non hanno tanto interesse.

Il settimo capitolo fu deliberato dall'eccellentissimo Senato, acciò l'ambasciator in Roma possi far ufficio che il carico d' inquisitore sia dato a' nativi del dominio: il che è cosa giusta, perché essi sono piú informati dell'occorrenze, delli costumi e delle condicioni della regione, ed anco hanno maggior affezione; onde si presuppone che con maggior giudicio ed amore sieno per esercitar l'ufficio che ricerca caritá e discrezione piú d'ogn'altro. Non si può considerare senza maraviglia che tutti li inquisitori del dominio al presente sieno forestieri, e li nativi non sieno adoperati né in questo stato né in altri. Non è giá questa regione cosí infelice che non produca uomini d' ingegno e bontá al pari d'ogn'altra d' Italia. Qual ragione dunque vorrá che questi sieno reputati tutti inabili e per questo dominio e per tutti gli altri? Chi vorrá guardare li esempi di lá da' monti, non è inquisizione se non in Spagna, dove tutti sono spagnuoli. Nel stato di Milano non sono esclusi li nativi, e gli altri a' quali l'ufficio si dá non sono meno dependenti da quel principe che li milanesi medesimi. In Toscana Pio V tentò di dar l'ufficio dell' inquisizione alli frati di san Dominico; e Cosmo granduca non consentí, per essere stata quella religione aderente alli nemici della casa de' Medici, quando furono scacciati da Fiorenza del 1494. Le quali ragioni ed esempi mostrano che in Roma doverá esser tenuto conto dell'ufficio che si fará per li padri sudditi di questo stato, e non nuocerá la pietá del principe, e la religione e vita cristiana delli populi, e la devozione di essi padri verso il suo principe naturale e la patria.

L'ottavo capitolo, che non sia ammesso inquisitore ad esercitar il carico se non con lettere del principe, è convenientissimo. Il medesimo *Direttorio* commanda che inanzi ogn'altra cosa l'inquisitore si presenti a lui, e riceva lettere dirette alli rappresentanti publici nel luoco dov'è destinato ad esercitar il carico; e la

ragione vuole che nissuna sorte di giurisdizione sia esercitata senza saputa publica: anzi altre volte li pontifici mandavano gl' inquisitori con lettere apostoliche dirette al principe, dove lo pregavano favorirli e protegerli, e l' istesso fanno anco al presente nella provisione di ogni novo vescovo. Adesso la congregazione di Roma deputa li inquisitori con patente d' istruzioni, come se li mandasse in giurisdizioni proprie. A questo non si può provedere; ma ben è necessario mantener in osservanza la presentazione delle patenti, per essere una debita ricognizione della superioritá del principe, e perché servirá a due cose: l'una per poter avvertire se le patenti sono nella forma solita, o se li venga aggionto clausula nova, acciò, in caso di qualche novitá pregiudiziale, si possi ovviare con modi condecenti; l'altra, perché, quando fosse fatto ufficio che si provedesse d' inquisitore nativo e confidente, e la giusta dimanda non fosse udita, si potrebbe, trattenendo le patenti, replicare ed anco triplicar l'ufficio con maggior instanza. E se ben occorresse accidente per quale la sapienza publica giudicasse in fine di accommodarsi al voler di Roma e ricevere il forestiere, si sarebbe almeno operato che la corte per l'avvenire procederebbe con rispetto maggiore; e li medesimi padri forestieri ricuserebbono di accettare per le difficoltá corse dagli altri.

Il nono capo, che intervengano li assistenti alli giudíci eziandio dove il reo sia ecclesiastico, è termine legale e necessario da osservare. Non si debbe credere che l'assistenza secolare in quell'ufficio sia introdotta rispetto alle persone delli rei. Questo per lo passato ha ingannato molti, persuasi che la persona del reo dia luoco al foro, intendendo male quella massima: *Actor sequitur forum rei*; la qual s' intende nelli interessi privati, dove il giudicio s' instituisce tra le parti; quali se quanto alla persona non sono sottoposte ad un istesso giudice, il foro è quello a cui è sottoposto il reo. Ma dove non si tratta interesse privato, ma rispetto publico, si attende non la persona, ma la causa; e quantunque la persona sia secolare, se la causa è ecclesiastica, debbe

l'ecclesiastico giudicarla. Cosí alli tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali ecclesiastiche; e per tanto, se ben le persone sono secolari, sono giudicate dalli vescovi. Cosí le cause pure secolari, come l'amministrazione delli carichi publici, le cause di abondanza, di sanitá, li delitti che turbano la quiete publica, eziandio che la persona sia ecclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s' instituisce un magistrato misto, al quale, senza attendere la qualitá della persona, s'aspetta ogni giudicio di quel genere. E perché l'eresia corrompe la vera dottrina cristiana, è delitto ecclesiastico; e perché turba la quiete publica, è secolare. Onde giustamente è instituito un foro misto col giudice ecclesiastico ed assistente secolare. Per trattarlo non si ha da considerare la persona, perché cosí bisognerebbe che l'ecclesiastico giudicasse li preti e frati, e il magistrato giudicasse li secolari. Ma tanto è contra la dottrina cattolica l'eresia del secolare come del chierico; e tanto, e forse piú, turba il publico governo un prete o frate eretico che un secolare. Sí come l'ufficio secolare instituito sopra la sanitá corporale, se trova un ecclesiastico a portar robba infetta, non rimette il giudicio all'ecclesiastico, ma abbrucia la robba e scaccia la persona sospetta, perché si tratta del ben publico temporale, cosí l'ufficio dell' inquisizione misto non rimette un ecclesiastico, ma lo debbe giudicar esso, perché si tratta del ben publico spirituale e temporale. E questo ancora si conferma perché, se ben li delitti commessi dalli frati regolari sono puniti dalli superiori loro, nondimeno essi non possono intromettersi nelli casi di eresia, ma vanno all' inquisizione, senza aver riguardo che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fa piú chiaro, perché essendo li casi di eresia piú contra persone ecclesiastiche che secolari, nelli concordati con la Sede apostolica, massime in quello del 1551, li romani averebbono fatta la eccezione, la qual non essendo fatta, mostra bene che hanno tenuto la regola universale, cioè che il secolare intervenga in tutti li casi.

Questo capitolo, oltre che cosí il giusto vuole, debbe esser accuratamente osservato per diversi rispetti. Primo, perché di

sopra si è mostrato quanto sia necessario per il buon governo che il principe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantener la religione. Ma se l'assistente non intervenisse alli giudíci contra ecclesiastici, il principe non li saprebbe: e questi sono li piú importanti e piú pericolosi e piú frequenti: adunque non saprebbe lo stato della religione nel suo dominio, cosa molto assurda. Secondo, poche volte avviene caso di eresia d'un ecclesiastico, che non vi sia complice qualche secolare; in qual caso non si saprebbe che fare: divider la continenza della causa è impossibile; lasciar anco il secolare al foro puro ecclesiastico meno conviene. Non resta adunque altro, se non che al tribunal ordinario misto si faccia il giudicio. E indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diversi colori di annessi, connessi, dependenti, emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si debbe, seguendo ciò che è chiaramente di ragione, osservare inviolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato nominata in questo capitolo.

Per prova della seconda parte, cioè che li assistenti sieno presenti alla formazione de' processi, se ben le denuncie fossero date altrove, bisogna presupporre lo stile di quell'ufficio approbato dal continuo uso, ed anco dalla ragione. Che se nel tribunal della inquisizione sia denonziata persona ch'abbia il domicilio altrove, e non sia personalmente sotto quella giurisdizione, l' inquisitor riceve la denoncia, ed esamina testimoni, e instituisce il processo, per quanto si può, in quel luoco; e cosí formato, lo manda all' inquisitor del luoco dove il reo si ritrova, che prosseguisca nella causa e la ispedisca.

Avvenne del 1610 che il padre Averoldo cappuccino fu denonciato a Roma di certa opinione sua dell'Anticristo, e da quella inquisizione fu mandato il processo a Brescia, dove il padre si ritrovava. L' inquisitor di Brescia procedette in causa senza l'assistenza, ed alli rettori che, risaputo il successo, ne mostrarono sentimento, rispose che li rettori non dovevano assistere se non alli processi incomminciati nel proprio tribunale, ma non se la denoncia era data a Roma. Se questo si admettesse, non solo sarebbe contra la ragione e la consuetudine legitima, ma anco

sarebbe un arcano per levar affatto e facilmente l'assistenza. Li inquisitori, per liberarsi dall'obbligo di aver l'assistente, per accrescere l'autoritá propria e servir anco meglio la corte romana, opererebbono con li denoncianti sotto belli ed apparenti colori che la denoncia non fosse data a quell'ufficio, ma a Roma: il che sarebbe facile, costumandosi di farlo anco con una lettera o con un memoriale: ed in questa guisa in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Ma il termine legale è che, sí come ogni ufficio o inquisizione riceve le denoncie contra li assenti, secondo li riti, forme ed usi propri, cosí l'ufficio al quale è mandato il processo, lo finisca secondo le forme, riti ed usi suoi. Ed era necessario avertir questo in particolare, acciò alcuno, ingannato dall'apparenza, non lasciasse far apertura a publico pregiudicio, dovendosi tenere per regola infallibile che il publico rappresentante assista ad ogni atto che si faccia in quell'ufficio, senza eccezione di denoncia, processo o ordine che venga d'altrove; e generalmente senza eccezione di qual si voglia sorte, perché nessuna può mai occorrere legitima.

Il contenuto del decimo capitolo, che li rappresentanti assistano a tutti gli atti del processo, è necessario per levar diversi abusi introdotti; perché in alcuni luochi tutto il processo informativo era fatto senza assistenza, in altri tutto il deffensivo; in altri, doppo ricevuta la denoncia dal solo inquisitore, li rettori erano chiamati all'esamine dei testimoni. Le qual maniere tutte sono di pregiudicio, poiché le cose una volta fatte sono allegate per esempio, e si passa dal primo al secondo; ed in progresso di tempo si stabilisce una consuetudine che ha forza di legge e non si può facilmente rimuovere; e con quella facilitá che il magistrato fosse escluso da una parte del processo sarebbe escluso dall'altra, e ridotto ad udir la sola sentenzia, e fatto mero esecutore, come alcuni vorrebbono che fosse. E quello che non importa meno, essendo carico dell'assistente di avisar il principe delle occorrenze e di proteggere il suddito se fosse oppresso dagli ecclesiastici, non potrebbe fare né l'uno né l'altro senza saper il processo tutto. Un minimo particolare diversifica tutta la causa,

né si può intendere o rappresentare un negozio intieramente, se non sapute tutte le circonstanze.

E per queste ragioni nell'undecimo capitolo è detto che non pretermettino atto alcuno sotto pretesto di leggiero, perché non vi è cosa tanto minima che non possi esser causa dell'assoluzione o condanna. Ed è soggionto che non si contentino se dall' inquisizione gli sará chiesta licenza, perché se ben il principale che debbe intervenir ad un atto può concedere che sia fatto senza la sua presenza, non può però far ciò chi debbe esser presente a nome di un altro; e per tanto il solo principe può dar tal licenza. Di piú ancora la licenza non è equivalente alla presenza, atteso che il magistrato che l'ha data non sa in che maniera sia stata adoprata, sí come può e debbe saper quello che si fa in presenza sua. E quando la licenza si dasse una volta, non v'è ragione di negarla la seconda, ed anco sempre; onde l'assistenza si ridurrebbe a niente. Non si può negare che alli rettori (massime occupati in molti negozi che porta il governo d'una cittá) non fosse piú commodo d' intervenire all' inquisizione quando vogliono, ed esentarsi quando paresse loro. Ma nissuna giurisdizione né imperio si mantiene senza fatica e incommoditá. Il medesimo principe, quando trascura quella parte del governo che è propria a lui, disordina il tutto. La corte romana in questi affari, acciò che l'ufficio dell' inquisizione non fosse trascurato dalli suoi per occupazioni, l'ha dato a persone che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza si tengono a grand'onor l'esercitarlo. Il principe, a cui piú importa che le cose della religione siano bene amministrate, reputa piú condecente implicarvi persone eminenti e di quali sia sicuro; e però, certo della fideltá delli suoi rappresentanti, aspetta e vuole sollecitudine da loro, se ben occupati in altri affari ed applicati a carichi maggiori, quali, corrispondendo alla confidenza che ha in loro, superino le difficoltá e li incommodi.

Sí come le medesime ragioni consigliano a conservar il corpo sano e a ricuperar la sanitá perduta, cosí le medesime che persuadono a non pregiudicar l'autoritá publica di assistere, costrin-

gono anco a rimediare quando alcun pregiudicio è fatto. E di ciò parla il capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma debita. Il qual è restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse occorrere qualche stravaganza esorbitante che ricercasse maggior provisione, nondimeno per ordinario sará a bastanza ovviare al publico pregiudicio con quei rimedi piacevoli che sono detti nel capitolo.

Ma il decimoterzo capitolo, che tratta delli processi informativi per mandar altrove, non è di minor considerazione; anzi ha bisogno di esquisita diligenza, perché alcuni delli inquisitori alle volte fanno, ad instanza e per interesse de' loro maggiori, certi processi secreti contra l'onor di qualche persona da bene, esaminando suoi confidenti, per lo piú cattive persone, e qualificandoli per sinceri e senza eccezione; e sopra quei processi poi si formano altrove sentenzie similmente secrete, per levar la fama alli processati, ed alcune volte per farli danni maggiori. Del 1591, con occasione che alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra con la Lega[36], fra Alberto da Lugo, inquisitor di Verona, formò un simil processo contra la serenissima Repubblica medesima, come che favorisse eretici, esaminando persone di pessime qualitá e conosciute da lui per tali, lodandole nondimeno nel processo per acquistarli fede. Non poté il buon padre mandarlo dove dissegnava, ché fu scoperto e punito anco come le qualitá dei tempi comportavano, se ben non quanto meritava. Nelli moti passati l'anno 1606 ne sono stati formati molti contra senatori e rappresentanti publici ed altre persone[37]; la qual cosa veramente è un grande abuso di quell'ufficio, che non doverebbe partirsi mai dalla sinceritá. E quanto maggior è l'abuso, tanto debbono esser piú avvertiti li rappresentanti publici, non permettendo che alcun processo, ad instanza e per commandamento di chi si voglia, sia formato senza la loro presenzia; e quando si scopra alcun tentativo tale, mostrando tal sentimento e ovviando a tali azioni, stando parimente attenti ad ogni andamento degl' inquisitori, per iscoprire ed impedire.

Il decimo quarto capo, di operare che sia notata nel processo l'assistenza, non ha difficoltá, perché, sí come di sopra si è detto, il vescovo di Ravello, nunzio apostolico, del 1551 lo scrisse a tutti gli uffici dell' inquisizione nello stato. Dalli romani questo fu proposto come per loro vantaggio, acciò apparisca che li rettori non siano giudici ma assistenti. Adesso serve per l'altra parte a provare l'assistenza che si tenta mandar in dissuetudine. Se nei tempi avvenire si trovassero processi che non ne facessero menzione, conchiuderebbono che in questi tempi non si costumasse; e sará sempre publico servizio che l'assistenza non solo sia in uso, ma apparisca anco in forma probante.

Il decimo quinto, che in processo non siano posti decreti formati con autoritá di fuori, è necessario osservare esquisitamente, imperò che gran parte delle inquisizioni fuori di questo stato sono ridotte ad una tal forma di procedere, che gl' inquisitori di passo in passo scrivono a Roma, e di lá ricevono ordini di quello che si ha da fare, sí che in fine è tanto quanto se il processo fosse formato in Roma. Con questo fuggono l'obligo, che la legge canonica impone a quell'ufficio, di dover consultare. In questo stato non hanno tentato un tal abuso cosí frequente e totale; ma ben in qualche caso particolare, o per favorire o per disfavorire alcuno (si può credere per giustizia e con buona intenzione) scrivono a Roma ordinando quello che vogliono sia fatto; e li inquisitori, per acquistar grazia con la pronta obedienzia, eseguiscono; anzi essi medesimi, per levarsi qualche contradizione del vicario episcopale o delli consultori se non sono d'accordo, operano che sia scritto loro da Roma, e per questa via superano l'opposizione. Ciò fa doi mali effetti: uno, che vien levata l'autoritá al tribunale e si fa soggetto a chi non è di ragione; l'altra, che il reo ha maggior difficultá e maggior spesa di deffendersi. L'eccellentissimo Senato ha sempre operato che l'autoritá del suo ufficio dell' inquisizione non sia diminuita, come necessaria per il buon governo al pari di qualunque altra ordinazione publica. Ho chiamato l'ufficio dell' inquisizione proprio della serenissima Republica, perché da lei fu instituito per deli-

berazione del Maggior Conseglio, e concordato con la Sede apostolica allora, e poi anco in questi ultimi tempi, come ho di sopra narrato.

In Roma l' inquisizione giá non era sopra gli altri luochi, ma attendeva a quella cittá sola, come le altre alla sua. Ben il pontefice era sopraintendente a tutte, conservati però li concordati, le immunitá e le consuetudini legitime di ciascuna; e cosí si è continuato fino a Paulo III, il quale circa il 1540 instituí una congregazione di cardinali in Roma, dandoli titolo di inquisitori generali: questi però non commandavano all' inquisizione di Spagna, che per concordato era instituita prima. Parimente non debbono levare l'autoritá dell' inquisizione di questo stato, instituita giá tante centinara d'anni per inanzi similmente per concordato. La qual cosa ho considerato qui per conchiudere non esser di ragione che quella inquisizione assuma a sé quello che a questa appartiene. Ed in fatto, se l' inquisizione di Roma mettesse la mano nelle cause che si trattano in questo stato, come fa in qualche altro luoco, tanto sarebbe come ridurle tutte a Roma: e parlando in chiari e stretti termini, sí come giuridicamente si ha per nullo ogni atto che li inquisitori facessero senza l'assistenza, cosí meno si può concedere validitá di un atto fatto fuori dello stato, per esser senza la presenza delli assisenti. E se que' cardinali fossero dal pontefice mandati inquisitori in questo stato, non se gli concederebbe di operare alcuna cosa senza la presenza del magistrato, e l'operato s'averebbe per nullo: tanto meno se li debbe concedere che stando a Roma possino operarlo. Non è però che se quella congregazione, come di cardinali principali, scriverá alcuna cosa, le lettere non debbiano esser ricevute con riverenza dagl' inquisitori, eseguendo anco quello che da loro è raccordato, quando non vi sia potente ragione in contrario; ma servato lo stile dell'ufficio, cioè formando il decreto per nome delli giudici propri con l'assistenza, non facendo menzione nel processo che sia ordine d'altrove; e quando il particolare scritto da Roma non fosse conveniente alli usi del paese e alle circonstanze particolari che debbono essere avute inanzi agli occhi, e tale paresse alli giudici ed alli consultori, non sará incongruo il

replicare a Roma. Li assistenti però non hanno da intromettersi qui, né da sapere se da Roma viene o non viene ordine; se è eseguito o non è eseguito quello che da Roma è raccordato; ma solo assistere a quello che li inquisitori operano, non spendendo altro nome che del proprio ufficio, senza ricercar se lo fanno di proprio motivo o per instruzione d'altri; dovendo poi essi assistenti eseguire secondo che nel primo capitolo è detto. In somma, per conservazione di questo ufficio è necessario operar sí che nessuna cosa abbia forza, se non è decretata in esso proprio con l'assistenza. Se poi l'aviso venga da altro luoco, non importa, pur che l'autoritá, che è l'anima del decreto, non si riconosca da altri. Ma di questo sará luoco di parlar ancora sopra il capitolo vigesimo ottavo.

Il decimo sesto capitolo, in quella parte che tocca il non rimettere priggioni fuori del dominio, doverebbe esser chiaro come la luce, poiché si trasmettono priggioni dall'un all'altro luoco o per giustizia, quando ambidoi li luochi sono nel dominio del medesimo principe, o in quelli che sono sotto diversi principi per concordato tra loro; overo in gratificazione: ed in tutti questi casi la remissione si fa per questo solo effetto, acciò li transgressori siano puniti nel luoco del delitto commesso. Ma nel caso di eresia, dicono li dottori, la punizione non si può con ragione ricercar in un luoco particolare, sí perché l'eretico pecca contra Dio, che è per tutto, come anco perché egli dovunque va, tenendo la sua perversitá, per tutto pecca; onde, in qualunque luoco sará castigato, si dirá punito nel luoco del delitto. Sopra questa ragione è fondata la commune opinione che li rei di eresia non si rimettono: ed in fatto il costume è per tutto di punir li eretici dove sono retenti, né si mandano dall'uno all'altro inquisitore. Solo la corte romana, per li suoi rispetti, facilmente e frequentemente avoca a sé le cause e fa andar li priggioni a Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella cittá.

La serenissima Repubblica, sí come non ha assentito all'avocazione delle cause, cosí per anco non ha concesso il rimetter priggioni, ma deliberato che siano giudicati dove sono retenti,

essendo chiaro che il far altrimenti sarebbe un levar tutta l'autoritá dell'ufficio dell' inquisizione del suo dominio; nel quale essendovi vescovi non inferiori in bontá e valore a qualunque altri, ed inquisitori deputati dalla medesima corte romana, ed abbondando le cittá di persone dotte che possono esser ricevute per consultori, non vi è ragione perché ogni caso non possi esser cosí ben esaminato e deciso come in qualunque altra cittá. Se fosse per maggior servizio di Dio che i priggioni fossero mandati a Roma, converrebbe, deposti tutti li rispetti in contrario, aver mira a questo solo. Ma per mostrar che non è cosí, porterò solo un esempio occorso nelli anni passati. Del 1596, ad instanza dell' inquisizione di Roma, fu retento in Padova un Lodovico Petrucci sanese; e dovendo secondo l'uso l' inquisizione romana mandar a Padova l' indizi che contra quello aveva, in contrario ricercò che il priggione fosse mandato lá, e fece diversi uffici con l'ambasciadore in Roma, ed altri simili fece far al noncio in Venezia per questo effetto. L'eccellentissimo Senato piú volte rispose che non era conveniente alterar l'ottimo instituto del dominio di spedir li priggioni inquisiti dove erano retenti; dove che dall'altra parte il mandare all' inquisizione di Padova quello che contra il preggione si trovava acciò ricevesse la debita pena, era cosa giusta, usitata e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte e le repliche sempre nell' istesso tenore, e durarono queste negoziazioni per cinque anni continui, stando tuttavia il Petrucci priggione. Finalmente, vedendo a Roma che non potevano ottenerlo, del 1601 scrissero all' inquisitor di Padova che fosse senz'altro liberato; e cosí fu eseguito, lasciato un gran dubio nelle menti degli uomini qual delitto fosse quello che piú tosto dovesse andar impunito che esser communicato all' inquisizione di Padova.

A questo accidente occorso aggiongerò ciò che il *Direttorio* dice delle cause d' inquisizione che sono trattate nella corte; delle quali parlando, doppo aver narrati diversi inconvenienti, conclude che in quella corte sono trattate le cause con vari tedi, miserie, fatiche e spese; e per tanto che li inquisiti non si curino di andar alla corte a trattar cause, se non confidano nella borsa

piena e in gran favori. Queste sono le parole del *Direttorio*. Si può credere che la giustizia sia con maggior sinceritá administrata nelli tempi presenti che allora, ma insieme anco tenir per certo che non vi sia minor bontá e sufficienza in questo stato, e che le cause siano cosí rettamente e giustamente trattate come in qualsivoglia altro luoco; sí che non faccia bisogno mai lasciar giudicar altrove quelli che sono retenti in questo dominio.

L'altra parte, del non mandar altrove li processi, ha per fondamento quello che è stato detto sopra questo capo e sopra il precedente: perché se li retenti debbono esser giudicati nello stato, ed il giudicio debbe esser fatto dal medesimo tribunale, e non ricevuto d'altrove, non resta causa perché si debbano mandar fuora processi. Ben conviene distinguere li processi formati contra li retenti qui, overo li citati e contumaci, imperò che questi sono quelli che non debbono esser communicati altrove. Ma li esamini o altri atti fatti a petizione di un'altra inquisizione contra alcun retento o contumace di quella, come atti non spettanti a questo dominio, debbono esser mandati a chi li richiede. Non debbono però li assistenti concedere per modo alcuno ch'eziandio questa sorte di atti siano fatti senza la loro presenza, come nel capitolo duodecimo s'è detto, ed acciò l'ufficio dell' inquisizione in tutto quello che opera lo faccia come misto e non come puro ecclesiastico.

Il capitolo decimo settimo, che il vicario pretorio o altra persona assistente in luoco delli rettori non faccia il consultore, nasce dalle cose su dette, perché spesso può occorrere che li rettori impediti mandino un curiale, se ben doverebbe avvenire pochissime volte; ma occorrendo, se il curiale assistente facesse ufficio di consultore, sarebbe nel processo notato per tale, e per conseguente come ministro dell'ufficio; cosa che all'assistente, che rappresenta il principe, non conviene; e s' introdurebbe una consuetudine, per quale l'assistenza, che è una cosa superiore, sarebbe mutata in consultazione, che è cosa inferiore.

Il capitolo decimottavo, che non sia concessa retenzione se non in casi espressamente spettanti all'ufficio dell' inquisizione ed in processo formato coll'assistenza, e che in caso di dubio sia dato conto al principe, non ha bisogno di alcuna prova, poiché anche la medesima legge canonica ha statuito che l' inquisizione non assumi casi se non di manifesta eresia; anzi, essendo per legge commune che ogni giudice abbia potestá di poter dechiarare in prima instanza se tocca o non tocca alla giurisdizione sua un caso di che vi sia dubio, li dottori dicono che l' inquisitore non lo può fare, ma solo assumere li chiari; e circa li dubi lasciar che il giudice ordinario determini se toccano a lui o no.

Ma sí come questo capitolo non ha bisogno di prova o dechiarazione, cosí ha bisogno di diligente osservazione. È cosa frequente, anzi ordinaria, che il giudice di giurisdizione limitata cerca quanto può e per ogni via di estenderla, intaccando la giurisdizione universale; e questo avviene cosí per la naturale inclinazione di tutti gli uomini al commandare quanto piú possono, come anco per le utilitá che l'ufficio riceve. Però, se li inquisitori si dilatano oltra il debito, essendo naturale, sono piú da riprendere quelli che lo permettono, se ben alle volte a buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior servizio a Dio quanto piú lasciano dilatar quell'autoritá, e credono che sia un favorir la fede; altri con buon zelo hanno permesso all' inquisizione che s'assumesse la biastema, li sortilegi ed alcuni anco le usure, sperando che dalla riputazione e severitá di quell'ufficio piú facilmente fossero estirpati. Ma l'evento ha mostrato e sempre mostrerá il contrario; anzi che il servizio di Dio si diminuisce e li delitti prendono maggior radice e l'ufficio perde la riputazione. E se alcuna volta l'aver lasciato all' inquisizione un caso non suo è riuscito in bene del presente, in futuro ha causato tanti e cosí gravi mali, che il magistrato secolare è stato constretto per mera necessitá a riassumere la cognizione di quei delitti che con poco giudicio aveva lasciati all' inquisizione, non senza molte controversie e contenzioni di giurisdizione tra quell'ufficio ed il proprio ordinario, accompagnate da molte confusioni.

Non si debbe credere che il restringere tra li debiti termini l'ufficio dell' inquisizione e il non permettergli d'assumere casi se non manifestamente spettanti a lui, e procedere con la presenza di chi di ragione ha da intervenire ed altre tali modificazioni, sia un diminuirlo overo abbassarlo: anzi tutto in contrario questa è la via d' inalzarlo, farlo maggiormente riverire e conservarlo perpetuo. In quelle regioni dove altre volte era, ed al presente è espulso, non per altra causa ciò è avvenuto, se non per aversi assunto tanto, che era fatto intollerabile al populo. Ognuno sopporta spontaneamente un ligame ragionevole; ma un eccessivo non è persona che non cerchi per ogni via, eziandio indiretta, di liberarsene. L'antica narrazione del nodo o groppo gordiano, che non potendosi sciogliere fu tagliato, si applica a tutti li legami ed obbligazioni umane, le quali se sono in tal forma che li constretti ingiustamente abbiano modo di liberarsi con le vie ordinarie della giustizia, sono tollerate, ma quando non vi sia modo ordinario, si ricorre alli estraordinari, alle sedizioni ed altre pesti. Quel spartano disse che l'aver ristretta l'autoritá regia non era stato diminuirla, ma farla piú durabile. Perciò si debbe credere per certo ch'è servizio di Dio il ritener quell'ufficio, tanto necessario per conservazione della religione, tra li suoi termini, e che il concedergli autoritá essorbitante, credendo che ciò sia un favorir la fede, è zelo indiscreto, atto a terminare in disonor divino, danno della fede e confusione publica. E in questo felicissimo stato con molto servizio di Dio si è conservato, per le ordinazioni che di tempo in tempo la serenissima Repubblica ha fatto per ovviare li abusi che s' introducevano ampliando l'autoritá piú del dovere. E mentre le medesime ordinazioni si osservaranno, e si remedierá a qualche altro abuso che alla giornata nascesse, si conserverá tuttavia con l' istessi frutti.

Il capo decimo nono, che sortilegi e indovinazioni non spettino all' inquisizione, è senza difficoltá alcuna, perché le medesime leggi canoniche proibiscono agl' inquisitori l' intromettersene, se non contengono eresia manifesta; ma tanto piú sará

bisogno dar esecuzione a ciò, quanto che le persone imputate di tali delitti saranno donne o altri deboli di cervello, che hanno piú bisogno d'esser instruite ed insegnate dal confessore che castigate dal giudice; e massime se oltre ciò saranno persone d'onore, quali non è condecente con scandolo e disturbo della casa far andare per li tribunali. La medesima diligenza si doverá avere che dal tribunal dell' inquisizione non siano assonti li casi di strigaríe, come si dice nel capitolo vigesimo, o di biasteme ordinarie, secondo che è detto nel vigesimo primo, poiché giá per le leggi civili e canoniche e per l'uso di tutto il mondo è deciso che non appartengono all' inquisizione. Né questo è posto in dubio da alcuno, stante la chiarezza delle leggi.

Intorno le strigaríe malefiche, l'eccellentissimo Maggior Consiglio ordinò che fossero punite dal magistrato, perché le pene ecclesiastiche non sono sufficiente castigo di cosí gran scelleratezza. L' istessa ragione mosse l'eccellentissimo Senato a deliberar il medesimo nelli casi di biastema ereticale, del 1595; la deliberazione del quale fu molto matura, e doppo aver avuto il parere delli publici consultori di quel tempo. Le quali due deliberazioni non levano né impediscono la cognizione e sentenza dell' inquisizione per la qualitá della suspicione di eresia, come nel capitolo si dice; ma, lasciata quella circonstanza al giudicio di quel tribunale, puniscono il delitto che resterebbe impunito per non aver l'ecclesiastico pena corrispondente: la qual cosa non è d'alcuno impedimento all'ufficio dell'eresia, ma ben è castigo delle ingiurie fatte a Dio e de' danni al prossimo. Vorrebbono alcuni inquisitori che non tanto l' indicio di eresia, ma anco il delitto del maleficio e della biastema restasse al loro giudicio, ed usano perciò due ragioni. Una, che quando nel delitto vi è il principale e l'accessorio, il principale debbe tirar a sé l'altro: ma nelle biasteme ereticali essendo la suspicione di eresia, principale, spettante all' inquisizione, doverá spettar a lei ancora la biastema che è accessoria. L'altra, perché pare loro troppa severitá punir un delitto con doi sentenzie; ed allegano il commun detto che non si danno doi giudici contra il medesimo fallo. Ma è facile risolvere queste opposizioni; la prima, perché presupposto anco che

la suspicione di eresia fosse il principale, la qual cosa san Tommaso non admette, con tutto ciò non è necessario che tiri seco la biastema, non essendo tanto connessi che non si possino separare e non si possi aver cognizione giudiciale d'uno senza conoscer l'altro. La ragione averebbe apparenza, se non si potesse giudicar la biastema senza conoscer la suspicione; ma il secolare può molto bene ricever le prove e interrogar il reo sopra le parole ingiuriose dette contra la Maestá divina senza passar ad intendere qual sia la sua fede e quello ch'egli porti nell'animo. Adonque non vi è quella connessione tra la biastema e la suspicione di eresia, che non si possino separare e ciascuna esser giudicata nel foro suo e competente. Il simile si debbe dire quando le parole sante e divine sono messe in derisione, come in salmi trasformati, in che il secolare conosce dell' ingiuria fatta a Dio solamente, lasciando poi all' inquisizione il trattar se da ciò si possi presupporre che il delinquente abbia fede perversa. E nelle offese fatte contra le sante immagini con ferite o altre percosse è molto piú manifesto, atteso che il magistrato non punisce se non quell'atto esterno con che è stato ingiuriato Cristo nell' immagine sua, rimettendo all' inquisizione il conoscere se il transgressore abbia peccato perché crede a qualche perversa dottrina o per sola malicia di volontá.

E a questo proposito è ben considerare qui che biastema ereticale non significa l' istesso che biastema atroce: piú atroce è quella che è piú grave e di maggior ingiuria, piú ereticale quella donde nasce maggior suspicione di eresia, se ben in sé fosse minore. Il magistrato secolare guarda l'atrocitá e punisce maggiormente quella che è piú ingiuriosa; l' inquisizione ha rispetto alla suspicione maggiore, che porta seco indicio piú potente che vi sia error nella mente, se ben in sé non fosse tanto ingiuriosa; e per questa causa alle volte fará maggior capitale di parole dette contra li santi che contra la Maestá divina. Dall' inquisizione la maggior pena che si dia è condannar il biastematore all' abiurazione, il quale se è persona bassa, si può dir che non sia pena di sorte alcuna. E per questa causa, acciò transgressioni tanto importanti non restassero impunite con scandolo e mal

esempio, è giusta e necessaria la deliberazione publica che il magistrato giudichi la biastema e lasci all' inquisizione l' indicio di eresia.

Ma quello che par assurdo ad alcuni, cioè che due giudicii si facciano nella medesima causa, non è inconveniente, quando le pene imposte non sono dello stesso genere ed il fine delli giudizi sia diverso. La medesima causa può esser giudicata in civile, e poi in criminale. Il fine del civil giudicio è dare il suo a chi s'aspetta; il fine del criminale è castigar l'usurpatore. Cosí nelli casi di biastema ereticale il fine dell' inquisizione è, se il biastematore ha falsa credulitá, insegnargli la vera ed assolverlo dalle censure incorse per aver tenuto la falsa; il fine del magistrato non mira se non a punir l' ingiuria fatta alla Maestá divina. Le pene che l' inquisizione pone sono spirituali: abiurazioni, assoluzioni, orazioni; le pene che impone il magistrato sono corporali. Anzi si può anco dire che non sia far doi giudizi nella causa stessa, ma in due cause separate, giudicando il magistrato nel delitto della biastema e gastigando quello con pena corporale; dove l' inquisizione, tralasciato il delitto, giudica la qualitá della suspicione e punisce quella con pena spirituale.

Alcuni inquisitori, che per estendere la giurisdizione a piú casi pretendono appartener al loro ufficio il delitto del pigliar due mogli, del qual parla il capitolo vigesimo secondo, usano per ragione che questo è un abuso del matrimonio, quale è sacramento, e che in Spagna il caso è riservato all'ufficio dell' inquisizione. Dall'altro canto è la commune opinione de' giureconsulti, i quali, attendendo che nelle leggi civili è imposta la pena a tal delitto, e nelle leggi canoniche non se ne parla, conchiudono per necessaria conseguenza che appartenga al foro secolare; e cosí si osserva anco in tutti li tribunali eziandio nello stato di Milano, dove l' inquisizione ha piú dilatato l'autoritá sua che in qualsivoglia altro luoco. La ragione addutta in contrario, che questo sia abuso del sacramento del matrimonio, non conclude niente, imperoché la prima moglie è ricevuta in vero matrimonio e sacramento, e in questo non avviene abuso alcuno: nel pigliar poi la seconda, non interviene né sacramento, né matrimonio, né

contratto di qualsivoglia sorte spirituale, ma una sola nullitá fatta *de facto*, non *de iure*; onde non si può dire che vi sia abuso del sacramento, né quanto all'atto primo, né quanto al secondo. Ben si può dire che col secondo atto scelerato di pigliar un'altra moglie si fa ingiuria al primo che fu sacramento; e questo è verissimo. Ma l' ingiuria fatta al sacramento del matrimonio non appartiene all' inquisizione, perché l'adulterio è ingiuria al sacramento, e nondimeno non tocca all' inquisitore il giudicarlo. E se alcun volesse aver per indicio di eresia il pigliar due mogli, inferendo che chi lo fa abbia opinione che ciò sia lecito, con questa ragione tirerebbe all' inquisizione tutti li casi, perché anco si potrebbe dire che l'adultero o il ladro commettono quelle sceleratezze con opinione che siano cose lecite; e tra gli altri bisognerebbe metter all' inquisizione tutti li zingani, che fanno la sua vita nel furto, e li ladri da strada maggiormente. Ma tutt' in contrario si debbe sempre presupporre che ogni peccatore abbia la vera fede e dottrina cattolica, e pecchi o per fragilitá o per malizia o per altro effetto umano, e per tanto debbia esser punito dal suo giudice ordinario; e questo convenga anco osservare in chi ha piú mogli, se non apparisce qualche altro indicio di perversa fede. E non è vero che in Spagna il caso sia riservato assolutamente all' inquisizione; anzi è punito ordinariamente dal secolare con pena di bollo di ferro affocato in fronte. Ma perché li ebrei e i mori hanno per lecita la pluralitá delle mogli, quelli di razza d'ebrei o mori sono esaminati all' inquisizione per l' indicio, e poi puniti col bollo per il delitto. Cosí qui ancora, se alcuno di ebreo o turco fatto cristiano si ritrovasse aver piú mogli, si potrebbe (come nel capitolo si dice) per l' indicio proceder nell' inquisizione, e per il delitto al foro ordinario. Ma quando o per carnalitá o per rubbar la dote o altri simili rispetti alcun ha preso la seconda moglie, si dee senza circuizione procedere facendo la giustizia nel foro secolare ordinario, e punir il delitto come ricerca la qualitá delle particolari circonstanzie, anteponendo la commune opinione de' giureconsulti e l'uso universale de' giudizi ai cavilli inventati per confonder le giurisdizioni.

Nelli casi di usura, come si dice nel capitolo vigesimo terzo, è di ragione indubitata che l' inquisizione non s' intrometta. Cosí hanno risposto molti pontifici romani all' inquisitori che disegnavano tirar al loro ufficio li casi e questioni di usura; e il decreto è anco registrato nella legge canonica, dove, per escludere assolutamente ogni caso di usura dall' inquisizione ed ovviar che indirettamente e sotto buon colore non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il pontefice che quantunque l' inquisitore a qualche eretico convertito avesse dato per penitenzia che, avendo fatto usure, le restituisse, con tutto ciò manco contra quello possi intromettersi in simili casi. E certo per servizio di Dio e riputazione dell'ufficio è utile ogni diligenza per tenerli lontane le cause pecuniarie: onde essendo questo capitolo cosí chiaro, non fa bisogno dirne altro.

Che li giudei ed altri infedeli per nissuna causa siano soggetti all'ufficio dell' inquisizione, ma solo al foro secolare, secondo che nel capitolo vigesimo quarto si dispone, giá fu dall'apostolo san Paolo detto chiaramente che l'autoritá ecclesiastica non si estende a giudicare quelli che non sono nella Chiesa; e tanto è stato tenuto e osservato, eziandio in questi ultimi tempi. Papa Innocenzo III ha dechiarato che non sono soggetti alle leggi canoniche: camminano di pari passo esser soggetto alla legge ed esser giudicato, poiché in virtú della legge il giudice esercita l'ufficio. Appresso di ciò li infedeli di qualsivoglia sorte non sono capaci di pene spirituali, e per tanto non soggetti alla Chiesa che punisce con quelle. Nel corpo delle leggi civili vi sono le proibizioni e pene contra li giudei che biastemano o ingiuriano la religione, che tirano li cristiani al giudaismo, che violano le cose sacre, che offendono li giudei fatti cristiani; e li pontefici romani medesimi contra li giudei ed altri infedeli delinquenti in danno o vituperio della religione non hanno usato altro mezzo che eccitar li principi e magistrati secolari a far il loro debito in punirli. Di ciò vi sono molte decretali nella legge canonica.

Qualche principe, per scaricarsi della molestia di giudicar tali

cause, le ha delegate alli vescovi, il che non ha piaciuto alli sommi pontefici. Avendo il re di Sicilia delegato alli vescovi del suo regno autoritá di castigare li saraceni del suo regno in certi casi dove offendevano la religione, papa Alessandro III scrisse loro che punissero que' soli delitti dove bastava la pena pecuniaria o di frusta senza sangue: ma se il delitto fosse meritevole di maggior pena, non se n' intromettessero, ma lasciassero il giudicio alla potestá temporale. A questa veritá, stabilita per l'autoritá di san Paolo citata di sopra, per le leggi civili e canoniche e per l'uso, non doverebbe da alcuno esser fatto tentativo in contrario. Con tutto ciò l'appetito di allargar l'autoritá accieca alcuni, che senza aver riguardo a tanta chiarezza si voltano a cavilli di nessun momento, e dicono che se Dio punisce ed ha punito li infideli, li debbe poter punire anco il papa e li inquisitori suoi delegati: ragione, la qual proverebbe che in tutte le sorti de delitti essi potessero punire fedeli ed infedeli ed ogni sorte de delinquenti, eziandio occultissimi; anco li peccati conceputi nella sola mente, perché Dio punisce tutti questi. La veritá è che Cristo alli suoi vicari non ha dato se non potestá dentro la Chiesa e nelle cose spirituali; e per tanto non possono giudicar se non cristiani, né punirli, salvo di pene spirituali. Le pene temporali Dio le ha commesse alla potestá secolare per castigo d'ogni sorte di delitto e contra ogni delinquente, sia di che religione si voglia. E certo il voler dalla onnipotenza divina far argumento all'autoritá umana non è con tutta la riverenza debita alla divina Maestá. Ma un'altra cosa di piú s'ha da considerare, perché essi dicono che quantunque li infedeli non sieno sudditi all'ecclesiastico, nondimeno, quando offendono la Chiesa, la ragion vuole che ella possi defendersi castigandoli, per esser termine legale che chi non è suddito d'un territorio, per ragion di delitto commesso in quello diventa soggetto. Le quali cose ben intese sono tutte verissime, né però concludono in questo proposito. Non si debbe negare alla Chiesa il difendersi se è offesa, ma ella lo debbe fare come ogni offeso per mezzo del magistrato. Non debbe l' infedele che viola le cose sacre, che offende la religione, andar impunito; e la Chiesa può defendersi, non con proprie forze, ma con l'auto-

ritá del magistrato. Mai il dar castigo non s'aspetta all'offeso, sempre appartiene al giudice, e quando per ragione del delitto il delinquente sortisse il foro, non diventa soggetto all'offeso, altramente ogni privato potrebbe castigar chi l'offende, ma diviene soggetto al giudice del luoco dove il delitto è commesso. Onde queste ragioni non provano altro, se non che l'offesa fatta dall' infedele alla Chiesa debbe esser punita dal foro ordinario secolare. E tanto piú si doverá servar questo che le leggi divine ed umane dispongono, quanto simil sorte di delitti sono per il piú cosí atroci, che ricercano pena maggiore di quella che l' inquisitore darebbe.

Del 1581 papa Gregorio XIII formò una bolla contra li ebrei, nella quale sottopose loro e tutti li altri infedeli al giudicio dell' inquisitori in dieci casi, estesi anco tanto ampiamente che, quando fosse osservata, nessun infedele potrebbe abitar né meno negociar in terre de' cristiani. La bolla, se ben stampata, in pochi luochi fu publicata o ricevuta, e sarebbe impossibile osservarla. Anzi li pontefici Sisto V e Clemente VIII senza aver riguardo a quella diedero salvicondotti a' marrani per la cittá di Ancona. E quel che piú di tutto importa, nella commissione che si dá dalla congregazione de' cardinali all' inquisitori, nella quale è espresso tutto quello a che s'estende la loro autoritá, di ebrei o d'altri infedeli non si fa minima menzione: argomento manifesto che non possono pretendere potestá sopra di loro. Ma di quella di Gregorio XIII e di altre sará piú opportuno di parlare al luoco sopra il capitolo vigesimo ottavo. In somma, per quel che a questo capitolo aspetta, l'ufficio dell' inquisizione è instituito contra l'eresia; non conviene che sia allargato ad altri delitti. L' infedeltá non è eresia; le transgressioni che li infedeli commettono in offesa o vituperio della fede non hanno bisogno di cognizione ecclesiastica; possono benissimo esser conosciute e punite dal secolare; onde è dovere che cosí sia osservato, essendo commandato dalle leggi divine, canoniche e civili.

Capitolo vigesimo quinto. L'ufficio dell' inquisizione fuori di questo stato pretende giudicare li cristiani orientali in qualunque articolo, eziandio dove la nazione tutta dissente dalla corte romana. In questo serenissimo dominio, avendo riguardo alla protezione che il principe ha della nazione greca, l' inquisitori non estendono le loro pretensioni tanto oltre; solo dicono che alli greci si possono tollerare quelle tre opinioni nelle quali dissentono dalli occidentali; ma se alcuno di loro tenesse sinistra opinione in quei capi dove la nazione loro conviene con noi, questo debbe esser soggetto all' inquisizione. La qual cosa è superflua e non meno opposita alla protezione del principe, che se fossero giudicati nelle tre cose differenti. Superflua, perché al presente tra' greci non vi essendo eresia di sorte alcuna intorno li articoli communi, il caso non può occorrere; contraria alla protezione, perché il loro rito gli obliga a non riconoscer in cosa alcuna per superiore altri che li preti loro propri: la qual cosa se sia giusto mantenerla o no, si può benissimo decidere per li canoni della Chiesa universale, e per le consuetudini sempre osservate. Furono ambe le Chiese orientale ed occidentale in communione e caritá cristiana per novecento e piú anni, nei quali tempi il pontefice romano era riverito ed osservato non meno da' greci che da' latini; era riconosciuto per successore di san Pietro e primo fra tutti li vescovi orientali cattolici. Nelle persecuzioni degli eretici imploravano l'aiuto suo e delli vescovi d' Italia; e la pace si conservava con facilitá, perché la suprema potestá era nelli canoni, a' quali l'una parte e l'altra si professava soggetta. La disciplina ecclesiastica era severamente mantenuta in ciascuna regione dalli prelati propri di essa, non arbitrariamente, ma esattamente, secondo la disposizione ed il rigor canonico, non mettendo mano alcuno nel governo dell'altro, aiutandosi l'un l'altro per osservazione delli canoni. In quei tempi mai alcun pontefice romano pretese di conferir benefici nelle diocesi degli altri vescovi, né la corte allora aveva introdotto il cavar danari dagli altri per via di dispense e bolle. Immediate che la corte romana entrò in pretensione di non esser soggetta alli canoni, ma che per arbitrio suo potesse mutare ogni antica disposizione delli

padri, delli concili e degli apostoli ancora, e che tentò in luoco dell'antico primato della Sede apostolica introdurre un dominio assoluto, non regolato da alcuna legge o canone, la divisione nacque. E quantunque da settecento anni in qua piú volte sia stata tentata la riunione e pace, non si è potuta effettuar mai, perché s'ha atteso alle dispute e non a levare quell'abuso che fu la vera occasione d' introdur disunione, e ch'è la vera causa di mantenerla ancora. Mentre che le Chiese furono unite, la dottrina di san Paulo fu da tutti unitamente tenuta e servata, cosí che nelle cose del publico governo ciascun fosse soggetto al principe, perché cosí commanda Dio, il quale è disubidito da chi non obedisce la potestá instituita da lui per governo del genere umano. Mai alcuno ebbe pretensione di non poter esser castigato delli suoi delitti, avendo per troppo chiaro che la esenzione per poter far male è cosa dannata da Dio e dagli uomini. Erano in bocca di tutti le parole di san Paolo, cioè: « Vuoi tu esser esente da temer la potestá temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai laudato da quella. Ma se opererai male, debbi temerla, perché non li è stata data vanamente la spada della giustizia in ministerio divino per vindicar l'opere mal fatte »[38].

Doppo la divisione delle Chiese, nella orientale restò la medesima opinione ancora, e dura fino al presente, cioè che ogni cristiano quanto alle cose spirituali solamente è soggetto all'ecclesiastico, ma nelle temporali al principe; e nessuna cosa è piú temporale che il delitto, perché nessuna cosa è piú contraria allo spirito. E continua ancora appresso li greci la dottrina che li vescovi debbino giudicare qual opinione sia catolica e qual eretica, ma il castigar quelli che professano le opinioni dannate sia del secolare. Ora, stante la veritá delle suddette cose, che sono manifeste e chiare, per quattro ragioni l' inquisizione non debbe intromettersi ne' greci. La prima, perché mentre una causa verte indecisa, non è ragionevole che una parte sia giudicata dall'altra in quella lite propria. Ma questa è la lite de' greci con la corte romana, ché essi dimandano l'osservanza delli canoni, quali sottopongono ogni nazione alli propri prelati; e la

corte pretende esser sopra li canoni: adonque non possono li greci esser giudicati da ministri romani in questa controversia. La seconda, perché certo è che inanzi la divisione li greci erano soggetti nelli giudizi temporali al magistrato secolare, e nelli spirituali alli superiori loro: adonque è giusto che gli sia osservata la loro ragione e consuetudine. La terza, perché concedendo il principe all'inquisizione il giudicar li greci, priverebbe sé dell'autoritá propria, che può esercitar con quiete, e permetterebbe che fosse esercitata da altri con turbazione. L'autoritá di punire li delitti in materia di religione nella Chiesa greca sempre è stata nel principe, e li greci di questi tempi cosí confessano e desiderano che si continui; onde con quiete la giustizia può esser amministrata dal magistrato, ché il lasciarla all' inquisizione con contradizione di tutta la nazione porterebbe in conseguenza mille inconvenienti. La quarta, perché la serenissima Repubblica concede a' greci di vivere secondo il rito loro. Ma il loro rito commanda che nelle cose secolari e nelle pene di qual si voglia delitto siano soggetti al temporale ed ubidiscano a' loro preti nelle spirituali: adonque, salva la protezione promessagli, non possono essere soggettati ad altri. Per il che non è da permettere che l' inquisizione vogli investigare quello che li greci operino o credino in secreto; e se gli va ad orecchie che alcuno di essi viva o parli con scandolo de' latini, hanno il modo pronto e facile, che è notificar al magistrato, dal quale la giustizia sará amministrata, e massime in materia cosí importante, qual è provedere a scandoli e tumulti.

Il vigesimo sesto capitolo, che non sia citata publicamente persona andata di lá dai monti per imputazione di delitto commesso in quelle regioni, in prima faccia par caso che non possa occorrere, e, occorrendo, sia di leggier momento: nondimeno, quando li fosse aperta la porta, sarebbe frequentissimo e di somma importanza. Papa Clemente VIII del 1595 fece una bolla sopra li italiani solamente, commandando che nessuno, eziandio per mercanzie, potesse andar in luoco dove non vi sia paroco e chiesa publica ch'eserciti il rito romano, se non averá

licenza dagl' inquisitori; aggiongendo che quelli a chi sará data siano tenuti ogni anno mandar all' inquisizione una fede autentica di essersi confessati e communicati. Per introdur l'osservazione di questa bolla, quando capita di lá dai monti alcun italiano, immediate li gesuiti gli sono attorno dell'esser andato lá senza licenza; e se quello non si rende a loro promettendogli obedienzia e contribuzione, esaminano contra di lui doi delli loro aderenti e formano un processo segreto che mandano a Roma; sopra quello da Roma si scrive alli inquisitori del luoco dell'origine, che lo chiamino con publica citazione. Questa citazione altre volte solevano farla all' inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perché le cittá oltramontane si risentono procedendo contro qualche aderente alla corte romana; e per levarsi da questo pericolo non citano piú in Roma, ma vogliono sia fatta al luoco dell'origine. Questa invenzione, se ben colorata di religione, mira a far la corte romana patrona in Italia della mercanzia oltramontana, sí come giá trecento anni ridusse sotto di sé con minor pretesto la mercanzia di levante.

Non sará fuor di proposito narrar qui quello che si fece allora, e che esito avesse, massime in questa cittá, acciò sia meglio penetrato quello che al presente si opera. Essendo giá proibito il portar arme o altro instromento agl' infedeli, con che potessero far guerra a' cristiani, il decreto come onesto fu ricevuto da tutti. La pronta obedienzia del mondo diede speranza a papa Clemente V di poter far un passo inanzi; onde del 1307 publicò una bolla, e commandò che nessuno potesse portar mercanzia di qual si voglia sorte alli paesi di levante; né meno lasciarlo partir dai porti per andar a quel viaggio, sotto censura di scommunica e di altre pene gravissime spirituali e temporali; e tra le altre che nessuno, che avesse portato o lasciato portar mercanzie di qualsivoglia sorte, potesse esser assoluto, se non pagando prima precisamente tanto quanto montava il capitale portato. La difficoltá, per non dir impossibilitá, di osservare cosí rigida ordinazione fece che in Venezia li contraffattori furono molti, li quali nella vita ci pensavano poco; ma in caso di morte, per ricevere l'assoluzione lasciavano, secondo il commandamento del papa,

che fosse pagata la contraffazione; e non mancavano li confessori di far efficaci uffici per ciò, negando l'assoluzione a chi non pagava o non lasciava che fosse pagato quanto aveva portato di capitale in levante. Molti, che avevano fatto il viaggio piú volte, si vedevano debitori anco di piú di quanto si ritrovavano avere alla morte, per il che per testamento per scarico della conscienzia lasciavano tutto il suo alla disposizione del papa. Li eredi e li commessari differivano l'esecuzione delli testamenti, vedendosi tender alla destruzione delle famiglie e del publico, massime che non mancavano chi li avevano per nulli ed estorti. Per questa causa il credito del papa in quindici anni crebbe a summa bastante per vodar la cittá di danari; alli quali avendo applicato l'animo papa Gioanni XXII suo successore, che da ogni parte ne congregava, allora, cioè nel 1322, mandò a Venezia Ademaro Targa e Falcone Cistario nunzi, con ordine di riscuotere quello che per testamenti era stato lasciato alla disposizione del papa, constringendo li notari ed altri a produr li testamenti e scommunicando chi non li consegnava. Appresso di ciò diede anco commissione alli nunci di provedere e denonciar scommunicati tutti li viventi che avessero navigato, e di assolverli pagando il capitale della mercanzia portata. Questi nunci, venuti a Venezia ed eretto un tribunale, fecero diverse esorbitanze, tra quali fu che scommunicarono nominatamente li proccuratori di san Marco e piú di dugento altri tra uomini e donne per le cause suddette. Li consultori di quel tempo, tra' quali fu un fra' Andrea [Dotto], vescovo di Chiozza, consigliarono che le azioni delli nonci non erano legitime, e proposero di ovviare con appellazioni e altri rimedi, che si eseguirono. Ed il tentativo delli nonci non ebbe effetto: solo restarono molti inconvenienti, come in simili casi avviene, li quali continuando per due anni con gravi pericoli, fu constretto il pontefice ad applicarvi rimedio, il quale egli adoperò piú grave del male. E fece una bolla nel 1324, confessando che le azioni delli nunci suoi erano state esorbitanti; suspese tutte le censure pronunciate da loro e diede commissione all'arcivescovo di Ravenna per l'esecuzione, commandandogli appresso che dovesse assegnar un tempo conveniente, alli uomini ed alle donne

censurate dalli nunci per tal causa, di comparire nella corte romana che era in Avignone, o in persona o per proccuratori, a trattar le cause loro, nessun eccettuato, salvo che il duce ed il commune. Era un bell'augumento della corte, che in una sol volta andassero dugento e piú cause pecuniarie di tanto peso. Ma quello che avvenisse, e se il pontefice fosse obedito da pochi o da molti, non ho potuto certificarmi; ma bene resta chiarezza che allora si levò un'opinione, la qual diceva che il portar mercanzie ad infideli, purché non siano cose per servizio della guerra, non è peccato, e però che il papa non poteva vietarlo. Dal che mosso, egli del 1326 fece una bolla, dechiarando eretici tutti quelli che dicessero non esser peccato il portar ad infideli le mercanzie, eziandio che non possino servir alla guerra. Ma in quel tempo le controversie che quel pontefice aveva con l' imperatore passarono a guerra manifesta; onde egli in tutto il rimanente di sua vita restando in maggior cose occupato, non poté pensar a questo.

Sotto il successor si trovò temperamento, perché egli aprí la mano, non a revocare il decreto, come sarebbe stato giusto, ma a concedere delle licenze. E la serenissima Repubblica le dimandava, e li erano concesse, ora per un anno, ora per piú longo tempo, determinato però, ed alle volte restringendo il numero de' navili, alle volte lasciandolo in libertá. E queste licenze costavano, non sempre è chiaro il quanto; ma dirò questo particolare, che per una licenza concessa da papa Innocenzo VI del 1361 si pattuí di pagar novemila ducati d'oro di camera, allegando che non si poteva far con meno, perché la camera apostolica era esausta e in bisogno. E durò questo gravame sin poco doppo al 1400, ché allora, essendo il mondo fatto chiaro della veritá che il mercantare era libero, la corte si ritirò dalle sue pretensioni. Adesso, per tentare che nessun vada senza licenza in terre che non riconoscono il papa, hanno un colore piú apparente che allora, dicendo che si fa acciò non imbevino la falsa dottrina; quasi che se avevano una carta scritta e sigillata, quella debbi esser un preservativo, e non possi occorrere che si conservi intatto chi anderá senza licenza, e sia infettato quello che l'averá.

Onde si vede chiaro che il negar l'andata in quei paesi senza sua licenza non è zelo di religione, ma di dominare e soggettarsi il secolare, e cavar qualche buon profitto. Se la giusta libertá del mercantare non comporta questo gravame, cosí non è da permettere che uno, vissuto qui da buon cattolico e andato di lá da' monti, perché non abbia dimandata la licenza all' inquisitore sia molestato ed incommodato dalli negozi suoi per imputazione datagli a Roma, con vergogna delli parenti che rimangono, massime ricusando essi di fare la citazione a Roma, perché temono il risentimento delle cittá oltramontane, che di ciò si reputano offese. Non è ragionevole che s'ascondino e adossino ad altri quello che è fatto per loro rispetti propri; e per queste vie indirette s' impadroniscano della mercanzia oltramontana. E però, se alcun nativo di questo dominio sará vissuto da buon cattolico in questo paese, e per le sue occorrenze averá passato li monti, sinché non torna non è cosa giusta dargli molestia alcuna per relazione che si abbia di lá.

Intorno al capitolo vigesimo settimo, che non sia admessa confiscazione in queste materie d'eresia, essendo giá introdotto e stabilito l'uso senza contradizione, non fa bisogno se non continuar l'osservanza, poiché è di molto servizio di Dio e della religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa perniciosa il mescolarvi materia pecuniaria, perché di ciò il mondo prende scandolo, e vedendo intervenir il denaro, non si può persuader, se ben fosse vero e chiaro, che il servizio di Dio tenga il primo luoco. Non resterá mai la corte romana in tutte le occorrenze di biasmar questa ordinazione, parendogli che la moderazione statuita dalla serenissima Repubblica rinfaccia l'ordinazione romana di troppa severitá. Quello che in publico allegano è che l'eresia è delitto di lesa Maestá divina, la quale convien piú vindicare che l'umana; onde è un pervertir l'ordine, quando si dá maggior pena a chi offende gli uomini che Dio; e però, confiscandosi loro beni per lesa maestá umana, maggiormente si debbe confiscarli per eresia. Ma quest'apparenza è un'ombra senza corpo, perché condannerebbe anco le loro constituzioni, le

quali perdonano il delitto dell'eresia la prima volta, e pur non si perdona il delitto della maestá umana offesa la prima volta; onde parerebbe che minor conto si tenesse dell'offesa di Dio che degli uomini. Però la veritá è che nell' imposizion delle pene non si ha rispetto alla sola gravitá del delitto, ma alle circonstanze ancora del danno che porta agli altri, overo della inonestá congionta, o della volontá del delinquente piú perversa. La maestá umana non è lesa se non con certa malizia e studio di chi l'offende, che l'eresia ben spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per il piú, e quella mai. Le pene sono piú per esempio degli altri che per castigo del delinquente. La confiscazione de' beni per lesa maestá umana spaventa gli altri che per amor dei figli almeno s'astengono, anteponendo il ben loro alli affetti che muovono contra il principe. Ma nel caso di eresia ad ognuno pare di muoversi per rispetto spirituale e da non posporre all'amor de' figliuoli. L'evento mostra che per grazia divina questo felicissimo stato con maggior sodisfazione universale resta tanto mondo dalla zizzania ereticale senza levar a nissun la robba, quanto gli altri dove è levata con severitá. Per il che, non riguardando li ordini overo esempi d'altri, né quello che da alcuno sia detto, convien seguire li usi sperimentati per buoni.

Il capitolo vigesimo ottavo, che non sia publicata bolla overo ordinazioni da Roma, né vecchie né nove, senza permissione espressa del principe, è il piú importante e il piú necessario aviso per conservar l'ufficio dell' inquisizione. Sopra il qual capo esponerò prima la ragione giuridica e reale, per quale cosí debbia osservarsi, poi mostrerò li inconvenienti eccessivi che seguirebbero, quando si facesse altrimenti.

È cosa chiara che sí come ciascuno può mutar per li suoi rispetti a beneplacito proprio li ordini di governare la giurisdizione che è sua totalmente, senza dar parte né ricercare consenso d'altri, cosí dove per contratto o concordato tra doi è eretto un tribunale, data una forma, non può un solo di loro, per qual si voglia ragione, eziandio ottima e indubitata appresso tutti, far alcuna mutazione senza il consenso dell'altro contraente. Tale

è la natura del contratto e concordato, che sí come riceve l'esistenza per il consenso delli contraenti, cosí non può ricever mutazione pur minima senza il consenso medesimo; e se alcuna alterazione è necessaria per la mutazione dei tempi o d'altra circonstanza, non può esser fatta legitimamente se non da ambidue le parti. Cosa chiara è che l'ufficio dell' inquisizione in questo dominio è instituito per deliberazione del Maggior Consiglio e per consenso del sommo pontefice sino dal 1289, con le condizioni allora stabilite: adunque nessuna novitá successa doppo lo può alterare, se li medesimi che convennero nell' instituzione non accordino parimente insieme la mutazione. Per il che se dalla corte romana vien decretata alcuna cosa di novo spettante a quella materia, non potrá estendere la sua forza sopra quell'uffizio, se non con l'assenso del principe. Questa è la vera causa perché le bolle e ordinazioni fatte a Roma da quel tempo in qua non possono obligare. Né qui si può allegar in contrario che li diversi tempi ricercano diverse ordinazioni, che li pontefici per miglior governo doppo quel tempo hanno fatto altre leggi ragionevoli e che debbono esser ricevute, imperò che a questo la risposta è chiara, che sí come non si può tenir nel mondo cosa alcuna per immutabile, ed ognuna spesso debbe essere accommodata alli tempi ed alle persone, cosí ciò debbe esser fatto da chi s'aspetta di ragione, e non da altri. Se uno volesse regger le cose communi da sé solo, quantunque con buona intenzione ed anco con riuscita felice, sarebbe transgressore delle leggi divine ed umane.

La medesima ragione che constrinse nel principio ad istituir l' inquisizione per concordato, constringe al presente che non siano fatte nove leggi overo ordini se non per concordato. Per dar forza ad una legge non basta che sia conveniente e ragionevole, ma è ancora essenziale che sia constituita da chi ha intiera autoritá. Né ciò si dice solamente per conservazione della potestá e giurisdizione, ma anco per la necessitá del buon governo. Non fu allora instituita l' inquisizione con le medesme condizioni come nel rimanente d' Italia, per esser altri li rispetti di questa Republica e quelli degli altri stati: adesso parimente

li diversi rispetti operano che quello che è utile a Roma alle volte non sia utile qui. Onde non sará giusto subito eseguir in questo stato ciò che il pontefice averá constituito secondo li suoi rispetti, ma doverá esser prima considerato se conviene alli rispetti di qui: la qual cosa altri che il principe non può fare, come quello che solo conosce il bisogno delle cose publiche. Per il che, quantunque la bolla nova o vecchia paresse al rettore onesta ed utile, non però debbe seguir in ciò il suo giudicio, essendo proprio del principe solo il conoscer ciò che sia ispediente. Né alli vescovi e inquisitori doverá parer grave quello che è giusto e legitimo e che, eseguito col debito modo, è giuridico e fermo. L' inquisizione di Spagna, che parimente è per concordato instituita, procede in questa maniera medesima. Ella ha le sue leggi e usi propri con li quali si regge; né si altera o riceve novi ordini da Roma; ma se per li publici rispetti la corte reputa che fosse bene introdurre alcuna cosa di novo in Spagna, la scrivono dove vien consultata dal conseglio generale regio sopra l' inquisizione, e, secondo che li rispetti di Spagna comportano, è ricevuta in tutto o in parte, o anco posta da canto affatto.

Ma che l'osservanza di questo capo sia necessaria non solo per mantenimento della propria potestá e giurisdizione, ma per ovviare ad un' infinitá d' inconvenienti, lo vederá chiaro chi considererá l' infrascritte cose. Prima, parlando delle bolle giá fatte, molte sono contrarie a gl' instituti della serenissima Republica, sí come quelle che commandano di abbrucciar li eretici in publico e vivi; la confiscazione dei beni con censura alli principi che non l'admettono; la demolizione della casa dove sará trovato un eretico, quantunque non fosse sua; che l' inquisitore possi farsi dar sicurtá pecuniaria di vivere da buon cattolico a qualunque gli sia sospetto; che all' inquisitore sia concessa corte armata propria per quell'uffizio. Tutte queste sono ordinazioni pontificie contrarie alli costumi di questo stato. Altre danno autoritá eccessiva agl' inquisitori, come quelle quali vogliono che abbiano facultá di dar licenza di portar arme, di far crocesignati; le qual cose non si potrebbono metter in uso senza gran confusione. Alcune sono tanto severe, che non possono convenire al

governo mite di questo stato, come quella di Paulo IV, qual non vuole che sia perdonata la vita la prima volta a chi vorrá ridirsi avendo tenuto uno de' cinque articoli nominati da lui; ed un'altra di Pio V, che nessuna sentenzia fatta a favore dell' imputato ritrovato innocente possi passar in giudicato, eziandio che fosse fatta doppo la purgazione canonica, ma sempre l'ufficio possi riassumere la medesima causa, eziandio solamente sopra li medesimi indizi; la qual ordinazione mettendosi in uso, sarebbe un continuo tormento de' miseri. E quell'altra del medesimo pontefice, che qualunque offendesse overo anco solamente minacciasse un notario o altro ufficiale dell' inquisizione o un testimonio esaminato in quell'ufficio, oltra la scommunica sia reo di lesa maestá in primo capo e sia punito di pena capitale, li beni confiscati, e li figliuoli infami ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento: alla qual pena sia soggetto qualunque non solo facesse fuggir un priggione, ma anco tentasse di farlo, se ben l'effetto non seguisse, e qualunque favorisse o intercedesse per alcun di questi tali, con altre clausule di acerbissima severitá, comprendendo anco persone titolate e principi. E pur questa è quella bolla che fu fatta sino dal 1569, né mai ricevuta né publicata in questo stato. Il cardinal Arrigoni, quaranta otto anni doppo, cioè del 1617, ordinò all' inquisizione di questa cittá che la stampasse e publicasse; e si sarebbe eseguito, se li illustrissimi riformatori di quel tempo, per ordine anco dell'eccellentissimo Collegio, non l'avessero proibito [39]. Ciascun può considerare quanti processi si potrebbono fare per ogni parola che fosse detta ad uno delli notari, testimoni o denunziatori da chi credesse esser offeso, e quanti miseri sarebbono quotidianamente vessati. Longo sarebbe il narrar tutte quelle che non convengono alli costumi di queste regioni; e le sopranominate sono a bastanza per mostrar che senza turbare la publica tranquillitá non si può riceverle generalmente tutte. Ma se alcuna è necessaria overo utile per castigo degli eretici, è ben ragione che sia ricevuta. Il conoscer però qual sia tale è proprio del principe, né altri lo può sapere. Né alcun debbe confidar che possino esser ricevute senza confusione perché in Roma sono in vigore; e pur

le cose passano con quiete, essendo diverso lo stato di Roma e degli altri principi. Li romani dicono d'esser superiori a tutte queste ordinazioni: se li pare le osservano, se no le tralasciano o le dispensano, e servono mirabilmente alli loro rispetti cosí quando sono osservate, come quando transgredite, perché le leggi non sono per regolarli loro, ma essi regolano le leggi. E al contrario negli altri stati, quando sono publicate o ricevute, non è piú in potestá del principe, se vede inconvenienti, il provedere; bisogna aver ricorso a Roma, dove essi ascoltano e rimediano over non rimediano, avendo rispetto non a quello che è utile allo Stato d'altri, ma al loro. E questo è quello che vorrebbe ed ogni giorno tenta quella corte, cioè d'aver in sua mano sotto colore di religione l'administrazione d'alcune cose, senza le quali li stati non possono reggersi, perché mediante quelle resterebbe arbitra d'ogni governo. Per questa causa quotidianamente li pontefici dicono, volendo far ricevere le loro ordinazioni, che se nascerá inconveniente, s'abbia ricorso a loro, che rimedieranno. Ma il rimedio che non viene dal medesimo principe, ma da chi ha altri interessi, è peggior del male. Dio, le opere del quale sono perfette e il quale è autor di tutti li principati, dá ad ognuno tutta l'autoritá necessaria per ben governare, né vuole che sia riconosciuta da altri che dalla Maestá sua divina. Tutto quello che un principe riconosce da altri che da Dio, è servitú e soggezione.

Questo è detto generalmente della considerazione che si debbe avere in publicar e ricevere le ordinazioni pontificie fatte giá in questa materia di eresia: ma molto piú diligenza convenirá usare intorno quelle che per l'avvenir si faranno. Delle giá fatte il numero è determinato; si sa se altrove sono ricevute o no, in che osservanza sono, che interpretazione ricevono, dove mirano, che conseguenza di buoni o cattivi effetti possono seco portare. Ma all'avvenire, se fosse lasciata libertá alla corte, il numero si accrescerebbe all' infinito. Quando una di nuovo compare, non si sa se il mondo la riceverá o no: la mira di chi l'ha fabricata non è ancora scoperta; l'esperienza non ha mostrato che effetti possi produrre; e però ogni dilazione e maturitá in riceverla por-

terá utilitá infinita. Non si dice che le nove disposizioni ragionevoli non siano accettate; ma che ciò non si riceva per obligo, come soggetti, ma per concerto e trattazione commune, portando cosí l' instituzione di quest'ufficio, come s'è detto; e con molta considerazione per li gravissimi pericoli che portano seco le novitá. La corte romana nel far nove bolle non usa grand'avvertimento; con facilitá si fanno, perché con facilitá si revocano o derogano o dispensano, secondo il commodo delle cose loro; nel che guardano alli propri rispetti: ma quello che è utile ad uno stato non è utile per l'altro. La salute di questo dominio ricerca che la religione sia conservata inviolata in tutte le sue parti, ovviando ad ogni mutazione e novitá di qual si voglia sorte; li rispetti di Roma portano che non si faccia mutazione per quale la potestá pontificia sia diminuita o la corte perdi alcuna delle utilitá che trae dagli altri stati: ma le novitá per quali s'aumentasse il profitto della corte overo l'autoritá temporale si diminuisse con esaltazione dell'ecclesiastica non sono aborrite, anzi procurate; e questo vediamo ogni giorno. Si ritrova questa serenissima Repubblica, come anco li altri regni cattolici, tra doi contrari: li protestanti, che non hanno altra mira che diminuir l'autoritá ecclesiastica, e la corte, che non ha altro scopo che aumentarla e rendersi la temporale serva: onde li regni e stati cattolici per conservarsi debbono, ovviando ad ogni novitá d'una e dell'altra parte, mantener la religione senza mutazione alcuna, vedendosi per chiara esperienza che l'una e l'altra novitá è perniciosa. La riverenza che meritamente si porta alla religione causa che facilmente hanno ingresso gli abusi, che entrano coperti di quel santo manto. Per mantenimento della religione l'ufficio contra la eresia è rispettato; e per questa causa, quando Roma vuol introdur qualche novitá, si vale volentieri di quell'ufficio, presupponendo che il vero fine non apparirá. È ben stato operato nello stesso modo anco per lo passato, ma molto leggiermente rispetto a quello che al presente si fa. Con tutto ciò li senatori di quei tempi sono stati diligenti; hanno voluto un ufficio contra l'eresia misto; si sono opposti ad ogni novitá; non hanno permesso agli ecclesiastici di far cosa alcuna non

saputa, veduta ed esaminata. Per tai vestigi convien che cammini qualunque vuole che la Repubblica si conservi, non lasciando che nove bolle over decreti siano accettati nello stato, se prima con deliberazione matura non è certificato che non siano per portar inconvenienti; la qual deliberazione è propria del principe, che solo comprende lo stato delle cose publiche.

Circa il vigesimo nono capo, che tratta del publicar nova proibizione de' libri, poiché il concordato del 1596 resta, non si può metter in difficultá; ma ben sará necessario considerare che essendo quel concordato fatto con tanto esamine e maturitá, cosí dal canto della Sede apostolica come dalla parte della serenissima Repubblica, la materia debbe esser tenuta per grave. Durò quella negociazione quattro mesi. Per la parte pontificia intervennero il cardinale [patriarca], il noncio e l'inquisitore, e dall'altra li primi senatori della Republica: argomenti chiari che il negocio da ambe le parti fu stimato di molto peso. E nondimeno, con tutto che terminato di consenso commune, non levò alli ecclesiastici la speranza di mandarlo in oblivione e dissuetudine; per il che allora trattarono che del concordato non se ne stampassero se non sessanta copie; e questo non per altro, salvo che, essendo innumerabili gli esemplari degl'*Indici* che vanno per mano di tutti, ognun vedesse quei documenti che danno l'autoritá sopra li libri all'ecclesiastico solamente, e la moderazione del concordato non fosse saputa se non da pochi, e finalmente si perdesse[40]. E camminandosi per questi passi in Roma, non è anno che sotto nome del maestro di sacro palazzo non esca un catalogo di nova proibizione, con clausule che debbia aver luoco in qualsivoglia cittá, terre e luochi di qual si voglia regno, nazione e populo; e che obblighi ciascuno, eziandio senza publicazione, in qual si voglia modo o maniera che verrá a notizia l'editto. Questo *Indice* si manda alli inquisitori, che per mezzo de' confessori gli fanno aver quell'esecuzione che possono. Ed in questa maniera il concordato è deluso, e cammina all'estinzione. E quel che è peggio, quando l' *Indice* di novo si stampa in questa cittá, procurano d' inserirvi dentro quelle nove proibizioni; il

che hanno anco tentato quest'anno; e se non sará di continuo usata la diligenza che al presente, con queste maniere una volta faranno foro, ed apriranno strada alla distruzione del concordato. Li loro interessi per farli assoluti padroni dei libri, e li rispetti perché il secolare debbe invigilare acciò non l'ottengano, se ben non appariscono a prima faccia, con leggiera considerazione si fanno manifesti. La materia de' libri par cosa di poco momento perché tutta di parole; ma da quelle parole vengono le opinioni nel mondo, che causano le parzialitá, le sedizioni e finalmente le guerre. Sono parole sí, ma che in conseguenza tirano seco eserciti armati. In questa materia non ascondono li romani due loro pretensioni molto ardite: la prima, che cosí possino proibire libri non solo per causa di religione, ma ancora per qualsivoglia altra; la seconda, che il principe nello stato suo non possi proibire alcun libro per qual si voglia causa, e che se alcun sará approvato da loro, non possi il principe, se ben lo giudicasse nocivo, impedire che nello stato suo non sia tenuto, stampato e publicamente venduto. E mettendo queste pretensioni in opera, fanno pregiudicio al temporale in tre particolari molto notabili: primo, proibendo over corrompendo li libri buoni ed utili per mantenir il buon governo; secondo, proibendo libri che a loro non s'aspetta il proibire; terzo, mettendo impedimento al secolare che non possi rimover quello che vede nocivo al buon governo. De' quali tre pregiudici convien trattar particolarmente per considerar li remedi.

Intorno al primo, sopra la proibizione de' libri che a Roma non piacciono, se ben buoni e santi, perché defendono la potestá temporale, è cosa chiara che il principe, massime che regge con le arti della pace, ha per instrumento principale che il populo abbia per ferma questa veritá, cioè che il principe è constituito da Dio e regge con autoritá divina, ed il suddito per conscienzia è tenuto di ubidirlo; e non lo facendo, offende Dio, che l'obbligò di portar le publiche gravezze o personali in administrar li carichi, o reali in tributi, vettigali ed altre forme; lega la coscienza ed obliga sotto peccato alla restituzione chi ricusa portarli o chi li frauda, ché il principe per legge divina è superiore a qual si

voglia persona che si trovi nel suo dominio, e può gravar le facoltá di qual si voglia, quando la publica necessitá secondo il suo giudicio lo ricerca. Ognuno può giudicare da sé senza maggior discorso con quanta facilitá sará governato uno stato, dove le suddette massime, sí come sono verissime, cosí sieno credute; e li disordini che necessariamente avvengono dove siano tenute le opinioni contrarie. Di queste veritá, scritte dai profeti, insegnate da Cristo e predicate dagli apostoli, sono pieni anco li libri delli padri antichi; e li buoni teologi le tengono, come sono, per necessarie da esser credute. Ma nella Chiesa di Dio, sí come sempre vi furono quelli che si servono della religione a fini mondani, cosí al presente il numero è in colmo. Questi sotto il pretesto spirituale, ma per fine di ambizione e ricchezza mondana, vogliono liberarsi dall'obedienzia debita al principe e sottrargli anco l'amore e la reverenzia debita dal populo, tirandola a loro. Per effettuar questo, hanno inventato novamente una sorte di dottrina che non ha altra materia se non la grandezza ecclesiastica, la libertá, l' immunitá e la giurisdizione sua. Questa dottrina fu inaudita fino circa il 1300, né si trova libro scritto su ciò inanzi quel tempo. Allora si diede principio a scrivere qualche poco sparsamente per li libri; ma libri che professassero di non trattar altro che questa materia non furono piú di doi sino al 1400, e tre sino al 1500. Doppo questo tempo crebbe alquanto il numero, ma fu tollerabile. Doppo il 1560 incomminciò a moltiplicare questa dottrina, in maniera che al presente s' è tralasciato di scrivere, come giá si faceva, delli misteri della santissima Trinitá, della creazione del mondo, dell' incarnazione di Cristo e altri misteri della fede, e altro non si stampa in Italia se non libri in diminuzione dell'autoritá secolare ed in esaltazione dell'ecclesiastica: e li libri stampati non vanno piú a numero, ma a migliara. Quei del populo che intendono le lettere non possono legger altro; li confessori parimente altra dottrina non sanno; né per approvarli si ricerca altro saper che questo; onde entra una perversa opinione nell'universale, che il principe e il magistrato siano invenzioni umane, anzi tiranniche, che convenga ubidirgli per forza solamente; però che il contrafar alle leggi, e fraudar le

publiche entrate non obblighi a peccato, ma solo alla pena, la qual chi fa opera sí che la fugga, non resta reo inanzi la Maestá divina: e in contrario che ogni cenno degli ecclesiastici, senza pensar altro, debbia esser pigliato per precetto divino, ed oblighi la conscienza. E questa dottrina è forse causa di tutti li inconvenienti che si provano in questo secolo. Non mancano in Italia persone pie e dotte che tengono la veritá; ma queste non possono né scriver né stampare. Altrove viene scritto qualche cosa, ma subito proibita; anzi poco si pensa alli libri di eretici, massime che trattano gli articoli della religione; ma se alcuno viene che defenda l'autoritá temporale del principe e dica che anco li ecclesiastici sono soggetti alle publiche fazioni, overo giustiziabili se violano la publica tranquillitá, questi sono libri dannati e perseguitati piú degli altri. Li libri di autori vecchi nel ristamparli li hanno castrati e levato fuori tutto quello che poteva servir all'autoritá temporale.

Del 1607 stamparono in Roma per publica autoritá un libro intitolato *Index expurgatorius*, dove hanno notati li luochi che in alcuni autori debbono esser cancellati; dal qual libro ognuno oculatamente può vedere che cose sono levate o mutate nelli buoni autori che defendevano l'autoritá data da Dio al principe, in modo che al presente non si può piú, leggendo un libro, dir qual fosse il senso dell'autore, ma qual sia quello della corte romana, che ha mutato ogni cosa. E quel che sopra tutto sarebbe incredibile se non si vedesse publicamente in stampa, papa Clemente VIII, del 1595, nell'*Indice* publicò una regola, che tutti li libri di scrittori cattolici scritti doppo il 1515 possino esser emendati, non solo col levar via ciò che non è conforme alla dottrina di Roma, ma anco con aggiungerci per ridurvelo[41]. Questo precetto, se ben messo in publico giá diciassette anni solamente, è però stato eseguito e praticato continuamente da settanta anni in qua, in modo che se nelli scrittori non si trova dottrina favorevole all'autoritá temporale, sappiamo chi gliel'ha levata; se si trova favorevole per l'ecclesiastica, sappiamo chi l'ha interposta; ed in somma possiamo essere certi di non aver libro alcun sincero. Onde, poiché la mira non è altra che di estinguer o cor-

romper quei libri dai quali soli le persone di buona volontá possono ricever l' instruzione necessaria, conviene anco che il magistrato secolare sia oculato a non lasciarsene privare sotto finti pretesti maggiormente di quello che per lo passato s'è fatto; e quando si tratta di proibir di novo qualche libro qual non tratti delli articoli della fede, informare bene della dottrina che contiene e degl' interessi perché la corte vuol proibirlo, inanzi che dare il suo assenso; e occorrendo che sia ristampato qualche libro di buon e famoso autore, avvertire che le buone massime non siano levate fuori, o non vi siano inserte di novo, contra la mente dell'autore, delle cattive. Anzi, che il servizio publico e il giusto e l'onesto ricercherebbono che se fossero di novo ristampati quelli che sono stati corrotti, levate o mutate le cose favorevoli all'autoritá temporale data da Dio, fossero restituiti, secondo li primi ed incorrotti esemplari, al senso dell'autore; ed acciò che con nove proibizioni che mandano sotto mano non fosse delusa e derogata la virtú del concordato, quando si stampa l'*Indice* del 1595, stampargli esso concordato appresso.

Non solo è necessario l'avvertimento nella proibizione de' libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si va a via di fare (di che si è parlato a bastanza), ma ancora acciò, sotto pretesto di bene, l' inquisizione non si assuma autoritá che non gli aspetta, proibendo libri, se ben cattivi, che però non hanno che far con la religione; che è secondo pregiudicio.

Gli ecclesiastici s'hanno dechiarato che proibiscono libri per « undici cause »: tra queste ve ne sono cinque che non toccano in conto alcuno a loro: primo, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime ecclesiastici e principi; secondo, se contiene cosa contra la libertá, immunitá e giurisdizione ecclesiastica; terzo, se con proposizioni politiche di antichi principi e istorici favoriscano le tirannidi; quarto, se si contengono facezie o motti contra la fama di qualsivoglia; quinto, se contiene lascivie ed altre cose contra l'onestá.

Non ha dubio che meritano esser dannati li libri dove si ritrovano tali esorbitanze; ma non però ognuno lo può fare. Sa-

rebbe un confonder il mondo, se qualunque conosce un'ordinazione esser giusta, potesse statuirla. Questo s'aspetta alla publica autoritá, che sola può far legge sopra quello che Dio ha raccommandato al suo governo. Chi ha zelo e vede la pernizie di qualche libro, procuri che sia estinto, e fará bene, ma con autoritá di chi legitimamente può farlo. La diligenza in cercare e scoprir il male è lodevole; il voler rimediarlo non spettando a sé, è usurpazione ed ambizione. Se con un libro è offesa la fama del prossimo, eziandio ecclesiastico, non tocca all' inquisizione a farne giustizia. Quell'ufficio è contra l'eresia, non ha da proteggere la fama di nissuno. Il secolare è protettore dell'onor delle persone; egli ha da difenderlo e vindicarlo contra chi l'offende con fatti, con parole e con scritture. Stia diligente l' inquisizione che per mezzo de' libri non sia seminata dottrina contra la fede, ché Dio ha provisto del magistrato per porger rimedio se con opere, parole o libri è offesa la fama di alcuno. Se gli ecclesiastici veggono un' ingiuria fatta a loro o ad altri, è giusto che possino implorar il magistrato e da lui aspettar la provisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertá ed immunitá ecclesiastica, perché quella è goduta per privilegi de' principi, al principe tocca il mantenergliela quanto il publico servizio permette. Non sarebbe bene che ogni privilegiato di propria autoritá volesse defender li privilegi suoi. Piacesse a Dio che vi fossero libri meritevoli di proibizione per essere contra la libertá ecclesiastica, piú tosto che libri che la meritano per estenderla tanto che confonde ogni governo, usurpa quello che è del secolare e fa vergogna al ministerio di Cristo, che è per le cose celesti e non per impatronirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertá ecclesiastica sí che divenga licenza, che il restringerla piú del dovere: qual è la causa che nessun libro è censurato perché la estenda troppo o perché levi la temporale, di che pur il mondo è pieno. La via ottima di mantenerla non è di proibire li libri che la tengono tra li termini, ma piú tosto quelli che la rendono spaventevole per l'esorbitanza. Però non si ha da negare che, se alcuno scrivesse in questa parte contra il vero, il magistrato non debbia pro-

cedere contra l'autore e contra il libro, e conservar il decoro e l'autoritá dovuta all'ordine clericale; ma che essi si facciano ragione da sé, non è giusto. Se sono scritte cose politiche secondo le massime de' principi e istorici antichi, meno di tutti tocca all'ecclesiastico dar giudicio se sono tiranniche: questo solo appartiene alli principi, de' quali è proprio governar stati; li privati non le intendono, e meno li ministri di Cristo, a' quali egli ha proibito severamente l' intromettersene: e se pur alcun vuol passar oltre quel che tocca a lui, non debbe con propria autoritá pensare di provederci, ma significar a chi s'aspetta la provisione, senza che è pur troppo chiaro che li desiderosi di licenza senza freno danno nome di tirannide alla legitima potestá data da Dio e a quella dottrina che si oppone alli tentativi di chi, sotto pretesto di religione, vogliono diventar arbitri di ogni governo.

L' istesso si ha da dire delli libri che contengono facezie o motti mordaci, che direttamente o obliquamente offendono alcuno, e se insegnano cattivi costumi, lascivie e crapule che offendono la publica onestá. Nessuno di questi eccessi è eresia che debbia appartenere all' inquisizione. L' inquisitor è fatto giudice della fede, non censor delli costumi. Per la dottrina di S. Paulo la quiete publica e l'onestá sono date in guardia della potestá secolare. Non debbe l' inquisizione metter la falce nella messe d'altri. Questa conclusione non ha bisogno di sottilitá per esser intesa; da se medesima è piana e facile. All' istesso tocca giudicare e punire l'operazioni, le parole e la scrittura d'una materia medesima. Nessun può metter in dubio che l'offender la fama, il favorir la tirannide e la disonestá, cosí in fatti come in parole, sono delitti soggetti al giudicio secolare. Adunque ancora commessi in scrittura apparteniranno all' istesso. Con che ragione può pretender di censurar li libri per alcuna delle cause suddette quello che esso medesimo confessa di non aver podestá di censurar le parole ed i fatti? Da pochi ministri de' principi è osservato un tanto disordine, cioè che, sotto pretesto di favorir la giustizia e l'onestá e preservar la fama, è occupata l'autoritá temporale, forse perché è cosa molto nova che l'ecclesiastico

proibisca libri per altra causa che di religione. Nissun pontefice l'ha mai tentato inanzi il 1550, e però, come cosa recente, non è ancora ben ponderata, overo ad alcuni che attendono alle cose publiche pare non esser male lo scaricarsi di questo peso del veder libri e lasciarlo a chi lo desidera. Ma ogni governo ricerca vigilanza e fatica; e chi si scarica di queste, si spoglia anche dell'autoritá; e non se n'avvede se non quando è perduta, sí che non si può piú ricuperare. La serenissima Repubblica, la qual ha ordinato che sia da' suoi ministri veduto ogni libro che si stampa per impedire che non esca in luce dottrina inconveniente, molto ben ha conosciuto che al principe aspetta questa cura; e da questo necessariamente s' inserisce che li suoi rappresentanti debbono anco avvertire se nelli libri giá stampati si ritrovano inconvenienze per quali s' impedisca lo stamparne. All' istesso tocca prevenir il modo come preoccupare il male acciò non nasca, e rimediare al nato. Se legitimamente il principe per l'autoritá datagli da Dio vieta che non si stampi un libro perché contenga biasteme contra la divinitá, favorisca la tirannide, offenda la publica onestá, insegni cattivi costumi overo levi l'onore e la fama altrui, adunque anco legitimamente e per la medesima autoritá a lui s'aspetta proibire quelli che sono giá stampati e contengono simili inconvenienze.

L' *Indice de' libri* fatto nell'anno 1595 giá è ricevuto con l'autoritá publica per concordato; però li libri contenuti in quello debbono esser stimati proibiti senza eccezione: ma se all'avvenire sará proposto dagli ecclesiastici di proibir libri per alcuna delle suddette cause, e si vegga che il libro lo meriti, non è da concedere che lo facciano essi, ma ben ricevere l'avviso e proibir il libro per sola autoritá temporale, e lasciando che l'ecclesiastico abbia parte solo quando il libro si proibisca per causa di religione.

Resta il terzo pregiudicio, il quale è novo, ma di maggior lesione e pericolo che gli altri doi, imperoché l'esser privati della propria autoritá, il perdere li buoni libri sono mali gravissimi, ma tollerabili rispetto a questo di dover essere constretti a sopportare nel dominio proprio un libro che si veda pernicioso. La corte romana, quantunque s'abbia assunto di proibir libri

anco per le cause che non sono di religione e non s'aspettano all'ecclesiastico, nondimeno inanzi questi anni prossimi non ha ardito di passar a dire che il principe non possa esso ancora vietar quei libri che crede poter partorir scandolo, mal esempio, sedizione o altra perturbazione nel suo governo.

Il cardinal Baronio primo ha voluto francar questo passo e dirlo arditamente: al quale essendo stata fatta l'opposizione conveniente da quel principe che fu particolarmente toccato, nessuno ha ardito doppo difendere l'impresa del cardinale sino al presente. Ma perché all'avvenire forse alcuno potrá fare l'istesso tentativo con maggior artificio, overo in occasione quando gli occhi degli altri siano meno aperti, l'importanza della cosa richiede che il successo sia brevemente narrato per esempio e documento universale, soggiungendo la vera dottrina con li suoi fondamenti e risolvendo li cavilli contrari [42].

Stampò quel cardinale nel principio dell'anno 1605 il suo tomo XI degli *Annali ecclesiastici*, dove inserí un discorso longhissimo contra la monarchia di Sicilia; del qual discorso, quanto alla veritá della narrazione, non è opportuno parlar ora, ma lasciarlo al suo luoco. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maledicenza ed acerbitá contra molti re di Aragona di celebre memoria, e specialmente contra li re Ferdinando Cattolico e li altri progenitori paterni di questo che al presente regna. Il libro, capitato a Napoli ed a Milano, fu da que' ministri regi proibito che non si vendesse né tenesse, per li rispetti del loro principe, pur troppo apparenti anco ad ogni persona volgare. Il cardinale, avuto questo avviso, radunato il collegio de' cardinali nella sede vacante di Clemente VIII, fece un' invettiva contra quei ministri che nel proibir quel libro avessero posto mano nell'autoritá ecclesiastica. E doppo creato, il pontefice presente scrisse al re di Spagna sotto li 13 giugno di quell' istesso anno una longa lettera con questo capitolo oltra gli altri: che al papa solamente s'aspetta approvare libri di qual si voglia sorte, e tanto piú ecclesiastici; facendo grave indoglienza che in vilipendio dell'autoritá ecclesiastica li ministri regi in Italia avessero vietato il libro suo. La prudenza di quel

re giudicò meglio rispondere coi fatti, e lasciò correre la proibizione publicata da' suoi ministri. Il cardinale non si poté contenere che del 1607, stampando il XII tomo, inserisse poco a proposito un discorso in questa stessa materia, dicendo folmalmente essere cosa empia ed orrenda che in questi nostri infelicissimi tempi li ministri regi ardiscano censurare li libri approbati dal papa, non li lasciando vendere dalli librari se non con loro licenza, la qual negano arbitrariamente, e vietano anco assolutamente che sieno venduti. Soggionge appresso che ciò fanno perché li libri riprendono le loro ingiustizie; e che questo è levar di mano di san Pietro e dar alli principi una delle chiavi dategli da Cristo, cioè quella della scienza di discernere le buone cose dalle cattive. Il Conseglio di Spagna colla solita tardanza e irresoluzione procedette anco doppo: non si mosse manco per questa terza offesa, ma lasciò scorresse altri tre anni, e del 1610 il re fece un editto, condannando e proibendo quel libro con maniera cosí grave, che destramente tocca il cardinale Baronio cosí bene, come egli aveva toccato li re progenitori suoi. E per dargli maggior riputazione e forza, fu l'editto fatto publicare in Sicilia con decreto e sottoscrizione del cardinal Doria, e mandato per il mondo in stampa. La corte romana restò stordita cosí per l'editto come per l'esecuzione fatta dal cardinale. Però in Spagna non si mossero punto, e l'editto resta in suo vigore. Per certo non si può veder tentativo piú arduo quanto mandar per lo stato di un principe un libro a istampa contra il suo governo, e pretender che sia letto, tenuto e venduto publicamente, e che il principe non vi possi provederci e scoprirlo; e ciò sotto colore di religione e di autoritá da Cristo data a san Pietro. Il qual pretesto resterá levato, se sará attesa la dottrina cattolica e l'uso della santa Chiesa, da' quali apparisce la veritá chiara e restano risolute le ragioni del cardinale Baronio.

È cosa nota che a san Pietro sono date le chiavi del regno dei cieli, e che molti santi padri e scrittori cattolici intendono le chiavi in plurale, una di scienzia, l'altra di potestá; e che la potestá non debbe esser intesa universalmente, ma sola la concernente al regno celeste, che è la spirituale; perché la civile, re-

gale e temporale gli è proibita espressamente da Cristo. Cosí la scienzia non s' intende se non delle cose spettanti alla fede, ché Cristo non ha dato alli ministri suoi scienzia delle cose naturali, né delle discipline, né meno delle politiche, civili o morali: ma, come S. Paulo chiaramente dice, « sono fatti ministri e dispensatori delli misteri di Cristo » solamente. Per il che, se per l'autoritá ecclesiastica sará approvato un libro come buono in materia di fede, non potrá con autoritá secolare esser condannato per cattivo; ma se il libro tratterá altra materia, come di giurisdizione di governo, di mercanzia, se ben fosse lodato da tutti li prelati del mondo, non è fatto pregiudicio alla potestá temporale che non possi condannarlo. È un gran trapasso, perché Cristo ha dato la cognizione e la potestá del regno celeste a san Pietro e gli ha vietato la terrena, voler contra il suo precetto estendere lo spirituale alle cose temporali. Sant'Agostino spesse volte dice che la grazia non distrugge né toglie niente alla natura, ma lasciandole tutto il suo, le sopragiunge le perfezioni divine. La potestá temporale per natura ha di poter vietare tutte le cose repugnanti alla publica quiete e all'onestá, e tra queste li scritti e libri che le ripugnano. Non è venuto Cristo a levar niente di questa autoritá alli magistrati; quella la lasciò intiera: aggiunge solo autoritá nelli suoi ministri sopra le cose spettanti alla fede cristiana, di che per natura gli uomini non sanno niente, ma per sola sua rivelazione. Però questi non si debbono arrogar potestá di approvar libri che a loro non toccano, né tentar di privar li magistrati dell'autoritá data loro da Dio e dalla natura. Allega il cardinal Baronio le epistole di alcuni scrittori che hanno dedicato a' papi libri di istorie o di materia legale o di governi, ed in quelle hanno sottomesso l'opera loro alla censura del pontefice; e però conchiude che a lui solo tocchi approvare ogni sorte di libro; e quando sia approvato da lui, nessuno possi mettervi mano. Ma questa ragione è assai vana, non distinguendo le parole obligatorie da quelle di complimento. Chi mai dedica libri non solo ad un principe, ma ad un privato, che non glielo sottometta, ed anco con qualche iperbole di parole? Se si vorrá sopra questi colori retorici fondar articoli di teologia, si troverá

delle altre epistole, per quali daremo l'autoritá medesima ad ogni genere di persone. Ed ancora si trovaranno dedicati a papi libri di medicina e di pedantaria innumerabili, con simil frasi di dire. Resteria adunque che perciò il papato sia un ufficio sopra la sanitá o una scola di grammatica? Altro è quello che comporta la creanza e il parlar civile, altro quello che si ha da pigliar per articolo di fede.

Ma poiché Baronio incolpa li ministri de' principi del proibire libri perché reprendino le loro ingiustizie, di questo ancora è ben toccar una parola, acciò che non pari che si vogli defendere le cose ingiuste, né meno alcun pensi che gli sia lecito, sotto colore di riprendere le cose, turbar la publica quiete. Di un misfatto si può parlar in due modi: uno è in tesi, cioè in generale, senza che sia toccato né persona né luoco né tempo; e il riprenderlo in questa maniera è stato sempre stimato utile per l'estirpazione delli vizi, ed è lecito a qualunque persona lo scriverne libri. L'altro modo è in ipotesi, cioè nel particolare d'un caso nominare le persone ed altre circonstanze: e questo non debbe esser permesso se non al legitimo giudice. Ognun può scrivere contra l'usura in generale; ma tassar un particolar instrumento per usurario non appartiene che al giudice publico; ed il far altrimente è metter il mondo in confusione, lasciando maneggiar li negozi alle persone inette. La generalitá facilmente si considera, e per il piú non ha bisogno che di studio di autori. Ma la particolaritá, per l' infinitá delle circonstanze, ricerca appresso lo studio una prudenza ed esperienza esquisita. È facile dir e provar in generale che l'usurpar la sopranitá di uno stato è ingiustizia; e il cardinal Baronio poteva senza offesa d'alcuno farne una lunga parentesi: ma venir al particolare dicendo: « il re di Spagna usurpa la sopranitá di Sicilia », questa non era cosa da lui. E se li ministri regi di Napoli e Milano hanno proibito perciò il suo libro, non hanno vietato una reprensione dell' ingiusto, ma piú tosto la poca prudenza di chi ha dato giudicio che la possessione presente di Sicilia sia ingiusta, senza saperne quanto era necessario per farlo: e se il pontefice ha approvato quel libro, intendendo di farlo quanto alli luochi del dominio e stato ecclesiastico,

sta molto bene; ma se intendendo anco per li stati delli altri principi, sí che non possi esser vietato da chi l'ha per scandoloso, questo sarebbe stato un eccesso e usurpazione dell'autoritá altrui, che non si debbe presuppor di papa Clemente VIII, principe savio.

E perché il cardinal Baronio soggionge che li publici ministri non possono proibir alli librari che non vendano libri senza loro licenza, sotto pretesto che non entrino libri di eretici con falsi titoli, ma che vedendo pericolo di ciò debbono operare umilmente che li vescovi lo facciano; anco questo merita un poco di considerazione. E prima, per levar ogni ambiguitá, nessun mai approvò il far sotto pretesto finto, cioè coprir il male con color di bene, ché questa è una dissimulazione perniciosa: ma metter un bene in groppa d'un altro e farlo passar senza nominarlo per facilitar l'esecuzione o per altro, non si ha da riprendere; e la Scrittura divina ne somministra innumerabili esempi. Se fosse fatto un editto dal magistrato secolare che nessun libraro potesse vender libri senza licenza, acciò non entrino libri di eretici, avendo intenzione d' impedir con quella via non solo li libri eretici, ma insieme ogn'altra sorte di cattivi, non sarebbe cosa reprensibile; né quel cardinale doveva inveir contra cosa cosí giusta. Ma peggio è quando dice che si ricorri al vescovo, poiché imperfettissimo sarebbe quel governo che non avesse in se stesso modo di provedere ad una cosa necessaria e dovesse aspettar il rimedio da chi lo dasse o non dasse secondo li suoi interessi, e non secondo il publico bisogno. In materia di libri eretici conviene distinguer che altro è giudicare qual libro sia eretico e qual no, il che è proprio delli ministri di Cristo solamente, né l'autoritá secolare può averci parte; altro è, quando un libro è conosciuto per eretico dalla Chiesa, il vietarlo per legge; il che non è cosí proprio dell'ecclesiastico, che non debbi lodevolmente esser fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiva li libri di eretici erano esaminati e dechiarati per tali dalli concili, ma non proibiti da loro, anzi dal principe. Il primo concilio niceno condannò per eretica la dottrina di Arrio; l' imperator Constantino proibí li suoi libri per legge imperiale. Il secondo concilio constantinopolitano dechiarò

eretico Eunomio; l' imperator Arcadio proibí li libri degli eunomiani per legge, che è nel codice teodosiano. Il terzo concilio effesino dechiarò eretico Nestorio, e li libri suoi furono vietati per legge di Teodosio, che è nel corpo delle leggi civili. Il quarto concilio calcedonense condannò li eutichiani, e li libri furono proibiti per legge di Marziano imperatore, che è nello stesso libro. Questa era la maniera usata dalla Chiesa antica fino all'anno 800. Doppo quello, li pontefici romani in diverse occasioni hanno dechiarati eretici diversi scrittori; li principi hanno lasciata eseguir senz'altra loro legge quella dechiarazione: non però si ha da dire che siano privati dell'autoritá loro di vietare le cose nocive al loro stato. Il libro eretico offende la Chiesa e turba il viver pacifico. Pel primo rispetto, che è spirituale, tocca all'ecclesiastico discernerne li buoni dalli cattivi libri, ed al secolare, come protettor della Chiesa, aiutare; ma per il secondo rispetto di ovviare alle novitá per publica quiete, il secolar non debbe fidarsi sopra la diligenza d'altri né ricorrere a chi si sia, anzi abondar in cauzione, vietando tutto quello che può nuocere al buon governo per ogni rispetto.

Per conclusione indubitata è da tenere che il secolare può proibire nella giurisdizione sua ogni sorte di libro che giudichi poter turbare il suo governo, sia quel libro approbato da chi si voglia. Ed oltra il poter, debbe anco invigilare, considerando quanto danno sia se li sudditi suoi imbevino le opinioni che ripugnano al buon governo. E non resterò di raccordare che sí come è gran servizio publico che ogni libro da stamparsi sia esaminato con la diligenza che si costuma in questo stato, cosí non sarebbe minor servizio l' introdurre che ogni libro stampato di fuori che viene, fosse prima esaminato che venduto. È mancamento il credere che il publico possi ricever danno se sará stampato qui un cattivo libro, e non se, stampato altrove, sará disseminato. Vero è che qualche cosa si potrá comportare in uno giá stampato, che non se ne permetterebbe la stampa. Ma le cose importanti ugualmente debbono esser trattate nelli stampati, come in quelli da stampare. E nel proibir un libro stampato fuori del dominio, sí come è prudenza il farlo alle volte con si-

lenzio e con sola intimazione alli librari per non dar reputazione alla cosa e farne parlare, cosí sarebbe il mio riverente raccordo che alle volte intorno a libri molto perniciosi si facesse per editto e scrittura, perché questo sarebbe un metter in pratica l'autoritá propria e non lasciar luoco a quelli che dicono il proibir libri esser cosa propria ecclesiastica; ed ancora assuefarebbe il popolo Perché se si aspetterá ad esercitar quest'autoritá in qualche urgentissimo e pericolosissimo caso, quando la necessitá constringa, si correrá pericolo che sia creduta una novitá e sia negata l'ubidienza.

È necessario, prima d'uscir di questa materia, aggionger appresso che alcuni libri, quali non hanno ardito dir una cosí grand'assurditá come Baronio, hanno pure inciampato in un'altra poco minore, concedendo che il principe possi vietar libri come sediziosi, inonesti overo famosi, ma aggiongendo che la proibizione debbe esser osservata per timor della pena temporale, non perché obblighi in conscienzia; in maniera che chi li legge o tiene in secreto non abbia colpa appresso Dio. Opinione falsa e perversa e contraria alla dottrina cristiana. San Paolo con precise e chiare parole dice che ognuno è ubligato ad ubidire alla potestá temporale non solo per la pena, ma ancora per conscienzia. Allora quando alcuno commanda cosa non avendo autoritá da Dio, chi non l'ubidisce non offende la divina sua Maestá; ma disubedendo in quello di che l'autoritá viene da Dio, egli stesso è disubidito e offeso. Se il prelato ecclesiastico commanda nelle cose temporali, perché in quelle non ha autoritá da Dio, non è peccato il disubidirlo: se nelle spirituali, delle quali Cristo gli ha commesso il ministerio, esso stesso dice: « Chi non vi ubidisce è desubidiente a me ». Afferma san Paolo, piú volte allegato, ma non mai a bastanza, che Dio ha dato la cura al principe della publica tranquillitá e quiete, della pietá e dell'onestá. Se per questi rispetti il principe proibirá un libro per sedizioso, un altro per empio, un altro per inonesto, non si può dir, senza contradir a san Paulo, che ognuno non sia obligato ad ubidire in conscienzia. Se a Dio piacesse aprir gli occhi a molti per operare che questa dottrina, sí come è vera e cristiana, cosí fosse inse-

gnata, e la contraria, cosí come perniziosa, fosse rifiutata, cesseriano innumerabili inconvenienti che quotidianamente vediamo. Poche persone sono al mondo che operino per amor dell'onesto; il gran numero degli altri si divide in doi: altri che operano bene per timor delle pene spirituali; altri per timore delle pene temporali. Quando sia levato il timor spirituale, è perduta l'ubidienza di tutti quelli che stimano dover star secreti, o con favori ed altri mezzi evitar la pena, e di quelli anco che non la stimano; che tutti insieme fanno un gran numero. Dall'altra parte vediamo quanto facilmente alcuni prestino obedienza per timor spirituale. Poiché Dio ha donato al principe questi doi mezzi di esser ubidito, per timor della pena temporale e per conscienzia, che cosí san Paolo predica, è gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il manco necessario, con lasciar disseminare l'opposito contra la dottrina cattolica.

Recapitolando dunque, li capi raccolti in materia de' libri saranno dieci:

I. — Che li contenuti nell' *Indice* del 1595 proibiti per qual causa si voglia, essendovi intervenuto il consenso del principe, debbino esser sempre tenuti per tali.

II. — Che all'avvenire non sia permessa proibizione clausolata come si voglia, eziandio con censure, se non è ricevuta dall'autoritá publica, come fu concordato.

III. — Che se gli ecclesiastici ricercheranno un publico consenso di proibir libro che tratti materia di fede, purché contenga eresie, verificata la proposta, sia consentito.

IV. — Restando sempre con avvertimento che, sotto pretesto di religione, non si proibisca la dottrina cristiana che difende l'autoritá temporale.

V. — Che non sia permesso all' inquisizione di proibir libri per altra causa che di eresia; ma se alcuno è cattivo per altri rispetti, sia proibito dal magistrato.

VI. — Che li libri stampati altrove, eziandio approvati da chi si sia, con qual si voglia autoritá, se sono nocivi al publico governo, siano proibiti dal magistrato secolare, o con inibizione alli librari, o con editto publico, secondo l'opportunitá.

VII. — Che nel ristampare delli libri s'avverti che non siano levate le cose favorevoli alla potestá temporale.

VIII. — Che ristampandosi alcuno delli giá castrati, di dove sia levata dottrina in favore dell'autoritá secolare, si ristampi secondo li esemplari vecchi.

IX. — Che ristampandosi l' indice del 1595 s'avverta che non v' inseriscano nomi di novo.

X. — Che insieme col suddetto indice sia stampato il concordato appresso.

Resta un altro punto da toccar brevemente in questa materia; non tanto importante, nondimeno tale che per se stesso merita considerazione. Il qual è che la proibizione non usata col debito temperamento è di danno alla mercanzia de' libri e all'arte della stampa; perché, se ben sará stampato un libro veduto dall' inquisitor e dal vescovo e da quelli approvato, nondimeno se a Roma è ritrovato qualche cosa, quantunque leggiera, non contra la religione (perché in quella materia niente è leggiero) ma contra qualche rispetto della corte non penetrato da quell' inquisitore che ha concessa licenza, proibiscono il libro, con danno di chi l'ha fatto stampare, che non ha colpa, avendo l'approbazione dell' inquisitore. E questo disordine è frequente; e frequentissimo sarebbe, se non temessero che alle querele de' librari fosse dato orecchio dalli principi: perché ogni cortegiano per acquistar merito si mostra zelante in notar li pregiudici della corte, ed anco le ombre di quelli, non solo nelli libri stampati fuori d' Italia, ma anco negli approbati dall' inquisizione, ed anco nelli stampati nella medesima Roma. Il giusto vorrebbe che se in un libro stampato con l'approbazione si ritrova qualche cosa contra la religione, fossero pagate le spese da chi l'ha approvato, poiché il libraro non ha colpa; ma se si ritrova cosa che, per suoi rispetti, non piaccia alla corte, non par ragionevole che si permetta proibizione. Cosí pare anco che nel concordato del 1596 fosse risoluto, quando dice « che non siano per l'avvenire proibiti libri se non forestieri o stampati senza licenza, overo con false licenze », se ben quelle parole si potrebbono cavillare, per non aver fatto l'eccezione della religione. Ma esposto il concordato in questo senso, non si può se non lodare.

Il capitolo trentesimo e trentesimo primo, che parlano delle arti secolari e falli delli artefici, non saranno mai tanto esattamente osservati, che sia superfluo. Ogni ben ordinata republica, quando nasce delitto di molta atrocitá, instituisce un magistrato proprio per conoscer di quello solamente, acciò la cura di altre cose non lo divertiscano. Per questa causa nella republica cristiana fu instituito l'ufficio dell' inquisizione, che attendesse solo ad estirpar l'eresia. È naturalissimo ad ognuno che ha giurisdizione limitata il cercar di dilatarla con vari pretesti ed intaccar la giurisdizione universale; e suole anco essere facile il farlo per la molta autoritá che se gli dá, e perché il giusdicente universale, occupato in molte cose, alle volte non attende, e qualche volta, se non è persona di buon sapere, crede che ciò sia un aiutarlo; e non solo non ovvia l' inconveniente, ma ancora lo favorisce. Una causa non spettante al giusdicente particolare, assunta una volta, serve per esempio di assumer la seconda; e dalle piú volte finalmente viene la consuetudine, quale poi serve per legge, e non si può levare senza molte difficultá; e resta la giurisdizione universale sminuita, ed aperta la via alle turbazioni del governo. Per queste vie ed occasioni li inquisitori contra l'eresia non solo si sono sforzati di tirar diversi altri casi al loro ufficio, ma anco di appropriarsi il governo dell'arte de' libri e di commandare a diverse altre: e usano perciò di doi sorti di ragioni: una, che non commandano cosa di nuovo, ma quello che, anche senza il loro commandamento, sarebbe debito, perché se commettono al beccaro che non venda carne la quaresima, egli è obligato senza questo a non la vendere, sí che il commandamento è un ammonir del proprio debito. Parimente dicono che non fanno giurar simili persone se non di quello che sono obligati fare, perché se fanno giurar alli librari di non vender libri proibiti, giá di questo sono debitori, né altro si fa, salvo che un aggiongere stimolo maggiore a far il proprio debito. Ma questa ragione è cavillosa, essendo altro l'ammonizione del proprio debito ed altro il commandamento. Ammoniscono il predicatore e il confessore senza usurpare l'autoritá d'altri, perché non impongono pena né usano mezzo alcuno per farsi ubidire. Quest'è un solo insegnare, che non sta con-

giunto col constringere. Il commandar, che porta in conseguenza risentimento contra il disubidiente, se ben è di cosa del resto debita, è atto di superioritá e giurisdizione, la qual non essendo concessa all' inquisitore se non nel caso di eresia, fuori di quello non lo possono fare senza usurpar la giurisdizione universale. Parimente il constringer a giurar cosa, se ben dovuta, è atto di superioritá, quantunque senza giuramento anco vi fosse il debito. L'altra ragione che usano piú frequentemente è piú cavillosa ancora. Dicono che il giudicar l'eresia porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse o dependenti da quella, e che non pretendono di commandare ad alcuno, né far giurare over punire se non in cose congiunte con l'eresia: perché l'eresie s' insegnano nelli libri, è necessario che possino commandare alli librari ed a tutti per mano di chi li libri passano, e punire li contrafacienti. Similmente perché nelli tempi quaresimali gli eretici mangiano cibi grassi, pretendono poter far ordinazione sopra quelli che li vendono, e punirli se contrafanno.

In tutte queste parti è chiarissimo quello che sia di giustizia. Senza dubio a chi vien commesso un giudicio è concesso insieme tutto quello che gli è congiunto, sí che non si possi separare: per il che tutto quello che in tal maniera sará congionto con l'eresia, dovrá essere giudicato dall' inquisizione; ma non quello che di sua natura sia separato e possi essere separatamente giudicato, quantunque con qualche conseguenza lontana si potesse congiungere: ogni delitto in questo modo, anzi ogni azione, si potrebbe congiungere con l'eresia.

Quanto alla materia de' libri, solo quelli che contengono eresia sono soggetti a quell'ufficio, e li librari che ne tenessero o vendessero; e questi doveranno dall' inquisitore esser puniti. Non segue però da questo che l' inquisitore possi gravar li librari a ricever visite, a far inventari, a ricever licenze di vendere da loro, ed altre tali ordinazioni che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi proibiti li tempi vietati senza necessitá è indicio di sentir male; e quando altri adminicoli si giungono con questo, l'ufficio procede contra l' imputato. Ma qui non ha da fare chi vende li cibi overo chi li prepara, perché si debbe pre-

supponere che questi non lo facciano se non per loro guadagno. Ma perché l'appetito del guadagnare è cosí sregolato, che spesso eccedendo induce a commetter cose contra l'onestá, se alcun vendesse in tal maniera che incitasse al male, overo dasse altro scandolo, questo non è connesso con l'eresia. Il magistrato, senza parlar di fede o di dottrina, può castigar il fallo, e può dar quell'ordine che è necessario per conservazione del viver onesto e religioso e con decoro della cittá. Con questo resta anco all'inquisitore di poter esercitar il suo buon zelo, rappresentando al magistrato li inconvenienti che vede e mettendo inanzi il rimedio, e proccurando anco il castigo de' transgressori, ma col mezzo della giustizia ordinaria, alla qual sola s'aspetta.

Quanto al trentesimo secondo capitolo, che non sia permesso all'inquisitore far monitorii contra le communitá né a giusdicente in quello che s'aspetta al ministrar la giustizia, la ragione è chiara, perché l'eresia è delitto personale. Possono tutti quelli d'una communitá esser eretici o sospetti; ma la communitá non giá mai: però, se si tratta di delitto, non si debbe procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta di ordinazioni o partiti presi dalle communitá, sopra quelli non s'estende l'autoritá dell' inquisitore se non mediante il publico rappresentante, che ha dal principe l'autoritá di commandare. Similmente il giusdicente per le azioni o parole sue private può rendersi suspetto di eresia; ma non mai per quello che opera ministrando giustizia, non potendo in questo cader eresia in modo alcuno, per quale le azioni sue giudiziali si rendano soggette all' inquisizione; ma restano soggette al superiore suo, e finalmente al principe. Onde se per alcuna di esse venisse impedito l'ufficio dell' inquisizione, non può l' inquisitor altro fare che per mezzo del publico rappresentante levar gl' impedimenti; come se l' inquisitor chiamasse alcun o per reo o per testimonio, il quale fosse dal giusdicente arrestato con sicurtá o in altra maniera, non si debbe permettere che l' inquisizione faccia un monitorio al giusdicente che quello sia relasciato; ma ciò sará ufficio del magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto

giudiciale, che convenisse o suspendere o rivocare per non lasciar luoco di procedere all'ufficio dell' inquisizione.

Per conto del capitolo trentesimo terzo, che tratta dell'editto, era antico costume, quando si piantava l'ufficio dell' inquisizione novamente in qualche luoco, di promulgar prima un editto chiamato di grazia, invitando tra certo termine ciascuno eretico a penitenzia promettendoli perdono; passato il qual termine, si promulgava un altro editto chiamato di giustizia, dove erano ammoniti tutti quelli che avessero notizia di qualche eretico a denonciarlo. In questa materia nelli nostri tempi s'è proceduto diversamente. Alcuni inquisitori, quando sono stati deputati in luochi dove giá l' inquisizione è stabilita, hanno fatto li doi editti nell' ingresso dell'ufficio; e questo è poche volte occorso. Altri hanno fatto solo il secondo di giustizia; ed altri l'hanno anco replicato, oltra la prima volta, molte altre; e questo per aggiungerci dentro qualche cosa nova che li accidenti portassero. Se alcun inquisitore venisse in parere di promulgar l'editto di grazia, non è da proibirlo; questo non può pregiudicar all'autoritá temporale, né essere di gravame al suddito. Solo intorno l'editto di giustizia convien aver avvertimento, perché tentano spesso d' inserirvi dentro qualche precetto a librari, a osti, a locatori di camere, e si cuoprono dicendo che serve solo per avisarli; il che non se gli può permettere, perché avisare per editto, per proclama, per affissione dice superioritá; ed è cosa legale che chi ammonisce per editto, possi anco castigar li contrafacienti. Però, non concedendo il castigo, non se gli può conceder l'ammonir per editto. In quel particolare che nomina li biastematori ereticali, il tutto debbe esser inteso come nel capitolo vigesimo primo. Ed in quella parte che è contra li offendenti li ministri dell'ufficio, denunziatori o testimoni, è molto ben d'avvertire la limitazione soggionta, cioè « per opere spettanti ad esso ufficio »; che non s' introducesse un abuso spesso tentato dagl' inquisitori di voler soli poter far giustizia contra li suoi ministri e contra chi una volta è esaminato in quell'ufficio, e punire tutti quelli che li offendono per qual causa si voglia; imperoché con quella

clausula: « per operazioni spettanti a quell'uffizio » si rimuove ogni difficultá. Se alcun offenderá ministro dell'inquisizione, o esaminato da quello per offese fatte a lui fuor dell'ufficio, non doverá essere compreso, ma di ciò giudicato al foro ordinario: e per esser assonto il caso dall' inquisizione, converrá che consti chiaramente l'offesa esser fatta per causa dell'ufficio. Potrá parimente alcuno senza rispetto convenir simili ministri e testimoni al foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si esplica nel capitolo trentesimo nono.

Sapientemente fu ordinato dall'eccelso Conseglio de' Dieci che li casi occorrenti nelli castelli o nelle ville fossero trattati nelle cittá, come nel capitolo trentesimo quarto, perché, altrimenti facendo s'apriva la porta a levar l'assistenza. Se gl' inquisitori avessero potuto andar o mandar per le ville e castelli a formar processi, averebbono potuto praticare de' segreti, e dar in tutti quelli inconvenienti a' quali rimedia l'assistenza.

Similmente il capitolo trentesimo quinto necessariamente è ordinato: il quale servendo solamente per levar la competenza di foro tra li rappresentanti, ed essendo a favore dell' inquisitore, che piú commodamente può trattar nel luoco della sua residenza, non occorre altra considerazione.

Sopra il trentesimo sesto e settimo parimente non è necessario considerar altro, poiché sono per dar giusta pena alli colpevoli, la qual non può esser data dall'ufficio; ed è maggior favor della fede, quanto piú severamente li contumaci sono castigati.

Il trentottesimo capitolo, che impone la pena alli citati ed inquisiti altrove per eresia se si ritirano nello stato, non s' intende che sia imposta per delitto, perché potrebbe anco l' inquisito esser innocente dell' imputazione, ma per il solo ardire di venir nello stato essendo inquisito o citato altrove; e però nella ordinazione è riservato all' inquisizione di dargli altra pena ancora. Sogliono li inquisitori avisarsi l'un l'altro, quando li inqui-

siti da loro sono o vanno in altro luoco; per il che, quando alcun citato od inquisito altrove capitasse in questo stato, sarebbe l' inquisitor di qui avisato, e nell'ufficio si decreterebbe che fosse ritento. Al che il rappresentante doverebbe consentire, procedendo poi l'ufficio secondo il tenore del capitolo decimo sesto, cioè mandando gl' indizi all' inquisizione di quella cittá dove il ritento fosse prigione, la qual procedesse e venisse all'espedizione della causa; dal che ne seguirebbe o che l' imputato sarebbe assoluto, o che li sarebbe data la condegna pena. Ma qual di doi seguisse, la publica volontá è che questo sia punito di preggione e bando per il solo esser venuto qui trovandosi inquisito: e questa ordinazione è bene tenerla viva, perché mostra il pio governo della serenissima Repubblica, che vuole tener purgato lo stato suo non solo da eretici, ma anche da' suspetti e indiciati, e vuol levar l'animo ad ogni persona sospetta di aspettare miglior condizione in questo stato che altrove.

L'ultimo capitolo, delli calunniatori e falsi testimoni, è di molta considerazione, non tanto per mantener la propria giurisdizione, non togliendo quella d'altri, quanto per difesa e protezione delli sudditi; la qual essendo da Dio concessa al principe, quando egli li lascia opprimere senza giustizia offende la Maestá divina gravissimamente. È costume ordinario dell'ufficio dell'eresia di punir rarissime volte li calunniatori o falsi testimoni, ma scusarli per ogni minima apparenza che possi mostrarli mossi da buona intenzione; e questo dicendo, che non si debbe mai presupporre che in materia di fede un cristiano si movi per cattivo fine. E se pur non si può fuggire di castigarne alcuno, perché la falsitá sia troppo manifesta, lo fanno con leggerissime pene, e solo spirituali, a fine che altri, spaventati dal castigo di questi, non temessero di denonciare o testificare, allegando che da questo ne seguirebbe che resterebbono occulte molte cose, che si scuoprono con molto servizio della fede, il quale si debbe anteporre al castigo di quelli, se ben non meritevoli. Se questa cauzione sia giusta o no, è materia da tralasciar adesso, ma solo aver in considerazione che è di molto sollevamento e consolazione

al misero che si vede calunniato, quando li resta modo di potersi sollevare col castigo de' calunniatori e falsi testimoni in altri fori, poiché in quello non si costuma. Li inquisitori non vorrebbono che li rei calunniati in nessun caso potessero aver ricorso ad altro tribunale; e cosí scrivono nelli loro libri, allegando per ragione che l' ingiuria è fatta a quel tribunale al quale il falsario non ha portato rispetto; e però da lui debbe esser giudicata; e che non si può giudicare se non col processo formato in quell'ufficio, il quale non è giusto che sia rimesso ad altri fori. Ma in contrario altri dottori sentono che non essendo la calunnia né il falso testificato eresia, non appartenga all' inquisizione, ma al foro ordinario superiore del calunniante o del falso testimonio; e massime che questi debbono esser puniti con pene temporali di taglio di lingua e anco di testa. Altri giurisconsulti piú sensati, approvando le ragioni d'ambedue le parti, distingono che la calunnia e la falsitá possono apparire dal processo formato nell'ufficio dell' inquisizione senz'altra nova formazione, sí come quando il testimonio (il che spesso occorre) va da se stesso a revocar il suo detto e a dimandar perdono, ed in altri simili che dalla sola visione del processo notoriamente appariscono; e in questo caso s'aspetta il giudizio all' inquisizione, e militano le ragioni degl' inquisitori. Ma se da quel processo la calunnia non può apparire, e vi sia bisogno di nova instanza e processo o per querela o per ufficio, il giudizio è del foro ordinario. E questo è efficacemente provato per le ragioni dalla parte contraria allegate, che la calunnia e falsitá non son eresia né delitti ecclesiastici, ma meri secolari; né fa bisogno veder il processo primo, perché si procede con altra instanza e altro processo. Questo parere, come fondato e non interessato, è da praticare.

Altre avvertenze saranno forse necessarie per qualch'altro abuso che il seguente tempo potesse introdurre; ma dalle cose sudette sará facile il trovar rimedio; e col sottomettere il tutto alla somma sapienza di Vostra Serenitá.

DEL VIETARE LA STAMPA DI LIBRI PERNICIOSI AL BUON GOVERNO

(17 agosto 1615)

Serenissimo Principe,

Eseguendo il commandamento di Vostra Serenitá di estender in scritto quello che riverentemente dissi in voce con brevitá nell'eccellentissimo Collegio il dí 14 del presente in materia di stampe; tralasciando la relazione del libro particolare, che diede motivo al ragionamento, incominciarò dalla proposta principale, la decisione della quale fará risoluzione anco di quel particolare e d'ogn'altro.

La mia esposizione fu che sí come la sapienza publica giá ha proveduto per importantissime ragioni che nessuna cosa sia stampata se non veduta da un secretario, cosí al presente è necessario statuir le regole, le quali osservando, il secretario possi formar sicuramente il giudicio suo: quali libri siano da permettere e quali da proibirne la stampa come perniciosi al buon governo, cosí di quelli che di novo saranno proposti in luce, come di quelli che altrove stampati si tratterá di ristampare in questa cittá. E non s'ha da guardar che per il passato non se n'abbia veduto il bisogno, perché scoprendosi nove offese, convien anco usar novi modi di defendersi. Questa provisione non fu fatta giá quando si diede il primo ordine, perché essendo in quei tempi li rispetti degli ecclesiastici e quei del governo secolare li medesmi, ed avendo le istesse massime, e dandosi la mano l'un l'altro per

scambievole aiuto, gl' inquisitori avevano cura che non si stampasse cosa contraria alla religione né alli rispetti del buon governo de' popoli, ed il secretario serviva solo per qualche rispetto secreto incognito all' inquisitore. Ma giá cinquanta anni li interessi del governo ecclesiastico incominciarono a farsi diversi da quei del temporale, e pian piano sino al tempo presente sono venuti a tanta contrarietá, che di quello che al temporale tocca non si può piú, come giá ne' tempi andati, rimettersene alli inquisitori, li quali hanno interessi tutti contrari; ma è necessario che il principe abbia ministri secolari che ne prendino esatta cura.

Nel principio che il mal nacque, il primo principe che se n'avvide fu il re Filippo II di Spagna, il qual considerando l' importanza del negozio, fece una legge per quale levò la stampa dalla sopraintendenza degli ecclesiastici, lasciato a loro soltanto la cura delli messali, breviari e carte da insegnar a' putti la grammatica, e del rimanente diede la cura ad un conseglio, che eresse per sopraintendere a questa materia, dal quale furono terminati capitoli e regolate le cose come li interessi del governo ricercano. Al presente le cose sono ridotte al colmo, che è cieco chi non vede la peste che alcuni libri portano al governo civile. Da pochi anni in qua esce quotidianamente un stuolo di libri, che insegnano non esser da Dio altro governo che l'ecclesiastico; il secolare esser cosa profana e tirannica, e come una persecuzione contro li buoni, da Dio permessa; che il popolo non è obligato in conscienzia ubidir le leggi secolari né pagare le gabelle e publiche gravezze, e pur che l'uomo sappia far sí che non sia scoperto, tanto basta; che le imposizioni e contribuzioni publiche per la maggior parte sono inique ed ingiuste, e li principi che le impongono scommunicati; che per queste leggi inique e scommuniche de' principi vengono le mortalitá, carestie ed altri publici infortuni; e in somma li principi e magistrati sono rappresentati e posti in concetto de' sudditi per empi, scommunicati ed ingiusti; che sia necessario temerli per forza, ma in conscienzia sia lecito far ogni cosa per sottrarsi dalla lor soggezione. E per soprabondanza del male, la desgrazia o la malizia di qualche persona cattiva ha

eccitato il disparere tra la Santitá del sommo pontefice e la serenissima Republica gli anni passati sopra quattro capi di leggi[43]: che beni laici non possino esser alienati in ecclesiastici senza licenza; che non possino essere fabricate nove chiese senza permissione publica; che li beni con titolo di dominio utile possessi da' laici non possino esser appropriati dagli ecclesiastici, e che il publico governo possi giudicare le persone ecclesiastiche in casi enormi. Il qual disparere avendo avuto per divina bontá quel fine che era giusto in favore e riputazione della serenissima Republica, la corte di Roma ed altri inquieti dell'ordine ecclesiastico, scoppiando per l'invidia, vogliono per vie oblique ed occulte levar la riputazione acquistata e ritirarla dal canto loro; e per tanto cercano ogni via che siano inserte quelle questioni nelli libri che si stampano, e decise secondo l'opinione romana, e che questi libri siano ristampati in Venezia; e studiosamente operano che dalli sudditi del serenissimo dominio particolarmente escano decisioni e consulti in quei propositi. E quantunque si potesse far dubio di questa intenzione, non ostanti le relazioni e congetture che si hanno, questo è ben certo, che cosí continuando, in fine, quando si vedrá numero grande di libri stampati in Venezia con dottrina contraria alle leggi sopradette, seguirá che il mondo dirá che li Signori veneziani hanno conosciuto d'aver sostentato una causa ingiusta, perché altrimenti non averebbono concesso che fossero stampati nella loro cittá libri che condannino le cose con tanto ardore e spesa difese, massime non avendolo fatto per trascuratezza, ma con certa deliberazione, avendo fatto veder li libri dal suo secretario, e fatto fede che li libri sono degni di stampa.

Questa narrazione ho giudicato necessaria per espressione del male che ha bisogno di medicina; la qual non è sufficiente con la sola deputazione del secretario, senza aggiongerci le regole che debbe servare nel negar la stampa alli libri overo admetterli, perché trattandosi di stampare o ristampar un libro, non mancano fautori dell'autore o dello stampatore che, se il secretario censura qualche parte, non dicano che è troppo scrupoloso e lo constringano ad acconsentirvi con preghiere a quali non si può

resistere. Dall'altro canto, quando il libro è visto, li disinteressati riprendono le cose che reputano pregiudiciali al publico servizio, ed alle volte il zelo li fa trapassar li termini: e questi rispetti sono causa che il secretario, incerto di quello che si debbia fare, non sappia risolversi, overo procedi diversamente; e questi istessi rispetti sono anco causa di far passar il negozio nell'eccellentissimo Collegio, e occuparlo in decidere se convenga o no lo stampar qualche libro particolare. A questi inconvenienti non è altro rimedio appropriato se non, come ho detto, formar regole, le quali il secretario abbia da osservar inviolabilmente, che cosí si camminerá sempre ad un tenore senza deformitá, e le ragioni publiche non saranno pregiudicate; sará serrata la bocca alli interessati ed alli soverchiamente zelanti, e l'eccellentissimo Collegio non sentirá la noia di dover decider nel particolare quello che sará di publico servizio, poiché l'averá deciso in generale, ed il secretario potrá operare con certezza di camminar sicuro, avendo il lume publico innanzi gli occhi.

Per aprir la strada a far risoluzione in questo negozio si possono distinguere li scrittori di questa materia in quattro classi. Alcuni sono che biasmano e condannano e censurano le quattro sopranominate ordinazioni, overo altre leggi, imposizioni di gravezze, decreti e sentenzie de' magistrati, nominando particolarmente la serenissima Republica overo la cittá di Venezia. Altri che parimente condannano o quelle o altre leggi che la Republica usa, non nominandola in particolare, ma solo con termini universali contra li principi che le statuiscono, forse anco non avendo pensiero a questo Dominio, ma a qualche altro dove il loro affetto mira, e dicendo in generale che li príncipi, quali ciò fanno, sono scommunicati o peccano mortalmente o non possono esser assoluti, overo andaranno al diavolo, ed altri simil termini. Un altro grado è di quelli che disputano contro le ordinazioni sopradette, e non le hanno per giuste e legitime, e tentano d'oppugnarle con ragioni, ma però s'astengono dalle maledicenze e censure. Un quarto grado è di quelli che non condannano alcuna legge overo ordinazione de' principi, ma solo dicono che tutte sono soggette alla potestá ecclesiastica, quale

può annullarle o confirmarle, e conceder o negar licenza delle gravezze; e che li principi, quali non regolano li statuti o gravezze conforme alla volontá ecclesiastica, peccano, e li popoli non sono tenuti ad osservarli.

Questi quattro gradi, che sono molto diversi tra loro, con una divisione riescono otto, perché quattro sono quanto alli libri che si tratta di stampar di novo, non essendo piú stampati; e altri quattro in quelli da ristampare, essendo stati per inanzi altrove stampati. Io li ho cosí separati per rappresentarli piú distintamente. Sará facil cosa che da VV. EE. Ill.me sia giudicato di comprenderne piú di essi sotto una medesima regola negativa o affermativa, e con quattro overo cinque regole dar conveniente forma a questa materia, la qual io chiamerò (credo con vocabolo conveniente) « la libertá ed autoritá de' principi secolari », sí come la contraria è chiamata « la libertá ed immunitá ecclesiastica ». E non credo che sará fuori di proposito se aggiungerò qui li modi come li ecclesiastici regolano le stampe in questa parte della libertá ed immunitá ecclesiastica, perché saranno esempi o da imitare o da evitare nel regolar quelli della libertá ed immunitá secolare.

Essendo, come ho detto, in questi tempi fatta adulta la contrarietá tra li governi ecclesiastico e secolare, che giá erano tanto concordi, del 1595 a Roma furono publicate le regole come governarsi nelle stampe quanto a questa materia, e furono le infrascritte: che non si admetta assolutamente in qualsivoglia libro alcuna proposizione contra la libertá ed immunitá ecclesiastica; che non si admetta alcuna proposizione cavata dalla dottrina ed esempi de' gentili per confermar la ragione di stato (ragione di stato dimandano essi tutte quelle massime che impediscono la sopraintendenza ecclesiastica in tutti li negozi civili de' principi e magistrati ed in tutti li domestici delle case); che li libri composti e stampati dal 1515 fino a quel tempo, se contengono alcuna delle sudette cose o altre a loro pregiudiciali, siano corretti con aggiungervi, levar o mutar quello che fará bisogno per farli parlare correttamente e conforme alla dottrina approvata; che nelli composti inanzi il 1515 non sia fatta mutazione,

se non dove vi fosse corruzione o per malizia degli eretici o per fallo de' librari, ma se gli faccia delle note, osservazioni o scolii che correggano.

Da questo ognuno potrá ben vedere la causa perché non si ritrovino libri a favor dell'autoritá temporale. Dal 1595 in qua non se ne può stampare. Li scritti precedentemente sino al 1515 sono stati con aggiunte, detrazioni ed altre alterazioni mutati in sensi contrari alla sentenzia dell'autore; e chi ha conservato delle stampe vecchie e le confronta con le moderne, vede che li libri adesso parlano in contrario di quello che gli autori scrissero. Li precedenti il 1515, sotto pretesto che siano corrotti o che lo stampatore abbia errato, non sono sinceri.

Questa maniera di mutar le parole, overo alterar il senso con aggiunzione e detrazione, non è da imitare; prima perché tutto il mondo l'aborrisce, la biasma e la chiama vizio di falsitá; poi ancora perché gli ecclesiastici, che lo fanno publicamente ed in vista di tutto il mondo, dicono che non è lecito ad altri che a loro il farlo, e se si facesse, moverebbono lite, sí come giá dieci anni hanno preteso di proceder con censure contro un magistrato d'una cittá, che non volendo admetter la stampa d'un libro del gesuita Suarez[44] come pregiudiciale molto al governo della sua cittá, si contentò che si stampasse senza quella parte, ed a Roma lo riputarono delitto, e diedero principio a proceder contro quella persona; ma furono constretti desistere per accidenti di maggior momento che sopravennero. Però nelli libri stampati altrove, oltre che non è giusto e condecente, non è cosa onorevole né sicura far alcuna mutazione, e dar nome che a Venezia si castrano libri, come si dice di qualche altra cittá con infamia.

Ma quanto alli libri che non sono stati veduti per inanzi, se l'autore è suddito, con buona ragione si debbe ordinare che acconci il suo senso allli rispetti publici, overo desista dallo stampare. Se non è suddito, è pericolosa cosa fargli far alcuna mutazione, e piú tosto è da negargli assolutamente la stampa. Giá dieci anni occorse che un tal Alessandro Pesanzio stampò qui un suo libro[45] che in piú luochi accommodò a gusto d'un reformatore

d'allora; e poi partito, lo fece ristampare in Roma con molte maledicenze verso quel magistrato ed il publico: e trattò con tanto poco rispetto, che meritava qualche provisione straordinaria.

Quanto al far nota nella margine, quando vi sia il modo di farla viva e salda, è cosa da lodare, come, avendo un dottor celebre che tratti in contrario, notar nella margine: « vedi il tale in tal luoco che tratta con veritá ». Questo sará un buon rimedio al pregiudicio. Ma per far una nota negativa o assertiva senza sale, come sarebbe: « questo non è vero », o « questo è falso », overo: « questo è da altri confutato », è cosa che metterá in deriso, e piú tosto fará danno che beneficio.

Alcuni hanno opinione che il proibir la stampa di qualche libro debbia esser destruzione di quell'arte. A' quali debbo rispondere che se una proibizione d' innumerabili libri fatta dagli ecclesiastici (non parlo per causa di religione, perché il rispetto di vietarli è giustissimo e necessario, ma parlo d' innumerabili altri libri, che per rispetti temporali loro non vogliono che siano restampati), se questa non distrugge le stampe, meno patiranno per alcuni pochi proibiti per interesse publico; e sarebbe poco ragionevole creder che il secretario dovesse rovinar le stampe proibendo il stampar dieci libri, e l'inquisitor non le rovinasse proibendone mille. E chi ha questo rispetto all'arte debbe piú tosto far opera che possino stampar que' molti che gli vengono proibiti per interesse d'altri, che quei che si debbono vietare per interesse publico.

Dirò ben io ancora che nel dar le regole senza dubio s'ha d'aver risguardo al maggior commodo dell'arte de' librari e stampatori, sempre però considerando e pensando questo rispetto con gli altri. Tutte le leggi contra le pompe sono di danno a qualche arte; non però si resta di farle quando prepondera il publico servizio; e la merceria in Venezia non è arte di minor conto che la libraria. Il contrapesar queste contrarietá è proprio di VV. EE. Ill.me, ed insieme il determinar sin quanto il publico debbia condescender al privato, e il privato contentarsi di preferir l' interesse publico al proprio. Senzaché il numero de' buoni libri e

che sarebbono di gran spazzo è cosí grande che duplicando anco il numero de' libri, librari e stampatori, vi sarebbe dove metterli tutti in opera.

Questo discorso servirá per una congerie di materia rozza, alla quale debbia esser dato buona forma dalle prudenti considerazioni di VV. EE. Ill.me.

SULLA PUBLICAZIONE DI SCRITTURE MALEDICHE CONTRA IL GOVERNO

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori!

È molto necessaria la resoluzione presa da Vostre Eccellenze Ill.me di ovviare alle malediche scritture le quali sono publicate contra la serenissima Republica, imperoché alcune col vilipendere le forze publiche e rappresentar il governo come debole, levano la riputazione dello stato tanto appresso li vicini quanto appresso li sudditi, quali avendolo in poca stima si rendono preparati alle novità, che non sono mai tentate né con guerra da nemici né con sollevazioni de' sudditi contra quei principati che sono reputati aver forze e buon governo; altre scritture, col dipinger il governo poco sincero verso li vicini e meno giusto ed amorevole verso li sudditi, lo fanno ed a questi ed a quelli esoso. Ma sopra tutto è pernicioso un terzo genere di quelle, che detraendo alla pietá della Republica in materia di religione, levano appresso li sudditi il buon credito e li fanno perdere l'affezione al prencipe. Imperoché ognuno naturalmente ha inclinazione a quei che stima favoriti da Dio, ed alieno l'animo da chi reputa essere contrari al servizio di sua Maestá divina. Anzi di piú, sí come nessun ardisce tentar cosa contra li favoriti da Dio, credendo che da lui saranno protetti, cosí ognun ardisce contra chi è stimato in disgrazia divina, pensando che Dio sia per assistere e coadiuvare ogni impresa che contra quello sia pigliata. Né causano tutto il male le scritture in quei solamente che le leggono; peggio è che dànno anco occasione di parlare e sommi-

nistrano materia di discorsi alli mal contenti e interessati, li quali trovando le orecchie delle semplici persone aperte, si insinuano seducendo ed imprimendo concetti che causano perniciosi effetti; e quello che piú è da stimare, eccitano anco li predicatori e confessori a fare de' sinistri uffici nelle confessioni ed in altri colloqui religiosi, li quali di quanta efficacia siano, non abbiamo bisogno impararlo dalle istorie. L'etá nostra ha visto una lega formata in Francia col mezzo di confessori, che ha potuto levare lo stato e la vita ad un potentissimo re[46], e le reliquie di quella non sono ancora tutte ben estinte. Quando si potesse chiuder l'adito a queste scritture, sarebbe il proprio e vero rimedio; questo non si potendo fare, resta il rintuciarli il filo e levarli la forza con opporli altre scritture che scuoprino la malignitá e falsitá insieme, e mettendo le cose in chiaro servino a confonder li malevoli, confermare li ben affetti ed imprimer il vero nelli titubanti.

Hanno stimato Vostre Eccellenze bene dar principio per occasione di quella scelerata *Instruzione secretissima*, la quale sotto nome dell'educator del re palatino[47], in trentaquattro precetti che finge darli, forma un tiranno tanto perfido, che li passati secoli non hanno avuto un tale; morde ed offende diversi prencipi e popoli, e non tralascia la serenissima Republica, della qual parla nel capo decimoquinto, dove in brevissime e pregnantissime parole censura tutto il governo passato e presente insieme, augurando cattivo successo all'avvenire. Questo pensando io come si possi confutare per ben corrisponder al commandamento di Vostre Eccellenze Ill.me e desiderio e debito mio, ho stimato necessario andar considerando tutti li modi che si possino tenere, acciò dalla somma prudenza loro sia eletto il piú appropriato all' intenzione loro, ed io sapendo in che maniera incontrare nel loro senso, possi operare con speranza di far cosa buona, poiché chi scrive con animo titubante e dubioso se fa o non fa bene, non sa mai risolvere che dire né che tacere, e per il piú elegge il partito peggiore.

Il primo e piú pronto modo, e che, considerato in universale, sarebbe da tutti preposto, è rispondere alle diffamazioni false rendendo buone ragioni del governo ed azioni della serenissima

Republica, cosa anco facile da fare, perché essendo quelle giuste e prudenti, sono sufficienti a somministrar abondante materia per una buona defesa; e questo non potrá esser ripreso, essendo senza offesa d'altri e senza mancamento di veritá e di modestia. Qui nondimeno vi sono li suoi contrari, poiché non tanto nelle questioni private e nelle battaglie armate, quanto anco nelle litterarie non ci è maggior miseria che stare sopra la sola defesa; e chi prende un tal partito è necessario che soccomba, perché l' inimico essendo certo che non sará offeso ma rispettato, arditamente passerá a nove ingiurie e piú petulanti; e li esempi passati hanno mostrato che qualunque prencipe o privato offeso con manifesti o scritture s'è contentato di difendersi solamente, altro non ha fatto, se non chiamato nove scritture piú perniciose e piú malediche, ed ha fatto dir molto, dove prima era detto poco; e siccome li buoni capitani biasmano lo star sulla sola defesa, cosí li buoni scrittori hanno non tanto per infruttuose, ma per dannose ancora le apologie, se non accusano l'avversario altrettanto e qualche piú; e la medesima natura insegna, a ciascuno che è ingiuriato, a ribattere l' ingiuria con ponture, ed è lodato quando non eccede li termini ragionevoli, essendo solo l'eccesso dannato.

Ma descendendo al particolare, questa veritá si fará piú chiara. Nessun principato è stato né può esser senza gravissime imperfezioni: il regno di Ciro e di Alessandro, uomini di virtù eroiche, e la Francia del governo di san Luigi, di santissima perfezione, sono stati soggetti a grandi reprensioni. Non conviene presupporre che la Republica sia esente dalle condizioni umane: chi vuole offender e metter in cattivo concetto piglia a notare, scoprire e censurare quelli defetti per macchiare tutto il governo. Non si possono ragionevolmente defendere, malamente nascondere; lo scusarli è un confessarli, e la malignitá umana chiude le orecchie alle scuse; per il che a tal sorte di mordacitá non vi è altra risposta se non riconoscendo la condizione umana essere che in ogni governo siano le imperfezioni e mostrando quelle d'altri, a favore di chi lo scrittore s'adopera, esser maggiori e piú dannabili assai; il che tanto è piú giusto fare, quanto che

viene anco usato da quei che sono accusati di eccessi gravissimi e volontari. In questo genere vagliono mirabilmente li Giesuiti, che dove sono toccati non si defendono se non col uscir del proposito ed aggregar fasci di maledicenze contra altri con tanta petulanza, che fanno scordare tutto quello che di loro è stato detto.

Ma oltre le imperfezioni conseguenti l'umana condizione, sono alcune parti di governo, che se ben buone, perfette e necessarie e da savi lodate, hanno però cattiva l'apparenza esteriore. Il maledico piglia queste, le oppone, le mette in mostra, e l'universale, che vede la scorza ed è incapace di quello che è buono ed interno, porge orecchie a riputarle cattive e vi assente. Non si possono negarle stando in fatto, defenderle non è possibile per l'incapacitá delle orecchie; perilché parimente per liberarsi dalle opposizioni non resta altro modo, se non contrapesarle col mostrare che il medesimo fa chi li oppone, e qualche cosa di piú. Le cose che vengon dette nella *Instruzione secretissima*, nel capo XV, della serenissima Republica sono di questo genere: azioni buone e necessarie, ma che hanno cattiva apparenza, dove l'impresa del defenderle sarebbe irreuscibile per la incapacitá del volgo e metterebbe in cattivo credito il defensore e la stessa Republica, e farebbe altri cattivi effetti; il negarle sarebbe stimato temeritá, attesa l'apparenzia. Né vi resta altro modo, se non opponer loro le azioni di quelli a favore de' quali è scritto, e dei loro progenitori, e andarle mostrando piú notabili; con che vien mirabilmente divertita la mala opinione che può esser concetta. Imperoché il lettore, eccitato da quei esempi, overo si risveglia a conoscere la malignità del calunniatore che reprende quello che merita lode, o veramente, se non è capace di tanto, si divertisce dall'odio che concepirebbe per le detrazioni, e lo volta contra gli autori degli esempi portati, essendo questa la natura dell' ingegno umano, quando compara insieme li gravi e li leggeri eccessi, reputar li soli gravi, vizi, e li leggieri virtú.

Un altro avvertimento vien dato, di non pigliar mai impresa di risponder a scrittura che con brevitá ed arguzia dice male, se ben falsamente, quando la difesa abbia bisogno di longa narra-

zione o discorso, perché le brevi arguzie imprimono ed occupano la mente, la qual poi stancandosi col discorso longo, non può aprir adito alla veritá. A questi particolari supplico Vostre Eccellenze Ill.me aver considerazione, trattandosi ora di censurare questa scrittura. Imperoché se bene la serenissima Republica viene offesa, tanta nondimeno è la sua sinceritá, che attribuisce le offese a persone private e per il piú incognite, onde stimo che non conviene confutarle con li fatti de altri, se ben enormi e indegni. A che direbbe alcuno che sí come è privato quello che non ha rispettato la serenissima Republica, cosí sará un privato che risponderá col conveniente rispetto; e se il suo prencipe gli ha permesso lo scrivere, non sará inconveniente che sia permesso a questi. S'aggionge che se lo scrittore è privata persona, nondimeno opera ad instanza del prencipe. La regola universale è, quando non si sa l'autore d'un fatto, guardare in beneficio di chi torna; ma senza questa congettura si sa per certo che la scrittura in materia delle novitá di Valtellina, che è tanto piú ingiuriosa e sediziosa contra la Republica, è fatta di ordine di chi ha governo e con previa consultazione; il che conclude che non sia assurditá il far l' istesso anco da questo canto; e delle scritture anco de' privati chi presede al governo è principal causa, perché sí come li buoni sudditi di questo prencipe non scrivono, perché sanno di non farli cosa grata, cosí farebbono quei degli altri, se non sapessero di compiacere al loro prencipe.

Ma quando li rispetti ricerchino di astenersi a fatto dal metter in campo il governo d'altri, overo a toccarlo con moderazione e rispetto, consegliano li buoni scrittori che non si faccia apologie, ma si taccia, mostrando di non stimare e non curare, anzi più tosto con una ironica confessione si mostri confidare che dal mondo siano conosciute per maligne opposizioni; che cosí facendo servará piú la dignitá, si diminuirá la fede al maledico, e le scritture piú tosto saranno neglette e coperte dall'oblivione, dove la defesa li dará maggior riputazione e le fará leggere piú.

Per confermar tutto ciò con domestici esempi, raccorderò doi successi, uno del secolo precedente, nell'occasione della lega di Cambrai, quando Lodovico Eliano ambasciator di Francia alla

dieta di Germania fece una orazione come una filippica o invettiva contra la Republica [48]. Le falsitá che contenga, anzi le contradizioni e repugnanze in se stessa si possono vedere, oltre le inezie e la poca eleganza. A queste fece la risposta Gieronimo Donato, elegante ed ornata: con tutto ciò quella di Eliano andò per tutto, fu piú volte stampata nelle raccolte delle scritture da diversi; quella del Donato non è mai stata da alcuno stimata, da nessuno ristampata né meno raccordata [49]; né ve n'è memoria, se non appresso pochi in questa cittá, dove sono salvate qualche copie scritte a penna. Il defetto non viene dall'autore, né dalla materia, degni ambidoi di eterna memoria, ma dalla forma, per lo svantaggio che hanno le apologie, se non sono recriminazioni altrettanto o piú pungenti. L'altro esempio non è piú vecchio di quindici anni, dove nella differenza con un altro potentato non occorre altro raccordare, se non che da questa parte furono censurate le azioni della contraria con molta moderazione [50]; e quella, con un stuolo di scritture fatte in sua defesa, niente acquistò appresso la credenza del mondo, anzi fece piú cospicuo il suo mancamento, che non fu mostrato nelle cose scritte contra di lei, ed il parere degli uomini giudiciosi suoi fautori fu che meglio sarebbe per quella parte riuscito, quando avesse passato le opposizioni con silenzio e non avesse tentato defesa.

Ma per fuggir tutti questi scogli si potrebbe prender un altro partito, che sarebbe non far alcuna menzione delle cose scritte da altri, né delle maledicenze di quelli, né prender per soggetto il contradire alle loro composizioni, ma scriver il retto governo e le lodi della Republica; per il che fare abbonda grandemente la materia, per le generose e prudenti azioni delli tempi passati e presenti. Con questo modo si fuggono tutti li incontri sopradetti, né altro rispetto s'ha da attendere in questo, salvo che se per questa via si conseguirá l'effetto disegnato o pur se succederá il contrario, atteso l'avvertimento del savio che la maledicenza e la malignitá trovano le orecchie aperte, avendo una coperta di libertà, dove la lode è aborrita come quella che viene stimata adulazione e servitú; le vite de' prencipi che versano nelle loro lodi sono pochissimo lette, e se pur da alcuno, sono

trascorse sempre o con stomaco o con derisione; né mai composizione alcuna in lode ha giovato, se non quando fingendo l'autore di aver altra mira, obliquamente ha inserto la cosa lodevole, facendo cader a proposito di altro. Per quel poco che io ho osservato nell' istoria del secolo passato, ritrovo che la corte romana nella perdita che ha fatto di due terzi dell'obedienza ha ricevuto di gran longa ed incomparabilmente maggior danno per le cose scritte da' suoi in esaltazione che per le maledicenze degli avversari. E chi leggerá quei che da alcun tempo in qua hanno scritto contro l'antica libertá e potenza della serenissima Republica, vederá piú fondarsi sopra le lodi dategli da suoi scrittori che non hanno servato il modo, che sopra le detrazioni de' nemici. Un altro contrario ha questo genere di scrivere, che la lode in bocca propria è un biasmo; e quando sará scritto in questo unico soggetto, non sará alcuno che non stimi essere scritto o per ordine publico o da persona interessata con la Republica, secondo la regola [che] l'opera viene da quello a chi giova.

Avendo li due modi sopra narrati le contrarietá dette, resta vedere quelli che sono senza opposizione; e questi sono di due generi, uno avendo riguardo non al presente ma alla fama ed alla posterità, l'altro per imprimer buoni concetti nelli tempi presenti.

Quanto alla posteritá, altra maniera non vi è salvo che la istoria, la qual acquisti e credito e vita, cose che se non gliele sa dar il valore e l'arte di chi la scrive, d'altronde non convien sperare che l'acquisti. Quello che il mondo dall' istoria desidera in primo luoco è la veritá e l'aborrimento dell'adulazione. Quel scrittore che vuol mostrarsi veridico convien che narri il bene ed il male; che se narra il bene solamente, non è creduto, sapendo ognuno la mistura delle cose umane. L'arte dello scrittore, quando vuol favorir alcuno, sta in non toccar il mal ascosto in dilatarsi nella narrazione di quel male, che ha del generoso, e in dir bene mostrando di dir male. Tiene del difficile che alcuno possi scrivere le cose della Republica in buona forma, perché sono molti al governo, molti gelosi della publica reputazione

non possono udire se non le lodi. Il Sabellico ed il Biondo, doi scrittori delle cose venete, si mostrano uomini di giudicio e di eloquenza, attissimi a scriver degnamente un'istoria [51]; il mondo non li ha per veridichi, io stimo che non per loro colpa, ma perché anco allora incontrassero nella difficoltà sopradetta. E per parlar dei tempi vicini a questi, il Guicciardino, che piú tosto fu mal affetto che altrimenti, e scrive del bene e del male, onora la Republica piú che altri, quali hanno scritto solo il bene. Piú si può sperare dalli scrittori non nativi ed abitanti in altre regioni, a quali si dará maggior credenza di veritá. Ma ecco qui il contrario. Monsignor di Thou [52], che in sua vita scriveva istoria universale, ha fatto tutte le cose possibili per aver instruzione delle cose passate in questo stato; non ha mancato il modo di darle; però mai si venne a resoluzione. Un'altra dimanda fece un polacco di cose piú vecchie; gli fu risposto che vedesse nelle istorie stampate. Queste due sono le cause che dalli istorici la Serenissima non riceve il servizio che ella merita.

Per quello che abbia d'aver risguardo alli tempi presenti, il modo è star attenti alli accidenti che succedono e publicarne narrazione sostentando con ragioni la parte che giova alli propri rispetti e vantaggiandosi, stando tuttavia senza uscir dei termini della veritá. Cosí fanno francesi di ciascuna fazione; quando alcuna cosa occorre concernente gl' interessi loro, subito con una stampa dànno conto del fatto tirandolo a suo favore; e se ben non hanno presente bisogno, lo fanno a fine d' imprimere le opinioni utili per li tempi futuri. Si vede che a Milano è stato l' istesso fatto in materia della Valtellina, e nell'uso di questo viene stimata necessaria la prestezza per due ragioni: la prima perché mentre li accidenti sono novi e recenti la curiositá eccita ognuno a leggere, che doppo qualche giorno nessuno cura d'intenderli; la seconda perché molto importa nell'universale la impressione prima a fermar la mente e ad accender l'affetto. Questo ha in Venezia un gran contrario, perché il revisore delle cose da stampare ha obligo di fuggir la reprensione di gran numero di persone, onde sta sempre in timore, anzi in certezza,

che permettendo la stampa nelle materie correnti in qual forma si voglia, sia per dispiacer ad alcuno, e per tanto s'appiglia al non lasciar pubblicar cosa alcuna, come a partito sicuro.

Un altro genere di scrittura che risguarda il tempo corrente è quella dove vien data parte all'universale delle ragioni giuridiche da quali un prencipe è mosso o disegna moversi ad alcuna impresa; che perciò è chiamata *manifesto*, perché publica tutti quei fondamenti e documenti di ragione che ad ognuno non sono noti. In questa non si commenda il governo né magnifica le forze dello stato, ma con termini di giurisprudenza vien demostrato che la causa sostentata è giusta in rigore, overo fondata in equitá. Altre volte solevano esser frequentemente usate per le molte mutazioni che avvenivano. A questi tempi ultimi nelle turbe di Francia il re Enrico IV mostrò la legitimitá della successione sua alla corona di Francia. E Clemente VIII e il duca di Modena fecero l' istesso per le pretensioni, questo di successione e quello di devoluzione del ducato di Ferrara[53]. Ancora li duchi di Savoia e Mantoa publicarono le ragioni sopra il Monferrato; e ultimamente li Boemi hanno dato fuori le loro ragioni nell'elezione di quel regno, e l' imperatore ha stimato dover esso ancora publicare le sue, con tutto che la casa d'Austria per la sua reputazione e potenza abbia minor bisogno che gli altri prencipi di tener conto del giudicio del mondo. Questa sorte di scritture con quanta maggior modestia e rispetto de tutti sono esplicate, tanto sogliono avere l'applauso appresso il mondo, ed ogni transito dal proprio della causa è dannato; perilché ben maneggiata non può mai partorir se non buoni effetti. E perché le cose umane sono tutte piene d'ambiguitá, nessuna delle parti può dubitare che li manchi fondamento sopra che fabbricare, purché non li manchi artefice che sappia ben maneggiar le leggi della giustizia e valersi dell'equitá dove ha il rigore disfavorevole, e dell'ordine dove il merito l'abbandona, e della consuetudine, prescrizione ed altre eccezioni, quando non è suffragato da titoli, e con altri aiuti che non mancano. Per diverse disseminazioni degl' imperiali e degli austriaci, e dello stato di Milano, e per

altre della corte romana, aver in ordine alle occasioni di simili scritture in tutte le materie non si può negare che sarebbe buon servizio publico per valersene occorrendo, perché molte false opinioni sono andate attorno e sono impresse in diversi luochi contra le ragioni della Republica, massime essendosi per esperienza veduto che qualche considerazione che si è publicata in questa forma in materia del mare, con occasione delle cose d'Uscocchi, è riuscita con conveniente approbazione dell'universale e imitazione di molte persone di saper e giudicio.

Resta solamente discuter un ponto: se sia di servizio publicar scritture in una di queste due forme, poiché il farlo par che non abbia alcuna contrarietá; ed al primo aspetto parerebbe che fosse meglio trattener li sudditi in solo rispetto e reverenza delle cose publiche, sì che senza saperne le cause presupponessero che fossero piene di ragione ed equità. Ed ognuno confessa che il vero termine di regger il suddito è mantenerlo senza saputa delle cose publiche ed in venerazione di quelle, ché quando li vien dato parte, pian piano s'arroga di far il giudice delle azioni del prencipe e si avezza anco a questa communicazione, sì che reputa che gli sia dovuta; e quando non è fatto, giudica che non vi sia ragione, overo stima d'esser sprezzato e concepisce odio: e quello che dei sudditi è detto si può applicare proporzionatamente alli vicini. E questa ragione è così forte, che non ha risposta in caso che non sia publicata e si stimi che non s'abbi da publicare altra cosa in contrario da altri, perché in tal caso non è nel suddito l' ignoranza e la riverenza, ma aperta la porta alla contraria opinione concetta dalla lezione delli contrari manifesti, alla qual il publico servizio ricerca che sia impedito l' ingresso, ed essendo entrata resti sradicata. Per il che, quando l'avversario publica scritture o con allegare ragioni sue o con tirare li accidenti occorrenti a suo proposito, il caso piú tosto necessita e constringe che persuada fare l' istesso.

Ho esposto quello che il mio poco sapere mi somministra in questa materia, parato nondimeno a non operare come io stimo, ma come ordinaranno l'Eccellenze Vostre Ill.me, il cui commandamento solo mi doverá esser regola, supplicandole per tanto di

quanto ho anco di sopra detto, che mi prescrivino il fine a che aver mira ed il modo di trattare, poiché le affermo con umilissima sinceritá che senza questo sarò in tanta perplessitá, che non saprò mai a che appigliarmi, in dubio che volendomi pur risolvere non sia per dare nelle inezie. Le supplico anco che si degnino attribuir questa riverente relazione all'affetto che porto al loro servizio. Grazie.

DELLE CONTRIBUZIONI DE' CHIERICI

(Ottobre 1611)

Dovendo la serenissima Republica armarsi per giusta difesa del suo dominio, le cittá soggette contribuirono diversi aiuti militari secondo la loro possibilitá. Ora, avendo voluto riscuotere ciascuna dal suo clero la parte spettante a quello, sono nate diverse opposizioni. Da alcuni è stato detto che li ecclesiastici sono esenti da simil contribuzione, e che chi li fa contribuir incorre in scommunica; la qual cosa è stata anco esagerata da alcuni confessori con li loro penitenti, sino al far render dalli ministri delle cittá confessatisi da loro la parte riscossa da ecclesiastici. Altri hanno detto che si reputano ben obligati a contribuir al principe, ma non a contribuir alle cittá, come nell'occorrenzia di che si parla, dove non per commandamento del principe, ma per propria volontá delle cittá s'è fatta la contribuzione. Aggiongono altri che, dovendosi contribuir al principe, non vogliono aver a far con la communitá delle cittá, ma contribuir separamente, massime perché esse communitá per gratificarsi fanno delle prestanze, le quali poi si perdono e non si possono o esiger o computare; e non è di ragione, dicono, che il clero patisca per il fatto delli ministri della communitá.

Sopra questa occorrenza è necessario prima vedere se è vero che le persone ecclesiastiche debbino esser esenti da simili contribuzioni, e se chi le impone a loro sono scommunicati, com'essi disseminano; e poi se, dovendo contribuire, siano tenuti al principe solo, o anco alla communitá; e finalmente se la maniera tenuta sia legitima.

Primieramente è cosa certa che mentre il popolo di Dio fu governato prima da Moisè e poi dalli giudici, e finalmente dalli re, non vi fu sorte alcuna di persone che si riputassero esenti da contribuire alle fazioni publiche, cosí con le persone come con l'avere. Andavano tutti alla guerra, ed il principe si valeva della facultá d'ognuno per li publici servizi. Doppo che il popolo fu soggetto alli principi non della nazione propria, dalli profeti fu instruito a servirli e ubidirli e contribuirli come a ministri di Dio, e cosí perseverò sin che si eccitò una sorte d' ipocriti che chiamarono farisei. Questi publicarono una perversa dottrina: che li fedeli non fossero tenuti pagare alli principi dominanti se non erano della nazione; e questa esenzione non la predicavano per sé solamente e per li religiosi, ma per tutto il popolo; la qual opinione fu causa di eccitar molte ribellioni con frequente esterminio di quel popolo. Né mai potêro li principi dominanti esterminar interamente questa impia opinione, sí che almeno clandestinamente li farisei disseminandola non seducessero alcuni, quali come piú perfetti e religiosi dicevano dover goder l' immunitá.

Nel tempo che Cristo nostro Signore venuto in carne predicava l'evangelio, essendo la Giudea governata per un procuratore del prencipe romano, li farisei tuttavia perseverando nella loro malizia difendevano la medesma falsitá; di che interrogato, nostro Signore diede risposta degna dell' infinita sua sapienza: che derivando da Cesare il danaro, egli aveva sempre ragion in quello, sí che potesse statuir qual parte se gli dovesse, sí come a Dio erano debite le cose divine e spirituali. Generalmente parlò il Salvatore d'ogni possessore di cosa mondana, né fece eccezione alcuna. Solamente, come notò prima sant' Ilario e poi san Tomaso e san Buonaventura, restavano esclusi quelli che, spogliatisi d'ogni mondana possessione (com'essi dicono), seguendo la povertá evangelica, non avendo cosa alcuna del principe, non avevano che rendergli.

Questa divina dottrina, sí come dal Verbo divino fu chiaramente e dilucidamente predicata, cosí fu anco dalla santa Chiesa creduta ed osservata. Le istorie ecclesiastiche testificano che li fideli cristiani mentre vissero sotto principi idolatri, sino doppo

l'anno 300 della nativitá di nostro Signore, contribuivano alle publiche fazioni senza alcuna distinzione; ed in quei tempi le persone ecclesiastiche si sono portate al pari delle secolari in contribuire la sua parte delle funzioni in servizio della republica, cosí reali come personali, senza nessuna differenza, essendo generale cosí a loro come agli altri il commandamento di Cristo di dar a Cesare quello che gli era debito, ed il precetto di san Pietro di render la debita soggezione al principe, e quello di san Paolo di render l'obedienza, la riverenza, li tributi e vettigali a qualunque sono dovuti, scaricandosi d'ogni debito col sodisfar intieramente, sí che alcun non rimanga, salvo quello che obliga ad amare l'un l'altro.

Ma quando piacque alla Maestá divina chiamar li principi alla fede, tanto piú prontamente e con la dottrina e con l'esempio proprio li dottori cattolici predicavano l'istessa obedienza e pagamento di gravezze, quanto che dovevano esser maneggiate le publiche entrate da principi fideli. In quei buoni tempi non sarebbe capita nell'animo de' cristiani un'opinione peggio che farisaica, la qual proibisse di contribuire alle fazioni publiche per principe fidele, dove li farisei solo ricusavano farlo a favore dell' infedele. Resta nelle memorie che Valentiniano circa il 370 congregò un numeroso concilio in Illirico, doppo la celebrazione del quale mandando in Asia li decreti statuiti con una sua epistola, loda insieme quei santi prelati, dicendo che per le loro preghiere erano sopite le guerre, scacciati li pestiferi demoni; che non ricusavano pagar le imposizioni constituite dalle leggi, che prestavano sincera obedienza alli divini precetti ed alle leggi imperiali. Di quelli stessi tempi sono quattro canoni registrati nel *Decreto*, che mostrano l' istessa dottrina e l' istesso costume: *Tributum* (causa XXIII, quaestio VIII, cap. 22), *Magnum quidem* (c. XXXI, q. I, cap. 28), *Si tributum* (c. XI, q. I, cap. 27), *Omnis anima* (Decret. liber III, tit. XXXIX, cap. 2). Questi espressamente dicono che il tributo debbe esser pagato delli beni ecclesiastici ancora.

In quei primi tempi, per le frequenti guerre cosí civili come esterne, per li frequentissimi viaggi delli principi e degli eserciti, le gravezze erano eccessive, e particolarmente li servizi personali:

perilché primo Constantino, acciò che li chierici potessero meglio attender al servizio di Dio, li esentò dalli carichi ed uffici personali, cosí curiali come civili, solamente cioè da quelli che in persona propria si prestano, restando soggetti alli reali come gli altri; l'esempio del quale fu seguito dalli figliuoli ancora, e dagli altri successori. E perché li chierici in quei tempi, sí come erano sante, cosí erano povere persone, e che vivevano della loro fatica, ché pochissimi erano li beni ecclesiastici, il figlio di Constantino ed il nepote li esentarono dal contribuir per certa sorte di gravezze personali abiette e dal pagar per qualche picciola mercanzia, adducendo di ciò ragione, perché ogni guadagno era applicato a' poveri, restando però in obligo di pagare per li beni stabili, se ne avevano; la qual esenzione fu dalli vescovi di Spagna e di Affrica riconosciuta per piena di equitá.

Non pare però che tal decreto avesse esecuzione per molto tempo, poiché sotto l' imperio de' successori si vede che concorrevano a simil pagamenti; onde circa il 420 Onorio e Teodosio esentarono tutti li chierici dalle contribuzioni che le leggi chiamano *munera sordida*, come sarebbe cuocer calcina, cavar sabbione ed altre tali, e dechiararonli espressamente obligati alle contribuzioni ordinarie e tenuti anco ad alcune estraordinarie, come per il transito del principe o del suo esercito, per fabriche o refacimento di vie e ponti ed altre tali. Giustiniano ancora, circa il 534, li confermò le stesse esenzioni. Proibí anco che li beni ecclesiastici potessero esser alienati, determinando nondimeno appresso che non solo li beni della Chiesa, ma l' istessi ornamenti e vasi dovessero esser venduti per riscuoter li prigioni nativi di ciascuna cittá, che erano fatti nella guerra in servizio della republica.

Era cosa facile che li principi concedessero esenzioni; prima perché li beni ecclesiastici erano pochi, poi perché tutti si spendevano in publico servizio di nutrir poveri, curar infermi, massime soldati, e riscuoter prigioni; e quello che piú d'ogn'altra cosa importa, il tutto era riconosciuto in grazi(dal principe, il qual anco era stimato ugualmente patrone per li publici bisogni cosí di questi beni come degli altri : stato di cose molto differenti dalle

presenti, quando li beni ecclesiastici sono venuti ad un aumento cosí eccessivo che, computando dove piú e dove meno, non sono manco di un quinto del tutto e cedono a proprio uso de' chierici, che sono meno di un vigesimo, né si spendono in alcuna cosa di publico servizio; ed anco nelle urgentissime necessitá al principe, che è constretto valersene, convien metter in contesa la potestá datagli da Dio; dove che nelli tempi precedenti per molti secoli non s'è udito che pretendessero alcuna esenzione, se non per grazia del principe.

Ma seguendo l'ordine dei tempi, è cosa certa che sino dal 680 la medesima Chiesa romana delle entrate, ch'allora chiamavano patrimoni, pagava tributi e contribuzioni agl' imperatori di Constantinopoli. Doppo che l' impero occidentale passò nelli francesi, certo è che tutti li vescovati ed abbazie erano tassati di contribuire tanti cavalli e tanti fanti per ciascuno secondo la qualitá delle entrate; e non aveva esentato l' imperatore se non un solo manso per ciascuna chiesa parochiale; e questo è quel tanto di terreno che basta per viver un uomo con la sua casa; facendo però pagare a tutte le chiese, non ostante l'esenzione del manso, nel transito del principe e degli eserciti il fodro, parata e mansionatico, che sono: il fodro, certa quantitá di biava per i cavalli; la parata, per acconciar le vie; il mansionatico, per proveder di tetto. E in un concilio celebrato in Ravenna, in presenza di Lamberto imperator italiano, dell'894, dove intervenne papa Gioanni IX, fu decretato che li beni passando nella Chiesa passassero con tutti li pesi publici. In questa maniera si continuò senza che li pontefici romani mai pretendessero di metter mano in tali cose spettanti all'autoritá de' principi.

Occorse notabil discordia tra Alessandro III papa e Federigo I imperatore, la qual fu causa di molte sedizioni e guerre in Lombardia. Delle cittá, alcune seguivano l'autoritá imperiale, altre, del 1160, fecero lega col pontefice. Furono asprissime guerre per diciassette anni, e le cittá ribellate dall' imperatore si reggevano a communitá. Per le eccessive guerre erano necessarie eccessive contribuzioni. Da chi aveva il governo erano gravati gli ecclesiastici piú degli altri, sí perché le persone non s'adopera-

vano alla guerra, come perché quella si faceva per il papa e per loro. Finí la guerra del 1177 con pace tra il papa e l' imperatore e tregua di sei anni con le cittá. Fermate cosí le cose, le communitá, usate di gravare gli ecclesiastici piú degli altri, seguirono il costume. Li gravati, non avendo dove ricorrere, perché l' imperator essendo solo in tregua non aveva autoritá, pensarono ad una provisione giusta sí in se stessa, ma con modo non mai piú usato, non essendovi esempio che né papi né vescovi avessero fatto ordinagione sopra le gravezze publiche, salvo che quando sono intervenuti come parte delli stati nelli regni in quali il clero fa un membro politico. Ma convien di ciò scusare quei prelati per la necessitá dei tempi, poiché se la legge concede amministrarsi giustizia dove non vi è giudice che possa farla, pareva ch'essi potessero, mentre l'autoritá dell' imperatore cessava, proveder a tanta oppressione nel miglior modo che si poteva.

Adunque del 1177 Alessandro III nel concilio lateranense, avendo narrato che li consoli e rettori delle cittá spesso gravavano le chiese di eccessive contribuzioni, volendo che quasi tutte le spese de' fossati ed espedizioni ed altre tali si facessero delli beni della Chiesa, per tanto esso col concilio ordinava che se li suddetti consoli ed altri facessero l' istesso all'avvenire, ed ammoniti non desistessero, fossero scommunicati, commandando però al clero che, dove intervenisse la commune necessitá o utilitá, dovesse contribuire. Nel qual decreto, per verificazione di quanto è detto di sopra, è d'avvertire primieramente che non si condanna la conveniente ed onesta contribuzione, ma la eccessiva; e che si approva quella che è fatta per necessitá e utilitá commune. Secondariamente è d'avvertire che in questo decreto non sono compresi li principi sovrani, poiché si nominano li consuli e rettori delle cittá, essendo cosa indubitatissima in tutta la giurisprudenza, cosí canonica come civile, che dove si tratta di censure o d'altra materia odiosa, mai si comprendono li principi se non sono nominati. In terzo loco si debbe osservare la modestia, che non si corre a fulminare immediate una scommunica contro questi ufficiali, ma solo si statuí che quando ammoniti non avessero cessato di gravare, fossero scommunicati: condicione

molto considerabile, perché dovendo intervenire l'ammonizione, vi restava aperta la via di distinguere le debite contribuzioni dalle esazioni inique. Queste osservazioni giustificano il decreto di quel pontefice e concilio, perché quando avessero pensato di poter levare la contribuzione onesta e ragionevole approvata da Cristo, dagli apostoli e dalli canoni, e sempre usata nella Chiesa, non s'averebbe potuto difendere che non fosse un metter mano in quel d'altri, un levar a' principi quello che li canoni, li apostoli e Cristo stesso ha detto che è proprio loro. Ma nelli tempi posteriori non sono restati gli ecclesiastici in questi modesti termini; a passo a passo li hanno trapassati di gran longa.

Il primo passo fu fatto da Innocenzio III, il quale, sotto colore di confermare o dar piú facile esecuzione al decreto di Alessandro, lo riferí cosí alterato e corrotto, che lo fa parlar in senso tutt'altro. Dove il decreto commanda al vescovo e clero che per la necessitá e utilitá commune contribuiscano, egli fa che sia come per una limosina, aggiongendovi che li secolari debbano umilmente e divotamente ricevere, e rendendone grazie; inserisce anco una clausula che distrugge tutta la giustizia ed equitá del decreto, facendolo dir appresso che per l' imprudenza d'alcuni si debba prima aver il parere del pontefice romano. A tanto non pensò mai Alessandro. Questo sarebbe stato un dire che mai li ecclesiastici contribuissero, perché rimettendosi a chi è lontano e non può saper li bisogni, ed aspetta esso di ricevere sovvenzioni dal clero, chi può dubitare che lo vorrá mantenere piú opulento che possibil sia? Narrato che ha Innocenzio il contenuto del decreto, e alteratolo come s'è detto, soggionge che vedendo non esser bastante a far cessare la malizia, v'aggionge che le constituzioni e sentenze publiche di tali o per loro mandato siano nulle ed irrite perpetuamente; aggionta alla quale non si può dar nissuna buona intelligenza. Prima, non si sa se parli delle constituzioni e sentenzie fatte in questa materia solamente, o pur in generale, come le parole suonano e la glossa intese; poi, perché non tocca a lui annullar o dechiarar nulle le sentenzie de' secolari, ma a' loro superiori legitimi. Nel rimanente dice Innocenzio che nissuno si debbi confidar pensando che, passato

il tempo di suo governo, non debbi restar obligato poi; anzi non solo esso, ma anco il successore saranno soggetti alla censura, se non satisfaranno debitamente. Nella qual parte non v'è cosa che abbia dubio, perché presupposto che li ecclesiastici fossero contra giustizia e piú del debito gravati, certo è che l'autore dell' ingiustizia sará sempre colpevole, etiam doppo uscito del magistrato, ed il successore che non emenderá il fallo sará nella stessa colpa. Adunque il capo d' Innocenzio in questa materia non si può portare come cosa di fondamento giuridico, perché in quanto alle particole che riferisce sotto nome del lateranense, e che non sono in quello, non è d'alcun valore, secondo la regola legale: *error non facit ius*. E tali sono le due, cioè che si debbi ricevere la contribuzione in grazia, e che s'abbia il consenso del papa. Quanto alla terza delle constituzioni e sentenzie, non ha alcun buon senso. Quanto alla quarta, è *de indubitabili*. Alcun non si debbe muovere perché quel capitolo porti l' inscrizione: *In concilio generali*, essendo certo che di quel concilio non furono mai visti decreti; e quelli che Innocenzio riferisce sono forse preparazioni che egli disegnava far ricevere; ma sopraggionto prima da altri impedimenti, poi dalla morte, non poté far altro. Cosa che è longa da trattar qui.

Il secondo passo fu fatto circa quarant'anni doppo da Alessandro IV, il quale uscendo dalli termini de' suoi precessori fece una dechiarazione che non fosse lecito alle communitá di Francia o alli ufficiali di quelle imponer o esiger taglie, collette o altre esazioni dalle chiese o persone ecclesiastiche; né distinse quel papa le giuste dalle ingiuste, le convenienti e necessarie dalle indebite. Bonifacio VIII pose questa dechiarazione tra le sue leggi, benché fosse fatta per Francia sola, a fine che fosse riputata commune; il che non fu cosa giusta, perché in materia tale non è lecito estendere da persona a persona, né da luoco a luoco; e la glossa porta il testimonio di molti, quali attestano che non fu accettata né osservata nel regno di Francia, onde ne segue che meno debbe essere negli altri luochi. Il che anco si prova per un'altra ragione che si dirá di sotto.

Ma piú oltre si estese Bonifacio VIII, il qual primo tra i papi

si dechiarò apertamente di pretendere autoritá temporale sopra li prencipi. Questo pontefice circa il 1297 fece una constituzione, scommunicando tutti li prelati ecclesiastici e religiosi che pagassero, promettessero di pagare o consentissero al pagamento di collette, taglie overo altre contribuzioni, eziandio in nome di prestito, sovenzione o dono; e tutti li imperatori, re e principi ed altri che imponessero, riscuotessero o ricevessero. Passò questo pontefice a comprendere in quella materia e censurar li principi, dove li suoi precessori delle communitá ed ufficiali di quelle solamente avevano parlato; escluse anco le giuste e necessarie contribuzioni, e le volontarie ancora, approbate dalli altri pontefici. Per questa constituzione nacquero molti scandoli, a' quali Benedetto XI suo successore provide con diverse dechiarazioni; le quali né manco bastando a rimediar al male, e temendo di maggiore ancora, Clemente V, del 1311, la revocò ed annullò affatto con tutte le dechiarazioni, ordinando che in questa materia si stasse solamente a quello che era decretato da Alessandro III e da Innocenzio III. Perilché non solo la constituzione di Bonifacio VIII è di nessun valore, ma non si debbe né meno attender quella di Alessandro IV nominata di sopra, poiché Clemente si restringe ad Alessandro III e Innocenzio.

Essendo restate le cose in questi termini per molti anni, Leone X nel concilio lateranense publicò certa sua bolla di riforma, in quale pose un capitolo, prima narrando che nel concilio lateranense ed in altri concili generali fu proibito sotto pena di scommunica alli re, principi ecc. d' imponer gravezze alle persone ecclesiastiche e di riceverne eziandio quando fossero spontaneamente date e consentite, con pena d' interdetto anco alle republiche e communitá, e con pena di scommunica alli prelati che consentissero senza licenza del papa. Egli, innovando le sopradette pene contra le sopranominate persone contravenienti, appresso di ciò li fa inabili agli atti legitimi, ed ancora intestabili. Il qual decreto, secondo la regola sopradetta che *error non facit ius*, non si può riputare di nessuna forza, non essendo vero che il concilio lateranense né alcun altro generale abbia proibito alli re, principi ecc., come si è veduto, ma alle sole communitá;

né meno che alcun concilio abbia posto pena d'interdetto alle republiche e communitá. Né parimente è vero che alcuno delli concili abbia scommunicato li prelati che spontaneamente consentissero. È cosa chiara che non si può confermare se non quello che abbia qualche validitá, né innovare se non quello che in altro tempo abbia avuta sussistenza, onde quello che non è vero non può esser né confermato né innovato; e non essendo vero che dal concilio lateranense o da altro generale sia fatta la provisione che Leone X si fu persuaso falsamente esser stata fatta, tutto quello che si è fabricato sopra questo falso fondamento è di nessun momento. È vero, come si è detto, che una tal constituzione fu fatta da Bonifacio VIII e fu revocata e annullata da Clemente V come scandalosa, pericolosa ed esorbitante. A questa non può esser dato vigore dal suddetto decreto di Leone, perché nel decreto non si parla di rivalidar cosa di Bonifacio annullata da Clemente per scandalosa e pericolosa, ma d'innovar constituzioni giá valide del lateranense e d'altri concili generali; le quali poiché non è vero che mai sieno state in essere, resta il decreto di Leone senza nessuna sussistenza; oltre che li decreti di quel papa nel suo concilio non furono ricevuti né in quei tempi né doppo. Tanto che sino a quel tempo abbiamo due cose di certo: una, che le contribuzioni ordinate per ordine de' principi supremi non sono state dannate né censurate validamente dalli pontefici; la seconda, che le contribuzioni imposte dalle cittá per publica utilitá o necessitá sono state lodate; e quelle solamente biasimate che li governatori delle cittá hanno imposto o senza utilitá o necessitá publica, overo aggravando piú gli ecclesiastici che gli altri.

Circa il 1500 li romani pontefici aggionsero un capitolo alla bolla *In coena Domini* in questa materia (aggionsero, dico, perché nelle bolle di Martino V e altre sin'allora non vi era), nel quale scommunicano tutti quelli che impongono collette, decime, taglie ed altri gravami alli chierici, prelati ed altre persone ecclesiastiche, ed alli beni loro e delle chiese, monasteri e benefici, senza speciale licenza del romano pontefice; e quelli che le riscuotono o chi li presta favore, se ben fossero imperatori, re, principi.

Il qual capitolo come si debbia intendere si dirá poco di sotto.

Dalla varietá del parlar de' pontefici e dalle constituzioni e derogazioni è avvenuto che li dottori sono divisi in due opinioni: l'una è seguita dalli gesuiti e da parte delli frati, e questa tiene che per nessuna causa, eziandio di publica necessitá ed utilitá, qual si voglia principe, republica o communitá possi impor gravezza senza licenza del pontefice romano. Dall'altro canto li dottori famosi, come Guido Papa, Ancarano, l'abbate Panormitano, Egidio Bellamera, Guilelmo de Benedictis, Deciano, Bortolommeo Cipolla, Luca de Pena, Turrecremata, Zabarella, Baldo, Alessandro Paris, Ripa, Matteo d'Afflitto, Purpurato, Menocchio, Corneo, Osasco, ed oltra di questi generalmente tutti li dottori francesi tengono che non solamente il prencipe per publica necessitá ed utilitá può far contribuire alli ecclesiastici, ma ancora le medesime cittá per le publiche spese necessarie overo utili possono constringer li ecclesiastici a concorrere per la loro porzione. Non tutti parlano con egual ampiezza, ma alcuni di essi cosí distesamente ed esattamente, che non seguendo l'opinione d'altri, ma consultatamente e dopo longo studio si sono risoluti; e specificando quali siano le spese dove ecclesiastici debbono concorrere, nominano le fortificazioni, il conciar delle vie, dei ponti, le spese delle guardie ed altre tali cose. Ed alcuni descendono anco a questo, cioè alli presenti soliti farsi al principe quando egli marita figliuoli o quando riceve forestieri; e questi stessi dottori parlando degli altri che sono di contraria opinione, dicono che si fondano sopra la scorza delle parole e non sopra il senso e l'intenzione; l'opinione de' quali, oltre l'autoritá che ha per la qualitá delli autori, debbe esser tenuta, avendo per fondamento quattro ragioni che non hanno risposta.

La prima, che avendo il principe per legge naturale, confermata da Cristo e dalli santi apostoli, facultá di valersi per la publica utilitá di quella parte delli beni che sono nel suo stato che è necessaria a difenderlo e governarlo, ed essendosi costumato da tutti li principi pii di valersene senza nessuna contradizione de' pontefici se non da quel poco tempo in qua che è detto di

sopra, ed ancora da quel tempo in qua essendosi tuttavia continuato il medesmo, non ostante la bolla; e facendo l' istesso il pontefice nelli stati suoi temporali; bisogna dire che non potesse esser derogato da nessuno a questa autoritá, che quella resti intiera e si possi usare cosí in questi tempi, come è stata usata per mille e tanti anni senza contradizione. E certamente quando fosse volontá di Dio che li beni ecclesiastici non contribuissero alle publiche fazioni, chi doverebbe maggiormente dar esempio agli altri osservandola che li pontefici romani? Ma poiché nello stato loro temporale non sono esentati, ma contribuiscono, perché non doverá esser seguito quell'esempio dagli altri? È dura condicione astringer altri a guardarsi anco in tempo di necessitá da quello che noi facciamo senza alcun risguardo.

La seconda ragione è perché, dicono li dottori, se nei tempi di publico bisogno per la difesa della cittá è lecito di far della chiesa un bastione, adunque tanto maggiormente sará lecito valersi delli beni ecclesiastici non consacrati, quando la publica necessitá concede che si vaglia anco di quelli che sono consacrati, e dove si esercita il culto di Dio.

La terza, perché vi sono quattro canoni, i quali obligano le chiese a vender non solo li beni stabili, ma anco li vasi della chiesa consacrati per riscattar prigioni di guerra. Non è molto meglio prevenire contribuendo alla difesa che lasciar incorrer il male per rimediarvi poi? Adunque vi sará molto maggior obligo di contribuire per la publica necessitá.

La quarta, perché vi è un canone che quando le cittá sono assaltate, li ecclesiastici sono tenuti a far la loro parte delle guardie e sentinelle. Adunque tanto maggiormente saranno tenuti contribuir con le facultá, poiché sono tenuti in caso di necessitá servir anco in persona. Quel canone è di tanto maggiore autoritá, quanto è di san Gregorio papa I. Vero è che da alcuni vien inteso che non parli de' chierici, ma dei servi della chiesa di quei tempi; ma quando anco cosí si intendesse, farebbe mirabilmente prova, perché tanto è in possessione del padrone il servo quanto il bene stabile, e la chiesa quando possedeva servi, aveva dominio sopra essi come sopra li stabili: dunque se per publico

servizio si poteva valer la cittá delli servi, tanto piú si poteva valere delle entrate, essendo ugual la ragione.

Adunque in questa materia doverá prevaler la seconda opinione, cosí perché ella è di uomini piú celebri ed è confermata dall'uso e costume del mondo, come anco perché in una causa dove si tratta dell'utilitá degli ecclesiastici si può ben presupporre che gran parte di essi parlino per interesse; e però s'ha piú da creder a quelli che seguono l'opinione dove non è la loro utilitá, che alli defensori del proprio commodo.

E quanto aspetta al capitolo della bolla *In coena Domini*, non è contrario alla suddetta dottrina, quando se gli dia la vera intelligenzia. Imperoché essendo cosa certa che le entrate ecclesiastiche erano soggette alle gravezze publiche per leggi divine ed umane, ed ogni esenzione è venuta per pura e mera grazia del principe temporale, se fosse stata mente del romano pontefice di privar il publico di quel sussidio senza citazione delli principi e delli laici interessati, che però sarebbero costretti pagar di piú, sarebbe stata la maggior ingiustizia del mondo, cosí per difetto d'autoritá, commandando in cosa temporale e rivoltando la grazia ricevuta dalli principi in detrimento delli donatori, come per mancamento di debito ordine naturale d' intendere prima ambe le parti; ed eziandio per difetto di giustizia, volendo che chi partecipa il commodo della publica protezione e difesa non sia a parte del gravame e non paghi niente quello che ha manco bisogno e a chi piú avanza. Cosa che non si può presupponer di pontefici pieni di caritá paterna verso tutti li fedeli. Adunque nel capitolo, se ben pare che parli con termini generali, si debbe intendere con la debita eccezione, cioè *praeter quam in casibus a iure concessis*, che sono compresi nella suddetta dottrina. E ognun confessa che li capitoli della bolla *In coena Domini* non sono leggi nove, ma processo esecutivo delle vecchie: adunque non si può estender a casi non compresi dalla legge. Perilché, senza attender il parlar generale di quella bolla di dove nasce l' inganno de' gesuiti, si deve attendere la legge naturale divina e canonica, come bene hanno giudicato li buoni dottori, cioè che condanni quelle imposizioni che gravano gli ecclesiastici piú degli altri e senza publica utilitá overo necessitá.

Ora presupposta questa dottrina, nell'occorrenze presenti si debbe reputar che li confessori, quali hanno fatto conscienzia alli penitenti, abbiano passato molto i loro termini, cosí opponendosi alla veritá manifesta, come anco perché, quando la veritá non fosse chiara ed essi avessero qualche ragione di sentir altramente, non era loro lecito proceder di quella maniera, perché, dove vi è varietá di opinioni, pecca il confessore volendo sforzar il penitente a tener la sua e condannar l'altra massima usata e piú probabile; per il che questi meritano una buona ammonizione.

E quanto a quella risposta che vogliono ben li ecclesiastici contribuir al principe ma non alle cittá, e che nelle occasioni suddette la contribuzione fu fatta per pura volontá della cittá, non per commandamento del principe, si ha da dire prima che non solo sono obligati a contribuire al principe, ma anco alle cittá quando si tratta del ben publico; poiché, se la contribuzione fatta dalle cittá fu volontaria, e non per commandamento del prencipe, non fu però per altra causa, se non per la necessitá che il prencipe aveva. Appresso di ciò, questa è una eccezione pregiudicialissima al principe, perché essendo molto facile e piú commodo cosí al prencipe come al populo l'aver le contribuzioni volontariamente che per commandamento, il voler restringerlo ad averle solo per commandamento è un legarlo alla condizione peggiore.

Il dire di non voler far con la cittá ma da sé, è cosa poco pertinente: prima, perché se non vorranno far il pagamento in commune con tutta la cittá, non sará manco il dovere che abbino il frutto della difesa commune; poi perché questo è un difficultar li compartimenti al principe, quando egli debbia aver a fare con doi capi; e poi ancora, atteso che per molti dignissimi rispetti è meglio per l'onore ecclesiastico, e per la esenzione che pretendono, che la imposizione sia fatta communemente a tutti, che se fosse fatta una imposizione speciale a loro.

Se poi quelli che hanno cura dalla cittá di far li compartimenti ed esazioni non servano il giusto, non si ha da concludere che per questo si possino sottraer dal publico, perché per la stessa

ragione ogni cittadino privato potrebbe dir di voler far la sua contribuzione a parte, non si fidando dei publici officiali, che sarebbe un confonder il mondo. Ma se da questi è fatto cosa indebita, chi si tien offeso o dannificato può aver ricorso al superiore e dimandar giustizia, che questo è l'unico rimedio. Per il che è da concludere che, non ostante qual si voglia tergiversazione, il clero debbi pagar la sua porzione delle spese fatte.

SOPRA LE CONTRIBUZIONI DI ECCLESIASTICI ALLE PUBLICHE GRAVEZZE

(12 marzo 1616)

Serenissimo Prencipe,

Veduta l'esposizione del reverendissimo noncio delli 27 febraro in materia delle contribuzioni alle publiche gravezze, quali Vostra Serenitá per deliberazione dell'eccellentissimo Senato dei 16 del medesmo mese ha commandato che siano pagate, non ostante qual si voglia privilegio o pretensione di esenzione di qualonque, tanto ecclesiastico quanto secolare; e veduto insieme nelle littere di Roma delli 5 del presente il ragionamento che il sommo pontefice ha tenuto coll'eccellentissimo ambasciator nella medesma materia; per dover dire riverentemente il parer nostro in esecuzione del commandamento di Vostra Serenitá, faremo tre considerazioni.

La prima, qual sia la retta e fondata dottrina in tal materia delle contribuzioni di ecclesiastici e l'uso osservato nelli tempi antichi e moderni nelli regni e stati cristiani, e particolarmente in questo serenissimo dominio. La seconda, ponderando ed esaminando le ragioni usate dalla Santitá sua e dal reverendissimo noncio per dissuaderla. La terza, che termine sia conveniente usare per rispondere alla proposta della Santitá sua in questo particolare.

Quanto alla prima, è cosa indubitata per la lezione di tutte le istorie ecclesiastiche e per li sacri canoni antichi e per le leggi

imperiali che ancora restano nelli codici teodosiano e giustinianeo, che le chiese contribuivano a tutte le publiche fazioni reali, cosí ordinarie come estraordinarie, e che la medesma Chiesa romana, per li terreni che possedeva in Calabria, in Abruzzo, in Terra di Lavoro, in Sicilia ed altrove, contribuiva ordinariamente ed estraordinariamente secondo le tasse tanto quanto li secolari. Per comprobazione di questa veritá saranno allegate nella margine al segno A quattro canoni, dove con espresse parole si dice che le chiese erano tenute pagare e pagavano di fatto tributi ed altre imposizioni all' imperatore. Saranno parimenti allegate leggi imperiali, sotto il segno B, le quali ordinano alle chiese simili imposizioni secondo le occorrenzie che in quel tempo passavano; e tanto fu osservato mentre l' imperio orientale fu unito con l'occidentale in un governo, e nel medesmo orientale sempre, sinché cadde nella servitú de' barbari.

Nell'occidentale, dappoi che venne sotto la potestá di Carlo Magno, certa cosa è che per ordine di quel prencipe le chiese contribuivano tre sorti di gravezze, chiamate in quei tempi fodro, parata e mansionatico. Il fodro era una contribuzione per formento e biava per li soldati; parata, una gravezza per racconciar le vie; mansionatico, un'altra per li alloggiamenti militari. E queste gravezze si sono pagate in Italia dalle chiese sin tanto che li imperatori hanno avuto forze in questa regione. Per quello che appartiene alla serenissima Republica, che sola era prencipe libero in Italia, non vi sono molto antichi documenti, essendo perdute le scritture di grand'antichitá: perilché non si può allegar altro, se non che giá duecento e piú anni le contribuzioni degli ecclesiastici ordinarie e straordinarie sono nominate come cose che allora fossero antichissime, ed usate senza alcuna contradizione de' pontefici. Pare che del 1431 papa Eugenio IV incomminciasse a tentar d' impedirle; al quale sotto il 13 decembre di quell'anno per deliberazione dell'eccellentissimo Senato fu fatta una longa e piena risposta, mostrando ch'erano giuste ed antiche, e dechiarando di voler continuar in quelle, ed infine supplicando sua Santitá che non volesse piú parlar di tal materia. E del 1433 il concilio generale di Basilea tentò parimente d'ottener dalla

serenissima Republica esenzione per gli ecclesiastici; al qual concilio fu per deliberazione dell'eccellentissimo Senato, 27 febraro 1433 e 18 giugno 1434, risposto nella medesma sustanzia che al papa, in maniera che anco il concilio restò satisfatto. Ed è cosa notabile che il medesmo pontefice Eugenio IV, del 1438, con un modo obliquo tentò d'effettuare quello che sett'anni prima non gli era riuscito in modo aperto; e mandò a Venezia un noncio espresso a persuadere che li chierici e le chiese fossero esenti, offerendosi esso di conceder una bolla per la qual si potesse lecitamente riscuotere le medesme imposizioni durante la guerra. E fu grande l'accortezza di quel papa, offerendo l'istesso in effetto, pur che fosse riconosciuto da lui, per poterlo metter in difficoltá quando gli fosse parso. Ma l'eccellentissimo Senato non restò ingannato e rispose al noncio sotto li 8 agosto che era maraveglia come sua Santitá volesse di novo suscitar quella materia, della qual sapeva averne altre volte fatto menzione, e la risposta gli era stata data; e che averebbe creduto che sua Santitá, come veneziano, non dovesse cercar d'innovare quello che tanto tempo era stato osservato, di che li suoi precessori non avevano mai fatto parola. Dalle qual cose ognuno può chiaramente comprendere quanto s'avesse per chiaro in Venezia che le chiese fossero ubligate alle imposizioni.

Quel che sia stato osservato e si osservi in Spagna, lo mostra chiaramente una legge di quel regno, dove si ordina che le chiese siano ubligate a pagar per ripari di muri, porti e fiumi e per guardar la cittá; la qual legge che sia stata per li tempi passati e sia al presente in osservanza in quei regni, tutti li giurisconsulti spagnoli lo testificano. E perché del 1590, essendo imposto di pagar otto millioni in sei anni, non eccettuati anzi compresi anco li ecclesiastici, per riparo dell'armata che si ruppe sopra Inghilterra, alcune chiese cattedrali contradissero procedendo con censure contra li esattori, dal conseglio regio fu loro commandato che annullassero le censure; e cosí fu eseguito. Che in Francia li ecclesiastici contribuiscano a tutte le imposizioni è cosa tanto chiara che non può esser posta in difficoltá; e li padri gesuiti, quali in Italia difendono questa loro pretesa esenzione,

non ardiscono farlo né in Spagna né in Francia. È vero che in Italia due opinioni vanno attorno in questi tempi presenti: una, la qual sostiene che non sia lecito per qual si voglia causa far contribuir le chiese senza licenza del pontefice, e questa è seguitata dalli giesuiti e da parte delli frati; l'altra opinione è che quando la causa della gravezza è per necessitá o per utilitá del ben publico, del qual godono tanto li ecclesiastici quanto li secolari, sia giusto far contribuir cosí quelli come questi. E questa dottrina è piú commune, ed ha doi fermissimi fondamenti; dove l'altra non ha alcuna ragione, ma solo vien provata con una falsa intelligenza di alcuni decreti pontifíci, de' quali si parlerá al luoco suo. Li fondamenti della vera dottrina sono che tutti li beni ecclesiastici erano prima secolari, e perciò attualmente contribuivano alle publiche fazioni, cosí ordinarie come estraordinarie; e passando nella Chiesa non hanno potuto passare se non con la medesma obligazione, perché nessuna qualitá che sopravenga può estinguer la precedente. Ed è cosa da tutti confessata che se un terreno paga censo ad alcuno, passando nella chiesa ella resta obligata al censo medesmo: quanto maggiormente dovrá rimaner l'obligo verso il publico, che è piú necessario e piú commune! E tanto piú questa ragione è concludente, quanto in un concilio celebrato in Ravenna del 894, in presenza di papa Gioanni IX, fu ordinato che tutti li beni che la Chiesa acquistasse passassero con li suoi gravami debiti al principe.

Il secondo fondamento è perché è precetto della legge naturale che chi sente il commodo concorri anco alla spesa. Ma per la publica difesa gli ecclesiastici ricevono tanta utilitá quanta li secolari, cosí a beneficio delle loro persone, come delli loro beni ed avere; adonque è giusto che concorrino alla spesa in mantenimento di quella difesa tanto quanto li secolari, massime che essi ecclesiastici non vengono obligati se non alle gravezze reali, che li secolari vengono obligati cosí alle reali come alle personali: e sarebbe una gran presunzione di se medesmi il pretendere che altri dovesse consumar la vita e la roba propria, acciò che essi vivessero in delizia; e l'affermare che ciò fosse volontá di Dio sarebbe gran biastema. Ma acciò che non sia creduto che questa

veritá sia difesa da pochi dottori o ignobili o di poco conto, saranno allegati al segno C molti dottori delli piú nominati fra legisti e canonisti, parte antichi, parte moderni, de' quali molti furono prelati, e fra gli altri doi cardinali dei piú severi difensori dell'autoritá pontificia; dove che quelli di contraria opinione non sono se non preti e frati, e si può presupporre ingannati dal proprio interesse, che accieca e fa apparer per vero non quello che è, ma quello che si vorrebbe: per il che la loro autoritá non deve esser stimata al pari di quelli che, non avendo interesse, hanno parlato solo per conscienzia e per veritá.

Venendo ora a ponderar le ragioni addotte dalla Santitá sua e dal reverendissimo noncio, queste sono:

La prima, che il concilio lateranense, con parole piene di efficacia che non può esser maggiore, ha proibito il far contribuir gli ecclesiastici, e che l' istesso hanno fatto altri concili, non uno, ma sei e dieci. A questo rispondono li sopra nominati dottori che il concilio lateranense (qual fu il primo che parlò mai di questa materia e introdusse ragionamento di esenzione ecclesiastica dalle fazioni reali, di che non si era parlato per 1179 anni scorsi dalla natività di Cristo nostro Signore fino allora) non condanna se non le gravezze eccessive che sono imposte ai soli ecclesiastici e non universalmente a tutti, e quelle dove le chiese sono aggravate piú che li secolari; e parimente quando sono imposte non per beneficio delli secolari: ma di quelle gravezze che sono imposte con autoritá legitima per necessitá overo utilitá commune a tutti, non parla quel concilio, perché il pretender di esentar li ecclesiastici da quelle sarebbe contravenir a tutte le leggi divine e umane e transgredir tutti li termini di giustizia. Ed in questo medesmo modo intendono li sopra nominati dottori tutti gli altri decreti de' concilii e pontifici, che hanno fondamento sopra quel primo.

La seconda ragione usata in questo proposito è che vi sono censure a chi impone simili gravezze senza licenza della Sede apostolica. A questo parimente rispondono li dottori suddetti che per imponer gravezze non per beneficio commune e universale, ma per beneficio de' secolari, simile licenza è ricercata; e le

censure sono contra quelli che gravano le chiese senza licenza de' prelati per cosa della quale esse non ne sentono beneficio, overo il beneficio principale è dei secolari, e li ecclesiastici ne sentono poco o accidentale. Ma dove tanto redonda in utilitá di questi quanto di quelli, non vi si ricerca consenso della Sede apostolica né di alcun altro, ma la sola autoritá data da Dio al prencipe di valersi di tutti li modi e mezzi che sono nel suo principato per difesa publica e mantenimento del buon governo è sufficientissima per giustificare ogni imposizione eziandio sopra le chiese. Non si può restar di aggiognere che questo promover ragionamento di censure in presenza d'un prencipe parlando delle azioni di quello è introduzione alquanto ardua, perché tanto significa quanto l' imputar di poca conscienzia, ingiuria che non può esser maggiore.

La terza ragione, dove pare che la Santitá sua ed il reverendissimo noncio piú premano, è che gli ecclesiastici pagano le decime, e che facendoli anco pagar altre contribuzioni, sarebbe un gravarli di doppio peso; e se altre volte hanno contribuito, questo è stato inanzi che pagassero le decime: ma doppo non si è mai fatto. Questa ragione è di facile resoluzione, imperoché due sono le sorti di fazioni che si fanno per publico beneficio: le ordinarie e le estraordinarie: per le ordinarie sono le decime; e le presenti imposizioni sono le estraordinarie per la causa a tutti manifesta. Se la considerazione del pagar decime valesse, le imposizioni presenti sarebbono ingiuste anco sopra li laici, perché essi ancora pagano li loro ordinari tributi; onde anco di loro si potrebbe dire che fossero doppiamente gravati. Ma perché nascendo una nova causa è necessario un novo soccorso al prencipe, non si può tener per doppiamente gravato l'ecclesiastico che oltra le decime concorre alle presenti necessitá. Per dimostrare che li ecclesiastici abbiano contribuito anche negl' istessi tempi che pagavano decime, ci basterá portar questo solo esempio, che del 1603 fu imposta una gravezza a Brescia per fabricar delle mura, e ordinato che pagassero anco li ecclesiastici; e pur in quel tempo reggeva la Chiesa Clemente VIII, e si riscuotevano le decime. E ricusando alcuni religiosi di pagare, e adoperandosi per

loro il noncio di quel tempo, per la risposta datagli dall'eccellentissimo Senato sotto li 19 febraro con dire che non si era fatto novitá, ma l'usato per centenara d'anni, il noncio si quietò[54]. Resta adonque comprovato che eziandio pagando le decime li ecclesiastici per li tempi passati hanno contribuito alle altre gravezze.

L'ultima ragione aggionta è che non convenga valersi degli esempi di Francia e di altri regni, perché in quelli li ecclesiastici fanno una parte del governo, e però concorrono alli pesi; ma in Italia, dove nel governo non partecipano, non debbono contribuire. È vero che in Francia li ecclesiastici fanno uno delli tre stati distinto dal populo e dalla nobiltá, sí come in Castiglia e Portogallo sono tre corti, e in Valenza tre brazza di quei regni; ma in nessuno di questi li ecclesiastici hanno governo se non quanto piace al re, ed in tanto fanno membro distinto dalla nobiltá e popolo, in quanto pagano le contribuzioni separatamente da quelli. Le cittá d' Italia non hanno usato questa forma, ma in ciascuna le contribuzioni sono state pagate in un medesmo cumulo da ecclesiastici, dal popolo e dalla nobiltá, reducendosi tutti questi ad un capo unico, che è la communitá. Se valesse la ragione che li ecclesiastici non dovessero contribuire perché non entrano nel conseglio della communitá, seguirebbe anco che non dovesse contribuir la plebe, essendo essa parimente esclusa da quel conseglio. Perilché la diversitá dall' Italia a quei regni non è se non nel modo di concorrer alle contribuzioni, che lá sono pagate in tre parti diverse quali non communicano l'una con l'altra, e qui da tutti sono pagate in un corpo solo; la qual differenza non è essenziale, perché in sostanza o in un modo o in un altro è concorrere alle gravezze per la parte sua. Per tanto non pare che vi sia ragione alcuna che, in una necessitá come la presente tanto giusta e condecente, si tratti di eccettuar dalle gravezze publiche gli ecclesiastici.

Queste cose sono considerate per rappresentar in summaria relazione a Vostre Eccellenze illustrissime quello che è di veritá e di giustizia in questa materia, e acciò l'eccellentissimo ambasciatore sia informato in particolare per poter rispondere come da

sé, occorrendo che da sua Santitá o da altri gli fossero tenuti all'avvenire simili ragionamenti. Imperoché per quanto s'aspetta al rispondere al sommo pontefice per nome della Serenitá vostra, prima si può metter in dubio se convenga farlo al presente, poiché avendo la Santitá sua detto che averebbe dato ordine al reverendissimo noncio di parlarne, né avendo sua Signoria illustrissima fatto ancora motto alcuno doppo né prima per ordine di sua Santitá, se ben da sé forsi, si potrebbe aspettar prima di sentire l'ufficio suo. Ma essendo proprio di Vostre Eccellenze illustrissime il risolvere questo particolare, in caso giudicassero convenire il far risposta, stimiamo condecente alla dignitá e servizio publico il non descendere a molti particolari, parendo che al prencipe non convenga il defendere le ragioni proprie con dispute, ma solo allegarle e sostenerle con la virtú dell' imperio, lasciando alli dottori suoi il defenderle con ragioni; ed anche perché non è bene attaccar negoziazione in simil materie, ma procurar di metterle in silenzio quanto prima. Perilché secondo il nostro riverente parere sarebbe degna e piena risposta dicendo in sostanza: che Vostra Serenitá stima la Republica esser stata per li tempi passati ed esser tuttavia protetta da Dio nostro Signore per la somma riverenza verso il culto divino e per il rispetto che ha portato e porta alla Chiesa, per difesa della quale è stata prodiga del sangue della sua nobiltá, dei sudditi e dei suoi tesori; che per questo s'è valuta delle contribuzioni di tutti, cosí secolari come ecclesiastici, piú centenara d'anni inanzi il concilio lateranense; dal qual concilio quando è stato fatto decreto sopra questa materia di contribuzioni ecclesiastiche a fine di remediare alle sole eccessive ed esorbitanti imposizioni, ella ha molto ben inteso che non si trattava né si poteva trattare delle giuste, legitime e moderate, come quelle che da lei erano imposte; e però cosí in quell'occasione, come in qualche altre seguenti doppo ha continuato nella forma usata. E quando da alcuno dei precessori di sua Santitá le è stato fatto qualche motto sopra di questo, il che è rarissime volte avvenuto, con raccordarli questa cosí antica e mai interrotta usanza, tutta inviata a conservazione non solo del dominio temporale ma anco della religione e della Chiesa che

vivono in felicitá sotto la sua difesa, sono restati sodisfatti e contenti; come tien per certo che resterá sua Santitá, quando si degnerá considerare che non è stata fatta novitá alcuna, ma solo quello che è stato costumato di usare continuamente e senza interruzione in tanti secoli, con gloria di Dio ed utilitá delle persone ecclesiastiche. E se ad una tal risposta da sua Santitá fosse replicata in contrario alcuna delle obiezioni giá da lei usate, e che l'eccellentissimo ambasciador giudichi sul fatto che il dar qualche risposta fosse per render piú quieta sua Beatitudine, avrá piena materia nelle cose dette di sopra. Le qual tutte sottomettiamo alla somma sapienza di vostra Serenitá.

SU LE IMMUNITÁ DELLE CHIESE

(16 maggio 1620)

Serenissimo Prencipe,

La materia dell'immunitá delle chiese, sopra quale Vostra Serenitá ha commandato che sia estesa una breve ed intiera considerazione, è in se stessa chiarissima, quando si riguarda le leggi e canoni sopra quali è fondata. Ma li dottori che ne trattano sono cosí diversi e contrari tra loro, che con repugnanti opinioni confondono ed offuscano le cose manifestissime per loro stesse, e sono causa che spesse volte tra le persone ecclesiatiche e li magistrati secolari nascono controversie inestricabili. Laonde per levare l'oscuritá nata dalla varietá delle opinioni ed interessi, par necessario offerir prima il contenuto delle leggi e canoni che in questa materia dispongono, e poi narrare le cause donde sia nata tanta diversitá, per non dire varietá infinita di opinioni contrarie e repugnanti che si leggono nelli scritti de' legisti e canonisti che ne trattano. Da che resterá manifesto quello che

si può tenere per certo nella pratica, lasciando le dispute e le opinioni nella sola speculazione, piú per esercizio scolastico che per dover esser tenute in conto alcuno nelli tribunali di giustizia.

Nelli primi cinquecento anni doppo la nativitá di Cristo nostro Signore non v'è alcun canone ecclesiastico fatto in questa materia: ella tutta era regolata per le leggi imperiali, di quali sei sono stabilite nel corpo civile di Giustiniano imperatore. Nella prima statuirono Arcadio e Onorio, del 397, che li giudei imputati di delitto o aggravati di debiti, che fingendo volersi far cristiani si salvano nelle chiese, non fossero assicurati, se non pagati prima tutti li debiti e mostrata la loro innocenza. Doppo questa legge il medesmo Onorio con Teodosio, del 414, statuirono generalmente che ad alcuno non fosse lecito levar di chiesa quelli che in essa si salvano in pena debita alli rei di lesa maestá.

Ma del 432 l' istesso Teodosio con Valentiniano ordinarono che se alcun servo fuggisse in chiesa con arme, ne fosse data notizia al patrone e facoltá di estraerlo di lá eziandio per forza; nel che fare se combattesse e resistesse, e combattendo fosse morto, il patrone si reputasse senza colpa.

Doppo questi, Marziano imperatore, del 451, proibí ogni sorte di sedizione e tumulti nelle chiese ed altri luochi venerabili in pena dell'ultimo supplicio. E del 466 l' imperator Leone sotto la medesma pena statuí che in qualonque luoco, eccetto che nella cittá regia (dove essendo egli presente, poteva dar regola ad ogni accidente particolare senza farne legge) ma nelli altri luochi li debitori non potessero essere estratti fuori di chiesa o delli termini di quella dalle leggi statuiti; però restando in chiesa dovessero render conto, o per se stessi o per procuratore, delli suoi debiti al magistrato, il quale in ciò facesse giustizia conveniente: ma li servi o liberti, ricevuto sacramento del perdono, fossero in breve tempo restituiti ai patroni, dando diverse regole da osservarsi, acciò li creditori non restassero defraudati perché il debitore si fosse salvato in chiesa.

Finalmente, quanto ai delinquenti, Giustiniano imperatore l'anno 536 (come per cosa ordinaria ed in quei tempi osservata)

commette che sieno tratti di chiesa omicidi, adulteri e rapitori di vergini ed altre sorti di simili delinquenti, soggiungendo per ragione che i tempii non debbono esser per difesa di quelli che offendono altri, ma per difesa degli offesi.

Da queste leggi piú cose restano chiare.

I. — Che gli ecclesiastici in quei tempi non pensarono che a loro toccasse far constituzione in materia di franchigia delle chiese, e però non ne fecero alcuna, ma stimando che al prencipe toccasse, riconoscevano da lui le leggi; al che si può aggiungere per confirmazione dell' istesso che del 399 in un concilio generale dell'Affrica furono mandati Epigonio e Vicenzo vescovi a supplicar Onorio imperatore che concedesse franchigia per li delinquenti che si salvavano nelle chiese affricane.

II. — Che di tal franchigia non solo non se ne parlò mentre li imperatori furono gentili, ma per cento anni ancora doppo che furono cristiani, non essendovi di ciò alcuna legge né di Constantino, né delli figli, né di sei altri imperatori cristiani che successero sino ad Arcadio. E la causa è manifesta, imperoché li cristiani di quei tempi non ammettevano nella chiesa publici delinquenti di qualsivoglia sorte in nessun caso; né può essere che li proteggessero in sacro luoco contra la giustizia, nel quale non gli concedevano che potessero in nessun caso entrare; il che è tanto piú certo, in quanto in questi tempi ancora li canonisti tengono che non può salvarsi in chiesa quello a chi l' ingresso della chiesa sia vietato. L' istoria è chiara che la prima protezione de' rei rifuggiti alla chiesa fu delli giudei ed altri infedeli, che vi ricorrevano promettendo volersi far cristiani, cosa per che facilmente erano favoriti dalli chierici per il zelo d'ampliare la religione.

III. — Che la immunitá fu prima introdotta *de facto* e senza alcun fondamento legitimo; per il che la prima legge è per levare gli abusi introdotti *de facto*, che è quella d'Arcadio del 397. Imperoché niente ordina a favore dell' immunitá; solo leva l'abuso di defender sotto pretesto di religione li giudei dal pagar li debiti e ricever il castigo de' misfatti. E nessuno si maraviglierá di questo, imperoché del 392, essendo giá troppo grande l'abuso,

ché anco gli amministratori delle publiche entrate fraudavano con quel pretesto, fecero gl' imperatori legge che quei debitori non fossero salvi in chiesa; e se il vescovo o li chierici gli difendessero, essi pagassero il debito. E la necessitá di proveder a tali disordini apparisce piú chiara considerando un'altra legge delli medesimi imperatori, statuita l'anno 398, dalla quale appare che li chierici e monaci erano passati a maggior audacia; imperoché se alcun malfattore era condotto a morte, essi congregati in moltitudine, nell'atto dell'esecuzione si opponevano contra li ministri della giustizia, e gli cavavano dalle mani i condannati: a che quei imperatori nella suddetta legge severamente providero con gran risentimento verso li vescovi.

IV. — Che la severitá della pena di lesa maestá, minacciata alli violatori della immunitá nella legge 414, non è statuita contro li magistrati e persone publiche, ma contra privati; il che averá per chiaro chi si raccorderá l'uso de' romani, appresso quali non li ministri del giudice facevano la retenzione nelli delitti privati e nelli debiti, ma li medesimi offesi o creditori prendevano per loro interesse il reo o debitore, e lo conducevano in giudizio. E contra questi privati patroni, creditori ed offesi, che ardivano levare di chiesa indecentemente li servi fuggitivi, li debitori o li malfattori per condurli in giudicio, è fatta la legge; nel qual senso ancora è allegata da san Gregorio papa I, e piú manifestamente si vede nell'altra legge di Marziano del 451, dove si dechiara che parla de' sediziosi e tumultuanti, non di persone publiche che procedono con autoritá e ordine giudiciale come li magistrati; quanto ai quali non era di bisogno far constituzioni che li raccomandassero d'onorar le chiese, ché erano per troppo inclinati, ma che li eccitasse a non tralasciare la giustizia, sotto pretesto che viene inculcato nella legge ultima sopra riferita di Giustiniano del 536, la qual commette di non concedere immunitá nelli casi atroci.

V. — Dalla legge di Leone del 466, dove dando regola come governarsi in caso di servi o debitori che si salvano in chiesa, si esclude la cittá imperiale, dicendo che per esser egli presente

poteva dar ordine particolare nelle occorrenze. Si vede chiaro che nelli casi dubii gli ecclesiastici non avevano alcuna facoltá di decidere, ma il tutto era riservato al prencipe.

Le quali cose per intelligenza di quelle leggi e dell'uso di quei primi cinque secoli è parso necessario doversi in questo luoco notare, imperoché doppo di quei tempi, essendosi dall' imperio separate molte provincie cristiane e rifiutato le leggi imperiali, usando li prencipi e genti barbare, che fondarono li novi principati, leggi molto semplici e rozze, né essendone alcuno che dasse ordine sopra il rifugio alle chiese, li prelati ecclesiastici con autoritá ricevuta da quei prencipi statuirono canoni della immunitá, secondo che ciascuno giudicò esser piú conveniente nella propria regione. Di questi ne sono raccolti nel corpo canonico undeci.

I. — Nel primo de' quali papa Nicolò I ordina che la chiesa maggiore abbia quaranta passi e le minori trenta di franchigia, fuori de' quai confini chi estraerá o la persona o li beni di chi s'averá quivi salvato, eccetto il publico ladrone, debbia essere scommunicato.

II. — Segue un capo di epistola sotto nome di sant'Agostino, dove vien acerrimamente ripreso e privato della communione Bonifacio conte, perché rapí un uomo di chiesa, e gli è comandato che lo restituisca.

III. — Vien appresso un decreto del capitular di Carlo Magno, dove statuisce che nissun ardisca levar di chiesa o condannare chi vi sia rifuggito, per conservar l'onore di Dio e de' santi, dovendo però aver cura che legitimamente sia rimediato alla transgressione dal reo commessa.

IV. — Segue poi un decreto di papa Gelasio, nel quale lodata la scommunica promulgata da Epifanio, vescovo di Benevento, contra doi di quella communitá che levarono di chiesa un loro curiale, vi aggionse la sua autoritá in confermazione.

V. — E generalmente ancora un altro suo decreto ordina che dalli vescovi siano giudicati indegni dell'entrar in chiesa li violatori di quella.

VI. — E in un altro canone ordinò che il servo salvatosi in chiesa, quando gli sará dato prima sicurezza di perdono, sia restituito al patrone, eziandio contra sua voglia.

VII. — Ma in un altro moderò il suo parere, restringendo solamente al caso quando il servo fosse innocente.

VIII. — Il concilio di Lerida in pena di esser separati dalla chiesa proibí alli ecclesiastici di estraer fuori di chiesa il servo o disćepolo loro che vi fosse salvato.

IX. — Il concilio di Tribur nel Magontino statuí che chi caverá di chiesa o degli antiporti coerenti il servo o altra persona da lui perseguitata, paghi novanta scudi al vescovo e faccia publica penitenza .

X. — Il concilio di Toledo in Spagna ancora statuí l' immunitá con estenderla trenta passi attorno alla chiesa, imponendo pena di scommunica a chi tentasse violarla; ma con una tal condizione, che se li rei fuggissero, li sacerdoti rimanessero soggetti al rifacimento de' danni, secondo il parere del principe.

XI. — E il concilio d'Orliens statuí che non fosse cavato senza la sicurtá alcuno dalli antiporti della chiesa o dalla casa del vescovo; con questo però, che il reo desse sodisfazione all'offeso, ed il servo fuggito dal padrone, ricevuta promessa di perdono, fosse costretto ritornare al servizio.

In questi canoni piú cose sono degne di avvertimento.

I. — Che non sono posti nel corpo canonico secondo l'ordine de' tempi, ma il primo di essi è quello di Lerida, l'anno 507, poi che la Spagna fu uscita di sotto l' imperio; e quei vescovi, che molto ben sapevano quanto l'autoritá loro s'estendesse, non commandarono ad altri che alle persone ecclesiastiche, come in quel canone si vede. Ma cento anni doppo, per includervi anco li secolari passarono piú inanzi a pregar il re che li rifuggiti in chiesa per riverenza del luoco fossero riservati alla regia pietá e giustizia solamente. E finalmente del 681, nel canone che è il decimo in ordine delli sopra citati, fecero il decreto generale a tutti, ma di consenso del re, espresso nel libro di quel concilio dov'è scritto: *consentiente gloriosissimo domino nostro*

Enrigio rege, hoc sanctum concilium definivit[55], se ben nel corpo solamente *definivit sanctum concilium*, levate le parole del consenso del re, che è cosa da notare. Il secondo in ordine di tempo è quello d'Orliens del 512 sotto Clodoveo primo re cristiano di Francia; e quello pure è fatto d'ordine del medesimo re, e confermato da lui. In modo che queste ancora sono leggi di prencipi secolari, fatte di loro mandato e conferma, se ben tra i canoni son poste, sí come anco quel canone tratto dal capitolare posto in ordine terzo, e fatto in una reduzione delli tre stati di Francia colla confirmazione del prencipe. Onde resta chiaro che anco doppo declinato l' impero in occidente sino all'anno 850 la immunitá delle chiese non fu fondata se non sopra leggi di principi secolari.

II. — È da considerare che due di questi canoni non concedono salvezza al reo nella chiesa, se non con condizione che sia rimediato alle transgressioni e sodisfatto l'offeso; cosa molto essenziale e da san Gregorio papa I giudicata necessaria, sí che, com'egli disse, al reo giovi il rifugio della chiesa in modo che altri non ne abbiano nocumento, cosa molto aliena dalle pretensioni presenti, quando non vien da chi sostenta li rei in chiesa considerato né l' interesse degli offesi, né li rispetti della publica tranquillitá, cosí stimati dall'antichitá, che nel canone di Toledo, che è il decimo, è statuito che se il reo salvato nella chiesa fugge senza dar la debita sodisfazione, li sacerdoti sieno obligati a pagar li danni a giudicio del principe; se ben la glossa, al solito contraria al testo, espone: *principis, idest iudicis ecclesiastici*.

III. — Che cinque di questi canoni statuiscono sotto pena di scommunica, ma nessuno di essi la impone *ipso facto*, sí che fatta la estrazione sia l'estraente scommunicato; ma sono canoni, come si dice, *sententiae ferendae*, cioè che, successo il fatto dell'estrazione, il prelato debbia fare le ammonizioni della restituzione con li termini; e se fra quelli l'estraente non averá restituito il prigione, overo non averá allegato causa legitima d'averlo potuto estraere, allora lo potrá scommunicare.

IV. — È da avvertire che l'epistola allegata sotto nome d'Agostino non è sua, sí come né anco quindici altre sotto nome di

quel santo al medesimo Bonifacio, e di questo a quello, ché oltre lo stile, quale lo dimostra, si fa anco noto per li titoli dati a quel conte di « spettabile » e « magnifico », non usati in quei tempi, né dall'istesso Agostino in altre epistole reali al medesimo conte scritte, nelle quali anco con somma modestia quel santo tratta le cose, e non col termine imperioso di quelle epistole spurie. Ma piú convince l'esser cosa indubitata che Bonifacio conte mai abitò in Ippona, cittá di sant'Agostino, onde possi esser successo il caso che egli vi avesse casa e famiglia, come quella epistola spuria presuppone.

V. — Che di qualche varietá tra questi canoni nessuno debbia farsi maraveglia, perché essendo statuiti da concili o prelati di regni diversi, ognuno ne ha accommodato le regole all'esigenza delle regioni loro, le quali ricercando leggi diverse secondo che gli uomini erano piú o meno inclinati all'enormitá, ciascuno ha accommodato le proprie alli costumi del paese suo. E tutti questi canoni precedono l'anno 1200, doppo il quale nella medesima materia seguono decretali de' pontefici romani.

Innocenzo III, piú tosto riferendo cosa giá difinita che statuendo di novo, conforme alli canoni e leggi simili distingue due sorti di persone che si possono salvar in chiesa: uno il delinquente libero, l'altro il servo fuggitivo. Del libero dice che non possi esser estratto dalla chiesa per farlo morire o perder alcun membro; però con altra pena debbia esser legitimamente punito, eccettuando tre sorti di transgressori: il publico ladrone, il notturno devastatore di campagne, e chi sta alla strada, li quali possono esser senza offesa della chiesa estratti; ma il servo rifuggito alla chiesa, col giuramento del patrone di perdonargli debbia esser constretto anco per forza a ritornar al servizio, altrimenti possi esser dal patrone preso ed estratto.

E Gregorio IX dechiarò che le chiese nelle quali si celebrano li divini uffici, se ben non consecrate, godino questo privilegio. Aggionse il medesimo pontefice che alcuni commettono gli eccessi nelle chiese, quali non li commetterebbono se non pensassero di esser difesi da quelle; per il che ordinò overo dichiarò che tali rei non potessero goder il privilegio dell' immunitá. A

questo aggiunse Gioanni XXII che li eretici ancora non fossero assicurati nella chiesa.

Altri statuti non sono portati per fondamento della franchigia delle chiese; e questi sono cosí chiari, che quando fosse abbracciata la sincera intelligenza, nella pratica non nascerebbe alcuna difficoltá. Con tutto ciò è cosí grande la diversitá delle opinioni di scrittori sopra quelli fabbricate, che si può dire senza timor di fallare non potersi formare quesito alcuno in questa materia, dove non si trovino dottori per una opinione e per la contraria; né meno poter occorrer caso che non si possa decidere in contrarie parti con l'autoritá. Molti di essi però devono aversi per iscusati, essendo la colpa delli libri, non delli autori; imperò che, sí come nelle altre materie di giurisdizione ecclesiastica e secolare, cosí in questa le ultime stampe non concordano con le prime, essendo levate le cose favorevoli all'autoritá temporale: e spesse volte con l'aggionta di un *non* o col levar le particole negative hanno fatto parlar il libro contra la mente di chi l'ha composto; cosa che non solo apparisce confrontando le varie impressioni, ma col solo leggere gli « indici espurgatorii », in quali in un'occhiata si vede le mutazioni. Laonde per camminar con sicurezza in tante perplessitá, convien prima risolvere quali siano le interpretazioni da seguire, e quali da tralasciare, il che sará conosciuto facilmente avvertendo la vera causa donde è nata la varietá delle opinioni. È questa fu perché non hanno li dottori atteso alle parole delle leggi e canoni, ma con le ampliazioni e con le eccezioni, o come essi dicono« fallenzie », le hanno accommomate a quel senso che hanno stimato convenire all'equitá: nel che non convien biasmarli, imperoché tutti hanno avuto per mira e fine di servare la regola legale necessaria in tutte le interpretazioni, la qual commanda che se la disposizione della legge è favorevole, le parole, quantonque restrette, si debbino estender a tutto quello che la ragione favorisce; ma se la disposizione della legge è rigorosa, quale essi chiamano « odiosa », quantonque le parole siano ample, debbino esser ristrette quanto la ragione comporta.

E la regola veramente è naturalissima e convenientissima, imperoché, come l'intendenti delle cose umane considerano, le azioni sono tutte singolari, né mai due possono esser intieramente simili, e per conseguente ciascuna ha bisogno della propria regola; ma la legge posta per regola universale di tutte, necessariamente per la sua universalitá è defettiva, o includendo casi che si doverebbe eccettuare, o eccettuandone di quelli che meritano inclusione. Laonde è necessaria la benigna interpretazione che la regoli e riduca all'equitá; da onde nasce che se l'equitá è piú ampla che le parole della legge, queste debbono esser estese a misura che si allonghino ed allarghino quanto l'equitá comporta. Ma se anco la legge esca con le parole fuori dei termini della equitá, conviene con l' interpretazione restrignerla dentro di quelli. Se una legge impone pena a chi biastema il nome di Dio, la materia, che è la riverenza divina, è favorabile, e convien con l' interpretazione estenderla anco al nome della Madre sua e degli altri santi. Se un'altra legge escuserá quello che per collera avrá prorotto in biasteme, la materia è odiosa, non convien intenderla di ogni collera, ma con interpretazione restringendola a quella sola collera tanto veemente, che levi l'uso della ragione, sí che l'uomo non sappia quello che si fa o dice.

In quello che tocca la franchigia delle chiese, alcuni, considerando che questa è statuita per reverenzia del luoco sacro, e per conseguente ha per fine l'onor divino, a questo posero la mira, e lo presero per regola d'equitá, a quale si debban adattare le parole delle leggi .E perché Dio non può tanto esser onorato che non convenga onorarlo maggiormente, conclusero che parimente altrettanta riverenza convenga alli luochi non solo consacrati a Dio, ma in qualonque modo annessi a quelli, e debbia esser prestata a tutti quella sorte di recognizione che possibil sia, chiudendo gli occhi ad ogni debito di giustizia e sopportando ogni oppressione dalle male persone per mantener l'onore della franchigia a tutti quei luochi che hanno similitudine con le chiese; e con questo fondamento hanno ampliato le leggi e canoni, che della chiesa parlano, a cimeteri, a monasteri, ad oratorii, ad ospitali e ad ogni sorte di luoco dove sia esercitata qualche opera

di pietá. E parimente dove le leggi e canoni hanno concesso la franchigia solamente nelli casi che meritano compassione e che hanno ragionevole scusa, e con condizioni oneste e tollerabili, essi hanno ampliato in modo, che comprendono anco le transgressioni enormi, maliziose ed ingiuriose. E dove sono stati costretti dalla ragione ad eccettuare qualche caso piú che diabolico, hanno prescritto modo all'esclusione della giustizia cosí qualificato che, osservato, mai sarebbe possibile venir all'effetto, e quello che è peggio, non solo resterebbero difese le sceleratezze commesse, ma anco dato commodo, fomento e incitamento al commetterne di nove e di peggiori, mentre passano tant'oltre anco a dire che la giustizia non possi servir a condannar né formar processo criminale contra un reo salvatosi in luoco sacro, né mentre resta in quello, né doppo partitosi di lá in qualsivoglia tempo. Né si sono astenuti di affermar anco che la chiesa medesma sia tenuta somministrarli il vitto e gli alimenti mentre restano in quel luoco.

Altri dottori in contraria parte hanno stimato che la giustizia e punizione dei delitti e la conservazione della publica tranquillitá sono opere piú grate a Dio che il conceder franchigia alle chiese; e pigliando questo per fondamento d'equitá onde regolare le parole, non admettono che le leggi e canoni siano estesi ad altri luochi che li nominati in quelli, cioè alle chiese; e non a tutti li luochi che con quel come sono chiamati, perché al dí d'oggi tanta è la frequenza, che tutto l'abitato sarebbe franchigia. E perché la eccezione di casi gravi, nei quali non è concesso franchigia, favorisce la giustizia statuita da loro per regola di equitá, hanno esteso quelle eccezioni o per paritá o per maggioritá di ragione ad altre sorti di delitti da esse leggi e canoni non nominati, e ciò sí amplamente, che non vi restano compresi casi, se non li meritevoli di compassione, come pare che fosse la mente degli antichi.

È ancora avvenuto che alcuni dottori, avendo preso per regola di equitá or una or l'altra delle due sopradette, hanno variamente parlato e discordato da se medesimi; ed altri, non sapendosi ben risolvere a qual delle regole attaccarsi, hanno cosí

confusamente scritto, che non è possibile cavar resoluzione dal parer loro; ed altri restano con dottrina repugnante a se stessa, perché chi ha accommodato li libri alli propri interessi, non li hanno mutati in tutti i luochi, onde resta che per li vestigi della vera opinione li autori paiono contrari a se medesimi. Per il che chi vorrá raccoglier frutto dalla lezione delli dottori, ed esser resoluto in se medesimo quello che dovrá tenir per vero, ed operare senza timore di commetter fallo, converrá che prima si certifichi qual delle due sopra dette regole ha da esser la norma, a quale s'abbia da esaminar le opinioni e regolare le azioni; il qual punto tanto importando, come ognun può da se stesso conoscere, è bene trattarlo qui esattamente.

Che gli uomini debbiano spendere tutte le cose loro e se stessi in onor e gloria di Dio, è cosa naturalmente a tutti nota, ed alli cristiani oltre ciò per fede certissima, a' quali è ancor manifesto esservi due sorti di onori che a Dio si rendono: una con quei modi che sua Maestá divina ha dechiarato cercar da noi; l'altra con quelli che noi stessi stimiamo potergli rendere, se ben da lui non ci sono commandati. La Chiesa tiene che agli uni ed agli altri siamo obligati; ma alli primi, cioè alli commandati, maggiormente. E se caso occorresse quando per qualche contrarietá nelle cose umane non si potesse osservar ambedue insieme, il debito nostro è eseguir esquisitamente le commandate, tralasciate le volontarie quando impediscono l'esecuzione di quelle. Essendovi il divino precetto nel vecchio Testamento di sovvenir il padre e madre, e dall'altro canto essendo volontariamente introdotto per onor divino di far gran doni al tempio, Gesú nostro Signore acerrimamente riprese li farisei che lodassero piú le offerte al tempio che la sovvenzione de' genitori; e addusse ragione, perché questa è da Dio commandata, e il donar al tempio esser tradizione umana; ed insegnò alli fedeli suoi che non era da lodare l'offerta volontaria al tempio, quando quella impediva la sovvenzione del padre da Dio ordinata. Il qual luoco è molto proprio nel proposito presente, dove certo è che la giustizia è commandata strettamente da Dio, e che con quella Dio si de-

chiara sommamente onorato, e che per mancamento di questa leva alli prencipi li regni e li dá ad altri. E di questa dottrina sono innumerabili luochi nella Scrittura divina; ed è ancora certo che la franchigia delle chiese per protezione degl' innocenti e degli escusabili è stata ordinata dalle constituzioni de' prencipi e dai canoni ecclesiastici per reverenza del luoco sacro in onor divino, non per farle, in loco di case d'orazioni, ricetti di sceleratezze e speloche de ladroni. Stanti li quali presupposti come indubitati, la giustizia debbe esser favorita e tenuta per mira di equitá, la quale debbia regolare tutta la intelligenza delle constituzioni sopra la franchigia; ed esse constituzioni debbiano esser interpretate in modo che non impediscano né pregiudichino la giustizia; perché, come s'è detto, la giustizia è un onor di Dio commandato da sua divina Maestá, e indubitatamente è sempre buona; la franchigia delle chiese è un onor che gli uomini gli rendono senza divino commandamento, il quale se non è usato con debita moderazione, in luoco di onorar disonora la chiesa, facendola spelonca di ladri. A questo proposito si può portare per confermazione un luoco molto proprio di Gieremia profeta, il qual reprendendo il popolo che si confidava nelle diverse demostrazioni esterne di riverenza che portavano al tempio di Dio, li ammoní per nome di sua Maestá divina che non si fermassero in quella speranza, ma confidassero nel favor divino quando administrassero giustizia ad ogni sorte di persone.

Per il che è molto ragionevole, sicuro e ben fondato il parere di quelli che difendono e praticano la immunitá dei luochi sacri tra li onesti termini, sí che non resti destrutta la giustizia necessaria a conservar la publica tranquillitá e a rimediar alle ingiurie ed offese fatte alli privati. E conforme alla dottrina cristiana debbe esser preferita (ed in qualunque caso occorrente il giudice cristiano nella contrarietá delle opinioni, potrá e doverá con certezza di conscienza seguir nella pratica) quella parte che favorisce l' immunitá dei luochi sacri in modo che la giustizia non resti oppressa. E ognuno che si dará pensiero di applicarvi l'animo ritroverá che è questa la vera via di levar li inconvenienti causati dalla varietá dell' interessi. Il che acciò

ognuno piú facilmente possi conoscere, saranno qui poste tutte le decisioni che conferiscono a cosí necessario ed ottimo fine: dove tutti non convengono in un parere, saranno soggionti li nomi delli autori che le hanno approvate, facendo menzione solo delli piú stimati, tra' quali sará spesso allegato il vescovo Covarruvias, per esser prelato spagnolo intervenuto in concilio di Trento, famoso in dottrina, bontá e devozione; e Prospero Farinacio, che longamente è vissuto in Roma, prima avvocato, poi luogotenente dell'auditore, e finalmente fiscale anco sotto questo pontificato. E nella margine saranno allegati li lochi, acciò li magistrati e li loro assessori possino, vedendo li fondamenti, certificar le conscienze loro in quello che per servizio della giustizia vederanno convenire.

Tutta la considerazione si potrá ridur a tre capi: primo, quali siano li luochi sacri che assicurano dalla giustizia; secondo, la sorte di persone e qualitá di misfatti nei quali li malfattori sono assicurati o non assicurati nei luochi sacri; terzo, il modo come debbono esser levati del luoco sacro quei che non debbono goder assicurazione.

Per quanto s'aspetta al primo capo, è cosa certa dalla lettura delle leggi e canoni di sopra citati che tre sorti di luochi comprendono, cioè la chiesa, il sito circostante fabbricato o non fabbricato per quaranta passi attorno la chiesa principale e per trenta attorno le minori, e la casa del vescovo; né altri luochi son nominati. Sotto nome di chiesa si tiene communemente da tutti che non sono compresi li oratorii, quantunque in quelli si celebri alcune volte, come quei che sono in casa de' privati, e parimente delle confraternite laiche, quali li patroni possono disfare o mutare a loro beneplacito. E non è da tralasciar d'aver in considerazione quello che il vescovo Covarruvias in questo proposito dice, che nei presenti tempi convien ovviare all'audacia di quelli che, confidati nell' immunitá della chiesa, ardiscono commetter ogni delitto, e che perciò in alcune cittá li prelati non vogliono che ogni chiesa abbia immunitá, ma solamente quelle che di continuo tengono il santissimo Sacramento dell' Eucari-

stia; ma dove li prelati non usano quella giusta moderazione, s'hanno per comprese sotto il nome di chiesa tutte le publiche stabilmente e perpetuamente deputate al culto di Dio.

Del sito circostante alla chiesa per quaranta o trenta passi non s' intende quanto alle chiese poste dentro dalle mura delle cittá e castelli. Di questo v'è un canone espresso, e li dottori parlano in conformitá; e di ciò non può esser posta difficoltá. Anzi vi sono alcuni che non concedono li passi manco alla foresta, dicendo che ciò mai è stato posto in pratica o che è derogato dalla consuetudine. Ma la causa di questa restrizione, se ben alcuno stima esser a favore della giustizia, è perché, essendo cosí grande il numero delle chiese nelle cittá, e cosí vicine, tutto sarebbe franchigia, e la giustizia resterebbe vana. Altri però afferma la vera causa essere perché, essendovi un altro canone, qual dice che chi commette transgressione in luoco sacro non possi esser sicuro né in quello, né manco negli altri (del quale si parlerá di sotto), ne segue che se fossero sacri li quaranta passi, quei che commettessero misfatti in quello spazio non potrebbero esser assicurati negli altri, né manco nelle chiese medesime; e per la frequenza delle chiese sarebbe tutta la cittá compresa, onde non si assicurarebbe mai alcuno.

Ma qual sia la causa perché li passi circonstanti non s' intendino nelle cittá e castelli, poco importa sapere; basta che la conclusione è certa. E da questa resta deciso un caso occorrente spesso: se dalli ministri possa esser levato uno che, serrata la chiesa, corri alla porta e s'attacchi a quella, poiché non avendo privilegio il sito circonstante esteriore della chiesa nelle cittá e castelli, resta solo l' interiore di essa; per il che chi s'attacca alle mura o va sopra il tetto non si può salvare, e nessuna differenza è dalle mura alla porta chiusa, ché tutto è egualmente fuori, e piú vicino è all'altare il muro della cappella maggiore che la porta; per il che dove sono nominate le porte della chiesa, di quelle s' intende che poste fuori delle mura godono il privilegio delli passi ecclesiastici.

Quanto al palazzo del vescovo, non concordano li dottori, perché buon numero di essi considerano esservi un altro canone,

che commanda al vescovo di aver la sua casa congionta con la chiesa, onde per necessitá debbe esser dentro tra quaranta passi; onde concludono per indubitato che essendo dalla chiesa distante, non debbe goder immunitá: e perché il privilegio delli quaranta passi è levato alle chiese dentro le mura, resta che la casa del vescovo non abbia franchigia alcuna.

Del rimanente, quanto alli cimiteri, ospitali e dormitori de' frati, nessuna legge ha mai parlato. Li canonisti hanno esteso il nome di chiesa ancora a questi con diverse condizioni, però cosí varie e tra loro repugnanti, che appena due s'accordano; e sopra li pareri loro la consuetudine s'è introdotta diversamente, secondo il credito che li dottori hanno avuto, e la moltiplicitá o paucitá di tali luochi od il mal governo di chi li reggeva, e la frequenza o raritá delli eccessi richiedevano; perilché, quanto a questi luochi, sí come è chiara cosa che per sola interpretazione e consuetudine è stata introdotta l' immunitá di tali luochi, cosí dove l'uso è in contrario, quello si debbe attendere senza timor di commetter fallo.

Quanto al secondo capo, quai delinquenti sono sicuri e quai possono esser presi in chiesa, certo è per decreto del canone e per parer universale che il delinquente che commette misfatto in luoco sacro, quantunque il delitto non sia delli enormi ed atroci, non è assicurato, ma può esser preso in quello ed in qualonque altro sacro luoco: e la ragione è per non esser giusto che la chiesa defenda quelli che l'hanno offesa con peccare in quella, né meno che lo defendino le altre, essendo tutte una sola per la congionzione in Cristo. E questo è cosí certo, che è superfluo confermarlo maggiormente.

Da questo segue che quello il quale si trova con arme proibite in chiesa non si può salvare in quella, perché il portar arme proibite è peccato, e chi le porta in chiesa pecca in chiesa, onde può esser ritenuto in quella ed in qualunque altro luoco sacro; il che per il bene publico che ne segue li dottori hanno stimato doverne dar avvertenza particolare. Segue ancora che il ladro, il qual ha commesso furto in chiesa, overo fugge alla chiesa per

salvarsi con la cosa rubata, perché pecca in chiesa può esser levato da quella.

Possono anco esser levati di chiesa quelli che contrattano in chiesa le scommesse proibite od altre negoziazioni criminalmente vietate, perché fanno il peccato in quella; ed in questo particolare delle scommesse vi è dichiarazione di Sisto V papa, fondata sopra la detta ragione. E non vi è differenza se tutto il delitto sia fatto in chiesa, o se principiato fuori abbia il fine in quella, o pur se incominci lá e sia consumato altrove, imperoché ugualmente la chiesa non salva chi uccide un uomo in quella, overo stando fuori tira un'archibugiata o una freccia o altra arma o sasso a chi sia in chiesa, overo essendo in chiesa la tira ad uno che sia fuori.

E con questa massima chiara e certa di levar di chiesa qualonque sorte di delinquenti, in qualsivoglia luoco sacro, saranno risoluti innumerabili casi; imperoché chi riguarderá bene troverá che tutti li sicari che si ritirano alle chiese vi stanno con le armi eziandio proibite a fine di defendersi con quelle dalla giustizia; e però tutti questi tali sono privi di poter godervi l' immunitá, e possono esser presi nel luoco sacro, quando bene altri rispetti non concorressero, ma questo fosse solo.

Per espresso decreto del canone non possono goder il beneficio dell' immunitá quelli che fanno il male con questo disegno o speranza di salvarsi nel luoco sacro, perché dell'aiuto della chiesa si debbe valere per ottener remissione delli delitti commessi, non per fomento di commetterli. E questo ancora è senza difficoltá.

Ma perché, essendo le menti degli uomini occulte, non si può se non per congetture concludere se il delinquente ha commesso il delitto confortato da speranza di salvarsi in chiesa, dicono li dottori che quando, di subito commesso il delitto, si ritira in luoco sacro, s'ha da presupponer che l'abbia commesso con deliberazione di ritirarvisi. E veramente chi commette misfatto pensatamente, convien presupporre per certo che abbia pensato e il modo di metter in effetto la mala volontá e di salvarsi doppo il fatto; come parimente chi incorre in fallo impensatamente e, come si dice, a caso puro, sí come non pensò di fare il male,

cosí convien presupporre che non abbia pensato al salvarsi. Però in tutti li casi pensati e deliberati, quando il transgressore immediate va alla chiesa, si può ben presupporre che sí come è preceduto il conseglio e deliberazione di far il male, cosí sia anco preceduto il disegno di salvarsi nel luoco sacro; per il che non resti abile a poter godere di quel refugio. Ma perché si tratta di presonzione, il darne giudicio è rimesso alla conscienza e prudenza del giudice. E questa eccezione, del delitto commesso con speranza over animo di salvarsi in chiesa, ancora s' intende non solo nelli enormi, ma generalmente in ogni sorte di delitti.

In particolare quanto agli omicidii, che sono i piú frequenti delitti che si commettono, non assicura la chiesa nel caso di assassinio, e questa è conclusione decisa per decisione di tutti li dottori. Vero è però che, giá circa 376 anni, quando quel canone fu statuito[56], assassini erano alcuni popoli maomettani che facevano la professione di sicari, e per causa di quelli fu il canone statuito; ma poi per la universale intelligenza delli dottori e per la pratica di tutti li fori, per assassini vengono al presente intesi quelli che uccidono per prezzo convenuto: e nessun dubita che cosí il mandatario come il mandante, con intervento di prezio o attualmente esibito overo convenuto e promesso, sono esclusi da potersi salvar in chiesa. Il che pur con fondamento del medesimo canone vien tenuto e praticato, non solo in caso che l'effetto dell'omicidio sia seguito, ma quando l'effetto è tentato e non successo.

Ancora, quello che uccide con insidie e, come si dice volgarmente, a tradimento, non è assicurato dalla chiesa, intendendosi per insidie e tradimento ogni sorte di arte con quale è assalito l'uomo, sí che viene oppresso incauto e gli sono impediti li mezzi di defendersi. In questo essendoci il canone, nessuno discorda; e perciò il dar il veneno è caso che non gode il privilegio dell' immunitá, come sorte di omicidio insidioso. E la maggior parte delli omicidii pensati, chi ben osserverá, li troverá macchinati con qualche insidia, e questo ha luoco non solo nell'omicidio consumato, ma anco in quello che averá assalito con insidie per uccidere, se ben non averá potuto eseguire l'effetto.

Non è cosí universale opinione che anco ogni omicidio pensato commesso senza insidie, ma con proposito e animo deliberato e, come si dice, a caso pensato, sia escluso dal godere immunitá del luoco sacro; ma però è parere di molti principali e celebri dottori, l'opinione de' quali per il numero e per le qualitá loro potrá esser seguita senza timore di fallare. Sono questi Guido Papa, Nicolò Boerio, Andrea Alciato, Gioseffo Lodovico, Giulio Claro, Camillo Borrello, che allega molti altri, e Martino Navarro, che narrato esservi in ciò una legge in Portogallo che cosí statuisce, egli la approva; e del 1535 fu fatto un arresto in Francia conforme. E il vescovo Covarruvias, se bene inclina piú all'altra opinione, dice però che cosí viene usato ordinariamente, e non sa riprendere l'uso: e Prospero Farinacio, doppo aver approvato che la chiesa non salva sorte alcuna di omicidio pensato, soggionge che non conviene partirsi da questa sentenza nel giudicare, se ben qualche dottore abbia sentito altramente. E in conformitá di questo fu deliberato dall'eccellentissimo Senato, del 1609, 6 febraro, che un omicida preso in chiesa a Bergamo, se il caso si ritrovava « puro », fosse reso; ma se pensato, si dichiarasse ben ritento.

Oltre li delitti di omicidio la legge civile escluse anco li rapitori delle vergini, come delitto nel quale intervengono male arti, violenza, ingiuria publica e privata delle case, oltre quella che si è fatta alla donna particolare; e che quella legge debbia esser in osservanza l'attestano Ippolito de Marsilii, Pietro Gregorio Tolosano, Pietro Rebuffo, Nicolò Boerio, Tiberio Deciano, il vescovo Covarruvias e Prospero Farinacio.

Il canone eccettua ancora gli assassini da strada; il qual se ben non parla espressamente, salvo che delle vie terrestri, vien nondimeno concordemente inteso anco delli ladri maritimi. Eccettua ancora quelli che di notte dánno il guasto alle campagne, se bene da ciò non seguisse morte di alcuno: di che nessuno dubita, ma aggiongono alcuni ancora gli incendiari per la medesma ragione.

Li falliti fraudolenti, che avendo da pagar li debiti defraudano li creditori per arricchirsi, perché in realtá sono una sorte

di publici ladroni, e per una constituzione di Pio V sommo pontefice sono dechiarati per tali, non possono goder il beneficio dell' immunitá; e di questo parere sono Nicolò Boerio, Oldrado, Pietro Rebuffo, Prospero Farinacio ed il vescovo Covarruvias, che afferma aver veduto cosí osservarsi in Spagna. È anco consuetudine in molti luochi, dove li ladri abondano, che nessuna sorte di loro siano sicuri in luoco sacro: la qual pare introdotta perché li medesimi ecclesiastici, aborrendo li ladri, non hanno accostumato d'opporsi alla giustizia che cerca ritenerli. E di questa consuetudine è attestato da Francesco de Ponte, Giulio Claro, Prospero Farinacio e il vescovo Covarruvias. Non pare che in questo serenissimo dominio abbia avuto luoco una estensione cosí generale, essendoci deliberazione dell'eccellentissimo Senato delli 3 aprile 1610, che ciò sia fatto nelli furti gravi ed enormi; per il che bene è forse non partirsi da quel che una volta si è statuito e servar l' immunitá nelli furti che non sono enormitá.

Ma oltre questi delitti privati non assicura il luoco sacro li criminali di lesa maestá; il che se ben non è tenuto da tutti, però è provato da molti buoni dottori: Girolamo Gigante, Pietro Gregorio Tolosano, Prospero Farinacio ed altri, i quali con buona ragione stimano che sarebbe grand' inconveniente che per punire tante sorti di misfatti minori li colpevoli potessero esser cavati di chiesa, e che fossero sicuri li rei di misfatti maggiori, che offendono il publico e tendono alla destruzione del buon governo.

Né manco sono sicuri in luoco sacro li monetarii, cosí perché sia una specie di lesa maestá, come perché sono ladroni publici, che quanto a loro distruggono il fondamento del commercio umano e rubano indifferentemente a tutti.

Né meno possono goder privilegio di sicurezza della chiesa quelli che fraudano o intaccano il publico danaro, come con buoni fondamenti sentono Oldrado, Bartolommeo Cassaneo, Pietro Peckhio, Giasone, Giovanni Igneo, Pietro Gregorio Tolosano. E che questi tali siano ben presi in chiesa deliberò l'eccellentissimo Senato, 1587, 8 genaro, in un caso che allora occorse.

Resta dire delli banditi, se possano esser sicuri nelle chiese. E prima nissuno può dubitare che il bandito, per causa per la quale inanzi il bando non sarebbe sicuro in chiesa, possi esser assicurato ritornando doppo bandito, perché altrimenti sarebbe miglior la condizione del condannato che del non condannato. Ma quando bene il bando fosse per caso non enorme, non è giusto che la chiesa salvi quello che giá è bandito, perché generalmente nessuna legge né civile né canonica assicura nei luochi sacri li giá condannati, ma li cercati dalla giustizia inanzi la condannazione. Il bandito è giá condannato, e rompe il bando a studio e per malizia; ed oltre il delitto per quale è bandito, commette pensatamente con animo deliberato e con temeritá maliziosa una maggior transgressione, che è contumacia volontaria e studiosa rebellione, delitto gravissimo compreso fra quelli di lesa maestá ed enormissimo; e stando nella chiesa commette un peccato in quella, col star in luoco dove gli è proibito stare. Per il che per tre ragioni, ciascuna delle quali basta, non può esser compassionato né difeso dalla chiesa. Sono di questo parere li dottori Gioseffo Lodovico, Tiberio Deciano, Prospero Farinacio e molti da loro allegati. Anzi Bartolo, seguito da buon numero di legisti, tiene conclusione che un bandito non possi esser sepolto nelle chiese delli luochi da dove è bandito, ed essendovi sepolto, debbia esser dissotterrato.

I condannati alla galera che fuggono non possono esser salvi, sí che non siano presi e ritornati all'istesso servizio, prima per la ragione di sopra detta, che sono condannati, e la chiesa salva i rei inanzi che di loro sia fatto il giudicio; ma quando rifuggono alla chiesa doppo esser stati giudicati e condannati, non vi è legge che dia loro refugio nel luoco sacro. Ed oltre di questo li condannati a servire al remo sono servi publici, e per le leggi e canoni li servi fuggendo alla chiesa non possono per essa esentarsi dal servizio del patrone, ma solo assicurarsi da qualche crudeltá eccessiva ed illegitima che temessero da lui, restando ubligati a continuar il loro servizio; in modo che la chiesa non può salvar li galeotti che non siano ripigliati e ricondotti all'istesso publico servizio al quale sono condannati. Non si ri-

trovano molti dottori che di questo particolare trattino, perché la fuga de' galeotti non avviene se non in cittá maritime e che armano vasselli da remo: che sono molto poche tra li cristiani. Con tutto ciò Antonio Gama attesta non solo esser di ragione, ma ancora esser statuito per legge in Portogallo, e prova l' istessa conclusione Vincenzo Franco.

Sono stati narrati tanti casi particolari di quei che frequentemente occorrono, per raccoglier da quelli universalmente che nelli luochi sacri non si possono salvar li colpevoli di qualunque delitto enorme, imperoché per identitá o maggioritá di ragione li casi sopra esplicati comprendono ogn'altro atroce ed enorme delitto. La qual conclusione universale, cioè che il reo di qualsivoglia misfatto atroce ed enorme, rifuggendo al luoco sacro, non può esser salvo in quello, ma dalla giustizia può esser estratto senza violazione dell' immunitá, è approvata da Giacomo di Ravenna, Cino da Pistoia, Pietro Bellapertica, Giovanni Igneo, Antonio da Butrio, Pietro Ancarano, Alfonso Alvares, Pietro Gregorio Tolosano, Tiberio Deciano, Giulio Claro, Antonio Scappio, il quale afferma che cosí in tutta Italia vien praticato, ed in Roma particolarmente cosí si è sempre osservato e si osserva tuttavia. Testifica Prospero Farinacio non aver veduto osservarsi in Roma l' immunitá delle chiese se non in delitti leggeri e per debiti civili. Martino Navarro afferma che nessuna chiesa in Roma gode privilegio d' immunitá, e che li giudici eziandio secolari levano per forza li delinquenti da ogni chiesa; il che da sommi pontefici è stato ed è consentito, essendo molto ben manifesto che senza di questo la giustizia resterebbe oppressa e la publica tranquillitá turbata. E nessuno quindi potrá mai credere che quelle Santitá negassero agli altri prencipi quella potestá che al buon governo bisogna, la quale essi giudicano necessaria nello stato ecclesiastico. Per il che Prospero Farinacio con l'autoritá di Pietro Follerio, oltre l'uso da lui osservato in Roma, afferma ch'essendo la immunitá delle chiese statuita come refugio de' miseri e per delitti casuali, non si debbe fare le chiese spelonche di ladri e recettacolo di criminali atroci; per che basta bene se li giudici inferiori, che giudicano li delitti lievi, la osser-

vino; ma li giudici superiori negli atroci non debbono servarla. Tale è stato anco l'uso del serenissimo dominio, come attesta l'eccellentissimo Senato in una sua deliberazione delli 3 aprile 1610. Né gli esempi d'altri si portano per concludere che con quelli debbia questo stato governarsi, ma per inferire che l'uso legitimo di questo dominio tanto piú sicuramente si può osservare, quanto è uso universale di cristianitá.

Ma quali siano li delitti atroci, oltre quello che dimostra il genere della transgressione e quel che si può dedurre dalla severitá della pena dalla legge imposta, nel rimanente debbe esser giudicato dalla buona conscienza del giudice, attese le qualitá e circonstanze particolari della persona che è offesa e di quella che offende, dalla qualitá delle armi, dalla causa che ha dato origine al misfatto, dal luoco, dal tempo, quando e dove è commesso, dagli evenimenti successi in conseguenza con scandolo o turbazioni, dal mal esempio dato, dalla consuetudine di commetter transgressioni, ed altri particolari accidenti propri del caso, che lo fanno per rispetto di quelli aborrir maggiormente.

Per ragione della persona offesa, l' insulto che di suo genere fosse leggiero, fatto all'onore d'una gentildonna onorata e grande sarebbe enorme. Una ferita o percossa di suo genere è leggera, inferita al padre proprio overo ad un gran personaggio è atroce. Per il luoco, è stimato enorme delitto una quistione con armi in palazzo publico overo in piazza overo in una fortezza che sia guardata con gelosia. Per il tempo, un misfatto commesso il venerdí santo in tempo di processione è atrocissimo. Per le conseguenze, le contravvenzioni agli ordini della sanitá, per il pericolo d' infettar la cittá, sono casi enormissimi. E sí come questi sopradetti per una sola circostanza passano all'enormitá, cosí altri non per una sola, ma per molte, ciascuna delle quali non basterebbe, congiunte insieme riesce enorme, ed anco enormissimo. E perché sono infiniti li accidenti e circonstanze di questa sorte, non essendo possibile con regole comprenderli tutti, è rimesso alla buona conscienza e prudenza del giudice darne giudicio, ben esaminate tutte le qualitá del caso occorrente; e per averne piú perfetta cognizione, ascoltati anco gl' interessati, ai quali per li rispetti propri nessun particolare è trascurato.

Resta dire solamente delli giudei che per delitto o debito fuggono; sopra quali fu statuita la prima legge in materia d' immunitá di chiese, la qual ordina che li giudei, simulando volersi far cristiani per fuggir la pena de' delitti, rifuggendo alla chiesa non possano salvarsi dalla giustizia; per la qual legge tutti li dottori sono concordi in sentire che l'ebreo rifuggito in chiesa, volendo rimaner ebreo, non possi esser da quella salvato. Ma alcuni pochi hanno stimato che se il giudeo delinquente o debitore si salvasse in chiesa con dechiarazione di volersi far cristiano, e quella non fosse finta, ma reale e nata da vero animo e devozione, che in questo caso solo dovesse esser battezzato e salvato. Ma perché non si può presupporre che volendo alcuno farsi cristiano per devozione incominci dal commettere misfatti che la cristiana religione proibisce, non si può mai presupporre che l'animo, dimostrato in quel tempo solamente quando la giustizia lo cerca, sia reale, ma sempre si possi presuppor simulato. E se ben la divina Maestá tocca il cuore alcune volte alli tristi nel colmo delle loro sceleratezze, nulladimeno il caso avviene di raro. Per questa ragione l'universale delli dottori hanno intesa la legge universalmente come le parole dimostrano, cioè che li giudei non possino salvarsi in chiesa dalli delitti e debito, se ben dicono volersi far cristiani, perché ciò è da loro detto simulatamente. Di questo parere sono l'Abbate, Martino Navarro, Giulio Claro, Iodoco, Oldrado, Remigio de' Gossi, Ippolito dei Marsili, Conrado, Gioanni de Vischis, Gioanni d'Anania, Pietro Gregorio Tolosano, Prospero Farinacio, il vescovo Covarruvias ed altri allegati da loro. E quello che delli giudei è detto, senza alcun dubio si ha da intendere di tutti gl' infedeli, di qualsivoglia setta siano. E questo si può confirmare per la constituzione di Gioanni XXII, della quale si è sopra fatto menzione, che decretò li eretici non potersi salvar in chiesa per qualsivoglia delitto: onde s' inferisce tanto meno li giudei, perché li eretici, se ben hanno qualche false opinioni, bensí hanno il carattere del battesmo ed onorano Cristo; che questi sono suoi ribelli e lo detestano.

Poiché s'è trattato a quai luochi sacri l' immunitá è concessa, e qual sorte di delinquenti non possono di lá esser estratti per forza, resta dire, quando alcun reo nelli casi suddetti è rifuggito alla chiesa, con qual autoritá si può estraere. E in questo la commune opinione è che il giudice secolare con la propria autoritá temporale senza licenza dell'ecclesiastico ha da commetter e far eseguire la retenzione. Le ragioni di questo sono molto efficaci e chiare, perché la immunitá della chiesa non è violata quando è retenta per forza se non quella persona che per la legge non debbe goderla. Ma nessun può goder immunitá nelli casi atroci; adonque, sia chi si vuole che li ritenga, questo non viola l' immunitá. Appresso di ciò, non è offesa la chiesa se non con la retenzione di quelli che la legge proibisce che siano ritenti; adonque chi riteneră quei che la legge non salva, non offenderá la chiesa. Ancora, perché la licenza si richiede da chi la può negare, ma l'ecclesiastico non può negare la retenzione che la legge concede, adonque superfluamente si richiederebbe. Oltre di ciò nessun può far giudicio in quella materia che non è di sua cognizione: ma l'ecclesiastico non è fatto cognitore dei delitti de' secolari, non può far la visione, non può formar processo; adunque non può formarne decreto. Per le quali ragioni ed altre questa veritá è provata da Guido Papa, Nicolò Boerio, Giulio Claro, l'Abbate Panormitano, Guielmo Benedetti, Tiberio Deciano, Prospero Farinacio e molti altri, fra' quali il vescovo Covarruvias asserisce che cosí è praticato per uso di tutto il mondo cristiano. Quanto a questo serenissimo dominio, non fa bisogno dire se non che è per legge e per uso della republica attestato, e stabilito per deliberazione dell'eccellentissimo Senato, 1591, 22 giugno, e 1609, 6 febraro. Per il che essendo deciso che il giudice secolare debbia ordinar la retenzione nei casi de' quali non si può far dubio, resta vedere, in caso che sul particolare nascesse qualche dubio, a chi appartenirá deciderlo; e ricercando la decisione tempo, quello che si doverá fare del reo, acciò non fugga con fraudazione della giustizia, overo per uscir di pericolo non passi a qualche maggior eccesso di ammazzar gente, di scalare publiche muraglie, con scandali gravissimi, come molte volte si

sono veduti avvenire. La commune opinione si è che al secolare solo appartenga dichiarare il dubio, ed egli solo sia giudice competente di prenderne cognizione e farne giudizio. La ragione è chiara, perché ciò non si può fare senza notizia delle circonstanze particolari che aggravano o alleggeriscono la colpa e la rendono enorme overo scusabile. Vi si ricerca formazione di processo ed informazione del corpo del delitto, le qual cose sono aliene dalla cognizione ecclesiastica, che solo debbe essere delle cose spirituali. E questo parere lo provano Pietro Rebuffo, Guido Papa, Nicolò Boerio, Giulio Claro ed altri molti, tra' quali Ottaviano Vulpelli e Prospero Farinacio dicono che cosí si pratica in tutta Italia, e il vescovo Covarruvias che è pratica di tutta cristianitá. Ed in questo dominio l'eccellentissimo Senato ha dechiarato per deliberazione delli 6 febraro 1609 che appartiene alli consegli, magistrati e rappresentanti della republica conoscere l'atrocitá de' casi e se li rei debbino godere il beneficio della immunitá delle chiese, come si è sempre osservato.

Per il secondo punto, quello s'abbia a fare del reo rifuggito alla chiesa in caso dubio, se debbe esser salvo in quella mentre si decide la dubitazione, ognuno ha presupposto che non convenga lasciargli commodo di poter fuggire, perché resterebbe oppressa la giustizia, lesa la parte offesa, dato animo al delinquente di commetter altri misfatti, e mal esempio ad altri. Ma del modo di assicurarsi della persona hanno variamente li dottori parlato. Alcuni stimarono che dovrebbe esser posto in ferri overo in ceppi nel medesimo luoco sacro; il che parendo ad altri essere maggior violenza tener un uomo legato longamente che condurlo via di lá immediate, e che riuscirebbe con poco decoro il veder longamente uno legato in chiesa e sarebbe far la chiesa una pregione, hanno detto che fosse posto guardia fuori e attorno il luoco sacro: rimedio che riuscirebbe con l' istesso indecoro della chiesa, che fosse veduta longamente circondata da guardie e quasi assediata, e difficile da eseguire, massime dove le fabriche sono molto ampie ed hanno esiti diversi. Per li quali rispetti li prudenti giudici hanno stimato miglior temperamento condurre il reo alle pregioni, salvo iure di restituirlo al luoco sacro quando

sia giudicato che il caso cosí ricerchi, e custodirlo sinché il giudicio si tratta, per ritenerlo o restituirlo secondo che fosse sentenziato.

Da questo anco è nato uso in diversi luochi di far ritener in chiesa qualonque sorte di delinquente notificato alla giustizia, salva la ragione di restituirlo al luoco sacro se sará trovato che cosí ricerchi il debito; e prima che si faccia processo sopra le imputazioni, ascoltano il reo e intervenienti per lui, che usano le ragioni perché debbia essere restituito; e il giudice tutto ponderato maturamente risolve, e se lo giudica ben preso, conferma la retenzione e procede al castigo; se anco giudica che di ragione la immunitá debbia aver luoco, in quel caso ordina che sia restituito. Questa pratica in diversi luochi introdotta, e vedutane la buona riuscita, con ottimo temperamento conservando l'onore delle chiese e il debito della giustizia, in qualche potentati è stata per legge stabilita. Francesco I ne fece una constituzione per tutta Francia, del 1539, la quale sino al tempo presente è stata sempre osservata. Nicolò Boerio, Pietro Rebufo, Pietro Gregorio Tolosano e tutti li giurisconsulti francesi la commendano. Vien ancora riferita dal vescovo Covarruvias, né alcuno ardisce di condannarla.

In questo serenissimo dominio non possiamo affermare che un tal uso sia stato generalmente in ogni tempo e luoco osservato, ma abbiamo per certo che è stato alcune volte praticato. Del 1602, a' 12 marzo, fu tenuto ragionamento nell'eccellentissimo Collegio in questa materia dell' immunitá delle chiese in presenzia del noncio apostolico, ed il serenissimo Doge di quel tempo disse cosí: « Noi quando abbiamo governato e che sono avvenuti simili accidenti, siamo prima venuti in risoluzione di assicurarsi delli rei ritrovati dove che sia, per far poi la cognizione delli loro delitti, perché sempre si può restituirli alla chiesa ». A che il noncio non fece replica alcuna, perché veramente non vi era che replicare. E sí come dal re Francesco di Francia fu fatta la constituzione suddetta per il suo regno, cosí ogni prencipe supremo per lo stato suo potrebbe per legge stabilir il medesmo. Nondimeno questo non è necessario per il buon governo, imperoché

occorrendo qualsivoglia caso particolare, overo è cosa certa che il reo debbe godere l' immunitá, over è cosa certa che può esser levato dal luoco sacro, overo il caso resta dubio. Se è cosa certa che debbe godere l' immunitá, fuor di proposito sarebbe preso con certezza di doverlo restituire, né potrebbe servir ad altro il farlo, se non per guadagno o del giudice o delli ministri, a che sordida cosa è aver riguardo. Se è certo che può esser levato di chiesa, giá è stato mostrato che il giudice con la sola autoritá temporale debbe commetter la retenzione. Ma quando il caso è dubio, allora ha luoco la retenzione del reo per assicurarsi della sua persona e custodirlo, salvo iure di renderlo alla chiesa se, fatta la discussione, si troverá cosí esser di ragione.

Resta solo, per intiero e compíto stabilimento della sopra esposta dottrina, levare un scrupolo, che quando non fosse ben spianato potrebbe deviare alcuno da questa manifesta veritá e farlo credere che altre volte fosse lecito valersi di quelle decisioni, ma ora non doversi piú farlo, poiché papa Gregorio XIV, sotto il dí 24 maggio 1591, ha dechiarato in altra maniera tutte le difficoltá vertenti tra li dottori in questa materia, e ordinato specificatamente in tutti li casi occorrenti come convenga procedere. Laonde doppo quella constituzione parerebbe che non si dovesse attender piú né ragioni né autoritá di dottori, ma regolare tutti li accidenti che avvengono secondo quella. La sostanza della quale è che solo in sette casi in quella nominati, li quali sono di rarissima contingenza, possino li malfattori esser levati di chiesa; ed in quei casi ciò non possi esser fatto, manco in caso di maestá offesa nella propria persona del prencipe, se non con licenza del vescovo e con intervento ed assistenza di persona deputata da lui; e li ritenuti siano condotti alle carceri episcopali, e di lá non siano levati, se prima il vescovo non averá conosciuto e giudicato che siano veramente colpevoli; ma doppo conosciuti tali dal vescovo, siano consegnati al secolare per il castigo. E veramente, dove quella bolla si osservasse, li luochi sacri sarebbero pieni di ogni sceller atezze, e si potrebbe disfar ogni tribunale di giustizia. Ma a chi allegasse questa bolla basterebbe rispondere che inanzi

l'allegazione di una constituzione pontificia non posta nel corpo delle decretali, convien mostrare che sia stata ricevuta e sia in uso, essendo cosa notissima appresso tutti li canonisti che le constituzioni pontificie, non poste nel corpo canonico, con la consuetudine contraria sono derogate, e le nove non accettate non obligano. Il che sí come li dottori hanno per indubitato, cosí è anco cosa manifesta in fatto, ché doppo quella constituzione di Gregorio né la Francia, né la Spagna, né la Germania hanno fatto mutazione alcuna; e, quel di che alcuno piú si maraviglierebbe, anco lo stato ecclesiastico tuttavia serva lo stile usato, piú favorevole alla giustizia di qualonque altro, del quale di sopra s'è fatto menzione. E parimente nel dominio di Venezia non è stato alterato lo stile prima osservato, cosí nell'assistere del magistrato secolare all'ufficio dell' inquisizione, come nel levare di chiesa colpevoli di caso atroce: anzi dal dato di quella bolla, cosí mentre visse quel sommo pontefice, come nelli pontificati delli successori, è stata continuata l'osservanza di prima. Stanti le qual cose verissime *in iure et in facto*, resta chiaro che quella bolla non ha luoco in questo stato.

Ma per render ognuno piú certo che questo dominio, continuando nel solito uso delle ragioni e consuetudini sue, ha operato giustamente e con assenso della Sede apostolica, resta narrare che essendo in Roma publicata quella bolla nel giugno seguente, l'ambasciador della Republica appresso sua Santitá gli rappresentò che nel dominio, per speciali ragioni approbate anco da' suoi precessori, era antichissima osservanza molto diversa da quella constituzione, la quale era impossibile osservare senza sovversione della giustizia. Gli esplicò gl' inconvenienti che sarebbero succeduti quando fosse stato tentato metterla in pratica; aggionse che non vi era causa ragionevole di pensar a spogliar un prencipe delle ragioni sue necessarie per il buon governo, e massime senza ascoltarlo e senza trattar con lui. Gli ponderò quanto questo punto sia da tutte le leggi divine ed umane stabilito; gli esplicò le ragioni e consuetudini della Republica, gli raccordò che l'assistenza del magistrato laico all'ufficio dell' inquisizione era introdotta per concordato con la

Sede apostolica, e per conclusione gli fece instanza che moderasse la bolla in maniera che non paresse contraria alle ragioni valide della Republica. Il papa, vinto dalla ragione, rispose prima quanto all'ufficio dell' inquisizione che non fu mai sua intenzione levare l'assistenza del magistrato; che la bolla sua è stata interpretata contra il suo pensiero, che non intese comprendere li concordati, ma solo levare le usurpazioni illegitime. E quanto poi all' immunitá, disse che non aveva mai avuto rechiamo alcuno delli giudici della Republica, ma bene di altri luochi, dove erano abusate le concessioni di Pio V e di Sisto V; che non intendeva spogliar alcuno delle ragioni sue, ma per allora non poteva rispondergli se non in universale; che averebbe pensato all' instanza fattagli, e preso conveniente temperamento. E doppo alcuni giorni divenne alla resposta particolare, e disse che avendo maturatamente consultato, era venuto in deliberazione che essendo la bolla sua universale, non gli pareva dover moderarla per ragioni speciali, ma ben esser giusto che, non ostante quella, nel dominio della Republica per le ragioni proprie di quella si proseguisse osservando quello che sino a quell'ora era stato osservato, e che era superfluo alla Republica la moderazione richiesta, imperoché continuando in quello, mai in nessun tempo alcuno averebbe potuto valersi contro le ragioni sue dell'autoritá di quella bolla, la quale nell' istesso pontificato di chi la fece non fosse osservata. Che col restar la Republica nel suo possesso senza interruzione, non resta forza alla bolla di fargli pregiudicio in alcun tempo, poiché, quanto alla Republica, tanto era come se fatta non fosse: dover bastare ch'egli darebbe ordine al noncio suo che non fosse posta in esecuzione nel dominio, né meno publicata. E mostrò il pontefice tanto desiderio, anzi affetto che non gli fosse fatta maggior instanza di moderazione della bolla, che la Republica, tralasciato di parlarne, si contentò della dechiarazione a parte, congiunta con la continuazione dell'osservazione sino a quell'ora costumata. Fu dato ordine al noncio pontificio, e da lui communicato alli prelati; e tale fu il termine di quel negozio. E veramente l'assistenza del magistrato all' inquisizione fu continuata sotto quel pontificato e non mai interrotta. Essendo cosa cotidiana, e non

come le retenzioni in chiesa che possono in dieci anni non occorrere, essa solo evidentemente mostra, eziandio a chi altro non sapesse, che quella bolla non ebbe nel suo principio, né ora può aver luoco in questo stato.

Essendo considerato tutto quello che alla franchigia delli luochi sacri appartiene doppo che è stata instituita nella Chiesa cristiana, per piú piena e compita esplicazione e intelligenzia di tutta la materia potrebbe esser stimato necessario narrare quello che sia stato osservato negli antichi tempi, prima che vi fossero prencipi cristiani. Imperoché alcuni, presupponendo che appresso tutte le genti in tutti i secoli sia stato dato l'onor di franchigia alli tempii e luochi sacri, hanno concluso che sia cosa naturale nella societá umana, e come tutti gli altri precetti della legge naturale debbia esser osservata in tutti li casi semplicemente e senza interpretazione alcuna, né possi esser dalla consuetudine alterata, e tanto maggiormente appresso li cristiani, quanto la religione vera avanza le false. Ed altri, presupposto che Dio nel Testamento vecchio commandasse la franchigia prima del suo altare e poi del tempio, hanno tratto conseguenza che quella sia *de iure divino*, e però superiore ad ogni umana potestá. Sopra quai presupposti fondati, stupenda cosa è quali fabriche facciano ad oppressione della giustizia e protezione delle scelleratezze con la coperta di zelo dell'onor divino; le qual fabriche caderanno immediate, quando con la veritá dell' istoria sará mostrata chiara la insussistenza delli fondamenti.

E per incominciar dalle cose spettanti alla religione, Dio nel vecchio Testamento non diede franchigia ad alcun delitto commesso per malizia, ma al solo omicidio occorso per « caso fortuito », che è molto minore del « caso puro »; imperoché puro si chiama quello che avviene senza deliberazione precedente, ma per occasione allora sprovvistamente nel fatto nata, quantonque il transgressore abbia operato con cognizione e volontariamente. Ma il caso fortuito è quando tutto quello che occorre è senza saputa, contra la volontá di chi ha operato il male. L'esempio dato da Dio medesimo è come se nel tagliare un arbore il ferro dell'ac-

cetta uscito del manico avesse percosso il compagno, non sapendo e non volendo l'uomo che l'adoperava a tagliare. E questa franchigia Dio non la diede al luoco sacro dove era adorato, ma a sei cittá, a ciascuna delle quali rifuggendo l'omicida era sicuro, se faceva constare alli giudici di quella che il caso fosse stato fortuito; ma se si scopriva che egli vi avesse dentro colpa volontaria, era condannato a morte.

Vi è un luoco nella Scrittura, dove Dio ordina che l'omicida deliberato sia levato dal suo altare per farlo morire: e da questo alcuno conclude che adonque negli altri casi vi fosse franchigia all'altare. Conseguenza non troppo concludente, sí come non segue: Dio odia gli omicidii deliberati, adonque non odia gli altri. E per quel che tocca all'esecuzione, non vi è esempio di delinquente rifuggito all'altare, se non di Ioab, il quale per commissione di Salomone fu ucciso in quel medesimo luoco; che fu maggior fatto che estraerlo per giustiziarlo altrove. Ma per non contender con la commune opinione, presupposto ancora che fosse data la franchigia ad un altar solo in una gran regione come è la Palestina, da questo non si doverebbe cavare conseguenza e concludere con quell'esempio che si dovesse dare l'istessa immunitá a quindici o venti chiese ristrette in una picciola cittá.

Ma quanto al tempio, non vi è memoria alcuna che vi fosse franchigia; anzi che Salomone, nella dedicazione di quello, in presenza di tutto il popolo esplicò con longhe parole ad una ad una otto prerogative o privilegi del tempio, e di franchigia non ne dice parola. Né vi è alcun esempio che fosse usata nei tempi seguenti; anzi in contrario Attalia, che occupato aveva la tirannide del regno, fu per forza estratta fuori del tempio ed uccisa. Ragione ed esempio che in conformitá dimostrano non esservi stata franchigia alcuna nel tempio di Salomone. Ma quello che convince efficacemente è che Gesú Cristo nostro Signore, il quale per zelo della santitá del tempio con propria azione scacciò da quello li mercanti, non riprese mai le ritenzioni che nel tempio si facevano. Né si può dire che non fossero usate, perché l'Evangelista racconta che una volta furono mandati li ministri per prender nostro Signore nel tempio, e che tentarono di eseguirlo,

ma continuando esso la predicazione sua, con le divine parole li rese attoniti, sí che desistettero: né egli li riprese di attentata violazione del tempio. E al tempo della morte, quando fu preso, rinfacciandogli quella cattura, disse: « Io ogni giorno insegnavo nel tempio, e pur mai mi avete ritenuto in quel luoco »[57]. Le qual parole sarebbero state poco in proposito, se vi fosse stata proibizione di ritener nel tempio. Di piú, il primo anno doppo l'ascensione in cielo, essendo i santi Pietro e Gioanni all'orazione nel tempio, furono presi in quello e condotti nelle carceri. E un'altra volta ancora tutti gli apostoli furono ritenuti nel tempio medesimo, e condotti nelle prigioni; né però alcun di loro parlò di franchigia; e mostrando quanto indebita fosse la cattura, non dissero che il tempio fosse violato. E venticinque anni doppo fu san Paolo cavato a forza dal tempio, e nondimeno rendendo conto della sua prigionia e mostrando quanto fosse illegitima per molti capi, di immunitá del tempio non parlò. Laonde gli esempi dell'antico tempio concludono che sopra quelli non possono esser fondati li moderni usi, e che seguendo quelli, piú tosto vi sia bisogno di moderar gli usi del tempo presente, che di allargarli.

Né altro si può dedurre dagli esempi d'antichi gentili, imperoché è lontanissimo dalla veritá che tutti li popoli abbiano dato franchigia alli tempii; anzi questo è stato uso de' soli greci, e da loro non a tutti li tempii fu concessa, ma ad alcuni pochi solamente, e non per salvar li delinquenti, ma per rifugio d' innocenti, se ben poi il buon uso passò in abuso, come si dirá. Imperoché delli popoli che nell'antichitá si leggono aver avuto imperi, gli assiri e persiani non diedero alcuna franchigia alli tempii loro. Dalli sciti, sarmati, galli e germani le franchigie dei luochi sacri non si trovano usate. Gli egizi, in cosí gran regione come la è, ebbero il tempio d'Ercole in Canobo, dove ricoverandosi li servi mal trattati iniquamente dalli patroni e facendosi religiosi, erano salvi dalla violenza di quelli che per le leggi avevano potestá di ucciderli senza publico giudicio; ma per delinquenti né per debitori non v'era franchigia. Romulo nell'edificar la cittá di Roma diede franchigia ad un luoco, che perciò con greco nome fu chiamato asilo, non a fine di onore divino, né acciò

in quello si potessero salvare li propri sudditi dalla giustizia, ma a fine di popolare la cittá nova ordinò che li sudditi dei popoli vicini, che per delitti commessi o debiti contratti nelle terre loro si presentavano in quel luoco per dover farsi abitanti di Roma, fossero difesi da chi aveva azione contro di loro. Il che è un assicurare li forestieri dalli debiti e delitti commessi altrove, e non è dar franchigia alli abitatori delli commessi nella propria regione. Ma popolata la cittá, e corrispondendo li sabini ed altri vicini popoli alle ingiurie che ricevevano con rappresaglie che distruggevano il commerzio, fu costretto Romolo a rivocar il suo instituto, il tempio fu per sempre serrato e cessò questa assicurazione.

Nelli tempi seguenti il re Servio Tullo, essendosi collegato con le cittá vicine, edificò il tempio di Diana nell'Aventino, come commune a tutti li collegati, con un privilegio che chi ricorreva lá non potesse esser giudicato se non dal giudicio commune di tutta la lega: che fu piú tosto una specie di appellazione che di franchigia. Ebbe nondimeno fine presto insieme con la lega; e da allora per tutto il tempo che la republica durò non vi fu alcuna franchigia in Roma. Doppo l'uccisione di Cesare dittatore, li triumviri, per dar riputazione al loro partito, gli edificarono una capelletta, alla quale diedero franchigia, con molto stupore, come cosa inusitata in Roma. Ma cessato il triumvirato, fu subito abolita, di modo che in quella republica non vi furono franchigie se non due tiranniche, e per brevissimo tempo usate.

Nella Grecia solamente vi fu continuato uso, imperoché essendo la maggior parte di quella regione posta sopra le rive del mare, negli antichi tempi, come Tucidide racconta, era usato il corso in mare ed il latrocinio in terra cosí communemente, ch'era stimata professione onorata quella del corsaro e del latrone da strada; laonde le persone deboli, avendo bisogno di continua e buona guardia, massime alle riviere del mare, vi edificarono tempii, che non erano come le nostre chiese una sola gran sala per congregare gente, ma avevano oltre di ciò edifici molti con varie parti, ridotte in fortezza con luochi reconditi e sotterranei d' ingresso difficile, dove li pochi ed inferiori potevano mettersi

in difesa da' piú potenti e di numero e di forze; e questi edifici furono dedicati a Dio, acciò oltre la sicurezza corporale vi fosse la tutela della divinitá, e per riverenza divina fossero rispettate le persone insufficienti a difendersi che si salvavano in quelli. Ed occorrendo sedizioni civili, quei che si trovavano inferiori di forze si ricovravano dentro; ed in sostanza non furono instituiti per difesa de' tristi dalla buona giustizia, ma per difesa de' buoni dalle violenze ed oppressioni degl' ingiusti. E se ben la regione era amplissima, contenendo tutte le riviere settentrionali ed isole del Mediterraneo, nella qual regione erano molti tempii, nondimeno il privilegio dell'asilo era di pochissimi, e non sempre delli stessi, perché passando in abuso, erano o per legge abrogati, o per consuetudine disusati, né mai in un tempo medesmo in tutta Grecia fu la franchigia in piú di quindici o venti tempii.

Avviene in tutte le cose buone e ben instituite che in progresso la malizia umana inventa modi di valersene con abuso e rendere insopportabile quello che a buon fine e con ottima ragione è instituito. Nella Grecia finalmente venne pian piano crescendo l'abuso cosí nel difendere le sceleratezze come nel statuir novi asili; ed arrivò a tanta esorbitanza l'abuso, che li romani furono constretti pensar al rimedio. Narra Tacito il successo, e dice: « Cresceva nelle cittá greche la licenza di dar franchigia ai tempii, li quali s'empivano di tre sorti di male persone: servi pessimi, debitori falliti e colpevoli di delitti capitali. A che la giustizia difficilmente poteva provedere per le sedizioni de' popoli che proteggevano le sceleratezze degli uomini con pretesto dell'onor divino. Ordinò il senato che le cittá pretendenti franchigia per li tempii loro mandassero ambasciatori a dire le loro ragioni; e molte senza maggior instanze si ritirarono dalla pretensione »[58]. E per quelle che mandarono l'ambasciaria fu instituita la cognizione di questa materia; e la conclusione fu che, ascoltate le ragioni di tutti, furono trovati solamente nove tempii con fondamento di franchigia, e con tutto che il numero fosse cosí angusto, nondimeno il senato decretò che non fosse concessa la franchigia se non fra li termini debiti dell'onestá. Tanto racconta Tacito. E da questo fu mosso Svetonio a scrivere che allora

fossero levate tutte le franchigie; perché il vietare le mal fondate e il restrigner le altre tra li termini dell'onestá è poco differente dal levarle affatto.

Da questa istoria si conferma prima quello che di sopra si è detto, cioè la Grecia solamente aver usato la ceremonia della franchigia; imperoché altrimenti l'abuso ed eccesso sarebbe pur stato in qualche altra cittá di quel cosí grande imperio, e la provisione sarebbe fatta per altri luochi ancora. Appesso di ciò appare che in quei tempi ancora era stimato abuso licenzioso che fossero difesi ne' tempii sacri, cattivi, debitori falliti o persone criminose. Terzo, in tutta Grecia con gran regione nove soli tempii godevano questo privilegio: onde per conclusione, chi considererá che in tutte le nazioni del mondo tanto grandi e numerose la sola Grecia aveva franchigie, e che questa in piú di mille miglia di paese di lunghezza l'aveva in nove lochi, e regolata in modo che non offendesse la giustizia, concluderá che non si può stimar cosa naturale della umana societá, come alcuno ha creduto.

Non è da tralasciar di narrare un'altra sorte di franchigia usata in quei tempi, la qual non era per riverenza di luoco sacro né per onor divino, ma per rispetto di buona giustizia a favore di chi per la potenza del suo avversario non sperava potersi defendere. Quel tale rifuggendo alla statua del prencipe che in ogni foro era posta, restava sicuro dalle violenze e protetto dalla publica autoritá; non però quella era una franchigia, ma una sorte di appellazione con li fatti a chi non si poteva valere dell'appellazione giudiciale. Imperoché la causa del rifugio alla statua subito s' introduceva in giudicio, e trovandosi che egli avesse ragione, era suffragato conforme alla giustizia; ma trovandosi che con torto si fosse prevaluto di quel beneficio, oltre il castigo per il delitto era di piú anco castigato per l'ardire usato di rifuggir alla protezione del prencipe essendo colpevole. Ma questo non ha alcuna similitudine con la immunitá delle chiese, perché era instituita per causa politica, e non per causa religiosa. E piacesse a Dio che simil modo fosse usato al presente quanto a' luochi sacri, sí che li soli innocenti o iscusabili fossero

defesi, e li scelerati fossero castigati non solo del misfatto, ma ancora per l'ardire temerario di stimar Dio e la sua Chiesa protettori delle sceleratezze.

Per conclusione di questa trattazione, se sará stimato da Vostra Serenitá che sí come la dottrina di sopra esplicata è veramente fondata, cosí debbia riuscir utile al publico servizio che sia con uniformitá praticata nello stato della serenissima Republica, da quella se ne potrebbe cavar un capitulare, il quale, emendato e corretto dalla somma prudenza di Vostre Eccellenze illustrissime e ridotto in buona forma, prevenirebbe tutte le differenze e inconvenienti che potessero occorrere in tal materia. Ed a questo effetto sará estesa qui una minuta, per portarla alla sapientissima considerazione e sottometterla alla loro prudentissima censura e giudicio.

Capitulare

Accioché tutti li magistrati e giudici cosí in questa inclita cittá come in tutte le altre cittá, terre e luochi soggetti a questo dominio osservino e mantengano inviolabilmente la immunitá delle chiese per onor della Maestá divina che è adorata singolarmente in quelle, procedendo tutti con uniformitá secondo le leggi ordinate e approvate dalla Republica e giusta li canoni della santa madre Chiesa e conforme alle consuetudini sempre osservate, sí come l'antica e continuata pietá e religione della Republica ricerca:

I. — Non doveranno relasciar cioè sottoscrivere mandato di retenzione né conceder o permetter alli ministri loro che dai luochi sacri siano levate per forza le persone ricorse a salvarsi in quelli per debito civile, ancorché il debitore fosse fallito e reso impotente a pagare per qualche sua colpa, senza però fraude over inganno.

II. — Né meno li delinquenti incorsi in transgressione casuale overo in caso subito e impremeditato, che communemente si chiama « puro », né in delitti communi che siano senza enormitá o atrocitá.

III. — Ed essendo la immunitá concessa alli luochi sacri per le persone cristiane solamente, non volendo la Chiesa favorire li inimici professati di Cristo, si doveranno aver per eccettuati dalle suddette regole li giudei ed ogni altra sorte d' infedeli, li quali potranno esser ritenuti in qualunque luoco sacro per delitti di qual si voglia sorte e per debiti civili ancora, ché per la retenzione loro non restará violata la immunitá della chiesa.

IV. — Parimente, avendo la Chiesa dechiarato non esser intenzione sua di protegger l'eccesso di quelli che la disonorano commettendolo nel luoco sacro, se la giustizia li ricerca per punirli di quel misfatto, pertanto tutti quelli che commetteranno in luoco sacro alcun eccesso di qualonque sorte si sia, grave o leggiero, per quell'eccesso potranno esser ritenuti cosí in quello come in qualonque altro luoco sacro. Perilché potranno esser retenti in chiesa quelli che portano in quella arme proibite dalle leggi, e li ladri che si salvano nelle chiese con la cosa rubata, e quei che contrattano in chiesa contrattazioni criminalmente proibite dalle leggi e editti del magistrato che governa il luoco, come persone che disonorando la chiesa con l'eccesso commesso, sono fatti indegni di esser protetti da quella. E si debbe intender il delitto esser commesso in chiesa eziandio che fosse principiato dentro di quella e terminato fuori, overo principiato fuori, avesse fine nella chiesa; imperoché pecca in chiesa cosí quello che stando in essa offende chi è di fuori con tirata d'archibugio, arco od altro instrumento, over essendo di fuori offende quello che è dentro, come se, essendo in chiesa, lo fa contra altri che sia nell' istesso luoco.

V. — Non assicura similmente la chiesa quelli che commettono qualsivoglia eccesso o grave o leggiero con disegno e speranza di salvarsi nel luoco sacro doppo che l'averanno commesso, perché sí come la Chiesa protegge li delinquenti a fine di ottenerli remissione di delitti commessi meritevoli di scusa, cosí ha dechiarato sommamente aborrire che per speranza d'esser da lei difesi ricevino fomento al commetter alcun eccesso. E pertanto potranno questi tali esser ritenti nella chiesa per qual si voglia sorte di delitto, senza che per ciò l' immunitá resti violata. E

questo disegno o speranza potrá esser conosciuto se il reo averá eletto studiosamente il luoco per commetter il misfatto vicino alla chiesa, e se vi sará rifuggito immediate doppo commesso il delitto, e dalle altre circonstanze particolari, il ponderar le quali e sopra quelle formar il giudicio è rimesso alla buona conscienza e prudenza del giudice.

VI. — Non salva medesimamente la Chiesa li rei dell'abbominevole eccesso dell'assassinio, intendendosi al presente per assassinio l'omicidio commesso over attentato ad instanza d'altri con intervento di prezio o stabilito o promesso; nel qual caso tanto il mandatario quanto il mandante possono esser ritenuti nel luoco sacro, non solo quando l'omicidio sia effettivamente seguito, ma ancora in caso che l'assalito col proprio valore o con l'aiuto d'altri si fosse defeso.

VII. — Né sará salvo quello che con insidie, come si dice « a tradimento », abbia assalito l'altro per ucciderlo, come quello che sta ascosto per tirar overo per lasciar passar e assalir da dietro. Al qual capo si riduce anco chi dá ad altri il veneno, che è una sorte di uccisione insidiosa. E questi tali sono esclusi dal poter goder il privilegio dell' immunitá non solo quando l'omicidio sia seguito, ma ancora quando che l'attentato per qualche accidente sia restato impedito.

VIII. — Quei che commettono omicidio pensato, ancora che senza alcuna sorte d' insidie, quando l'effetto sia seguito, potranno esser ritenuti nel luoco sacro senza alcuna violazione dell' immunitá.

IX. — Li ladri da strada, quali o di giorno o di notte spogliano li viandanti nelle vie publiche della campagna, overo di notte tempo spogliano quei che incontrano nei luochi abitati, e quelli ancora che in mare depredano li naviganti, tutti sono eccettuati dal poter godere il privilegio di esser salvi in chiesa: ed al pari di questi sono anco esclusi li incendiari, che o per rubar o per altra causa danno il fuoco alle abitazioni overo alle campagne.

X. — Li falliti fraudolenti ancora, quali avendo facoltá per pagare li creditori occultano il loro avere o nascondono li libri

e si fingono caduti per mancamento fortuito, come ladroni publici potranno esser levati di chiesa, senza che per ciò l' immunitá sia levata.

XI. — Li rebelli dello stato e li criminali di maestá offesa non potranno esser assicurati in luoco sacro, né parimente li monetari, come rei del medesmo delitto, e come publici ladroni che distruggono il fondamento del commercio umano; né quelli che rubano o defraudano over intaccano il pubblico danaro o in qual si voglia modo causano diminuzione o deterioramento delle publiche entrate.

XII. — Li banditi parimente che entrano dentro il territorio dal quale sono banditi, non sono salvi nelle chiese di quello, per la gravissima enormitá dell'audace e temeraria inobedienza e per la transgressione che tuttavia con eccessiva arroganza commettono, volendo star nel luoco che gli è proibito.

XIII. — Li condannati alla galera ancora, overo ad altro publico servizio, non sono salvi in chiesa, ma come servi publici possono esser estratti e ritornati al medesmo servizio del remo o altro al quale sono deputati.

XIV. — Sono particolarmente espressi li sopranominati casi, come quelli che piú frequenti accadono; ma, oltre di quelli, generalmente li rei potranno esser levati dalli luochi sacri per qualonque altro atroce ed enorme eccesso; il che è stato praticato per antichissimo e sempre osservato uso di questo dominio e d'altri governi cristiani ben instituiti.

XV. — E l'atrocitá del misfatto doverá esser stimata non solo dal genere della transgressione, imperoché, quantonque lo sfodrar le armi ed il far questione siano stimati delitti di genere leggiero, nondimeno se saranno commessi in una fortezza gelosa, nel publico palazzo o in altro luoco che nella cittá sia tenuto col medesimo risguardo, per quella circonstanza è enorme ed atroce; per la qual causa il delinquente non può esser sicuro in chiesa.

XVI. — Nel tempo delli sospetti di peste le contravenzioni agli ordini di sanitá, per la circonstanza del tempo, atteso li pericoli d' infezione di tutta la cittá, sono atrocissime ed enormissime, e li transgressori potranno esser ritenuti in chiesa senza violazione dell' immunitá.

XVII. — La ferita o percossa non mortale non è tenuta per delitto atroce; però quando fosse inferita al padre proprio, overo ad un personaggio molto insigne, per la circonstanza della persona doverá esser stimata enorme, ed il malfattore ritenuto anco nel luoco sacro.

XVIII. — E perché la varietá delle circonstanze è infinita, doverá l'enormitá esser stimata dalla qualitá della persona che offende e di quella che è offesa, dalla causa che ha dato origine al misfatto, dal luoco e tempo dove e quando è stato commesso, dalli evenimenti successi doppo con scandalo o turbazione publica, se ben non preveduti prima dalla consuetudine di commettere simili eccessi; dalla severitá della pena per la legge imposta e dagli altri particolari accidenti propri del caso, che informeranno la conscienza e prudenza del giudice a far retto giudicio se il caso sia grave e atroce o pur leggiero.

XIX. — Quando alcun reo delli nominati eccessi o d'altre enormitá atroci, o anco di delitti leggieri che la chiesa non salva, come nelli capitoli III, IV e V è prenarrato, sará rifuggito per salvarsi in luoco sacro, doveranno li magistrati o giudici ordinare la retenzione, e li ministri esequirla per propria autoritá, senza ricercar licenza o beneplacito over assenso di qual si voglia altra persona, poiché cosí facendo esercitano l'ufficio commessogli da Dio di ministrar giustizia, né offendono la chiesa, né resta la sua immunitá violata, essendo dechiarato che ella non salva alcuno in simili misfatti.

XX. — E quando nasca alcun dubio se il caso occorrente sia o non sia per la enormitá ed atrocitá o per li altri rispetti sopradetti compreso nel numero delli sopra descritti, alli magistrati o giudici parimente appartenirá prender cognizione e far giudicio della qualitá del caso, e se convenga ordinare la retenzione o debbia il reo goder il privilegio d'esser salvo nel luoco sacro; e per intiera cognizione doveranno anco udire li intervenienti per il reo ed ogni altro che avesse interesse; e attese le circonstanze sopra descritte ed altre, tutto ponderato, formare il debito giudicio.

XXI. — E caso che questo ricercasse tempo e si temesse la fuga del reo, potranno farlo ritener nel luoco sacro e custodir

nelle pregioni loro, *salvo iure* di restituirlo nel medesmo luoco se si ritroverá che sia in caso per quale debbia goder il beneficio della immunitá. E fatta la retenzione, prima che passar inanzi nella causa prenderanno la cognizione e faranno il giudicio sopra questo articolo. E trovando che il reo sia in caso che meriti esser salvato in chiesa, lo ritorneranno nel medesmo luoco per proceder poi nella causa, come sará di ragione.

XXII. — E quando commetteranno alli ministri la retenzione, o in caso chiaro over in dubio, non mancheranno di dar insieme tutti gli ordini necessari, acciò l'esecuzione sia fatta senza travaglio o turbazione delle persone e cose sacre, e sia servata ogni sorte di modestia e circonspezione, sí che la giustizia abbia suo luoco, e li ministri s'astengano da tutte quelle azioni che potessero diminuire la riverenza debita alla Chiesa.

XXIII. — Ed acciò che non rimanga dubio quali siano li luochi sacri a' quali si debbe conservar e mantenir l' immunitá, tutte le chiese publiche dove sono celebrate le messe ed uffici divini, ancorché non siano consacrate, debbono goder il privilegio in tutto quel spacio che è contenuto dentro delle mura e porte; le qual chiese nella cittá e luochi murati non hanno alcuna immunitá nello spacio circostante a quelle, o vuoto o fabricato che sia. Ma li oratorii privati, o nelle case o nelli redutti delli confratelli, che possono a beneplacito delli patroni esser fatti o desfatti o deputati ad altri usi, ancorché alcune volte si celebri in quelli, non debbono goder alcuna immunitá. Quanto alli luochi religiosi, cioè ospitali ed altri tali deputati ad opere pie, se debbiano o non debbiano aver l' immunitá che è dovuta alla chiesa, li magistrati e giudici osserveranno la consuetudine che troveranno introdotta nelli luochi dove esercitano la giurisdizione.

XXIV. — Ed in questa materia d' immunitá de' luochi sacri non attenderanno ad alcuna delle ordinazioni o disposizioni contenute nella bolla di papa Gregorio XIV; imperoché quella non solo non può aver luoco in questo dominio per non esser stata ricevuta, né meno publicata in esso, come neanco in altri molti, ma ancora perché quel medesmo santo pontefice che la constituí, ben informato delle ragioni per quali non poteva esser ricevuta

in questo stato, ordinò al suo noncio che non fosse publicata e che dasse l' istesso ordine alli vescovi del dominio; e consentí che si proseguisse in questa materia secondo le leggi e uso dalla Republica sempre servato, dando parola ed assicurando che né allora né in qualonque altro tempo avvenire le publiche ragioni non potevano ricever pregiudicio da una bolla che nel medesimo pontificato di quello che l'aveva fatta non era stata né osservata né publicata.

NOTA

Gli scritti raccolti in questo volume, tutti posteriori a quelli dettati dal Sarpi durante la contesa dell'interdetto, ne costituiscono, in certo senso, la continuazione e l'integrazione, in quanto sono ispirati pur essi alla difesa dei diritti della Serenissima, ed in generale dell'autoritá e diritti dello stato, contro le pretese, gli abusi, le ingerenze dell'autoritá religiosa, particolarmente della curia romana. Ciascuno di questi scritti trova la sua origine in una particolare controversia giurisdizionale fra i due poteri; sennonché il Sarpi non si limita al fatto specifico, concreto, contingente, ma risale dal caso particolare al problema generale, che è poi quello che piú lo interessa. Si tratta originariamente di consulti che il Servita, nella sua veste appunto di consultore e teologo della repubblica, era invitato a stendere, ma che, per l'ampiezza che assumevano e per questa impostazione di carattere generale, si presentano per lo piú come veri e propri trattati. E come tali, i piú ampi di questi consulti, diffusi dapprima manoscritti mentre il Sarpi viveva, anche perché rispondenti a necessitá pratiche, furono pubblicati dopo la sua morte, con le modificazioni richieste da questa nuova veste di trattati anziché di consulti, talvolta con interpolazioni e mutamenti che infirmano la genuinitá dello scritto. Né è improbabile che alla pubblicazione di quelli che videro la luce non molto dopo la morte dello scrittore non fosse estraneo il suo affezionato collaboratore e seguace, fra Fulgenzio Micanzio. A dare perciò nel modo piú fedele gli scritti qui raccolti, si è creduto opportuno di risalire, quando fu possibile, all'autografo, o ad apografi che recano quasi sempre aggiunte e correzioni di mano dell'autore. Le edizioni, tutte postume, non soltanto s'allontanarono piú o meno dal dettato sarpiano, ma vennero deturpate da errori che, col procedere del tempo, anziché venire corretti, si fecero piú numerosi.

I

Sulla instituzione, progresso ed abusi delle commende

Morto nel 1608 Francesco Loredano, abate di Santa Maria della Vangadizza in quel di Rovigo, papa Paolo V s'affrettò di conferire la commenda di quel beneficio, ricco di oltre dodicimila ducati, al nipote cardinale Borghese, giá abbondantemente provvisto di altri benefíci. Trattavasi d'un abuso, in quanto la congregazione camaldolese, appartenendo ad essa di diritto la nomina dell'abate, poteva pure disporre della commenda; il che per consuetudine essa faceva, concedendola ad un monaco che, per venir incontro al desiderio della Serenissima, era sempre suddito veneziano. A rendere perciò inoperante la decisione papale, la congregazione, sospinta dalla repubblica, nominò abate della Vangadizza fra Fulgenzio da Padova. Ciò suscitò le aspre proteste della curia, che contestò alla congregazione il diritto di nomina, mentre la Serenissima sostenne la causa dei monaci, soprattutto preoccupata che mediante un cosí ricco beneficio s'accrescesse l'ingerenza della curia romana nel dominio veneziano. Accesasi dunque la contesa, il Sarpi, non ancora del tutto uscito dalla disputa dell'interdetto (è di quell'anno 1608 in buona parte la stesura polemica della *Istoria dell'interdetto*) [1], si trovò di nuovo impegnato a difendere gli interessi di Venezia, sostenendo il buon diritto della congregazione. La disputa, assai piú blanda, per vero dire, di quella da poco conchiusa, ma che non mancò di momenti difficili, si protrasse per oltre un anno, finché, avendo la congregazione, sotto la pressione e le minacce della curia, rinunciato a far valere il proprio diritto, anche la Serenissima dovette ritrarsene. Ecco come ne riferiva la risoluzione il Sarpi, in lettera al Groslot de l'Isle: « La causa della Vangadizza non ha potuto esser sostentata piú longamente a favore delli monachi, perché la congregazione per li suoi rispetti si è dichiarata di non aver né aver mai avuto ragione alcuna in quel monastero; e la repubblica è stata ricercata che per quiete comune volesse desistere da difender una causa ingiusta eziandio a giudizio degl'interessati.

---

[1] Per le vicende della stesura vedi la *Nota* che accompagna l'*Istoria dell'Interdetto* in questa collezione, p. 245 e sgg.

Questo è stato causa che il senato si sii contentato di lasciar da parte li rispetti che toccano quei monachi, ed attendere solo a quelli che risguardano il suo governo, li quali ricercano che un beneficio di cosí gran peso non fosse in mano d'un forestiero. Non ha però consentito il senato che si dicesse li monachi non aver alcuna ragione, acciò non paresse aver difeso causa ingiusta; ma che, restando in piedi le ragioni loro, per questa volta solamente si venga alla provvisione di commendar il monasterio al signor Matteo di Priuli, con pensione al cardinal Borghese di 5 mila ducati ». E concludeva: « Nissuna cosa è peggio quanto difender la libertá di chi ama d'essere in servitú; e non senza ragione nella legge vecchia si forava l'orecchio del servo volontario » [2]. Malinconica conclusione d'una disputa in cui il Sarpi s'era messo con ogni impegno, convinto della bontá della causa che difendeva.

I consulti da lui dettati in questa occasione vanno dal dicembre del 1608 al settembre del 1609. Di essi viene qui riprodotto quello che ci sembra piú interessante, in quanto vi si tratta non tanto il caso particolare, quanto la questione delle commende in generale. Esso è inedito, ed è tutto di mano del Sarpi, con numerose sue aggiunte e correzioni [3].

II

Trattato delle materie beneficiarie

Giá durante la disputa per l'abbazia della Vangadizza al Sarpi era apparsa l'opportunitá di trattare di tutta la materia beneficiaria, non solo tracciandone lo sviluppo storico e vagliando la dottrina dei giurisdizionalisti romani, ma studiando pure il comportamento che avevano tenuto e tenevano gli stati d'oltralpe, e le leggi che avevano promulgato in argomento, particolarmente la monarchia francese, di cui ammirava la gelosa indipendenza contro le pretese del potere ecclesiastico. Le lettere scambiate in questi anni 1608-1610 coi suoi

---

[2] *Lettere ai protestanti*, ediz. Scrittori d'Italia, I, 95-96.

[3] Archivio di Stato di Venezia, Consultori in iure, filza VII.

corrispondenti oltramontani, in particolare il Groslot de l' Isle ed il Leschassier, hanno frequenti riferimenti alla materia beneficiaria e continue richieste d'informazioni, di leggi, di scritti che la riguardano, indubbiamente in relazione con questo suo scritto, il piú impegnativo e importante di quelli raccolti in questo volume; il solo che, pur avendo la sua prima origine in un fatto particolare, non si presenta come un consulto, ma come un vero e proprio trattato. « Sono tutto intento — scriveva al Leschassier — ad ammannire abbondevole materia sulla ragione di possesso nei benefizi. Moltissime difficoltá mi s'attraversano, né dispero perciò; in quanto che se il conato riesce a bene, mi sará via, in tempo opportuno, a invalidar le riserve. Rischiosa prova; ma nelle faccende umane basta volere » [4]. E ancora: « Rispetto ai benefici ecclesiastici scrivo spesso a lei, perché dalle sue scritture cavo sempre argomenti che ci tornano o possono tornarci utili, mentr'ella ci viene spiegando le usanze di costá e manifestando sopr'esse il suo parere » [5]. Lo scritto era in parte giá steso alla fine del 1608, giacché in lettera al Groslot de l' Isle del gennaio successivo egli annunciava: « Le mando anch'io una certa mia operetta in materia di benefizi, ma con diverso stile dell'altra [la *Istoria dell' Interdetto*]: Vostra Signoria la vedrá, e potrá avvisarmi se le piace, perché le manderò il restante » [6]. È da supporre quindi che la composizione non richiedesse molto tempo ancora.

Le edizioni sono tutte postume, né forse tutte derivate dallo stesso esemplare. Le diamo qui in ordine cronologico, avvertendo che forse la datazione non sempre è da considerarsi veritiera.

a) *Historia del P. Paolo sopra li benefici ecclesiastici. In Colonia Alpina* [Ginevra], *P. Albertino, 1675*. Ne possiedono un esemplare la Nazionale Centrale di Firenze e la Nazionale di Parigi.

b) *Trattato | delle | materie beneficiarie | di | Fra Paolo, | Nel quale si narra, col fonda|mento dell' Historie, come si dis|pensassero l' Elemosine de' Fedeli | nella primitiva Chiesa. | In Mirandola, | MDCLXXVI* (pp. 226, piú, non numerate, l'avvertenza dello stampatore e la « tavola delle cose contenute »). Trovasi nel terzo volume delle *Opere | del | Padre Paolo | dell'Ordine de'*

---

[4] Lettera del 29 settembre 1608 in *Lettere di fra Paolo Sarpi*, Firenze, Barbera, 1863, I, pp. 304-5.

[5] Lettera del 24 dicembre 1608, *ibid.*, I, p. 374.

[6] *Lettere ai protestanti*, I, 206.

Servi | e theologo | della Serenissima | Republica di Venetia. | Divise in sei volumi, come | si vede nella tavola. | In Venetia | Appresso Roberto Meietti. | MDCLXXVII. Nell'Avvertenza lo stampatore informa che di questo trattato non si fa cenno nella vita del Sarpi scritta da fra Fulgenzio Micanzio, perché questi non pensava che il trattato sarebbe stato dato alle stampe. Assicura però ch'esso « a tutti li segni è legittimo parto del cervellaccio di quel gran Virtuoso », e che è « più corretto di tutte le copie a mano che se ne sono vendute sin'ora, dove oltre gli errori spessissimi, un quarto circa dell'opera veniva omesso ». Questa edizione ha avuto parecchie ristampe, con mutazione talvolta di data (sia nel frontespizio complessivo della raccolta come in quello del trattato: 1687 nel primo, 1683 nel secondo), di corpo tipografico, e quindi di numerazione delle pagine, la quale non è complessiva, ma distinta per ciascuna scrittura contenuta nel volume. Secondo il Parenti [7], l'edizione sarebbe stata stampata a Ginevra; ma non sembra affermazione attendibile. Si comprenderebbe che, stampata a Venezia, recasse l' indicazione di Ginevra, non il contrario. Premesso che indubbiamente falsa è l' indicazione di Mirandola, la localitá mantovana che serví spesso di paravento a edizioni uscite alla macchia, è assai probabile che il *Trattato* fosse stampato a Venezia, ma che nel volume delle *Opere* venisse fatto figurare come una ristampa di edizione uscita altrove. È da ricordare che il Meietti era considerato il libraio piú attivo e piú pertinace nel procurare in Venezia la divulgazione di libri non ortodossi, e che sino dall'ottobre 1606 era stato colpito da editto dei cardinali inquisitori per i libri che andava stampando « continentes haereses, impietates ac diversi generis errores ». L'editto proibiva pure, pena la scomunica, di acquistare libri stampati dal Meietti e interdiceva a tutti i librai di tener commercio con lui. « Pessimo uomo (scriveva il cardinale Borghese al nunzio a Parigi), onde sarebbe piú degno del fuoco che del favore di un principe cattolico; e nondimeno la Republica intercede per esso ogni settimana col mezzo dell'ambasciatore e si mostra piú costante nelle ripugnanze. » [8]

c) *Trattato | delle materie | beneficiarie | di fra Paolo*

---

[7] M. Parenti, *Dizionario dei luoghi di stampa falsi, inventati o supposti*, Firenze, 1951, p. 143.

[8] P. Savio, *Il nunzio a Venezia dopo l' interdetto*, in « Archivio Veneto », vol. LVI-LVII.

Sarpi, | *Nel quale si narra col fondamento dell'Hi|storie* ecc., *In Lione,* s. a. né nome dello stampatore; pp. 164. Segue sostanzialmente l'edizione indicata in *b*.

d) *Trattato delle materie beneficiarie colle annotazioni del Sig. Amelot tradotte dalla lingua francese.* È nel vol. II delle *Opere del P. M. Paolo Sarpi dell'Ordine de' Servi Teologo Consultore della Serenissima Republica di Venezia. In Helmstat, Presso a Jacopo Mulleri.* Due volumi in folio. L'edizione, senza data, sarebbe però stampata in Venezia nel 1750.

e) Idem, nel vol. IV, pp. 66-176 delle *Opere di F. Paolo Sarpi servita Teologo e Consultore della Serenissima Repubblica di Venezia. In Helmstat, Per Jacopo Mulleri, MDCCLXI-MDCCLXVIII.* Falsa l'indicazione del luogo e dello stampatore, che va corretta: Verona, Marco Moroni; indicazione questa che appare nei due ultimi volumi. È la raccolta piú vasta, in otto volumi, di scritti sarpiani, la quale però contiene anche parecchi scritti non suoi. L'edizione presenta molte variazioni formali rispetto agli autografi ed è molto scorretta. Da essa sono derivate fedelmente, senza la minima correzione, le posteriori.

f) Idem, nel vol. XI della *Raccolta delle opere di F. Paolo Sarpi... migliorate ed accresciute di varie osservazioni storico-critiche secondo la vera disciplina della Chiesa e Polizia civile da Giovanni Selvaggi.* Napoli, 1789-1790, 16 volumi, in cui sono anche parecchi scritti non sarpiani. Il testo vi è, se mai, peggiorato, le annotazioni del Selvaggi di nessun valore.

g) Idem, in *Opere politiche e di controversia religiosa di Fra Paolo Sarpi premessevi le memorie anedottiche spettanti alla vita ed agli scritti dell'autore raccolte da Francesco Griselini. Torino, Tipografia Economica, 1852,* voll. 2.

Pur non trascurando le suindicate edizioni, sostanzialmente uniformi, ci siamo attenuti al manoscritto conservato all'Archivio di Stato di Venezia (Miscellanea codici, n. 838), il quale, anche se non è autografo, rappresenta indubbiamente il testo piú genuino. È di mano di fra Marco Fanzano, uno degli amanuensi del Sarpi, e contiene numerose aggiunte marginali, che non sono autografe, secondo afferma una annotazione apposta il secolo scorso da persona addetta all'Archivio, ma di fra Fulgenzio Micanzio, come risulta dal raffronto calligrafico con un manoscritto della Biblioteca Querini-Stampalia (classe IX, cod. XVI), quasi tutto dovuto alla penna di fra Fulgenzio. Si noti inoltre che queste aggiunte

sono posteriori alla morte del Sarpi, giacché dopo Gregorio XIV vi è ricordato (qui a p. 34) Urbano VIII, eletto papa quando l'autore era giá morto. Esse furono incorporate giá nelle prime edizioni, ma non tutte; alcune sono rimaste solo nel manoscritto, né presentano indizi di stesura posteriore alle altre. Le aggiunte mirano quasi sempre a porre in maggior evidenza i giudizi sarpiani sugli abusi ecclesiastici, da parte di chi si accinse a pubblicare il trattato, intensificandone il carattere anticurialistico. Noi abbiamo creduto sano criterio di attenerci all'apografo, escludendo quindi le aggiunte, nonché la distinzione di quattro « questioni » (pp. 43-52 e 109-112) e la divisione in capitoli, introdotte per la prima volta nell'edizione di cui alla lettera *d* e conservate nelle successive e nelle traduzioni. La divisione in capitoli assai probabilmente è dovuta all'Amelot de la Houssaye. Il manoscritto non ha titolo: solo, di mano assai posteriore, sulla pagina di copertura si legge: *Circa il possesso di beni temporali delle Chiese*. S'è visto che l'edizione del 1675 reca il titolo *Historia* ecc., a cui il Bianchi-Giovini [9] vorrebbe dare la preferenza, considerando l'operetta sarpiana una narrazione storica. In realtá parte assai larga viene concessa anche alla trattazione teorica del soggetto, sicché ci è parso conveniente di conservare il titolo di *Trattato*, che figura in tutte le altre edizioni.

Ricorderò infine che lo scritto ha avuto numerose traduzioni: anche una latina, posteriore soltanto di qualche anno alla prima edizione [10]. Assai fortunata quella francese dovuta ad Amelot de la Houssaye, corredata di ampie note e richiami, e ch'ebbe parecchie edizioni [11]. Un'altra versione francese curò l'ex gesuita Francesco Maria de Marsy [12]. Non mancano pure traduzioni inglesi [13].

---

[9] A. Bianchi-Giovini, *Biografia di fra Paolo Sarpi*, Firenze, Poligrafia italiana, 1849, II, p. 131.

[10] F. Pauli Sarpi, *Tractatus de materiis beneficiariis, seu beneficiis ecclesiasticis... ex Italico in Latinum versus... a Carolo Caffa*. Sumptibus Iohannis Bielckii, Jenae, 1681.

[11] *Traité des bénéfices, de fra Paolo Sarpi, traduit et vérifié par l'abbé de Saint-Marc...* [Amelot de la Houssaye]. Amsterdam, H. Wetstein, 1685. (Altre edizioni 1687, 1690, 1692, 1699, 1706.)

[12] *Traité dogmatique et politique sur l'origine, la nature et la véritable destination des biens ecclésiastiques, ouvrage posthume de Fra Paolo traduit de l'italien.* Avignon, A. Girard, 1750.

[13] Di W. Denton (*A treatise of matters beneficiary*), Londra, 1680; di C. Hayes (Westminster, 1727 e 1730), e di T. Jenkins (Westminster, 1736 e 1738): le due ultime recano pure le note dell'Amelot de la Houssaye.

III

Sopra l'officio dell'inquisizione

L'origine di questa scrittura è da ricercarsi nell' invito che il senato rivolse al Sarpi nell'ottobre del 1613 di stendere un capitolare dell' inquisizione [14], ossia una sintesi ordinata delle disposizioni che, nel volgere degli anni, la Serenissima aveva fissate in questa delicatissima materia, oggetto di frequenti controversie con Roma. Il Sarpi ricorda (p. 130) che anche in passato « s'era dato principio » a raccogliere siffatte disposizioni in un libro, che però, assai incompleto, costituiva una guida insufficiente ed era motivo d'una applicazione malsicura di quelle norme da parte dei rappresentanti dell'autoritá civile nei tribunali d' inquisizione. Necessitá quindi di dare a quelle disposizioni una veste giuridica piú precisa ed una conseguente piú rigida applicazione, tanto piú che non solo Venezia era interessata a questo, ma anche le cittá della terraferma, dove pure funzionavano uffici inquisitorii e dove era opportuno di fissare chiaramente quale vi fosse il compito dei rettori, a salvaguardia dei diritti della repubblica. Il trattato vuol essere anche un vigoroso richiamo al potere politico perché in materia cosí delicata, in cui non erano mancate incertezze o debolezze verso le pretese curiali sempre piú invadenti, si definissero chiaramente i limiti del potere religioso e la funzione dell' inquisitore in un tribunale che doveva restare essenzialmente laico. Il trattato consta di tre parti: la prima è il « capitolato » vero e proprio, un'ordinata raccolta in trentanove capitoli dei decreti della Serenissima; la seconda è una rapida storia dell'origine e progressi dell' inquisizione e della sua introduzione nei vari stati, con particolare riguardo a Venezia; la terza è un ampio esame dei singoli capitoli e del modo come devono essere osservati. La scrittura è dunque originariamente un ampio consulto, ma poi venne pubblicata col titolo di *Historia* o di *Discorso*, ed ebbe un numero di ristampe superiore ad ogni altro degli scritti raccolti in questo volume: fatto comprensibilissimo, se si considerino i motivi pratici a cui mirava. Qui le enumero, senza pretendere alla completezza.

---

[14] Archivio di Stato di Venezia, Roma ord. Deliberazioni, foglio 36.

a) *Historia | della Sacra | Inquisitione. | Composta giá dal R. P. | Paolo Servita: ed hora la prima | volta posto in luce. | Opera pia, dotta, e curiosa: | A' Consiglieri, Casuisti e Politici molto necessaria. | In Serravalle, | Appresso Fabio Albicocco. | MDCXXXVIII* (pp. 1-11 + 127). Il titolo suindicato è del frontespizio, ma nella prima pagina se ne legge un altro: *Historia dell'Inquisitione, e particolarmente della Veneta, coi motivi pei quali la Serenissima Republica di Venezia fece giá diverse ordinazioni intorno a tal materia.* È preceduta da un'avvertenza dello stampatore al lettore: « Il tesoro nascosto non giovò mai ad alcuno, come disse Salomone il Savio. Il presente libro, al pari d'ogni gran tesoro, da' migliori Politici fu sempre stimato: ma era appiattato, perché non andava attorno se non manuscritto, e non veniva alle mani che dei Governatori dello Stato Veneto, e di que' pochi Principi stranieri, a' quali per segnalato favore veniva partecipato. Hora da man liberale, bramosa del ben comune, al mondo per mezzo delle mie stampe vien communicato, acciò ogni buon Statista partecipi di esso ». In Serravalle, nella Marca Trevigiana, è ricordata un'attivitá tipografica, ma il nome dello stampatore è ignoto. Probabilmente sono indicazioni false.

b) *Discorso | dell'origine | Forma, Leggi, ed uso | dell'ufficio | Dell' Inquisizione nella Città e | Dominio di Venetia, | del | Padre Paolo | dell'Ordine de' Servi; | e Theologo | della Serenissima Republica. | M.DC.XXXIX.* Sta nel terzo volume delle *Opere*, edizione del Meietti, giá ricordata qui sopra (II *b*). Anche per questa abbiamo ristampe con tipi e datazione diversi. Nell'avvertenza lo stampatore informa d'essersi deciso, « per salvar di strazio un parto di tanto uomo », a pubblicare questo discorso in una « copia ben purgata, quale spera d'avere incontrata », per impedire ch'esso continui a diffondersi « propagginato per molti transunti, peggiorando sempre di forma, con pericolo di non vederne piú in queste parti oltramontane altro che un'ombra, od un tronco difforme e smozzicato ».

c) Idem, nelle *Opere* di cui a II *d*, vol. I, pp. 232-284.

d) Idem, nelle *Opere* di cui a II *e*, vol. IV, pp. 6-66.

e) Idem, in *Opere politiche* di cui a II *g*.

f) Il *Discorso* è stato ristampato piú volte anche a sé, in formato 20 x 15, con caratteri tipografici differenti, e quindi con numero diverso di pagine (150, 128, 220, 158), senza indicazione del luogo e il nome dello stampatore. La Biblioteca Marciana ne possiede ben

quattro varietá, sempre con la data 1639, ma i caratteri e la carta le denotano certamente posteriori, ed è probabile si facessero ad uso degli uffici d' inquisizione.

L'apografo è di mano di fra Marco Fanzano [15], ma con molte aggiunte e correzioni dell'autore. È datato 16 novembre 1613, ma un accenno al 1617 [16] indica che il Sarpi dovette ritornarci sopra. La Biblioteca Marciana possedie quattro copie manoscritte sostanzialmente fedeli all'apografo, sebbene per una (Cod. Ital., cl. VII, 1243 [9633]) una nota apposta all' indice dei manoscritti marciani affermi che presenta delle aggiunte rispetto alle stampate, il che non risponde al vero. Un'altra (classe VII, 1795) è preceduta da un'avvertenza, in cui si afferma l'opportunitá che le disposizioni contenute nella scrittura « siano bene eseguite in tutto il territorio », e ch'essa venga copiata « in un libretto e mandatone uno di essi a ciascun delli Rettori nostri dove v' è officio d' inquisizione », e che ciascuno, cessando di carica, la trasmetta al proprio successore e deva, ritornando a Venezia, « portar fede sottoscritta » d'aver effettuata questa trasmissione. Chiara conferma questa che la scrittura sarpiana non aveva soltanto lo scopo di presentare una trattazione della questione al doge ed al senato, ma di fissare le norme alle quali dovessero attenersi i rappresentanti del potere civile nell'ufficio dell' inquisizione.

Pur non trascurando le copie manoscritte della Marciana e le edizioni sopra indicate, ho creduto preferibile riprodurre, nella forma originale del consulto, l'apografo conservato all'Archivio di Stato.

Di questo scritto si hanno tre traduzioni inglesi [17], quasi contemporanee alla prima edizione italiana. Si ha pure una versione latina [18].

---

[15] Archivio di Stato di Venezia, Consultori in iure, filza XI pp. 117-55.

[16] Vedi qui a pag. 186.

[17] *The history of the Inquisition translated out of the Italian copy by Robert Gentilis.* (Londra, 1639.) Un'altra del 1655 è senza il nome del traduttore; una terza segue alla versione dell'*Istoria del Concilio* fatta dal Brent (1676).

[18] *Historia inquisitionis P. Pauli, cui adiuncta est confessio Fidei, quam ex Italica lingua latinam fecit Andreas Colvius.* Roterodami, A. Leers, 1651.

IV-V

SULLA STAMPA DI LIBRI PERNICIOSI AL GOVERNO

L'origine del primo consulto sui « libri perniciosi al buon governo » è chiaramente indicata dal Sarpi stesso. Finché tra l'autoritá secolare e quella religiosa ci fu « scambievole aiuto, gl' inquisitori avevano cura che non si stampasse cosa contraria alla religione né alli rispetti del buon governo dei popoli ». Ma venuta meno questa concordia, non si può « di quello che al temporale tocca rimettersi alli inquisitori », ma conviene che la repubblica abbia « ministri secolari che ne prendino esatta cura ». Necessario dunque fornire criteri generali tanto sulla stampa di libri nuovi, quanto di libri che, stampati altrove col consenso del Santo Uffizio, non possono, perché contrari allo stato, essere ristampati a Venezia. Il Sarpi aveva del resto giá trattata ampiamente la questione nello scritto sull'inquisizione. Il consulto, edito la prima volta nelle *Opere* di cui a II *e* (vol. IV, pp. 1-5), fu ripubblicato, non bene, dal Cecchetti [19]. Noi abbiamo seguito l'apografo di fra Marco Fanzano [20].

L'altro consulto sulle « scritture malediche contra il governo » non reca data, ma è certamente posteriore al 1620, giacché vi si accenna (p. 226) alla contesa dell' interdetto come ad un fatto anteriore di quindici anni ed all' insurrezione boema contro gli Asburgo come ad un fatto recente (p. 229). Edito pur questo imperfettamente dal Cecchetti [21], qui si ripubblica di sull'apografo [22].

---

[19] B. CECCHETTI, *La repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione,* Venezia, 1874, vol. II, pp. 238-42.

[20] Archivio di Stato, Consultori in iure, filza XII, fogli 199-202.

[21] *Op. cit.,* II, pp. 248-54.

[22] Archivio di Stato, Consultori in iure, filza XXII, 57 e sgg.

VI-VII

Delle contribuzioni de' chierici

Motivo di contrasto giurisdizionalistico era anche la contribuzione del clero ai pubblici gravami, sia per le opposizioni ch'esso faceva direttamente, sia per l'appoggio che ne aveva dalla curia romana. Il Sarpi qui ricorda (p. 254) una di queste clamorose opposizioni dell'anno 1603. I due consulti che pubblichiamo, di data posteriore e differente, comprovano quanto fossero frequenti queste controversie. Il primo, datato ottobre 1611, fu dapprima pubblicato, ma in modo quanto mai scorretto e mutilo, nelle *Opere* di cui a II *e* (vol. IV, pp. 177-185), e riprodotto tal'e quale successivamente nella *Raccolta* di cui a II *f* (vol. IX) e nelle *Opere politiche* di cui a II *g* (II, pp. 305-319). Noi seguiamo l'apografo, che si presenta corretto e senza mutilazioni [23]. Il secondo, datato 12 marzo 1616, fu pure edito dapprima, e nello stesso modo, nelle *Opere* (vol. VIII, pp. 95-100) e riprodotto nella *Raccolta* (vol. IX) e nelle *Opere politiche* (II, 525-533). L'apografo di frate Fanzano [24], che noi riproduciamo, contiene notevoli correzioni autografe, ed è seguito da un abbozzo di elenco dei canonisti e giureconsulti citati, a cui è fatto riferimento nel consulto (« segni » A, B e C), ma che abbiamo omesso, trattandosi di un semplice abbozzo.

VIII

Su le immunitá delle chiese

Al problema delle immunitá ecclesiastiche il Sarpi rivolse la propria attenzione non soltanto pei non infrequenti contrasti che in siffatta materia si accendevano fra i due poteri [25], ma anche per la polemica suscitata dal trattato *De potestate Papae* di Gugliel-

---

[23] Archivio di Stato, *ibid.*, filza XXII, 44-49.

[24] Archivio di Stato, *ibid.*, filza XII, 282-87.

[25] V. A. Bianchi-Giovini, *op. cit.*, II, 133.

mo Barclay, pubblicato postumo dal figlio nel 1607, e dalla confutazione fattane dal cardinale Bellarmino nel *Tractatus de potestate summi Pontificis in rebus temporalibus* (1610), nonché dal *De ecclesiastica et politica potestate* di Edmondo Richer, sindaco della Sorbona, il piú rigido assertore dei princípi gallicani. Da una lettera del Sarpi al Leschassier del marzo 1613 si rileva che questi aveva ricevuto dal senatore Domenico Molino una « opericciola *Sulla immunitá dei chierici* » del Servita, il quale non mostravasi però soddisfatto di questo invio, avendola scritta non per essere divulgata, ma « per dar lume a certuni dei nostri, che bisognava di subito istruire e liberare dalla superstizione, acciocché non pigliassero deliberazioni dannose agl' interessi della Republica ». Soggiungeva d'avere, stendendola, sorvolato su « molti articoli e i piú importanti, perché i deboli ingegni non andassero sopraffatti da troppo profondi insegnamenti », e concludeva con un giudizio negativo su questo suo scritto che, osservava, « pochi avrebbero letto e pochissimi giudicato », se il trattato del Richer non avesse suscitato tanto scalpore [26]. Questa « opericciola » anteriore al 1613 non si trova fra gli scritti sarpiani; ma è assai probabile che, richiesto piú tardi dal senato di trattare la questione delle immunitá ecclesiastiche e di fissare le norme del potere politico, si rifacesse a quello scritto di anni prima e lo ampliasse nel consulto che reca la data del 16 maggio 1620 e che fu poi pubblicato come un trattato a sé. Il testo italiano uscí per la prima volta nell'edizione delle *Opere* di cui a II *e* (V, pp. 1-24) e fu riprodotto nelle successive. L'operetta però fu resa nota in precedenza da una versione latina che, per recare la data del 1622, degli scritti raccolti in questo volume sarebbe il solo che, sia pure in altra veste, non sia uscito postumo [27]. La traduzione, come appare dalla dedica, è dovuta ad Augerio Frickelburg; e lá dove il Sarpi ricorda Venezia, il traduttore parla di « Veneti, nobis finitimi, quorum exemplo, ob insignem et spectatam eius Reipublicae pietatem, moveri maxime decet ». Inoltre i passi in cui si parla piú a lungo della Serenissima [28] vengono omessi dal traduttore. C'è una divisione in capitoli che manca nell'originale. Questa versione fu dapprima stampata dal Meietti nelle *Opere* (III vol.), poi nelle *Opere* di cui a II *e* (III, 191-

---

[26] *Lettere di fra Paolo Sarpi* cit., II, 288-89.

[27] *De iure | asylorum | liber singularis | Petri Sarpi | I. C.* | Lugduni Batavorum | Ex Officina Elzeviriana | Anno M.DC.XXII. (pp. 80).

[28] In questo volume, pp. 285-86 e 287-89.

216). Il consulto che noi riproduciamo è apografo di fra Marco Fanzano, ma ricco di correzioni autografe [29]. È lo scritto che nella prima stampa, e quindi nelle successive, ha subíto le maggiori modificazioni, soprattutto di forma.

Quanto ai criteri seguiti nel pubblicare questi scritti, mi permetto di rinviare il lettore alla *Nota* che accompagna la *Istoria del Concilio*. La pubblicazione di scritti sarpiani si presenta sempre un delicato problema. L'ortografia, sia negli autografi come negli apografi, è quanto di piú incostante si possa pensare, confluendovi ed alternandovisi la tradizione letteraria nostra, il latino ed il dialetto veneziano, sicché la diversitá ortografica s' incontra spesso in una stessa pagina per la medesima parola (ad esempio *prencipe* e *principe, dichiarare, dechiarare* e *decchiarare, imperadore* e *imperatore, ufficio* e *uffizio, nuncio* e *noncio, luoco* e *luogo,* ecc.; e cosí indistintamente la consonante scempia o doppia). Per quanto forte possa premere, su chi cura questi scritti, la tentazione di eliminare questa varietá riducendo ad una sola forma, un sano criterio filologico gli impone di rispettare questa molteplicitá di forme ortografiche, che costituisce uno dei caratteri peculiari della prosa sarpiana ed è specchio d'una situazione culturale e d'un momento nell'evolversi della lingua scritta in Venezia, cosí profondamente fedele al proprio dialetto. Invece, anche in armonia coi criteri a cui s' informa la raccolta degli « Scrittori d' Italia », non si è creduto opportuno di conservare le grafie prive di valore fonetico, come ad esempio *auttoritá* ed *essempio,* che evidentemente sono un semplice riflesso grafico, non fonetico, della forma latina.

---

[29] Archivio di Stato, Consultori in iure, filza XIII, fogli 485-504.

ANNOTAZIONI

1. (p. 2) - In *Decretales extravagantes*, libr. III, tit. II: De praebendis et dignitatibus, cap. 2 (*Corpus iuris canonici*, ediz. Bohmer-Richter, Lipsia, 1839, vol. II, col. 1170-1171).

2. (p. 3) - *Istoria del Concilio Tridentino* del nostro autore (ediz. Scrittori d'Italia, vol. II, pag. 141).

3. (p. 5) - In *Decretum Gratiani*, secunda pars, causa XVI, quaestio VII, cap. 31: Filiis vel nepotibus (*Corpus iuris canonici* cit., vol. I, col. 696).

4. (p. 6) - *Ibidem*, causa II, quaestio VII, cap. 41: Nos, si incompetenter (*Corpus* cit., col. 425).

5. (p. 7) - Il Sarpi considerava autentica la prammatica che si faceva risalire a Luigi IX (marzo 1269), ed a cui, come afferma subito dopo, il papa (Clemente IV) non avrebbe fatto opposizione. Essa nei secoli XVII e XVIII fu vista come il palladio delle libertá della chiesa gallicana, ma gli storici la considerano un falso perpetrato nel secolo XV.

6. (p. 8) - Si accenna alla lega che i nobili formarono nel novembre 1246 per opporsi alle eccessive esazioni e imposizioni degli ecclesiastici, obbligandosi a pagare ogni anno non piú che la centesima parte delle rendite. Il papa nel gennaio successivo colpí d'anatema la lega e quanti aderissero alla sua decisione; ma la resistenza continuò, anche contro le successive proteste e anatemi papali. Il contegno del re non fu però cosí sicuro come qui il Sarpi mostra di credere.

7. (p. 14) - « Multitudinis credentium erat cor unum et anima una; nec quisquam, eorum quae possidebat, aliquid suum esse dicebat; sed erant illis omnia communia. » (*Actus Apostol.*, IV, 32).

8. (p. 15) - *I Epistola ad Timotheum*, V, 16.

9. (p. 18) - Vangelo di san Luca, XII, 32-33.

10. (p. 29) - *Decretum Gratiani*, causa XI, quaestio I, cap. 27 (*Corpus* cit., I, col. 542).

11. (p. 29) - Costantino IV Pogonato (il Barbuto) (n. 648, m. 685) e Giustiniano II Rinotmato (dal naso tagliato) suo figlio, imperatore dal 685 al 695 e dal 705 al 711, sono gli ultimi discendenti dell'imperatore Eraclio.

12. (p. 35) - Cfr. *Istoria del Concilio Tridentino* cit., vol. III, p. 222 e sgg.

13. (p. 37) - *Decretum Gratiani*, distinctio LXIII, cap. 30 (*Corpus* cit., I, col. 210).

14. (p. 38) - Stefano II morí tre giorni dopo l'elezione, prima d'essere consacrato, onde i contemporanei considerarono secondo il successore, pure Stefano di nome (752-757). Ambedue però figurano nella lista ufficiale dei pontefici, rispettivamente come Stefano II e III.

15. (p. 44) - *Decretum Gratiani*, distinctio VIII, cap. 1 (*Corpus* cit., I, col. 11).

16. (p. 47) - Piú innanzi, a pag. 109.

17. (p. 48) - *VI Decretalium*, lib. III, tit. IV de praebendis, cap. 2: Licet ecclesiarum (*Corpus* cit., II, col. 969).

18. p. 64) - Cfr. *Istoria del Concilio* cit., vol. I, 392 e sgg.

19. (p. 67) - In *Decretales Gregorii papae IX*, lib. I, tit. III de rescriptis, cap. 38 (*Corpus* cit., II, col. 34).

20. (p. 69) - È il libro delle decretali che nel 1298 promulgò Bonifacio VIII con la bolla *Sacrosanctae Romanae Ecclesiae*, cosí denominato perché fa seguito ai cinque libri di decretali promulgati nel 1234 da Gregorio IX con la bolla *Rex pacificus*.

21. (p. 77) - In *VI Decretalium*, lib. III, tit. IV de praebendis et dignitatibus, cap. 2: Licet ecclesiarum (*Corpus* cit., II, col. 969). A meglio comprendere quanto il Sarpi dice piú innanzi, si noti che la bolla vi è data come di Clemente III, « alias quartus ».

22. (p. 78) - Vedi annotazione 5.

23. (p. 79) - Non tre, ma *Libri duo contra Guibertum antipapam* scrisse Anselmo da Lucca, in risposta ad una lettera che l'antipapa aveva scritto contro di lui e la contessa Matilde. Guiberto, arcivescovo di Ravenna, fu antipapa col nome di Clemente III (1080-1100). Lo scritto di Anselmo fu pubblicato per la prima volta nel 1604 da Enrico Canisio a Ingolstadt (*Antiquae praelectiones*, tomo VI).

24. (p. 85) - Scrive il Villani: « È noto che dopo la sua morte si trovò nel tesoro della chiesa in Avignone in monete d'oro coniate il valore e computo di diciotto milioni di fiorini d'oro e piú; e il vasellamento, croci, corone e mitre, e altri gioielli d'oro con pietre preziose l'estimo a larga veduta di sette milioni di fiorini d'oro. Sicché in tutto fu il tesoro di valuta di piú di venticinque milioni di fiorini d'oro, che ogni milione è di mille migliaia di fiorini d'oro di valuta. E noi ne possiamo di ciò fare piena fede e testimonianza vera, che il nostro fratello carnale, uomo degno di fede, che allora era in corte mercatante di papa, ché da' tesorieri e da altri che furo deputati a contare e pesare il detto tesoro, gli fu detto e accertato, e in somma recato per farne relazione al collegio de' cardinali per mettere in inventario; e cosí il trovâro » (*Cronica*, lib. XI, cap. 20).

25. (p. 93) - È la prammatica sanzione di Bourges, promulgata da Carlo VII, la quale sancí i decreti di riforma del concilio di Basilea. Nel 1516 fu abolita col concordato fra Leone X e Francesco I, di cui il Sarpi parlerá piú innanzi, e che praticamente regolò la vita ecclesiastica della Francia sino alla costituzione civile del clero (1790).

26. (p. 97) - Ludovico Madruccio (1532-1629), succeduto allo zio Cristoforo Madruccio nel vescovato di Trento.

27. (p. 99) - Il cardinale Ippolito d'Este, nipote di Alessandro VI.

28. (p. 100) - Cfr. *Istoria del Concilio* cit., II, 366-68, dove però il risultato della votazione è riferito parzialmente diverso.

29. (p. 109) - È il titolo XXXIII del concordato (in Harduin, *Acta Conciliorum*, tomo IX, p. 1879).

30. (p. 127) - È il concordato stipulato nel 1559 dal cardinale patriarca Priuli e dal nunzio apostolico vescovo di Amelia, e riportato nelle *Opere* del Sarpi (Helmstat [ma Verona], 1761-1768, vol. IV, pp. 484-85). Di esso il Sarpi parlerá piú innanzi (p. 189).

31. (p. 142) - Contro la prassi seguita dalla Serenissima, che nelle sentenze d'inquisizione ci fosse sempre un rappresentante dell'autoritá civile, il papa Giulio III nella sua bolla *Licet a diversis* del marzo 1551 aveva mosso vivace protesta. La contesa venne composta grazie all'abilitá del nunzio Ludovico Beccatelli, vescovo di Ravello, e del vescovo di Montefiascone Achille de Grassi, appositamente inviato dal papa a Venezia. Vedi anche piú innanzi (p. 157).

32. (p. 144) - Il vescovato di Limisso (Limosiensis) era nell'isola di Cipro. Vescovo nel 1521 era Paolo Borgasio.

33. (p. 146) - Si accenna particolarmente ai numerosi scritti usciti durante il contrasto con la santa Sede che portò all'interdetto. Ne puoi vedere un elenco quasi completo in F. Scaduto, *Stato e Chiesa secondo fra P. Sarpi...*, Firenze, Ademollo, 1885, p. 153 e sgg.

34. (p. 146) - Accenna al *Tractatus de potestate summi Pontificis in rebus temporalibus* (1610), a confutazione del *De potestate Papae* del Barclay. Un giudizio del Sarpi su di esso in *Lettere ai protestanti*, ediz. Scrittori d'Italia, I, 39.

35. (p. 148) - È nelle *Constitutiones* di Clemente V, libro IV, tit. III (in *Corpus* cit., II, col. 1098).

36. (p. 161) - Trattavasi di alcuni veronesi e vicentini, recatisi alla guerra in Francia a favore di Enrico di Navarra. L'inquisitore, avendo usato le male arti qui ricordate dal Sarpi, fu licenziato. Il papa, promettendo segretamente che avrebbe richiamato l'inquisitore, insisté perché venisse riammesso nel suo ufficio; il che avvenne. « Fu questo (commenterà piú tardi un consultore) uno di quei prudenti ripieghi che si trovan fra príncipi per salvar le comuni convenienze. » (Cfr. B. Cecchetti, *La Repubblica di Venezia e la Corte di Roma nei rapporti della religione*, Venezia, 1874, vol. II, p. 29).

37. (p. 161) - Accenno alla contesa dell'interdetto con la santa Sede.

38. (p. 177) - *Epistola ad Romanos*, XIII, 3-5.

39. (p. 186) - La scrittura reca la data del novembre 1613, ma questo accenno all'azione del cardinale Arrigoni nel 1617 dimostra che lo scritto subí un posteriore aggiornamento.

40. (p. 189) - L'uso di pubblicare elenchi di libri proibiti (dapprima col titolo *Index expurgatorius* o *Index librorum expurgandorum*) s'intro-

dusse dopo che il IV concilio lateranense (1515) sancí che non si potessero pubblicare libri senza la previa revisione dei vescovi. Particolarmente notevoli quelli editi a Venezia dal nunzio mons. Giovanni della Casa (1549) e dall'inquisizione (1522). Il primo *Index librorum prohibitorum* è del 1559, edito per ordine di Paolo IV.

41. (p. 192) - Nella *Instructio* che fa seguito all'*Index*, al capitolo « De correctione librorum », si determina: « In libris Catholicorum recentiorum, qui post annum Christianae salutis MDXV conscripti sunt, si id quod corrigendum occurrit, *paucis demptis aut additis*, emendari posse videatur, id correctores faciendum curent; sin minus omnino deleantur » (in SARPI, *Opere* cit., IV, p. 443).

42. (p. 197) - L'episodio qui ricordato dal Sarpi (che col cardinale Baronio non aveva buon sangue) s'innesta nella lunga contesa giurisdizionalistica, giá accesa durante i pontificati di Pio V e Gregorio XIII, fra la corte romana e la spagnola. Nell'undicesimo volume degli *Annales Ecclesiastici* (1605) il Baronio aveva inserito il suo *Tractatus de monarchia Siciliae* (piú volte ristampato anche a parte), dove, impugnando l'integritá ed autenticitá dei legati di Urbano II di cui facevasi forte la corte spagnola, riaffermava i diritti della santa Sede su Napoli e Sicilia. È noto che, morto nello stesso anno Clemente VIII, l'opposizione spagnola impedí che il Baronio fosse eletto papa, a nulla essendo valsa la calorosa difesa da lui pronunciata alla vigilia del conclave contro le accuse dei cardinali ligi a Spagna. Cfr. F. RUFFINI, *Perché il Baronio non fu papa* (Perugia, 1910) e L. PASTOR, *Storia dei papi*, vol. XII, p. 238 e sgg., anche per maggiori particolari sugli inutili tentativi fatti da Paolo V Borghese perché Filippo III revocasse il divieto d'ingresso degli *Annales* nel regno, e piú tardi in Portogallo, Napoli, Sicilia e Milano. Vedi anche *Lettere ai protestanti* cit., I, 164.

43. (p. 215) - Accennasi alla contesa dell'interdetto.

44. (p. 218) - Non è chiaro a quale opera del Suarez si faccia riferimento. La *Defensio Catholicae fidei contra Anglicanae sectae errores*, affermazione della supremazia del potere spirituale contro Giacomo I d'Inghilterra, è del 1613.

45. (p. 218) - È il *Tractatus de immunitate ecclesiastica et de potestate romani Pontificis* del romano Alessandro Pesanzio, dedicato a Paolo V ed al cardinale Scipione Borghese, una delle numerose pubblicazioni occasionate dalla contesa dell'interdetto. Uscito a Roma nel 1606, effettivamente nell'avvertenza se ne parla come di ristampa (prodiit iterum in lucem); ma vana mi è riuscita la ricerca della prima edizione veneziana a cui il Sarpi qui accenna.

46. (p. 222) - Nelle parole del Sarpi è l'eco delle accuse che, dopo l'assassinio di Enrico IV, vennero mosse ai gesuiti per la giustificazione che del regicidio avevano in precedénza formulata scrittori di quell'ordine, particolarmente il Mariana, che nel trattato *De rege et regis institutione* (1599), in accordo con la dottrina gesuitica della superiore giurisdizione papale e dei diritti del popolo, aveva giustificato il tirannicidio nei casi in cui a questi venga fatta violenza dal principe.

47. (p. 222) - Si accenna indubbiamente a Federico V, elettore palatino e re di Boemia, succeduto appena quattordicenne al padre (1610), educato dal duca di Bouillon, e ch'ebbe poi come consiglieri il conte palatino Luigi Filippo di Neuburg e Lodovico Camerarius. Non sono riuscito a chiarire quale sia la *Instruzione* qui ricordata dal Sarpi.

48. (p. 226) - È l'orazione *De bello suscipiendo contra Venetos et Turcas*, pronunciata da Lodovico Eliano, senatore vercellese, nella dieta di Augusta del 1510 alla presenza dell'imperatore Massimiliano. L'orazione fu piú volte ristampata insieme con altri scritti denigratorii di Venezia (*Squittinio della libertá di Venezia* ecc.) e tradotta, caduta la repubblica, nel 1797 sotto il governo democratico. In un consulto (inedito) il Sarpi dice d'averne visto una stampa fatta a Napoli nel 1617, e cosí ne giudica: « Quanto al contenuto, mi parve di vederçi tanto in favore della serenissima Republica, quanto contra; anzi forsi è piú da stimare quella parte che è in favore, perché l'autore fa un longo discorso, nel quale esorta l'imperatore, li re di Spagna e Ongaria e li principi di Germania a ben unirsi contra la serenissima Republica, con protestarli che se non saranno ben uniti a sua difesa, ella li supererá tutti ad uno ad uno. A me pare che sia un gran testimonio dell'eccellente governo e delle molte forze della Republica, quando un inimico attesta che per opprimerla ci voglia l'unione di tanti e cosí gran principi, e che ella da sé basti per superare ciascuno di loro ».

49. (p. 226) - Di Girolamo Donato, letterato e uomo di stato veneziano (1454-1511), si conosce una *Apologia* latina di Venezia (pubblicata per la prima volta nell'« Archivio stor. ital. », serie I, tomo VII, parte I, p. 443 e sgg.), occasionata da uno scritto mandato fuori col nome di Carlo VIII. Non sembrerebbe quindi che il Sarpi faccia qui riferimento ad essa. Si conserva alla Marciana (Mss. ital. classe VII, 11-8378) una scrittura intitolata: *Veritá mantenuta nelle ragioni della Serenissima Republica di Venezia... contro l'orazione di Lodovico Eliano recitata nella lega di Cambrai a Massimiliano imperatore*; ma non posso affermare con certezza che sia lo scritto ricordato dal Sarpi.

50. (p. 226) - Accennasi alla contesa dell'interdetto (1606): dal passo si ricava che il consulto è del 1621.

51. (p. 228) - Accennasi all'opera *Rerum Venetarum ab urbe condita ad sua usque tempora libri XXXIII* di Marcantonio Sabellico, uscita a Venezia nel 1487, ed a quella del forlivese Flavio Biondo *De origine et gestis Venetorum* (nell'opera *De Roma instaurata*, 1503) dedicata al doge Francesco Foscari.

52. (p. 228) - Jacques-Auguste de Thou (1553-1617), presidente del Parlamento di Parigi e figura di primissimo ordine durante la reggenza di Maria dei Medici, scrisse una *Historia sui temporis* (1603-1608), posta all'indice; il che, scriveva il Sarpi al Groslot de l'Isle, finiva «per portargli onore e per far la sua *Istoria* piú desiderabile» (*Lettere ai protestanti* cit., I, 111). A chiarire quanto il Sarpi qui scrive, conviene ricordare che il de Thou lo aveva pregato a mezzo dell'ambasciatore Nani di fargli avere copia della *Istoria dell'interdetto*, che stava scrivendo. Ma, sottoposta la richiesta al senato, questo se ne mostrò contrario, per timore di suscitare rimostranze papali. Ciò nonostante il Sarpi, che teneva corrispondenza col de Thou, accondiscese che il Bedell, ministro protestante presso l'ambasciatore Wotton, ne curasse una traduzione inglese per farla pervenire a destinazione da Londra. Che l'opera fosse pervenuta al de Thou il Sarpi mostravasi incerto ancora in lettera al Groslot dell'aprile 1617 (*ibidem*, I, 243 e 282), anno della morte (7 maggio) del francese. Vedi anche la *Nota* alla *Istoria dell'interdetto* in questa collezione.

53. (p. 229) - È noto che alla morte di Alfonso II d'Este (1597) il cardinale Pietro Aldobrandini prese possesso di Ferrara in nome di Clemente VIII. La convenzione di Faenza (gennaio 1598) sanzionò la devoluzione del ducato alla santa Sede, contro le pretese di Cesare d'Este, ch'era stato designato alla successione dal cugino duca defunto. Il richiamo al Monferrato si riferisce alla competizione di successione sorta fra Carlo II duca di Savoia e Federico II duca di Mantova, alla morte del marchese Giangiorgio (1533), ultimo dei Paleologi; questione decisa dall'arbitrato di Carlo V favorevolmente ai Gonzaga. L'accenno ai Boemi riguarda la ben nota rivolta antiasburgica culminata nella «defenestrazione di Praga» (1618), a cui seguí l'elezione a re di Boemia dell'elettore palatino Federico, aspramente contrastata da Ferdinando II d'Asburgo, rimasto alla fine vincitore dopo la decisiva battaglia della Montagna Bianca (novembre 1620).

54. (p. 255) - Applicata dal senato un'imposta a carico degli abitanti di Brescia, furono questi stessi ad inviare un'ambasceria al senato per chiedere che alla spesa si facesse contribuire anche il clero della cittá e del territorio: ed in tal senso fu deliberato. Di qui le proteste del clero, che minacciò di negare l'assoluzione a chi avesse applicata la

deliberazione; e le reiterate rimostranze del nunzio al doge Marino Grimani, il quale gli fece osservare che « la ragione vuole che se il clero è protetto e difeso, ch'essi ancora contribuiscano alle spese che si fanno per la sicurezza loro ». Per maggiori particolari sulla contesa, protrattasi a lungo, e che segna giá un prodromo alla piú grave contesa dell'interdetto, vedi S. ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, tomo VII, p. 14 e sgg.

55. (p. 265) - Il testo preciso (al canone X « De iis qui ad ecclesiam refugium faciunt ») dice: *consentiente pariter ac iubente domino nostro Ervigio rege* (*Acta concil.* cit., tomo III, p. 1715).

56. (p. 276) - Il canone I « De armis », statuito nel primo concilio generale di Lione (1245).

57. (p. 291) - Vangelo di san Matteo (XXVI, 55), di san Marco (XIV, 49) e san Luca (XXII, 53).

58. (p. 293) - « Crebrescebat Graecas per urbes licentia atque impunitas asyla statuendi; complebantur templa pessimis servitiorum; eodem subsidio obaerati adversum creditores suspectique capitalium criminum receptabantur: nec ullum satis validum imperium erat coërcendis seditionibus populi, flagitia hominum, ut caerimonias deum, protegentis. Igitur placitum ut mitterent civitates iura atque legatos. Et quaedam, quod falso usurpaverant, sponte omisere. » Questo è il passo tradotto; il resto è brevissimamente riassunto (*Annali*, III, cc. 60-63).

INDICE DEI NOMI

INDICE